

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 120

32° anno

16 maggio 1989

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommarlo

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1989/1990

89/C 120/01

Processo verbale della seduta di lunedì 10 aprile 1989

Parte I: Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Approvazione del processo verbale	1
3. Benvenuto	1
4. Composizione del Parlamento	1
5. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato	2
6. Petizioni	2
7. Presentazione di documenti	4
8. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	11
9. Ordine dei lavori	11
10. Termine per la presentazione di emendamenti	14
11. Tempo di parola	15
12. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato (discussione e votazione)	16
13. Dichiarazione della Commissione sulla fiscalità (discussione)	16

Significato dei simboli utilizzati:

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- *** : parere conforme

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Prezzo: 42,- ecu

(segue)

	Pagina
Sommario (<i>segue</i>)	
14. Previsioni finanziarie 1990 (discussione)	16
15. Ordine del giorno della prossima seduta	17

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato	
Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Heinz Oskar Vetter (doc. A 2-42/89)	18

89/C 120/02

Processo verbale della seduta di martedì 11 aprile 1989

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	20
2. Presentazione di documenti	20
3. Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza	22
4. Benvenuto	22
5. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza	22
6. Previsioni finanziarie 1990 (seguito della discussione)	25
7. Regolamento finanziario (discussione) *	25
8. Benvenuto	25
9. Libera circolazione dei calciatori (discussione)	25
10. Televisione ad alta definizione (discussione) *	26
11. Libera circolazione dei calciatori (votazione)	26
12. Televisione ad alta definizione (votazione) *	26
13. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali	26
14. Discussioni di attualità (elenco degli argomenti iscritti)	27
15. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e alla Cooperazione politica) .	27
16. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (seguito della discussione)	29
17. Dichiarazione della Commissione sulla fiscalità	29
18. Programmi STEP e EPOCH (discussione) **I	29
19. Specialità farmaceutiche (discussione) **II	30
20. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore (discussione) **II	30
21. Esportazione dei prodotti alimentari dopo un incidente nucleare (discussione) *	31
22. Libertà dell'informazione in materia di ambiente (discussione) *	31
23. Politica della pesca (discussione) *	31
24. Sviluppo regionale in Spagna (discussione)	31
25. Programma LINGUA (discussione) *	31
26. Ordine del giorno della prossima seduta	32

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Libera circolazione dei calciatori	
Risoluzione sulla libera circolazione dei calciatori professionisti (doc. A 2-415/88) ..	33
2. Televisione ad alta definizione *	
Proposta di decisione (COM(88) 659 def.)	35
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la televisione ad alta definizione (doc. A 2-13/98)	37

Processo verbale della seduta di mercoledì 12 aprile 1989

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	40
2. Ordine del giorno	40
3. Presentazione di documenti	41
4. Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)	41
5. Prezzi dei prodotti agricoli — Settore dei cereali — Settore delle carni ovine e caprine (discussione) *	41
6. Problemi di qualità nel settore della carne — Utilizzazione degli ormoni (discussione)	42
7. Dichiarazione della Commissione sulla fiscalità (decisione sulla richiesta di votazione sollecita)	42
8. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (votazione)	42
9. Diritto di inoltrare petizioni al Parlamento	43
10. Dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo, seguita da discussione	43
11. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	44
12. Modifica dell'articolo 51 del regolamento (votazione)	45
13. Succhi di frutta e taluni prodotti simili (votazione) **II	45
14. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare (votazione) **II	45
15. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari (votazione) **II	45
16. Diciture e marche per identificare una partita cui appartiene una derrata alimentare (votazione) **II	46
17. Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (votazione) **II	46
18. Circolazione intracomunitaria di merci (votazione) **II	46
19. Specialità farmaceutiche (votazione) **II	46
20. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore (votazione) **II	46
21. Previsioni finanziarie 1990 (votazione)	47
22. Capovolgimento dei trattori (votazione) **I	47
23. Accordo di cooperazione CEE-Islanda (votazione) * **I	48
24. Unità di misura (votazione) **I	48
25. Oligoelementi e altri nei concimi (votazione) **I	48
26. Apparecchi elettromedicali impiantabili attivi (votazione) **I	48
27. Programmi STEP e EPOCH (votazione) **I	49
28. Tempo delle interrogazioni	49
29. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento	50
30. Composizione del Parlamento	50
31. Ordine del giorno della prossima seduta	50

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali	
Risoluzione recante adozione della dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (doc. A 2-3/89)	51

2. Modifica del regolamento del Parlamento	
Decisione recante modifica dell'articolo 51 del regolamento in materia di ricevibilità di emendamenti alla posizione comune del Consiglio (doc. A 2-375/88)	58
3. Succhi di frutta e taluni prodotti simili **II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (doc. A 2-40/89)	59
4. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare **II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (doc. A 2-29/89)	60
5. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari **II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (doc. A 2-28/89)	60
6. Diciture o marche per identificare una partita cui appartiene una derrata alimentare **II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (doc. A 2-30/89)	61
7. Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari **II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (doc. A 2-27/89)	62
8. Circolazione intracomunitaria di merci **II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri (doc. A 2-73/89)	63
9. Specialità medicinali **II	
a) Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (doc. A 2-63/89)	63
b) Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani (doc. A 2-61/89)	64
c) Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (doc. A 2-62/89)	64
d) Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 73/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri e allergeni (doc. A 2-64/89)	65
10. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore **II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (norme europee di emissione per le vetture di cilindrata inferiore a 1 400 cm ³) (doc. A 2-26/89)	65

11. Adeguamento delle previsioni finanziarie	
Risoluzione sull'adeguamento annuo delle previsioni finanziarie (1990) e sul progetto preliminare di bilancio 1990 (doc. A 2-54/89)	67
12. Capovolgimento dei trattori	
Proposta di direttiva (COM(88) def. - SYN 164): approvata	69
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta montati anteriormente (doc. A 2-12/89)	70
Proposta di direttiva (COM(88) def. - SYN 164): approvata	70
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 86/289/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta (doc. A 2-12/89)	70
Proposta di direttiva (COM(88) def. - SYN 164): approvata	71
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (doc. A 2-12/89)	71
13. Accordo di cooperazione CEE-Islanda **I/*	
a) Proposta di decisione I (COM(88) 527 - SYN 156): approvata	71
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa a alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda (doc. A 2-7/89)	72
Proposta di decisione I: approvata *	72
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa all'approvazione, ai fini della conclusione da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda (doc. A 2-7/89)	72
14. Unità di misura **I	
Progetto di direttiva (COM(88) 751 def. - SYN 171): approvata	73
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (doc. A 2-55/89)	73
15. Oligoelementi e altri nei concimi **I	
Proposta di direttiva (COM(88) 526 def. - SYN 160): approvata	73
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli oligoelementi, boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi (doc. A 2-15/89)	74
16. Apparecchi elettromedicali impiantabili attivi **I	
Proposta di direttiva (COM(88) 717 def. - SYN 173)	74
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettromedicali impiantabili attivi (doc. A 2-53/89)	75

17. Programmi STEP e EPOCH **I	
Proposta di decisione (COM(88) 632 def. – SYN 168)	76
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che adotta due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente: STEP: Scienza e tecnologia per la protezione ambientale EPOCH: Programma europeo di climatologia e sui rischi naturali 1989-1992 (doc. A 2-4/89)	77

89/C 120/04

Processo verbale della seduta di giovedì 13 aprile 1989

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	91
2. Presentazione di documenti	91
3. Prezzi dei prodotti agricoli — Settore dei cereali — Carni ovine e caprine (votazione) *	91
4. Ordine del giorno	101
5. Progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per il 1989 (discussione)	101
6. Controllo di bilancio nel settore del tabacco — Scarico di bilancio — Lotta contro le frodi (discussione)	101
7. Integrazione monetaria (discussione)	102
8. Diritti dell'uomo (discussione e votazione)	102
9. Namibia (discussione e votazione)	103
10. Disastro ecologico in Alaska (discussione e votazione)	103
11. Ordine del giorno	104
12. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	104
13. Composizioni delle commissioni	104
14. Modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (votazione) *	105
15. Esportazione dei prodotti alimentari dopo un incidente nucleare o in caso di emergenza nucleare (votazione)	105
16. Libertà di informazione in materia di ambiente (votazione) *	105
17. Politica della pesca (votazione) *	105
18. Sviluppo regionale in Spagna (votazione)	106
19. Programma LINGUA (votazioni) *	107
20. Dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo (votazione)	107
21. Progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per il 1989 (votazione)	108
22. Controllo di bilancio nel settore del tabacco — Scarico di bilancio — Lotta contro le frodi (votazione)	108
23. Libano (discussione e votazione)	109
24. Indebitamento della Polonia (discussione e votazione)	110
25. Ordine del giorno della prossima seduta	110

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Prezzi dei prodotti agricoli *

a) Proposte di regolamento sui prezzi agricoli per la campagna 1989/1990

Proposta di regolamento 1. (COM(89) 40 def.)	111
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali	113
Proposta di regolamento 2. (COM(89) 40 def.)	113
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore dei cereali	116
Proposta di regolamento 3. (COM(89) 40 def.)	117
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna 1989/1990, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali	119
Proposta di regolamento 4. (COM(89) 40 def.)	119
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto per il frumento duro	120
Proposta di regolamento 5. (COM(89) 40 def.)	121
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento	123
Proposta di regolamento 6. (COM(89) 40 def.)	124
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso	124
Proposta di regolamento 7. (COM(89) 40 def.)	125
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore del riso	126
Proposta di regolamento 8. (COM(89) 40 def.)	127
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio	128
Proposta di regolamento 9. (COM(89) 40 def.)	128
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso	129
Proposta di regolamento 10. (COM(89) 40 def.)	130
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole	132

(segue)

Proposta di regolamento 11. (COM(89) 40 def.)	133
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo	135
Proposta di regolamento 12. (COM(89) 40 def.)	136
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi	137
Proposta di regolamento 13. (COM(89) 40 def.)	138
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione ed il prezzo di intervento dell'olio d'oliva	140
Proposta di regolamento 14. (COM(89) 40 def.)	140
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato	140
Proposta di regolamento 15. (COM(89) 40 def.)	141
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1989/1990	141
Proposta di regolamento 16. (COM(89) 40 def.)	142
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo garantito di cotone e il prezzo minimo del cotone non sgranato	142
Proposta di regolamento 17. (COM(89) 40 def.)	143
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino	143
Proposta di regolamento 18. (COM(89) 40 def.)	144
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta	144
Proposta di regolamento 19. (COM(89) 40 def.)	145
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'aiuto per i semi di canapa	145
Proposta di regolamento 20. (COM(89) 40 def.)	146
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1989/1990	147
Proposta di regolamento 21. (COM(89) 40 def.)	148
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1989/1990	149

Proposta di regolamento 22. (COM(89) 40 def.)	149
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1989/1990	150
Proposta di regolamento 23. (COM(89) 40 def.)	151
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1989/1990	151
Proposta di regolamento 24. (COM(89) 40 def.)	151
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 724/67/CEE che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento	152
Proposta di regolamento 25. (COM(89) 40 def.)	152
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia	152
Proposta di regolamento 26. (COM(89) 40 def.)	152
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	154
Proposta di regolamento 27. (COM(89) 40 def.)	155
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette	155
Proposta di regolamento 28. (COM(89) 40 def.)	156
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati	156
Proposta di regolamento 29. (COM(89) 40 def.)	157
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati	157
Proposta di regolamento 30. (COM(89) 40 def.)	157
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna lattiera 1989/1990, il prezzo indicativo del latte, i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano	157
Proposta di regolamento 31. (COM(89) 40 def.)	158
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	159

Proposta di regolamento 32. (COM(89) 40 def.)	160
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna lattiera 1989/1990, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari	160
Proposta di regolamento 33. (COM(89) 40 def.)	160
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali	161
Proposta di regolamento 34. (COM(89) 40 def.)	161
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	161
Proposta di regolamento 35. (COM(89) 40 def.)	162
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	162
Proposta di regolamento 36. (COM(89) 40 def.)	163
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti	164
Proposta di regolamento 37. (COM(89) 40 def.)	164
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo di base ed i prezzi d'intervento nel settore delle carni ovine	165
Proposta di regolamento 38. (COM(89) 40 def.)	165
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine	165
Proposta di regolamento 39. (COM(89) 40 def.)	166
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati	166
Proposta di regolamento 40. (COM(89) 40 def.)	167
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame	167
Proposta di regolamento 41. (COM(89) 40 def.)	167
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli	168

Proposta di regolamento 42. (COM(89) 40 def.)	169
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1989/1990	171
Proposta di regolamento 43. (COM(89) 40 def.)	172
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori	172
Proposta di regolamento 44. (COM(89) 40 def.)	173
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance nel corso della campagna 1989/1990 e reca modifica dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 3391/87	173
Proposta di regolamento 45. (COM(89) 40 def.)	174
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti d'intervento nel settore ortofrutticolo per la campagna 1989/1990	174
Proposta di regolamento 46. (COM(89) 40 def.)	174
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regime di aiuto alla trasformazione e modifica le norme di applicazione dei limiti di intervento per determinati agrumi	174
Proposta di regolamento 47. (COM(89) 40 def.)	175
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/77, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni	175
Proposta di regolamento 48. (COM(89) 40 def.)	176
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio concernente il risanamento della produzione comunitaria di mele	176
Proposta di regolamento 49. (COM(89) 40 def.)	177
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	177
Proposta di regolamento 50. (COM(89) 40 def.)	177
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2243/88 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori	178
Proposta di regolamento 51. (COM(89) 40 def.)	178
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/88 che istituisce un sistema di limiti di garanzia per le pesche sciroppate	178
Proposta di regolamento 52. (COM(89) 40 def.)	179
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	179

proposta di regolamento 53. (COM(89) 40 def.)	180
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1989/1990	181
Proposta di regolamento 54. (COM(89) 40 def.)	182
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio	182
Proposta di regolamento 55. (COM(89) 40 def.)	183
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per il raccolto 1989, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione e i quantitativi massimi garantiti e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1577/85, (CEE) n. 1975/87 e (CEE) n. 2268/88	185
Proposta di regolamento 56. (COM(89) 40 def.)	186
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che prevede misure speciali per alcune varietà di tabacco greggio dei raccolti 1989, 1990 e 1991	186
Proposta di regolamento 57. (COM(89) 40 def.)	187
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi	187
Proposta di regolamento 58. (COM(89) 40 def.)	187
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi	187
Proposta di regolamento 59. (COM(89) 40 def.)	188
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo	188
b) Settore dei cereali	
Proposta di regolamento (COM(88) 614 def.)	189
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (doc. A 2-49/89)	190
c) Carni ovine e caprine	
Proposta di regolamento (COM(88) 528 def.)	191
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (doc. A 2-48/89)	196
d) Risoluzione sulla crisi nel settore delle carni suine (doc. B 2-431/88)	197
2. Diritti dell'uomo	
a) Risoluzione sulla detenzione in Sudafrica (doc. B 2-26/89)	200
b) Risoluzione sulla liberazione di Hélène Passtoors in Sudafrica (doc. B 2-88/89) ..	201
c) Risoluzione sull'eccidio di missionari italiani in Mozambico (doc. B 2-80/89) ..	202

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
d) Risoluzione sul progetto Caazapa in Paraguay (doc. B 2-33/89)	202
e) Risoluzione sui recenti incidenti alla frontiera con la Repubblica democratica tedesca (doc. B 2-77/89)	203
f) Risoluzione sulla situazione nel Kosovo (Iugoslavia meridionale) (Risoluzione comune sui doc. B 2-15, 24, 57, 63, 78 e 95/89)	204
3. Namibia	
Risoluzione sulla Namibia (Risoluzione comune sui doc. B 2-20, 62, 64, 75 e 72/89)	205
4. Disastro ecologico in Alaska	
Risoluzione sull'inquinamento da petrolio in Alaska (Risoluzione comune sui doc. B 2-19, 30, 65, 83, 87, 89, 90 e 92/89)	206
5. Modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 *	
Proposta di regolamento (COM(88) 838 def.)	207
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento (CECA/CEE/CEEA) recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (doc. A 2-46/89)	230
6. Esportazione dei prodotti alimentari dopo un incidente nucleare o in caso di emergenza nucleare *	
Proposta di regolamento (COM(88) 295 def.): respinta	231
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle condizioni particolari di esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per il bestiame dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (doc. A 2-432/88)	231
7. Libertà d'informazione in materia d'ambiente *	
Proposta di direttiva (COM(88) 484 def.)	231
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva concernente la libertà dell'informazione in materia di ambiente (doc. A 2-424/88)	234
8. Politica della pesca *	
a) Proposta di decisione (COM(88) 703 def.)	235
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (doc. A 2-434/88)	238
b) Risoluzione sul controllo dell'applicazione della politica comune della pesca (doc. A 2-389/88)	239
9. Sviluppo regionale in Spagna	
Risoluzione sulla situazione dello sviluppo regionale in Spagna (doc. A 2-437/88) ..	242
10. Programma LINGUA *	
Proposta di decisione I (COM(88) 84 def.)	246
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che istituisce il programma LINGUA per promuovere la formazione di lingue straniere nella Comunità europea (doc. A 2-38/89)	248
Proposta di decisione II	249
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione per la promozione dell'insegnamento e dello studio di lingue straniere nella Comunità europea, come parte del programma LINGUA (doc. A 2-38/89)	251

11. Dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo	
a) Risoluzione sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio in vista della riunione del Consiglio europeo a Madrid (doc. B 2-69/89)	251
b) Risoluzione sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo (doc. B 2-70/89)	252
c) Risoluzione sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio in data 12 aprile 1989 (doc. B 2-85/89)	253
d) Risoluzione sulla dichiarazione di Felipe Gonzales, presidente in carica del Consiglio europeo, in vista della fine della legislatura e della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid (doc. B 2-86/89)	254
e) Risoluzione sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo in data 12 aprile 1989 (doc. B 2-113/89)	254
12. Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per il 1989	
Risoluzione sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1 per l'esercizio 1989. (doc. A 2-60/89)	255
13. Controllo di bilancio nel settore del tabacco — Discarico di bilancio — Lotta contro le frodi	
a) Risoluzione sul controllo di bilancio nel settore dell'organizzazione comune dei mercati per il tabacco greggio (doc. A 2-291/88)	255
b) Decisione sulla concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1987 relativamente alle sezioni I (Parlamento), II (Consiglio), III (Commissione), IV (Corte di giustizia) e V (Corte dei conti)	257
Risoluzione recante le osservazioni sulla decisione di concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1987 (doc. A 2-23/89)	259
c) Decisione che dà discarico alla Commissione delle Comunità europee in ordine alle gestione della CECA per l'esercizio 1987 (doc. A 2-22/89)	266
d) Decisione che dà discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del terzo Fondo europeo per l'esercizio 1987	271
Decisione che dà discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quarto Fondo europeo per l'esercizio 1987	271
Decisione che dà discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo per l'esercizio 1987	272
Decisione che dà discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo per l'esercizio 1987	273
Risoluzione contenente le osservazioni che accompagnano le decisioni di concessione del discarico relativo alla gestione finanziaria del terzo, quarto, quinto e sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987 (doc. A 2-19/89)	273
e) Decisione che dà discarico al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'utilizzo dei relativi fondi di bilancio per l'esercizio 1987	277
Decisione che dà discarico al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'utilizzo dei relativi fondi di bilancio per l'esercizio 1987 (doc. A 2-21/89)	278
f) Risoluzione sulla prevenzione e la lotta alle frodi a danno della CEE nell'«Europa del 1992» (doc. A 2-20/89)	279
14. Libano	
Risoluzione sulla situazione in Libano (risoluzione comune sui doc. B 2-43, 58, 74, 102 e 103 riv./89)	282
15. Situazione debitoria della Polonia	
Risoluzione sulla situazione debitoria della Polonia (doc. B 2-27/89)	283

Processo verbale della seduta di venerdì 14 aprile 1989

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	306
2. Presentazione di documenti	306
3. Petizioni	306
4. Ordine del giorno	307
5. Procedura senza relazione	307
6. Aiuti agli investimenti nella produzione suina (votazione) *	307
7. Accordo di cooperazione CEE-Norvegia (votazione) *	307
8. Accordo di cooperazione CEE-Finlandia (votazione) *	308
9. Attività del CCR (votazione) *	308
10. Creazione di parchi (votazione)	308
11. Attività del FESR nel corso degli esercizi 1986 e 1987 (votazione)	308
12. Regioni autonome insulari portoghesi (votazione)	308
13. Cooperazione con il Suriname (votazione)	308
14. Situazione degli Indiani d'America (votazione)	309
15. Integrazione monetaria (votazione)	309
16. Delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 37 del regolamento)	309
17. Pesi, dimensioni e altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (discussione e votazione) *	310
18. Problemi di qualità nel settore della carne — Utilizzazione degli ormoni (seguito della discussione e votazione)	310
19. Approvazione del processo verbale	311
20. Controllo dell'applicazione del diritto comunitario nel 1987 (discussione e votazione)	311
21. Le donne e la salute (seguito della discussione)	311
22. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	312
23. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	312
24. Calendario delle prossime sedute	312
25. Interruzione della sessione	312

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Procedura senza relazione	
a) Proposta di regolamento (COM(88) 785 def.)	313
b) Proposta di regolamento (COM(89) 67 def.)	313
c) Proposta di regolamento (COM(89) 68 def.)	313
d) Proposta di regolamento (COM(89) 69 def.)	313
2. Aiuti agli investimenti nella produzione suina *	
Proposta di regolamento (COM(88) 301): approvata	313
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto concerne taluni aiuti agli investimenti nel settore della produzione suina (doc. A 2-10/89)	313

3. Accordo di cooperazione CEE-Norvegia *	
Proposta di decisione (COM(88) 578): approvata	314
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione per la conclusione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente (doc. A 2-6/89)	314
4. Accordo CEE-Finlandia *	
Proposta di decisione (COM(88) 574): approvata	314
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione per la conclusione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente (doc. A 2-5/89)	315
5. Attività del CCR *	
Proposta di decisione (COM(88) 725): approvata	315
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione riguardante le attività svolte dal Centro comune di ricerca per conto terzi e attinenti alla Comunità economica europea (doc. A 2-33/89)	315
6. Sviluppo dell'agriturismo	
Risoluzione sulla creazione di parchi, la difesa del territorio e lo sviluppo dell'agriturismo (doc. A 2-396/88)	316
7. Attività del FESR nel corso degli esercizi 1986 e 1987	
Risoluzione sulla dodicesima (1986) e tredicesima (1987) relazione annuale della Commissione delle Comunità europee sull'attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (doc. A 2-419/88)	319
8. Regioni autonome insulari portoghesi	
Risoluzione sui programmi comunitari a favore delle regioni autonome insulari portoghesi (doc. A 2-2/89)	321
9. Cooperazione con il Suriname	
Risoluzione sul rafforzamento della cooperazione con il Suriname (doc. A 2-9/89) ..	325
10. Situazione degli Indiani d'America	
Risoluzione sulla situazione degli Indiani d'America (doc. A 2-44/89)	328
11. Integrazione monetaria	
Risoluzione sui progressi dell'Integrazione monetaria europea (doc. A 2-14/89)	331
12. Delega del potere deliberante alle commissioni (Articolo 37 del regolamento)	
a) Nomina di alti funzionari da parte della Commissione	
Risoluzione sulla consultazione del Parlamento europeo in merito alla nomina di alti funzionari da parte della Commissione e sulle funzioni di legazione attiva della Comunità (doc. A 2-37/89)	340
b) Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)	
Risoluzione sul diritto internazionale umanitario e sul sostegno alle attività del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) (doc. A 2-43/89)	342
c) Industria alimentare	
Risoluzione sull'industria alimentare (doc. A 2-17/89)	344
d) Restrizioni alle esportazioni di prodotti strategici	
Risoluzione sulle restrizioni alle asportazioni di prodotti strategici e il trasferimento di tecnologia tra gli Stati Uniti e la CEE (doc. A 2-31/89)	347

e)	Relazioni economiche e commerciali CEE-Argentina	
	Risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'Argentina (doc. A 2-34/89)	350
f)	Sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani	
	Risoluzione sullo sfruttamento della prostituzione e la tratta di esseri umani (doc. A 2-52/89)	352
13.	Pesi, dimensioni e altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali	
	Proposta di direttiva (COM(88) 759 def.)	355
	Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (doc. A 2-57/89)	356
14.	Qualità della carne	
	Risoluzione sul rifiuto degli Stati Uniti di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di mattatoi e di ormoni e sulle conseguenze di tale rifiuto (doc. A 2-16/89) ..	356
15.	Controllo dell'applicazione del diritto comunitario	
	Risoluzione sulla quinta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987 (doc. A 2-438/88)	361

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1989/1990

Seduta dal 10 al 14 aprile 1989
Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 10 APRILE 1989
(89/C 120/01)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta inizia alle 17.00)***1. Ripresa della sessione**

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 17 marzo 1989.

2. Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

3. Benvenuto

Il presidente porge il benvenuto al sig. José Antonio Marin, presidente del parlamento dell'Andalusia, presente in tribuna d'onore.

4. Composizione del Parlamento

Il presidente informa il Parlamento che l'on. Roger Chinaud gli ha comunicato per iscritto le sue dimissioni da membro del Parlamento, con decorrenza dal 3 aprile 1989.

Ai sensi del secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 12 dell'atto recante l'elezione dei rappresentanti

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II): procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Lunedì 10 aprile 1989

nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, l'Assemblea constata la vacanza e ne informa lo Stato membro interessato.

5. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

Il presidente comunica di aver ricevuto dalle competenti autorità italiane una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Negri.

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

6. Petizioni

La presidenza comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

- dalle signore S. Desaive e M. Delante, una petizione sui diritti alla pensione in Belgio (n. 669/88);
- dalla Lega per l'ambiente, una petizione sull'intervento Autostrada dei Trafori (zona del Vergante) (n. 670/88);
- dalla sig.na M. da Paz Assis Pontes e dagli allievi del corso «Tegole e mattonelle tradizionali», una petizione sull'inchiesta sul corso di «Tegole e mattonelle tradizionali» (n. 671/88);
- dal sig. A. Omeroglu, una petizione sulla minoranza islamica (n. 672/88);
- dalla sig.ra. C. Unsöld, una petizione sull'accesso dei cittadini tedeschi ad un impiego statale in Francia (n. 673/88);
- dalla sig.ra. M. Duffy, una petizione sull'assegno per cure prestate a domicilio a minorenne handicappato (n. 674/88);
- dal Gruppo di azione pensione Vauxhall, una petizione sulle condizioni eque ed oneste per i pensionati della General Motors nel Regno Unito (n. 675/88);
- dal sig. M. Aubray Baitur, una petizione sul decesso di un genero in un incidente stradale a Las Palmas (n. 676/88);
- dal sig. B. Lehoussé, una petizione sul permesso di lavoro in Francia per un cittadino della Comunità europea (n. 677/88);
- dalla sig.ra. C. Ortner, una petizione sul riconoscimento in Italia dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Germania (n. 678/88);
- dal sig. M. Valentin Pereira, una petizione sul ricorso alla Algemene Bijstandswet (legge previdenziale) (n. 679/88);
- dal sig. E. Galiart, una petizione sui diritti a pensione (n. 680/88);
- dal sig. B. Buchan, una petizione sull'incidente occorso ad un operaio montatore della Società per l'energia elettrica della Scozia meridionale (South of Scotland Electricity Board) (n. 681/88);
- dal sig. A. Klein, una petizione sul rimborso dei costi relativi all'assistenza medica all'estero (n. 682/88);
- dalla sig.ra C. Kugelmann, una petizione sui diritti dell'uomo in Europa (n. 683/88);
- dall'ARBA (Associazione per i diritti degli Inglesi all'estero-Danimarca), una petizione sulla violazione dei diritti elettorali (n. 684/88);
- dal sig. A. Calderòn e da altri 2 160 firmatari, una petizione sul grave problema ecologico e ambientale nella Villa de Suances (n. 685/88);
- dal sig. G. Laganas, una petizione sulla conservazione del lago di Dystos (n. 686/88);
- dal sig. Triandafillidis Savvas, una petizione sul mancato pagamento di stipendi in Germania (n. 687/88);
- dalla sig.ra. M. Kunisch, una petizione sulla collaborazione con la Grecia in materia di esecuzione di decisioni giudiziarie (n. 688/88);
- dal sig. S. Lacalamita, una petizione sulla liquidazione d'un equo indennizzo (n. 689/88);
- dal «Deutscher Club — Menschen treffen Menschen», una petizione sulla violazione del segreto postale internazionale (n. 690/88);
- da «The old house» — sig. C.J. Ireland, una petizione sull'identità di disoccupazione (n. 691/88);
- dal sig. C. Saxby, una petizione sui problemi degli ex dipendenti e dei dipendenti della «Thamesmead Town Limited» (n. 692/88);
- dalla sig.ra E. Nalbantis, una petizione sull'armonizzazione delle legislazioni in materia di sicurezza sociale nella CEE (n. 1/89);
- dalla sig.ra D. Chaplin, una petizione sulla situazione discriminatoria per le guide turistiche non spagnole in Spagna (n. 2/89);
- dal sig. K. Eckardt, una petizione sulla cura termale all'estero: domanda respinta (n. 3/89);
- dal sig. G. Cleland e altri 27 firmatari, una petizione sull'inquinamento delle acque in Europa (n. 4/89);
- dalla sig.ra E. L. Claridge, una petizione su spese giudiziarie e assistenza legale (n. 5/89);
- dal sig. P. Audehm, una petizione sulla parità di condizioni in materia di assistenza malattia all'interno della Comunità (n. 6/89);
- dal Comité de liaison de femmes, una petizione su: Belgio — Infrazione della direttiva 79/77/CEE (n. 7/89);
- dal pastore protestante C. Philipps, una petizione sul dazio doganale sull'invio di un pacco di opuscoli gratuiti (n. 8/89);
- dal sig. Cucinetta, una petizione sulla denuncia morale per iniqua tassazione operata dal governo italiano (n. 9/89);

Lunedì 10 aprile 1989

- dal sig. S. Di Giandomenico, una petizione sul riconoscimento d'un testamento o atto di donazione (n. 10/89);
- dal sig. M. Lopes da Fonseca, una petizione sul diritto ad ottenere la pensione d'anzianità da parte della «Casa do Povo» (n. 11/89);
- dal sig. A. Eurico dos Santos Patrocinio, una petizione sulla richiesta di essere reintegrato nei diritti riconosciuti dal Tribunale del lavoro di Matosinhos (n. 12/89);
- dal sig. M. Lopez Garnica, una petizione sugli effetti dell'inflazione spagnola sulle pensioni di ex emigranti (n. 13/89);
- dal sig. E. Calvino Ballesteros, una petizione sulla truffa venticinquennale ai danni di proprietari da parte di un'impresa edile a Chiclana (Cadice) (n. 14/89);
- dal sig. M. Martinez Marin, una petizione sulla costruzione di un'autostrada che attraversa la zona protetta di Sorbas (Almeria) (n. 15/89);
- dal Comitato di cittadini europei contrari all'adesione della Turchia, una petizione sul rifiuto dell'adesione della Turchia alla CEE (n. 16/89);
- dalla sig.ra V. Mackenzie, una petizione sull'esenzione fiscale relativa alle pensioni (n. 17/89);
- dal Sint-Leoninstituut, una petizione sulla discriminazione nei confronti di non olandesi provenienti da paesi della CEE nelle scuole di formazione pratica olandesi (n. 18/89);
- dalla sig.ra J. Ferrarese, una petizione sull'indennizzo a seguito di un incidente automobilistico in Italia (n. 19/89);
- dall'on. R. Dury, per conto del sig. A. Reina Diaz, una petizione sul pagamento di una pensione di invalidità estera nel paese d'origine (n. 20/89);
- dal sig. O. Müller, una petizione sull'introduzione di un sistema pensionistico europeo (n. 21/89);
- dalla sig.ra Joyce Butler, una petizione «Per una Gran Bretagna più pulita» (n. 22/89);
- dal KTA di Gand, una petizione sulla discriminazione ai danni di cittadini comunitari non olandesi nelle scuole di formazione pratica dei Paesi Bassi (n. 23/89);
- dall'Istituto di agri-orticoltura «St. Jozef», una petizione sulla discriminazione ai danni di cittadini comunitari non olandesi nelle scuole di formazione pratica dei Paesi Bassi (n. 24/89);
- dal sig. J. Laridon, una petizione sull'uccellazione illegale in Belgio (n. 25/89);
- dal sig. F. A. Farrugia, una petizione sul riconoscimento da parte del governo britannico dei titoli professionali del settore sanitario conseguiti in Grecia (n. 26/89);
- dal sig. S. De Weerd, una petizione sulla priorità accordata dal Belgio ai voli commerciali rispetto ai voli non commerciali dell'aviazione generale (n. 27/89);

- dal sig. A. J. Ferrao Trindade, una petizione su licenze edilizie e concessione di un prestito alla costruzione (n. 28/89);
- dal sig. W. Reiter, una petizione sul rifiuto delle autorità francesi di concedere un visto alla moglie indiana di un cittadino tedesco (n. 29/89);
- dall'Istituto di agri-orticoltura «t Brugse Vrye», una petizione sulla discriminazione ai danni di cittadini comunitari non olandesi nelle scuole tecnico-agrarie dei Paesi Bassi (n. 30/89);
- dalla Scuola di agri-orticoltura di Poperinge, una petizione sulla discriminazione ai danni di cittadini comunitari non olandesi nelle scuole tecnico-agrarie dei Paesi Bassi (n. 31/89);
- dal sig. F. Piscaglia, una petizione sul massacro di delfini e pesca industriale del Tonno (n. 32/89);
- dalla sig.ra A. Martens, una petizione sul massacro di delfini e pesca industriale del tonno (n. 33/89);
- dagli alunni di «La colombia della pace», una petizione sul massacro di delfini e pesca industriale del tonno (n. 34/89);
- dalla sig.ra G. Haquenne, una petizione sul massacro di delfini e pesca industriale del tonno (n. 35/89);
- dal sig. F. Dubois, una petizione sul divieto di utilizzare in Francia un veicolo laboratorio immatricolato in Belgio (n. 36/89).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3 del regolamento e, conformemente al paragrafo 4, dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

Decisioni concernenti varie petizioni

- a) Petizioni dichiarate ricevibili, conformemente all'articolo 128, paragrafo 4 del regolamento (esame chiuso dopo aver dato l'esito qui di seguito riportato):
- n. 3 e 448/88: il presidente del Parlamento è pregato di trasmettere queste due petizione alla commissione politica, per conoscenza;
 - n. 473/88: il petente sarà informato delle disposizioni prese per un finanziamento comunitario;
 - n. 487, 488, 491, 498, 499, 511, 547, 551, 562, 565, 576 e 581/88: i petenti riceveranno una documentazione (il presidente del Parlamento è pregato di trasmettere, per conoscenza, le petizioni n. 488, 498, 511, 551 e 581 alla commissione politica e la n. 487 alla commissione per la protezione dell'ambiente);
- b) Petizioni dichiarate ricevibili, conformemente all'articolo 128, paragrafo 4 del regolamento (seguito da dare):
- Petizioni n. 268, 275, 294, 411, 450, 452, 454, 459, 464, 466, 467, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478, 480, 485, 489, 490, 494, 496, 497, 501, 502, 503, 504, 509, 513, 516, 518, 520, 521, 522, 524, 527, 528, 530, 532, 533, 534, 535,

Lunedì 10 aprile 1989

536, 538, 539, 540, 541, 548, 549, 550, 552, 555, 559, 568, 572, 577, 578, 582, 590, 591, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 605, 606, 607, 613, 614, 618/88: trasmesse per informazioni complementari alla Commissione (per la n. 450, il presidente del Parlamento è pregato di scrivere al ministro italiano dell'ambiente — è altresì pregato di trasmettere, per conoscenza, la n. 476 alla commissione giuridica — per la n. 411, il presidente è pregato di prendere contatti, con lettera a parte, con le autorità tedesche — la n. 496 sarà esaminata anche da un gruppo di lavoro sulle pensioni);

— Petizioni n. 462, 531, 546 e 584/88: saranno incluse nella relazione della commissione sulle transazioni immobiliari transfrontaliere;

— Petizione n. 477/88: il presidente del Parlamento è pregato di prendere contatto con le autorità tedesche;

— Petizioni n. 483, 509, 514, 515, 521, 525 e 617/88: il presidente è pregato di prendere contatti, con lettera a parte, con le autorità greche;

— Petizione n. 484/88: è inclusa nel mandato della on. Vayssade sulle petizioni concernenti i rapimenti di bambini;

— Petizioni n. 405, 510 e 519/88: saranno incluse nella relazione della commissione sull'obiezione di coscienza;

— Petizione n. 537/88: il Landtag di Baviera è pregato di fornire un commento;

c) Petizioni di cui è chiuso l'esame:

— Petizioni n. 159/84, 105, 145, 169, 174, 176, 194, 292, 364, 422, 466, 482/87, 12, 29, 36, 40, 109, 131, 138, 140, 141, 143, 145, 147, 149, 150, 156, 159, 162, 163, 166, 226, 234, 235, 238, 260, 277, 308, 311, 356 e 379/88: sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione (il presidente del Parlamento è pregato di trasmettere, per conoscenza la n. 131/88 alla commissione per la gioventù e la cultura e la n. 260/88 alla commissione per la protezione dell'ambiente);

— Petizioni n. 44, 151 e 227/88: sulla base delle informazioni fornite dal servizio giuridico del Parlamento;

— Petizione n. 74/85: sulla base del parere fornito dalla commissione giuridica oltre alle informazioni fornite dalla Commissione;

— Petizione n. 359/88: sulla base del parere fornito dalla commissione per la protezione dell'ambiente;

d) Petizioni dichiarate irricevibili, conformemente all'articolo 128, paragrafo 5, e archiviate, conformemente allo stesso paragrafo:

— Petizioni n. 387, 430, 445, 446, 447, 449, 451, 453, 455, 456, 457, 460, 461, 463, 465, 468, 470, 479, 482, 486, 492, 493, 500, 505, 506, 508, 512, 517, 523, 529, 542, 543, 544, 545, 553, 554, 556, 557, 558, 561, 563, 573, 574, 579, 583, 585, 586, 587, 589, 592, 593, 594, 601, 603, 611 e

615/88 (il presidente del Parlamento è pregato di trasmettere, per conoscenza, la n. 457 all'Ombudsman danese, le n. 460, 461 e 594 al Defensor del Pueblo spagnolo, le n. 479, 486, 573 e 587 al parlamento greco, le n. 506 e 583 al Provedor de Justiça portoghais, la n. 512 all'Ombudsman irlandese);

e) Petizioni runviate per parere:

— Petizione n. 610/88 alla commissione per la gioventù e la cultura;

— Petizione n. 222/88 alla commissione per i trasporti;

f) varie:

il presidente del Parlamento è pregato di

— intervenire nuovamente presso il rappresentante permanente della Francia in merito alla petizione n. 123/87;

— scrivere alle autorità irlandesi al fine di ottenere informazioni in merito alla petizione n. 11/88;

— prendere contatti con le autorità tedesche in merito alla petizione n. 124/88 e con le autorità francesi per la petizione n. 291/88;

— prendere contatti, con lettera a parte, con le autorità francesi in merito alla petizione n. 238/88 e con le autorità tedesche per la petizione n. 308/88.

7. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio le seguenti richieste di consultazione sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

Significato delle sigle utilizzate

POLI: Commissione politica

AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione

BILA: Commissione per i bilanci

ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia

RELA: Commissione per le relazioni economiche esterne

GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

ASOC: Commissione per gli affari sociali e l'occupazione

REGI: Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale

TRAS: Commissione per i trasporti

AMBI: Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

GIOV: Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport

SVIL: Commissione per lo sviluppo e la cooperazione

CONT: Commissione per il controllo di bilancio

ISTI: Commissione per gli affari istituzionali

DONN: Commissione per i diritti della donna

PETI: Commissione per le petizioni

REGO: Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

ATTO: Commissione temporanea Atto unico

Lunedì 10 aprile 1989

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti ammissibili nei residui di medicinali veterinari (doc. C 2-336/88 — COM(88) 779)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

AGRI, BILA, ECON (parere)

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (doc. C 2-346/88 — COM(88) 779 — SYN 189)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

AGRI, BILA, ECON (parere)

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e stabilisce disposizioni aggiuntive per i medicinali veterinari ad azione immunologica (doc. C 2-347/88 — COM(88) 779 — SYN 190)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

AGRI, BILA, ECON (parere)

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una tredicesima direttiva in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisto o di scambio (doc. C 2-1/89 — COM(88) 823 — SYN 186)

deferite alle commissioni:

GIUR (merito)

ECON (Parere)

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (doc. C 2-2/89 — COM(89) 6)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito)

ECON, AMBI (parere)

— Proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari omologati nella CEE (doc. C 2-4/89 — COM(89) 34)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

ECON, AGRI (parere)

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una decisione concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promo-

zione dello sviluppo delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità (doc. C 2-7/89 — COM(89) 102)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

BILA (parere)

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (doc. C 2-8/89 — COM(89) 68)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

BILA (parere)

— Protocollo concernente la cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e Malta (doc. C 2-9/89)

deferita alle commissioni:

RELA (merito)

BILA (parere)

— Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (doc. C 2-12/89 — COM(89) 9 def.)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

AGRI, RELA (parere)

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sui programmi comunitari a favore delle regioni autonome insulari portoghesi. Relatore: on. Gutierrez Diaz (doc. A 2-2/89)

— Relazione della commissione per gli affari istituzionali, sulla dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Relatore generale: on. De Gucht, Correlatori: on. Ferrer I Casals, Rothley, Valverde Lopez, Filinis (doc. A 2-3/89)

— Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 632 def. — SYN 168 — C 2-257/88) concernente una decisione del Consiglio che adotta due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente: STEP — Scienza e tecnologia per la protezione ambientale; EPOCH — Programma europeo di climatologia e sui rischi naturali (1989-1992). Relatore: on. Rinsche (doc. A 2-4/89)** I

— Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 574 def. — C 2-225/88) concernente una decisione per la conclusione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore della protezione

Lunedì 10 aprile 1989

dell'ambiente. Relatore: on. Poniatowski (doc. A 2-5/89)*

— Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 578 def. — C 2-221/88) concernente una decisione per la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente. Relatore: on. Poniatowski (doc. A 2-6/89)*

— Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulle proposte della Commissione al Consiglio (COM(88) 527 def. — SYN 156 — C 2-184/88) concernenti:

- 1) una decisione relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda;** I
- 2) una decisione relative all'approvazione, ai fini della conclusione da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda.*

Relatore: on. Poniatowski (doc. A 2-7/89)

— Relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sui problemi regionali della Corsica e della Sardegna. Relatore: on. Cabezon Alonso (doc. A 2-8/89)

— Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sul rafforzamento della cooperazione con il Suriname. Relatore: on. Vergeer (doc. A 2-9/89)

— Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 817 def. — C 2-301/88) relativa a un regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto concerne taluni aiuti agli investimenti nel settore della produzione suina. Relatore: on. Colino Salamanca (doc. A 2-10/89)*

— Relazione della commissione d'inchiesta sui problemi della qualità nel settore delle carni, sui risultati dell'inchiesta. Relatore: on. Pimenta (doc. A 2-11/89)

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti:

- 1) una direttiva che modifica la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta montati anteriormente (COM(88) 629 def. — SYN 164 — C-254/88);
- 2) una direttiva che modifica la direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due

montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (COM(88) 626 — SYN 163 — C 2-255/88);

- 3) una direttiva che modifica la direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (COM(88) 630 def. — SYN 167 — C 2-244/88).

Relatore: on. Beumer (doc. A 2-12/89)** I

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione concernente la televisione ad alta definizione (COM(88) 659 def. — C 2-260/88). Relatore: on. de Vries (doc. A 2-13/89)*

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sui progressi dell'integrazione monetaria europea. Relatore: on. Franz (doc. A 2-14/89)

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) def. — SYN 160 — C 2-203/88) relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi. Relatore: on. Raftery (doc. A 2-15/89)** I

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sul rifiuto degli USA di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di mattatoi e di ormoni e sulle conseguenze di tale rifiuto. Relatore: on. Collins (doc. A 2-16/89)

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sull'industria alimentare. Relatore: on. Raftery (doc. A 2-17/89)

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta di direttiva della Commissione al Consiglio (COM(87) 328 def./2 — doc. C 2-143/87) sul ravvicinamento delle aliquote delle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcole contenuto in altri prodotti. Relatore: on. Christodoulou (doc. A 2-18/89)*

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio, sul discarico da dare alla Commissione per la gestione finanziaria del terzo, quarto, quinto e sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987. Relatore: on. Fullet (doc. A 2-19/89)

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio, sulla prevenzione e la lotta alle frodi a danno della CEE nell'«Europa del 1992». Relatore: on. Dankert (doc. A 2-20/89)

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio, sul discarico da dare al consiglio di ammini-

Lunedì 10 aprile 1989

strazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Berlino) e al Consiglio di amministrazione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) per l'utilizzo dei relativi fondi di bilancio per l'esercizio 1987. Relatore: on. Bardong (doc. A 2-21/89)

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio, sulla proposta di decisione relativa al discarico da concedere alla Commissione delle Comunità europee in ordine al rendiconto della CECA per l'esercizio 1987 (Allegato della Corte dei conti alla Relazione annuale per il 1987). Relatore: on. Bardong (doc. A 2-22/89)

— Relazione della commissione per il controllo di bilancio, sulla decisione di concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1987. Relatore: on. Escuder Croft (doc. A 2-23/89)

Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 326 def. 2. — C 2-143/87) relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette. Relatore: on. Gatti (doc. A 2-24/89)*

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, su una proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (COM(87) 325 def. — doc. C 2-143/87). Relatore: on. Gatti (doc. A 2-25/89)

— Seconda relazione della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle restrizioni alle esportazioni di prodotti strategici e il trasferimento di tecnologia tra gli Stati Uniti e la CEE. Relatore: on. Toussaint (doc. A 2-31/89)

— Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle relazioni economiche e commerciali tra la CEE e i paesi membri dell'EFTA. Relatore: on. Galluzzi (doc. A 2-32/89)

— Relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 725 def. — doc. C 2-296/88) concernente una decisione riguardante le attività svolte dal Centro comune di ricerca per conto terzi e attinenti alla Comunità economica europea. Relatore: on. Poniatowski (doc. A 2-33/89)*

— Relazione della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'Argentina. Relatore: on. Costanzo (doc. A 2-34/89)

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla lotta contro l'AIDS. Relatore: on. Parodi (doc. A 2-35/89)

— Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 431 def. — C 2-143/88) relativa a un regolamento che istituisce un sistema di finanziamento per le importazioni di prodotti alimentari provenienti della Comunità europea da parte dei paesi in via di sviluppo. Relatore: on. Guermeur (doc. A 2-36/89)*

— Relazione della commissione politica, sulla consultazione del Parlamento europeo in merito alla nomina di alti funzionari da parte della Commissione e sulle funzioni di legazione attiva della Comunità. Relatore: on. Robles Piquer (doc. A 2-37/89)

— Relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulle proposte della Commissione al Consiglio (COM(88) 841 def. — doc. C 2-294/88) relative a:

- I. una decisione che istituisce il programma LINGUA per promuovere la formazione in lingue straniere nella Comunità europea;
- II. una decisione per la promozione dell'insegnamento e dello studio di lingue straniere nella Comunità europea, come parte del programma LINGUA.

Relatrice: on. Lemass (doc. A 2-38/89)*

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 190 def. — SYN 130 — C 2-50/88) relativa ad una direttiva del Consiglio recante nona modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sui mercati e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Relatrice: on. Weber (doc. A 2-39/89)** I

— Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulle proposte della Commissione al Consiglio (COM(89) 40 def. — doc. C 2-327/88) relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1989-1990). Relatore: on. Buchou (doc. A 2-41/89)*

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Vetter. Relatore: on. Donnez (doc. A 2-42/89)

— Relazione della commissione politica, sul diritto internazionale umanitario e sul sostegno alle attività del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). Relatrice: on. van den Heuvel (doc. A 2-43/89)

— Relazione della commissione politica, sulla situazione degli indiani d'America. Relatrice: on. van den Heuvel (doc. A 2-44/89)

— Relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 513 def. — C 2-186/88 e COM(88) 711 def.) concernente un regolamento (CEE) che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per

Lunedì 10 aprile 1989

la cessazione definitiva dal servizio dei funzionari delle Comunità europee. Relatore: on. Cabrera Bazan (doc. A 2-45/89)*

— Relazione della commissione per i bilanci, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 838 def. — C 2-278/88) concernente un regolamento (CECA/CEE/CEEA) recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Relatore: on. Price (doc. A 2-46/89)*

— Relazione della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 716 def. — C 2-296/87) concernente una direttiva relativa all'imputazione dei costi di infrastruttura di trasporto agli automezzi pesanti. Relatore: on. Topman (doc. A 2-47/89)*

— Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 528 def. — C 2-198/88) concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine. Relatore: on. Sierra Bardaji (doc. A 2-48/89)*

— Relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 614 def. — doc. C 2-256/88) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Relatore: on. Eyraud (doc. A 2-49/89)*

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 720 def. — SYN 117 — C 2-306/87) relativa a una direttiva concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame delle sigarette. Relatore: on. Andrews (doc. A 2-50/89)** I

— Relazione della commissione per i diritti della donna, sulla situazione di donne e bambini in carcere. Relatrice: on. Crawley (doc. A 2-51/89)

— Relazione della commissione per i diritti della donna, sullo sfruttamento della prostituzione e la tratta di esseri umani. Relatrice: on. Llorca Vilaplana (doc. A 2-52/89)

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 717 def. — SYN 173 — C 2-287/88) concernente una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettromedicali impiantabili attivi. Relatore: on. Lataillade (doc. A 2-53/89)** I

— Relazione della commissione per i bilanci, sull'adeguamento annuo delle previsioni finanziarie (1990) e sul progetto preliminare di bilancio 1990. Relatore: on. von der Vring (doc. A 2-54/89)

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla propo-

sta della Commissione al Consiglio (COM(88) 751 def. — SYN 171 — C 2-300/88) concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura. Relatore: on. Kellett-Bowman (doc. A 2-55/88)** I;

c) dalle commissioni parlamentari le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (norme europee di emissione per le vetture di cilindrata inferiore a 1 400 cm³) (doc. C 2-269/88). Relatore: on. Vittinghoff (doc. A 2-26/89 — SYN 115)** II

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (doc. C 2-270/88). Relatore: on. Schleicher (doc. A 2-27/89 — SYN 49)** II

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (C 2-324/88). Relatrice: on. Caroline Jackson (doc. A 2-28/89 — SYN 76)** II

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (C 2-266/88). Relatrice: on. Jepsen (doc. A 2-29/89 — SYN 51)** II

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (C 2-267/88). Relatrice: on. Weber (doc. A 2-30/89 — SYN 103)** II

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione

Lunedì 10 aprile 1989

dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla posizione comune del Consiglio delle Comunità europee in vista dell'adozione di una direttiva recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili (C 2-264/88). Relatrice: on. Banotti (doc. A 2-40/89 — SYN 73)** II;

d) la seguente interrogazione orale con discussione:

— interrogazione orale degli on. De Pasquale, Cervetti, Raggio, Papapietro, Rossi, Valenzi, Barbarella, Cinciari Rodano e Segre, alla Commissione, sulle iniziative della Comunità europea nella lotta contro la criminalità organizzata (doc. B 2-2/89)

— interrogazione orale degli on. Schön, a nome della commissione per il controllo di bilancio, e Segre, a nome della commissione per gli affari istituzionali alla Commissione, sul controllo dell'esecuzione del bilancio delle Comunità europee nel quadro delle prospettive finanziarie e della riorganizzazione delle finanze comunitarie decise dal Consiglio europeo dell'11-13 febbraio 1988 (doc. B 2-50/89);

— interrogazione orale dell'on. Cot, a nome della commissione per i bilanci, alla Commissione, sull'applicazione dell'articolo 12 dell'accordo interistituzionale, revisione delle prospettive finanziarie (doc. B 2-51/89);

e) interrogazioni degli on. Cabezón Alonso, Perez Royo, Alavanos, Turner, Pearce, Rogalle, Hutton, Garaikoetxea Urriza, Oppenheim, Newton Dunn, Seefeld, Squarcialupi, Valverde Lopez, Dessylas, Calvo Ortega, Gásoliba i Böhm, Stewart Clark, Cervera Cardona, Fitzsimons, Vanneck, Ewing, Newton Dunn, Desama, Gutierrez Diaz, Arbeloa Muru, Seligman, Griffiths, Filinis, Wurtz, Ephremidis, Cervera Cardona, Ford, Hutton, Pearce, Dessylas, Alavanos, Iversen, Provan, Quin, Turner, Dury, De Pasquale, Ewing, Christensen, Mizzau, Crawley, Patterson, Hutton, Wijsenbeek, Llorca Vilaplana, Seal, Rogalla, Pearce, Balfe, Saridakis, Garaikoetxea Urriza, Oppenheim, de Vries, Cabezón Alonso, Álvarez de Eulate, Fitzsimons, Tongue, Papoutsis, Christodoulou, Anastassopoulos, Gama, Scott-Hopkins, Gauthier, Simmonds, von Wogau, Croux, Giannakou-Koutsikou, Argüelles Salaverria, Papakriazis, Ephremidis, Dessylas, Alavanos, Calvo Ortega, Cervera Cardona, Escudero Lopez, Desama, Schmid, Filinis, Raftery, Moorhouse, Lomas, Caroline Jackson, Iversen, Vandemeulebroucke, Daly, Marck, Hughes, Valverde Lopez, Banotti, Ford, Kolokotronis, Arbeloa Muru, Killilea, Lalor, Romeos, McCartin, Sherlock, Mattina, Stewart-Clark, Newton Dunn, Squarcialupi, Hugot, J. Elles, Hoon, per il tempo delle interrogazioni dell'11 e 12 aprile 1989, conformemente all'articolo 60 del regolamento (doc. B 2-6/89);

f) le seguenti proposte di risoluzione, presentate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento:

— Proposta di risoluzione dell'on. Parodi sul recupero e la valorizzazione del quartiere della Pigna, centro storico di Sanremo (doc. B 2-1428/88)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)

REGI, BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Desama sulla libera circolazione dei membri della comunità ebraica di Siria (doc. B 2-1429/88)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Antony, a nome del gruppo delle destre europee, sull'instaurazione di relazioni diplomatiche ufficiali tra la Comunità europea e Cuba (doc. B 2-1430/88)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Mattina e Didò sull'istituzione di un programma di promozione dell'agricoltura biologica senza l'utilizzazione dei fitofarmaci (doc. B 2-1431/88)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

AGRI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Remacle sull'adeguamento delle ferrovie nei collegamenti transfrontalieri della Comunità europea (doc. B 2-1432/88)

deferita alla commissione: TRAS (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Compasso sull'azione comunitaria a sostegno delle attività delle università popolari e della terza età nella CEE (doc. B 2-1433/88)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)

ASOC (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Compasso sulla disciplina uniforme dei voli charter (doc. B 2-1434/88)

deferita alla commissione: TRAS (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Compasso sulla normativa comune per il titolo e l'attività professionale di guida turistica (doc. B 2-1435/88)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

— Proposta di risoluzione degli onn. Kuijpers e Vandemeulebroucke sulla realizzazione del mercato interno e la soppressione dei vincoli cui è sottoposto l'aiuto bilaterale allo sviluppo degli Stati membri (doc. B 2-1436/88)

deferita alla commissione: SVIL (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Buttafuoco sugli aiuti alle costruzioni navali CEE (doc. B 2-1437/88)

deferita alla commissione: ECON (merito)

Lunedì 10 aprile 1989

- Proposta di risoluzione dell'on. Lafuente Lopez sul ricorso amministrativo e giurisdizionale contro le decisioni della Commissione delle Comunità europee (doc. B 2-1438/88)
deferita alla commissione: GIUR (merito)
- Proposta di risoluzione dell'on. Argüelles Salaverria sulla regolamentazione armonizzata del credito cooperativo nella Comunità europea (doc. B 2-1439/88)
deferita alla commissione: ECON (merito)
- Proposta di risoluzione dell'on. Alvarez de Eulate sulla rivalutazione dell'immagine dell'insegnante (doc. B 2-1440/88)
deferita alla commissione: GIOV (merito)
- Proposta di risoluzione dell'on. Garriga Polledo sulla creazione di un centro europeo di educazione ambientale (doc. B 2-1441/88)
deferita alla commissione:
GIOV (merito)
AMBI (parere)
- Proposta di risoluzione dell'on. Garriga Polledo sulla violenza nelle manifestazioni sportive (doc. B 2-1442/88)
deferita alla commissione: GIOV (merito)
- Proposta di risoluzione degli on. Compasso e Condeso sull'azione comunitaria per il riconoscimento, il potenziamento e il coordinamento delle attività del servizio di volontariato giovanile (doc. B 2-1443/88)
deferita alle commissioni:
GIUR (merito)
GIOV (parere)
- Proposta di risoluzione degli on. Compasso, Condeso, André e De Bremond d'Ars sull'azione comunitaria per il recupero e la valorizzazione dei Sassi di Matera (doc. B 2-1444/88)
deferita alle commissioni:
GIOV (merito)
BILA (parere)
- Proposta di risoluzione degli on. Buttafuoco e Cellai, a nome del gruppo delle destre europee, sui maltrattamenti dei minori (doc. B 2-1445/88)
deferita alla commissione:
GIUR (merito)
GIOV (parere)
- Proposta di risoluzione della on. Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sui diritti del bambino (doc. B 2-1446/88)
deferita alla commissione:
GIUR (merito)
GIOV (parere)
- Proposta di risoluzione dell'on. Ulburghs sull'importanza della mediazione familiare all'esterno dell'apparato giuridico, nell'assistenza ai divorziati (doc. B 2-1447/88)
deferita alle commissioni:
GIUR (merito)
ASOC, GIOV (parere)
- Proposta di risoluzione dell'on. D. Martin sull'Atto unico europeo (doc. B 2-1448/88)
deferita alla commissione: ASOC (merito)
- Proposta di risoluzione degli on. Seefeld e Topman sulla creazione graduale di un'autorità europea dell'aviazione civile (doc. B 2-1449/88)
deferita alla commissione:
TRAS (merito)
ECON (parere)
- Proposta di risoluzione dell'on. Seal sulla necessità di un salario minimo imposto per legge quale parte delle proposte per il completamento del mercato interno (doc. B 2-1450/88)
deferita alla commissione: ASOC (merito)
- Proposta di risoluzione dell'on. Garaikoetxea sull'insegnamento della lingue e cultura greca classica (doc. B 2-1451/88)
deferita alla commissione: GIOV (merito)
- Proposta di risoluzione dell'on. Sapena Granell sui problemi relativi alla coltivazione della «chufa» e alla produzione e commercializzazione della «horchata» (doc. B 2-1452/88)
deferita alle commissioni:
AGRI (merito)
BILA (parere)
- Proposta di risoluzione della on. Ferrer sulla creazione di uffici turistici della Comunità (doc. B 2-1453/88)
deferita alle commissioni:
GIOV (merito)
BILA, REGI (parere)
- Proposta di risoluzione della on. Pantazi sul Fondo europeo di sviluppo regionale e la donna (doc. B 2-1454/88)
deferita alle commissioni:
DONN (merito)
REGI (parere)
- Proposta di risoluzione dell'on. Compasso sulla normativa comunitaria per il teatro di prosa (doc. B 2-1455/88)
deferita alla commissione: GIOV (merito)
- Proposta di risoluzione degli on. Puerta Gutiérrez, Perez Royo e Gutiérrez Diaz sull'inquinamento della foce di San Martin de la Arena e delle spiagge della zona (Cantabria — Spagna) (doc. B 2-1457/88)
deferita alla commissione: AMBI (merito)
- Proposta di risoluzione dell'on. Garaikoetxea su una strategia comunitaria destinata a promuovere la capacità delle PMI (doc. B 2-1458/88)
deferita alla commissione: ECON (merito)
- Proposta di risoluzione degli on. Aboim Inglez, Miranda da Silva e Barros Moura sullo studio di un

Lunedì 10 aprile 1989

piano concernente la sistemazione e lo sviluppo dell'area metropolitana di Lisbona (doc. B 2-1459/88)

deferita alla commissione: REGI (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Dury sulla liberazione del sig. Nabi Yagci e del dott. Nihat Sargin, e sul rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia (doc. B 2-1/89)

deferita alla commissione: POLI (merito)

g) dal Consiglio

— Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1989 elaborato dal Consiglio il 13 marzo 1989 (doc. C 2-5/89)

deferito alle commissioni:

BILA (merito)

e par parere a tutte le commissioni interessate

— Raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee del 13 marzo 1989, sullo scarico di dare alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1987 (doc. C 2-6/89)

deferita alla commissione: CONT (merito)

— Raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1989 di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (quinto FES) per l'esercizio 1987 (doc. C 2-10/89)

deferita alle commissioni:

CONT (merito)

SVIL (parere)

— Raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1989 di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1984) (sesto FES) per l'esercizio 1987 (doc. C 2-11/89)

deferita alle commissioni:

CONT (merito)

SVIL (parere)

— Raccomandazione del Consiglio del 20 marzo 1989 di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (quarto FES) per l'esercizio 1987 (doc. C 2-13/89)

deferita alle commissioni:

CONT (merito)

SVIL (parere)

h) dalla Commissione:

— XXII Relazione generale della Commissione delle Comunità europee sull'attività delle Comunità europee per il 1988 (doc. C 2-3/89)

deferita a tutte le commissioni interessate.

8. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

La presidenza comunica di avere ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

— Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1° novembre 1987 — 31 dicembre 1990, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco

— Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente l'importazione nella Comunità di macedonie di frutta in conserva originarie del Marocco

— Accordo tra la Comunità economica europea e il Canada sul commercio delle bevande alcoliche

— Atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea, da una parte, e i paesi aderenti alla Carta del Consiglio di cooperazione per gli Stati arabi del Golfo (Emirati arabi uniti, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait), dall'altra

— Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti per lo zucchero di canna per il periodo di consegna 1987/1988.

9. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Intervengono gli on.

— McGowan, *presidente della commissione per lo sviluppo e la cooperazione*, sull'iniziativa presa, a nome del Parlamento, dal presidente a proposito della Namibia;

— de Courcy-Ling, sulla realizzazione del programma «OVIDE»;

— Lalor, che fa rilevare la presenza di un errore nell'elenco dei membri del Consiglio;

— Prag, sull'accezione del termine «argomento» per quanto riguarda le discussioni su problemi di attualità (articolo 64 del regolamento);

— Cassidy, il quale chiede che nel corso della presente tornata la Commissione faccia una dichiarazione sui risultati dei negoziati GATT a Ginevra (il presidente risponde che l'ordine del giorno della presente tornata è sovraccarico, ma che la questione sarà esaminata);

— Pannella, sul fatto che Michail Gorbaciov sarà in visita a Strasburgo in un momento in cui il Parlamento non sarà riunito;

Lunedì 10 aprile 1989

— Lemass, sulla visita effettuata la settimana scorsa in Irlanda del Nord dal commissario Millan.

Il presidente comunica che è stato distribuito il progetto di ordine del giorno della presente tornata (PE 131.435), cui sono proposte o apportate le seguenti modifiche (articoli 73 e 74 del regolamento):

Lunedì 10 aprile

È iscritta all'ordine del giorno, in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 5 del regolamento, la relazione dell'on. Donnez sulla revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Vetter (doc. A 2-42/89).

Proposta di

ritirare dall'ordine del giorno la discussione congiunta su sette relazioni sulla fiscalità, rinviarla a una delle prossime tornate e sostituirla con una dichiarazione della Commissione sullo stesso argomento, seguita da 30 minuti di domande,

iscrivere in chiusura dell'ordine del giorno la relazione dell'on. von der Vring (doc. A 2-54/89) e la relazione dell'on. Price (doc. A 2-46/89) (nella discussione sulla relazione von der Vring è inclusa l'interrogazione orale B 2-51/89), con relativa votazione nel turno di votazioni di mercoledì.

Intervengono gli on. Beumer, *presidente della commissione economica e monetaria*, il quale chiede, da un lato, a quando è rinviata la discussione e, dall'altro, che le relazioni di iniziativa incluse nella discussione congiunta restino all'ordine del giorno; Pannella, sulla lunghezza, da lui ritenuta insufficiente, della discussione sulla dichiarazione del Consiglio europeo di mercoledì 12 aprile; Klepsch, che appoggia, a nome del gruppo PPE, la richiesta dell'on. Beumer.

Il Parlamento decide, con votazione elettronica, di ritirare dall'ordine del giorno la discussione congiunta sulla fiscalità.

Intervengono gli on. Patterson, per chiedere a quando è rinviata la discussione congiunta, e Arndt.

Il presidente consulta l'Assemblea sull'opportunità di far seguire la dichiarazione della Commissione da 30 minuti di domande oppure da una discussione.

L'on. Beumer, *presidente della commissione economica e monetaria*, propone di far seguire la dichiarazione da una discussione di un'ora, proposta che l'Assemblea accoglie con votazione elettronica.

Il Parlamento manifesta il suo assenso, dopo un intervento dell'on. Colom, sull'iscrizione delle relazioni degli on. von der Vring e Price in chiusura dell'ordine del giorno.

Martedì 11 aprile

Per quanto riguarda il punto 53, la commissione per la protezione dell'ambiente ha scisso la relazione in prima lettura dell'on. Valverde in quattro raccomandazioni per la seconda lettura, trattandosi di quattro distinte consultazioni: dette raccomandazioni (docc. A 2-63, 61, 62 e 64/89) sono iscritte in discussione congiunta.

Mercoledì 12 aprile

Nella discussione congiunta sui punti 62-64 è inserita la relazione dell'on. Navarro (doc. A 2-431/88); sono inoltre incluse nella discussione le interrogazioni orali B 2-52/89 e B 2-53/89.

Richiesta dell'on. Pimenta a altri volta a inscrivere all'ordine del giorno due interrogazioni orali (0-200/88 e 0-201/88) sui risultati dell'inchiesta sulla qualità della carne; il presidente fa rilevare che l'articolo 58, paragrafo 1, quarto comma non consente l'iscrizione di tali interrogazioni dato che la relazione dell'on. Collins (punto n. 66) verte sullo stesso argomento; fa tuttavia presente che il termine per la presentazione di emendamento a detta relazione è prorogato a martedì alle 12.00.

Intervengono gli on. Pimenta, che contesta questa interpretazione del regolamento, Collins, relatore, che si associa a quanto detto dall'on. Pimenta, ritenendo che le due relazioni (punti 65 e 66) siano complementari, Klepsch, a nome del gruppo PPE, Prout, Eyraud, *vicepresidente della commissione d'inchiesta*, Arndt e Kuijpers.

Il Parlamento respinge, con votazione elettronica, la richiesta dell'on. Pimenta di includere le suddette interrogazioni orali nella discussione congiunta.

Interviene l'on. Chambeiron sulla proposta di direttiva concernente la televisione senza frontiere (*vedi Seguito*).

Alle 15.00 i rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione firmeranno in seduta lo scambio di lettere concernente l'esame delle petizioni da parte delle Istituzioni.

Intervengono gli on.

— Ewing, la quale chiede se il commissario responsabile sarà presente alla discussione sulla pesca;

Lunedì 10 aprile 1989

— Pannella, sul tempo di parola per la dichiarazione del Consiglio europeo, tempo da lui ritenuto insufficiente;

— Andrews, su una delle richieste di applicazione della procedura d'urgenza presentate dal Consiglio (*vedi Seguito*).

Giovedì 13 aprile

Proposta di strutturare l'ordine del giorno nel modo seguente:

— alle 9.30 (anziché alle 10.00): votazione sui prezzi agricoli

— relazione dell'on. Hackel (punto 71)

— discussione congiunta sul controllo Bi bilancio (punti 72-77) (è inclusa nella discussione l'interrogazione orale B 2-50/89)

— relazione dell'on. Franz (punto 78)

— discussioni su problemi di attualità e urgenti (punto 70)

— eventualmente, seguito dell'ordine del giorno della seduta precedente

— turno di votazioni (che resta fissato alle 18.30).

Intervengono gli on. Mallet, *presidente della commissione per le relazioni economiche esterne*, il quale chiede che la Commissione faccia una dichiarazione sui risultati dei negoziati GATT a Ginevra (il presidente risponde che la questione sarà esaminata); Tomlinson, sul termine per la presentazione di emendamenti; Klepsch, che, a nome del gruppo PPE, chiede che la relazione dell'on. Franz (punto 78) sia anticipata qualora non ne sidda certo l'esame prima delle 18.30; Arndt, che, a nome del gruppo socialista, si oppone alla richiesta; Klepsch; Prout; Schön, *presidente della commissione per il controllo di bilancio*.

Per avere la certezza che la relazione dell'on. Franz sarà esaminata prima delle 18.30 il presidente propone di far cominciare la seduta alle 9.00, proposta che l'Assemblea accoglie.

Interviene l'on. Escuder Croft sulla possibilità di tenere una seduta notturna giovedì.

Venerdì 14 aprile

Le relazioni dell'on. Colino sulla rabbia e dell'on. Musso sui programmi mediterranei, non adottate in commissione, sono ritirate dall'ordine del giorno;

Le commissioni hanno adottato le seguenti relazioni sulla base dell'articolo 37 del regolamento, relazioni

che, ai sensi del paragrafo 6 di detto articolo, devono quindi essere iscritte all'ordine del giorno:

— commissione per i diritti della donna: relazioni delle on. Llorca (doc. A 2-52/89) e Crawley (doc. A 2-51/89);

— commissione politica: relazione dell'on. Robles Piquer (doc. A 2-37/89) e relazioni della on. van den Heuvel (doc. A 2-43 e 44/89);

— commissione economica e monetaria: relazione dell'on. Raftery (doc. A 2-17/89);

— commissione per le relazioni economiche esterne: relazioni degli on. Galluzzi, Costanzo e Toussaint (doc. A 2-32, 34 e 31/89).

Per non modificare eccessivamente il progetto di ordine del giorno della presente tornata, viene stabilito, su proposta del presidente, di

— menzionare le relazioni ex articolo 37 cui non sono state presentate opposizioni subito dopo i testi cui sono state applicate le procedure senza relazione e senza discussione;

— iscrivere le relazioni cui è stata fatta opposizione, e che devono quindi essere esaminate con discussione e votazione, in chiusura dell'ordine del giorno.

L'on. Musso chiede l'assicurazione che la relazione dell'on. Cabezón Alonso (doc. A 2-8/89) (*vedi Seguito*) sarà esaminata entro la fine della legislatura.

Interviene la on. van den Heuvel sulle opposizioni all'applicazione dell'articolo 37 del regolamento.

Procedura senza discussione (articolo 38 del regolamento)

La commissione economica e monetaria ha chiesto l'applicazione della procedura senza discussione alla raccomandazione per la seconda lettura sul transito di merci (relatore: on. Cassidy — doc. A 2-73/89) e alle relazioni degli on. Kellett-Bowman, Raftery e Latailade (doc. A 2-55, 15 e 53).

Detti punti saranno iscritti nel turno di votazioni delle 17.00 di mercoledì (*vedi processo verbale del 12 aprile, parte prima, punto 18*).

Procedura senza relazione (articolo 116 del regolamento)

La commissione per l'agricoltura ha chiesto l'applicazione della procedura senza relazione per

— un regolamento concernente le condizioni sanitarie di ingresso nella Comunità di embrioni di bovini (doc. C 2-341/88);

Lunedì 10 aprile 1989

— una modifica del regolamento nel settore degli ortofrutticoli (doc. C 2-8/89).

La votazione su detti testi si svolgerà venerdì 14 (*vedi processo verbale del 14 aprile, parte prima, punto 5*).

— Richiesta del gruppo Arcobaleno volta ad anticipare il seguito della discussione sulla relazione della on. van Dijk (doc. A 2-165/88) e a iscriverlo subito dopo l'eventuale seguito dell'ordine del giorno di giovedì.

L'on. Telkämper chiede che la relazione sia iscritta prima di tale eventuale seguito.

Con votazione elettronica il Parlamento respinge la richiesta del gruppo Arcobaleno.

Interviene l'on. Telkämper.

— Richiesta del gruppo socialista di iscrivere, come ultimo punto dell'ordine del giorno di venerdì, la relazione dell'on. Hitzigraht (doc. A 2-433/88).

Con votazione elettronica il Parlamento respinge la richiesta.

— Richiesta dell'on. Chambeiron e altri che il Consiglio e la Commissione facciano una dichiarazione, seguita da discussione, sulla proposta di direttiva sulla televisione senza frontiere.

Intervengono gli on. Chambeiron e de Vries, quest'ultimo a nome della commissione giuridica.

Il Parlamento respinge la richiesta dell'on. Chambeiron.

— Richiesta dell'on. Ford e altri 12 firmatari, presentata sulla base dell'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento, di esaminare con discussione la relazione dell'on. Cabrera (doc. A 2-45/89), attualmente iscritta alla seduta di venerdì secondo la procedura senza discussione.

— Richiesta del gruppo ADE di esaminare con discussione la relazione dell'on. Cabezón (doc. A 2-8/89), attualmente iscritta alla seduta di venerdì secondo la procedura senza discussione.

Interviene l'on. Ford sulla procedura.

Conformemente al disposto dell'articolo 38, le due relazioni di cui sopra saranno iscritte all'ordine del giorno di una delle prossime tornate.

L'on. Sherlock chiede che la relazione della on. Weber (doc. A 2-39/89), prevista senza discussione per il turno

di votazioni di mercoledì, sia esaminata con discussione (il presidente risponde che la richiesta sarà esaminata).

L'ordine dei lavori è così fissato.

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 75 del regolamento)

Il Consiglio ha chiesto l'applicazione della procedura d'urgenza per

— una proposta di direttiva sul tenore massimo di catrame nelle sigarette (doc. C 2-306/87)

(motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio deve stabilire la sua posizione comune sulla direttiva nella sessione del 16 maggio; d'altra parte, l'urgenza è motivata dall'importanza della lotta contro il cancro);

— una proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (doc. C 2-279/87)

(motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio deve adottare la direttiva nella sessione del 16 maggio);

— una proposta di direttiva sul condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (doc. C 2-285/88)

(motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio deve adottare una posizione comune nella sessione del 3 maggio);

— una proposta di direttiva sui pesi e le dimensioni di taluni veicoli stradali (doc. C 2-315/88)

(motivazione della richiesta d'urgenza: il Consiglio desidera mantenere il ritmo di lavoro fissato nel programma della presidenza).

Tutte le suddette richieste di applicazione della procedura d'urgenza saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della seduta di domani (*vedi processo verbale dell'11 aprile, parte prima, punto 3*).

10. Termine per la presentazione di emendamenti

Il presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti ai punti iscritti all'ordine del giorno è scaduto, eccezion fatta per la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente (punto 54), per la quale il termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di rielezione è fissato alle 18.00 di oggi.

Lunedì 10 aprile 1989

Il termine per la presentazione di proposte di reiezione o di emendamenti alla raccomandazione Cassidy (doc. A 2-74/89) e alle 4 raccomandazioni dell'on. Valverde (doc. A 2-61, 62, 63 e 64/89) e il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni degli on. Kellett-Bowman (doc. A 2-55/89), Raftery (doc. A 2-15/89), Lataillade (doc. A 2-53/89), von der Vring (doc. A 2-54/89), Price (doc. A 2-46/89), Navarro Velasco (doc. A 2-431/88), Collins (doc. A 2-16/89) e a tutti i punti oggetto della procedura senza relazione è fissato a domani alle 12.00.

Intervengono gli on.

— Banotti, su uno spot pubblicitario per una marca di margarina nel quale viene utilizzata l'Aula del Parlamento, spot da lei ritenuto degradante;

— Buchou, sul tempo di parola assegnatogli per illustrare la sua relazione (doc. A 2-41/89);

— Crawley, sul seguito avuto dalle critiche espresse dal presidente dell'«Institute of Directors» (vedi processo verbale della seduta del 13 marzo, parte prima, punto 2).

11. Tempo di parola

Il tempo di parola per la presente tornata è così ripartito, sulla base dell'articolo 83 del regolamento:

Tempo di parola complessivo per le discussioni di lunedì 10:

Relatori: 15 minuti (3 × 5')

Commissione: 30 minuti (complessivamente)

Deputati: 90 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 24 minuti

Gruppo del partito popolare europeo: 18 minuti

Gruppo democratico europeo: 11 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 8 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 8 minuti

Gruppo dell'alleanza democratica europea: 6 minuti

Gruppo Arcobaleno: 5 minuti

Gruppo delle destre europee: 4 minuti

Non iscritti: 6 minuti

Tempo di parola complessivo per le discussioni di martedì 11:

Relatori: 60 minuti (12 × 5')

Relatori per parere: 26 minuti (complessivamente)

Commissione: 60 minuti (complessivamente)

Deputati: 270 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 80 minuti

Gruppo del partito popolare europeo: 56 minuti

Gruppo democratico europeo: 33 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 25 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 23 minuti

Gruppo dell'alleanza democratica europea: 16 minuti

Gruppo Arcobaleno: 11 minuti

Gruppo delle destre europee: 10 minuti

Non iscritti: 16 minuti

Tempo di parola complessivo per le discussioni di mercoledì 12 (esclusa la dichiarazione del Consiglio europeo):

Relatori sui prezzi agricoli: 10 minuti (complessivamente)

Altri relatori: 20 minuti (4 × 5')

Relatori per parere: 12 minuti (complessivamente)

Commissione: 30 minuti (complessivamente)

Consiglio: 15 minuti (complessivamente)

Deputati: 90 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 24 minuti

Gruppo del partito popolare europeo: 18 minuti

Gruppo democratico europeo: 11 minuti

Gruppo comunista e apparentati: 8 minuti

Gruppo liberale e democratico riformatore: 8 minuti

Gruppo dell'alleanza democratica europea: 6 minuti

Gruppo Arcobaleno: 5 minuti

Gruppo delle destre europee: 4 minuti

Non iscritti: 6 minuti

Tempo di parola per la dichiarazione del Consiglio europeo:

Consiglio europeo: 35 minuti compresa la replica

Deputati: 60 minuti ripartiti come segue:

Gruppo socialista: 15 minuti

Gruppo del partito popolare europeo: 11 minuti

Gruppo democratico europeo: 7 minuti

Lunedì 10 aprile 1989

Gruppo comunista e apparentati: 6 minuti
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 6 minuti
 Gruppo dell'alleanza democratica europea: 4 minuti
 Gruppo Arcobaleno: 4 minuti
 Gruppo delle destre europee: 3 minuti
 Non iscritti: 4 minuti

Tempo di parola complessivo per le discussioni di giovedì 13 (escluse le discussioni su problemi di attualità):

Relatori: 40 minuti (8 x 5')
 Relatori per parere: 16 minuti (complessivamente)
 Commissione: 40 minuti (complessivamente)
 Deputati: 90 minuti ripartiti come segue:
 Gruppo socialista: 24 minuti
 Gruppo del partito popolare europeo: 18 minuti
 Gruppo democratico europeo: 11 minuti
 Gruppo comunista e apparentati: 8 minuti
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 8 minuti
 Gruppo dell'alleanza democratica europea: 6 minuti
 Gruppo Arcobaleno: 5 minuti
 Gruppo delle destre europee: 4 minuti
 Non iscritti: 6 minuti

Tempo di parola complessivo per le discussioni di venerdì 14:

Relatori: 15 minuti (3 x 5')
 Commissione: 20 minuti (complessivamente)
 Deputati: 90 minuti ripartiti come segue:
 Gruppo socialista: 24 minuti
 Gruppo del partito popolare europeo: 18 minuti
 Gruppo democratico europeo: 11 minuti
 Gruppo comunista e apparentati: 8 minuti
 Gruppo liberale e democratico riformatore: 8 minuti
 Gruppo dell'alleanza democratica europea: 6 minuti
 Gruppo Arcobaleno: 5 minuti
 Gruppo delle destre europee: 4 minuti
 Non iscritti: 6 minuti

12. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato (discussione e votazione)

L'on. Donnez illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per commissione per il

regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Heinz-Oskar Vetter (doc. A 2-42/89).

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda*).

13. Dichiarazione della Commissione sulla fiscalità (discussione)

L'ordine del giorno reca una dichiarazione della Commissione seguita da discussione.

Il presidente comunica che il termine per la presentazione di proposte di risoluzione per concludere detta discussione è fissato a domani alle 10.00.

La sig.ra Scrivener, *membro della Commissione*, fa una dichiarazione sugli orientamenti generali della Commissione in materia di fiscalità.

Intervengono nella discussione gli on. Metten, Beumer, *presidente della commissione economica e monetaria*, Patterson, Bonaccini, Delorozoy, Lataillade, van Dijk, Calvo Ortega, Rogalla, Christodoulou, Arguelles, De gucht, Lalor, van der Waal, Collins, von Wogau, Oppenheim, Wolff, Christensen, Herman, P. Beazley, Fourçans, Schreiber e McMahon e la sig.ra Scrivener.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

14. Previsioni finanziarie 1990 (discussione)

L'on. von der Vring illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sull'adeguamento annuo delle previsioni finanziarie (1990) e sul progetto preliminare di bilancio 1990 (doc. A 2-54/89) (1).

Interviene l'on. Adam, relatore per parere della commissione per l'energia.

(1) È inclusa nella discussione l'interrogazione orale B 2-51/89.

Lunedì 10 aprile 1989

Vista l'ora, la discussione viene qui interrotta; riprenderà domani (vedi processo verbale dell'11 aprile, parte prima, punto 6).

15. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 11 aprile, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 24.00

— Discussioni su problemi di attualità (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

— Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza

— Relazioni degli on.

von der Vring sulle previsioni finanziarie 1990 (seguito della discussione)

Price sul regolamento finanziario*

Janssen Van Raay sulla libera circolazione dei calciatori

De Vries sulla televisione ad alta definizione*

De Gucht sulla dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali

Rinsche sui programmi STEP e EPOCH** I

Discussione congiunta su 4 raccomandazioni per la seconda lettura sulle specialità medicinali** II
Raccomandazione per la seconda lettura sull'inquinamento atmosferico** II

— Seconda relazione della on. Bloch von Blottnitz sugli incidenti nucleari*

— Relazioni degli on.

van der Lek sulla libertà di informazione in materia ambientale*

Guermeur * e Woltjer sulla pesca (discussione congiunta)

Sakellariou sullo sviluppo regionale in Spagna

Lemass sul programma LINGUA*

(alle 12.00)

— votazione sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione (tranne quelle legate all'applicazione dell'Atto unico)

(dalle 15.00 alle 16.30)

— Discussioni su problemi di attualità e urgenti (elenco degli argomenti)

— Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e alla Cooperazione politica).

(La seduta è tolta alle 20.00)

Enrico VINCI

Segretario generale

Nicole PERY

Vicepresidente

Lunedì 10 aprile 1989

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

— doc. A 2-42/89

DECISIONE

sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Heinz Oskar Vetter*Il Parlamento europeo,*

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Heinz Oskar Vetter, trasmessa in data 30 giugno 1987 dal ministro della giustizia della Repubblica federale di Germania,
- visto l'articolo 19 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia del 12 maggio 1984 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 46, paragrafo 2, della costituzione della Repubblica federale di Germania,
- visto l'articolo 5 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A 2-42/89),

1. decide di non revocare l'immunità parlamentare dell'on. Vetter;
2. incarica il suo presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione a essa attinente all'autorità competente della Repubblica federale di Germania.

⁽¹⁾ Vedi Raccolta della giurisprudenza della Corte, 1964, pag. 397 causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), nonché la sentenza emessa nella causa 149/85 (Wybot/Faure), Raccolta 1986, pag. 2403.

Lunedì 10 aprile 1989

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 10 aprile 1989

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ANGLADE, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜLLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BATTERSBY, BAUDOUIN, BEAZLEY Ch., BEAZLEY P., BELO, BENHAMOU, DE BREMOND D'ARS, BERSANI, BEUMER, BEYER DE RYKE, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONIVER, BOSERUP, BRAUN-MOSER, BUCHAN, BUCHOU, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CELLAI, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, DE COURCY-LING, CRAWLEY, CROUX, DALSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DEL DUCA, DELOROZOY, DE PASQUALE, DESAMA, DESSYLAS, DEVEZE, DE VRIES, DE WINTER, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, EBEL, LADY ELLES, ELLIOTT, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FANTI, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FICH, FILINIS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORMIGONI, FOURCANS, FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASÒLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAWRONSKI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GLINNE, GOMES, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN, HOON, HUCKFIELD, HUGOT, HUME, HUTTON, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LUCAS PIRES, MCGOWAN, MCMAHON, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, MALLET, MARINARO, MARCK, MARINARO, MARINHO, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MAVROS, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIRANDA DA SILVA, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORRIS, MÜHLEN, MÜLLER, MUNS ABLUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NIELSEN T., NORD, VON NOSTITZ, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PALMIERI, PANNELLA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPON, PAPOUTSIS, PARORDI, PASTY, PATTERSON, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLAŠKOVITIS, POETSCHKI, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUNSET I CASALS, RABBETGHE, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, RÖTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, STEWART, SUÁRREZ GONZÁLES, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TOPMANN, TOURRAIN, TRAVAGLINI, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHES, VALVERDE LOPÉZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WETTIG, WIJSENBEEK, WOHLFART, WOLFF, WURTZ, ZARGES, ZOURNATZIS.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 11 APRILE 1989

(89/C 120/02)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

*Vicepresidente**(La seduta inizia alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari le seguenti relazioni:

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(87) 327 — doc. C 2-143/87) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sugli oli minerali. Relatore: on. Rogalla (doc. A 2-56/89)*

— Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. C 2-315/88 — COM(88) 759) concernente una direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (fissazione dei termini per le deroghe). Relatore: on. Ebel (doc. A 2-57/89)*

— Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 431 — doc. C 2-143/88) concernente una direttiva recante le modalità per la concessione di crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico per i prodotti agricoli. Relatore: on. Guermeur (doc. A 2-58/89)*

— Relazione della commissione per i bilanci sul progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1989 (doc. C 2-5/89). Relatore: on. Hackel (doc. A 2-60/89)

— Relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità sull'introduzione di una procedura per l'esame del rapporto annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario. Relatore: on. Lafuente Lopez (doc. A 2-65/89)

— Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee

al Consiglio (doc. C 2-313/88 — COM(88) 707) concernente una direttiva concernente il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli. Relatore: on. Lalor (doc. A 2-66/89)*

— Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 447 — doc. C 2-200/88) concernente un regolamento relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (CRS). Relatore: on. Visser (doc. A 2-67/89)*

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 377 — SYN 153 — doc. C 2-188/88) concernente a una direttiva relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto. Relatore: on. Delorozoy (doc. A 2-68/89)** I

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. C 2-280/88 — COM(88) 654 — SYN 169) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti ed i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti. Relatore: on. Bloch von Blottnitz (doc. A 2-69/89)** I

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sull'impiego di dietilstilbestrolo (DES) e sulle sue conseguenze per la salute dei consumatori e dei loro figli. Relatore: on. Avgerinos (doc. A 2-70/89)

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Martedì 11 aprile 1989

— Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. C 2-335/88 — COM(88) 577) concernente:

- I. una decisione concernente la consultazione ed il coordinamento fra gli Stati membri, la Comunità e l'Eurocontrol nel settore della navigazione aerea;
- II. una decisione che estende il campo di applicazione della decisione 78/174/CEE alle infrastrutture dei trasporti marittimi e aerei;
- III. una raccomandazione relativa ad un uso flessibile ed efficiente dello spazio aereo.

Relatore: on. Anastassopoulos (doc. A 2-71/89)*

— Relazione della commissione per i trasporti sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. C 2-309/88 — COM(88) 800) relativa a un regolamento relativo all'eliminazione dei controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per via navigabile. Relatore: on. Cornelissen (doc. A 2-72/89)*

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 391 — SYN 145 — doc. C 2-164/88) concernenti

- I. una direttiva che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti
- II. una direttiva relativa ai rifiuti pericolosi.

Relatore: on. Iversen (doc. A 2-74/89)** I

— Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 378 — SYN 154 — doc. C 2-189/88) (SYN 154) concernente una direttiva relativa alle procedure di appalto degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni. Relatore: on. Herman (doc. A 2-75/89)** I

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. C 2-297/88 — COM(88) 809) relativa ad una direttiva concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica. Relatrice: on. Schleicher (doc. A 2-76/89)*

— Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. C 2-279/88 — COM(88) 672 — SYN 170) sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa alle pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose. Relatrice: on. Squarcialupi (doc. A 2-77/89)** I

b) dalle commissioni parlamentari le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per i problemi

economici e monetari e la politica industriale sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (doc. C 2-322/88). Relatore: on. Christiansen (doc. A 2-59/89 — SYN 107)** II

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani (C 2-272/88). Relatore: on. Valverde (doc. A 2-61/89 — SYN 114)** II

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (C 2-273/88). Relatore: on. Valverde (doc. A 2-62/89 — SYN 114)** II

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (C 2-274/88). Relatore: on. Valverde (doc. A 2-63/89 — SYN 114)** II

— (Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE e 73/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri e allergeni (C 2-275/88) Relatore: on. Valverde (doc. A 2-64/89 — SYN 114)** II

— Procedura di cooperazione — Seconda lettura) Raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84 del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spe-

Martedì 11 aprile 1989

dite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri (doc. C 2-344/88). Relatore: on. Cassidy (doc. A 2-73/89 — SYN 166)** II.

3. Decisione sulle richieste di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la votazione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza per le seguenti proposte:

— Proposta di direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (doc. C 2-279/87)

La richiesta è respinta con votazione elettronica.

— Proposta di direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti il tenore massimo di catrame nelle sigarette (doc. C 2-306/87) (relatore: on. Andrews)

Intervengono gli on. Andrews, relatore, Pranchère, Diez de Rivera e Schleicher, quest'ultima a nome della commissione per la protezione dell'ambiente.

La richiesta è respinta.

— Proposta di direttiva che modifica la direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (doc. C 2-285/88)

Interviene la on. Schleicher, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente.

La richiesta è respinta.

— Proposta di direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai mesi e alle dimensioni di taluni veicoli stradali (doc. C 2-315/88) (relatore: on. Ebel)

Intervengono gli on. Ebel, relatore, che parla anche a nome del presidente della commissione per i trasporti, e Wijzenbeek.

Con votazione elettronica l'urgenza è accolta.

La relazione dell'on. Ebel è iscritta all'ordine del giorno della seduta del 14 aprile e il relativo termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì 12 aprile alle 17.00.

4. Benvenuto

Il presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del Praesidium del Consiglio nordico, guidata dal suo presidente, on. Karin Söder, presente in tribuna d'onore.

5. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

Il presidente comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e

di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1 del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione:

— proposta di risoluzione degli on. B. Nielsen e Compasso, a nome del gruppo liberale, sulla violenza in Jugoslavia (doc. B 2-15/89);

— proposta di risoluzione degli on. Pimenta, Compasso, Wolff, a nome del gruppo liberale, sul disastro della petroliera Exxon Valdez in Alaska (doc. B 2-16/89);

— proposta di risoluzione degli on. Beyer de Ryke e Compasso, a nome del gruppo liberale, sui prigionieri politici in Cina (doc. B 2-17/89);

— proposta di risoluzione degli on. Veil, Nord, Beyer de Ryke, a nome del gruppo liberale, sui tentativi di placare l'Iran e le loro conseguenze (doc. B 2-18/89);

— proposta di risoluzione degli on. Bloch von Blotnitz e Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, sul disastro petrolifero in Alaska (doc. B 2-19/89);

— proposta di risoluzione dell'on. Prag, a nome del gruppo democratico europeo, sulla Namibia (doc. B 2-20/89);

— proposta di risoluzione dell'on. Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, sull'assassinio in Belgio (doc. B 2-21/89);

— proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, sulle elezioni e profughi in Turchia (doc. B 2-22/89);

— proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, sulle elezioni nel Salvador (doc. B 2-23/89);

— proposta di risoluzione degli on. Hänsch, Arndt, Glinne, Seefeld, Hitzgrath, a nome del gruppo socialista, sulla situazione in Jugoslavia (doc. B 2-24/89);

— proposta di risoluzione degli on. Sakellariou, Garcia Raya, Boesmans, Vazquez Fouz, Viehoff, van den Heuvel, Glinne, Seal, Arndt, a nome del gruppo socialista, sulla violazione dei diritti umani nel corso delle elezioni nel Salvador (doc. B 2-25/89);

— proposta di risoluzione dell'on. Adam, a nome del gruppo socialista, sulla detenzione in Sudafrica (doc. B 2-26/89);

— proposta di risoluzione degli on. Seeler, Arndt, Medeiros Ferreira, Coimbra Martins, Glinne, Seefeld, Hitzgrath, e van den Heuvel, Cervetti e Perez Royo, a nome del gruppo comunista, sulla situazione debitoria della Polonia (doc. B 2-27/89);

— proposta di risoluzione dell'on. Boesmans, a nome del gruppo socialista, sulla situazione dei migranti provenienti da Haiti e dei dominico-haitiani nella Repubblica dominicana (doc. B 2-28/89);

— proposta di risoluzione degli on. Garcia Raya, Sakellariou, Boesmans, Viehoff, Vazquez Fouz, a nome del gruppo socialista, sull'assassinio di alcuni giornalisti durante le elezioni del 19 marzo 1989 in El Salvador (doc. B 2-29/89);

Martedì 11 aprile 1989

- proposta di risoluzione degli on. Weber, Muntingh, Viehoff, Seal, Plaskovitis, Glinne, Coimbra Martins, Wohlfart, Boesmans, Van Hemeldonck, Medeiros Ferreira, Desama, Gredal, Arndt, a nome del gruppo socialista, sull'inquinamento da petrolio lungo le coste dell'Alaska — conseguenze per i paesi CEE (doc. B 2-30/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, e nome del gruppo socialista, sui brutali assassini e maltrattamenti di bambini in Irak (doc. B 2-31/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, e nome del gruppo socialista, sulla pena capitale e sentenze ingiuste in Giamaica (doc. B 2-32/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, sul progetto Caazapa in Paraguay (doc. B 2-33/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Arbeloa Muru, e nome del gruppo socialista, sulla detenzione e torture in Malesia (doc. B 2-34/89);
- proposta di risoluzione degli on. von Nostitz, Nitsch, van der Lek, Tridente, Bloch von Blottnitz, a nome del gruppo Arcobaleno, sui prigionieri della Repubblica federale di Germania in grave pericolo di vita a causa del loro sciopero della fame di carattere politico per essere raggruppati (doc. B 2-35/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Antony, a nome del gruppo delle destre europee, sulla situazione nel Libano (doc. B 2-36/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Pordea, a nome del gruppo delle destre europee, sul perdurare dell'occupazione sovietica in Europa centrale (doc. B 2-37/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Pordea, a nome del gruppo delle destre europee, sulla difesa dell'Europa in considerazione delle incertezze connesse all'evoluzione dell'Alleanza atlantica (doc. B 2-38/89);
- proposta di risoluzione della on. Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sull'analisi preventiva dell'AIDS nelle professioni di grande responsabilità (doc. B 2-39/89);
- proposta di risoluzione degli on. Prout, Hutton, Valverde Lopez, Moorhouse, Turner, Ca. Jackson, Ch. Jackson, Navarro Velasco, Cassidy, Kilby, Seligman, Alvarez de Eulate, Battersby, Poulsen, tuckman, Kristoffersen, Prag, Simpson, Price, Roberts, Daly, Normanton, Vanneck, Welsh, sulla situazione di Nomandia Mfeketo (doc. B 2-40/89) (ritirata);
- proposta di risoluzione degli on. Gutierrez Diaz, Barbarella, Pranchère, Fanti, Ferrero, Miranda Da Silva, Ephremidis, Iversen, Filinis, a nome del gruppo comunista, sulla situazione nel Salvador dopo le elezioni presidenziali (doc. B 2-41/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Petronio, a nome del gruppo delle destre europee, sulla fusione nucleare a freddo (doc. B 2-42/89);
- proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Coste-Floret, Anglade, Hugot, Baudouin, Guermeur, Flanagan, Fitzgerald e altri, a nome del gruppo ADE, sul Libano (doc. B 2-43/89);
- proposta di risoluzione degli on. Tridente, Telkamper, a nome del gruppo Arcobaleno, sui pericoli nei voli di linea causati da esercitazioni militari (doc. B 2-55/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, sui bombardamenti, la tortura e gli assassini in Salvador (doc. B 2-56/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla violazione dei diritti dell'uomo nel Kossovo (doc. B 2-57/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla situazione nel Libano (doc. B 2-58/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Gaucher, a nome del gruppo delle destre europee, sulle elezioni in URSS (doc. B 2-59/89);
- proposta di risoluzione della on. Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sulla situazione in Namibia (doc. B 2-60/89);
- proposta di risoluzione degli on. van der Waal, Sherlock, Kristoffersen, C. Beazley, Kellett-Bowman, Normanton, Hutton, Valverde Lopez, Navarro Velasco, Escuder Croft, Garcia Amigo, Garriga Polledo, Llorca Vilaplana, Lafuente Lopez, Suarez Gonzalez, Arias Cañete, Alvarez de Eulate, Robles Piquer, Romera i Alcazar, Fontaine, von Bismarck, Lentz-Cornette, Schleicher, Mallet, Lenz, Vanleren Berghe, Pflimlin, von Wogau, Habsburg, Früh, Dalsass, Ebel, Hoffmann, Mertens, Peus, Poetschki, Cardoso e Cunha, Lucas Pires, Zarges, Lataillade, Buchou, Warwzik, Pasty, Moorhouse, Marshall, Cassidy, de Courcy-Ling, sulla discussione di un progetto di legge sull'eutanasia nella Seconda Camera olandese (doc. B 2-61/89);
- proposta di risoluzione degli on. Miranda Da Silva, Cervetti, Piquet, Pérez Royo, Ephremidis, Iversen, Filinis, a nome del gruppo comunista, sulla situazione in Namibia (doc. B 2-62/89);
- proposta di risoluzione degli on. Kuijpers e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla situazione nella provincia iugoslava del Kossovo (doc. B 2-63/89);
- proposta di risoluzione degli on. van der Lek, Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla situazione in Namibia (doc. B 2-64/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Sherlock, a nome del gruppo democratico europeo, sulla fuoriuscita di petrolio in mare (doc. B 2-65/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Le Pen, a nome del gruppo della destre europee, sull'accesso ai mezzi di comunicazione per i gruppi del Parlamento europeo (doc. B 2-66/89);
- proposta di risoluzione degli on. Petronio, Cantalamessa, a nome del gruppo delle destre europee, sul Ticket sanitario in Italia (doc. B 2-67/89);
- proposta di risoluzione degli on. Cellai, Buttafuoco, Vitale, Cantalamessa, a nome del gruppo delle destre europee, sulle dimostrazioni popolari in Georgia (doc. B 2-68/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Petronio, a nome del gruppo delle destre europee, sul GATT e l'industria tessile europea (doc. B 2-71/89);
- proposta di risoluzione degli on. Seal, McGowan, Glinne, Cot, Vazquez Fouz, Metten, Arndt, a nome del gruppo socialista, sulla situazione in Namibia (doc. B 2-72/89);

Martedì 11 aprile 1989

- proposta di risoluzione degli on. Belo, Colino, Salamanca, Madeira, Carvalho Cardoso, Miranda Da Silva, Aboim Inglez, Oliva Garcia, Marinho, Thareau, Caño Pinto, Vazquez Fouz, Bombard, Baron Crespo, Verde i Aldea, Medina Ortega, Colom i Naval, Gomes, Coimbra Martins, Vayssade, d'Ancona, Diez de Rivera, Sanz Fernandez, Sapena Granell, Alvarez de Paz, sulla coltivazione selvaggia e abusiva di eucalipti finanziata dalla Comunità europea (doc. B 2-73/89);
- proposta di risoluzione degli on. Fontaine, Tzounis, Mallet, Pflimlin, Christodoulou, Vanleren Berghe, Bersani, Badenès, Maij-Weggen, Ferrer, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sull'aggravarsi della situazione in Libano (doc. B 2-74/89);
- proposta di risoluzione degli on. Gama, Luster, Janssen van Raay, Habsburg, Klepsch, a nome del gruppo PPE, concernente le minacce che incombono sull'accordo di pace per la Namibia (doc. B 2-75/89);
- proposta di risoluzione degli on. Raftery, Fontaine, Clinton, Tzounis, Banotti, O'Malley, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulle recenti elezioni in Unione Sovietica (doc. B 2-76/89);
- proposta di risoluzione degli on. Lenz, Pflimlin, Schleicher, Lentz-Cornette, Habsburg, de Backer, von Wogau, Giannakou, Wawrzik, Früh, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sui recenti incidenti alla frontiera con la Repubblica democratica tedesca (doc. B 2-77/89);
- proposta di risoluzione degli on. Lenz, Tzounis, Theato, Schön, Zarges, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulla situazione nel Kossovo (Iugoslavia meridionale) (doc. B 2-78/89);
- proposta di risoluzione degli on. Badenès, Mallet, Lentz-Cornette, Lucas Pires, Ferrer, Debatisse, de Backer, Fontaine, Banotti, Vanleren Berghe, Chanterie, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sull'assassinio dell'Imam di Bruxelles (doc. B 2-79/89);
- proposta di risoluzione degli on. F. Pisoni, Lenz, Habsburg, Tzounis, de Backer, Banotti, von Wogau, Herman, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sull'eccidio di missionari italiani in Mozambico (doc. B 2-80/89);
- proposta di risoluzione degli on. Formigoni, Chanterie, Giavazzi, Debatisse, Lambrias, Klepsch a nome del gruppo PPE, sul crollo della torre campanaria della Cattedrale di Pavia (doc. B 2-81/89);
- proposta di risoluzione degli on. Langes, Vanleren Berghe, von Wogau, Debatisse McCartin, Brok, Maij-Weggen, Bersani, Cornelissen, Gama, Christodoulou, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul mercato interno del 1992, le sue conseguenze per il personale di frontiera e delle dogane e relative proteste attualmente in corso alle frontiere interne (doc. B 2-82/89);
- proposta di risoluzione degli on. Maij-Weggen, Lentz-Cornette, Banotti, Schleicher, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul disastro della Exxon Valdez al largo della costa dell'Alaska (doc. B 2-83/88);
- proposta di risoluzione degli on. Ulburghs, van der Lek, Kuijpers, Staes, Cicciomessere, Ford, Negri, Hoon, Pannella, Morris, Smith, Calvo Ortega, Punset i Casals, Desama, Diez de Rivera, Telkämper, Gredal, Happart, van Dijk, Vandemeulebroucke, d'Ancona, Montero Zabala, Vittinghoff, Vernimmen, sulla catastrofe ecologica in Alaska (doc. B 2-87/89);
- proposta di risoluzione degli on. Ulburghs, Punset i Casals, Happart, von Nostitz, Calvo Ortega, Desama, Diez de Rivera, Telkämper, Negri, Cicciomessere, van Dijk, Morris, Staes, Marinaro, Squarcialupi, Smith, Kuijpers, Ford, Hoon, van der Lek, van den Heuvel, d'Ancona, Vandemeulebroucke, Vernimmen, Roelants du Vivier, Montero Zabala, De Gucht, Van Hemel-donck, sulla liberazione di Hélène Passtoors in Sudafrica (doc. B 2-88/89);
- proposta di risoluzione dell'on. Roelants du Vivier, a nome del gruppo Arcobaleno, sulle recenti catastrofi marittime (Perentis, Exxon Valdez) e la scoperta di 30 000 di munizioni giacenti sui fondali del Mare del Nord, al largo di Knokke nel Mare del Nord (doc. B 2-89/89);
- proposta di risoluzione degli on. Squarcialupi, Graziani, Iversen, le Roux, Alavanos, Miranda Da Silva, Puerta Gutierrez, Filinis, a nome del gruppo comunista, sulla catastrofe ecologica in Alaska (doc. B 2-90/89),
- proposta di risoluzione degli on. Cervetti, Iversen, Perez Royo, Wurtz, Ephremidis, Barros Moura, Filinis, a nome del gruppo comunista, sull'assassinio di tre missionari in Mozambico (doc. B 2-91/89);
- proposta di risoluzione degli on. Hugot, Baudouin, Buchou, de la Malène, Lataillade, Lalor, Ewing, Andrews, Flanagan, Musso, Anglade, a nome del gruppo ADE, sulla marea nera in Alaska (doc. B 2-92/89);
- proposta di risoluzione degli on. Lalor, Flanagan, Andrews, Ewing, de la Malène, Gauthier, Lataillade, Buchou, a nome del gruppo ADE, sulla scoperta di esplosivi a bordo di un jumbo della British Airways (doc. B 2-93/89),
- proposta di risoluzione degli on. de la Malène, Baudouin, Hugot, Lataillade, Gauthier, Lalor, Flanagan, Ewing, Musso, a nome del gruppo ADE, sull'assassinio dell'Iman del Belgio e del suo collaboratore (doc. B 2-94/89);
- proposta di risoluzione degli on. Coste-Floret, de la Malène, Lalor, Ewing, Baudouin, Gauthier, Buchou, Flanagan, Andrews, Hugot, Lataillade, Anglade, Musso, a nome del gruppo ADE, sulle sommosse nel Kossovo (doc. B 2-95/89);
- proposta di risoluzione degli on. Coste-Floret, Baudouin, Lalor, Ewing, Lataillade, de la Malène, Hugot, Buchou, Gauthier, Andrews, Flanagan, Marleix, Musso, Anglade, a nome del gruppo ADE, sull'adozione di bambini rumeni da parte di famiglie francesi (doc. B 2-96/89);
- proposta di risoluzione degli on. Coste-Floret, de la Malène, Baudouin, Lalor, Ewing, Gauthier, Musso, Lataillade, Hugot, Flanagan, Andrews, Mallet, a nome del gruppo ADE, sulla liberazione in Polonia di uno degli assassini di Padre Popieluszko (doc. B 2-97/89);
- proposta di risoluzione degli on. Coste-Floret, de la Malène, Malaud, Lalor, Ewing, Flanagan, Andrews, Buchou, Gauthier, Hugot, Lataillade, a nome del gruppo ADE, sulla liberazione di Vaclav Havel (doc. B 2-98/89);
- proposta di risoluzione degli on. Coste-Floret, de la Malène, Lalor, Ewing, Flanagan, Andrews, Gauthier,

Martedì 11 aprile 1989

Hugot, Lataillade, a nome del gruppo ADE, sulle elezioni in Unione Sovietica (doc. B 2-99/89);

— proposta di risoluzione degli on. Musso, de la Malène, Anglade, a nome del gruppo ADE, sul naufragio di un sottomarino nucleare sovietico (doc. B 2-100/89);

— proposta di risoluzione degli on. Cervetti, Rossetto, Iversen, Perez Royo, Filinis, Ephremidis, a nome del gruppo comunista, sulla situazione nel Kossovo (doc. B 2-101/89);

— proposta di risoluzione degli on. Prag, Robles Piquer, a nome del gruppo democratico europeo, sulla distruzione del Libano (doc. B 2-102/89);

— proposta di risoluzione degli on. Wolff, Beyer de Ryke, a nome del gruppo liberale, sulla crisi nel Libano (doc. B 2-103/89);

— proposta di risoluzione degli on. Piquet, Iversen, Cinciari Rodano, Perez Royo, Aboim Inglez, Filinis, Ephremidis, a nome del gruppo comunista, sul Libano (doc. B 2-104/89);

— proposta di risoluzione dell'on. Dessylas, a nome del gruppo comunista, sugli incendi di foreste in Grecia (doc. B 2-105/89);

— proposta di risoluzione degli on. Beyer de Ryke, De Gucht, a nome del gruppo liberale, sui disordini in Georgia (doc. B 2-106/89);

— proposta di risoluzione degli on. McGowan, Cot, Plaskovitis, Saby, Fich, McMahon, Marinho, Crawley, Van Hemeldonck, Rogalla, Seeler, Muntingh, Rothley, Hitzigrath, Ford, Sakellariou, Avgerinos, Medeiros Ferreira, Crusol, Amberg, Barros Moura, Seefeld, Grimaldos Grimaldos, sulle alluvioni a Gibuti (doc. B 2-107/89);

— proposta di risoluzione degli on. Perez Royo, Gutiérrez Diaz, Puerta Gutiérrez, Gatti, Iversen, Miranda Da Silva, Filinis, Dessylas, Pranchère, a nome del gruppo comunista, sugli allevatori di suini danneggiati nella provincia di Cordoba (doc. B 2-108/89);

— proposta di risoluzione degli on. Gutiérrez Diaz, Squarcialupi, Iversen, Miranda Da Silva, Piquet, Filinis, Ephremidis, a nome del gruppo comunista, sul controllo sanitario, diritti sociali e civili a Andorra (doc. B 2-109/89).

Il presidente comunica che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, comunicherà oggi alle 15.00 al Parlamento l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 13 aprile.

6. Previsioni finanziarie 1990 (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione dell'on. von der Vring (doc. A 2-54/89)

(per l'inizio vedi processo verbale della seduta precedente, parte prima, punto 14).

Intervengono gli on. Colom i Naval, a nome del gruppo socialista, Christodoulou, a nome del gruppo PPE, Arias Canete, a nome del gruppo democratico europeo, il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*, che risponde anche all'interrogazione orale di cui al doc. B 2-51/89).

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (vedi processo verbale della seduta del 12 aprile, parte prima, punto 12).

7. Regolamento finanziario (discussione)*

L'on. Price illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i bilanci, sulla proposta della commissione al Consiglio (COM(88) 838 def. — doc. C 2-278/88) concernente un regolamento (CECA, CEE, CEEA) recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (doc. A 2-46/89).

Intervengono gli on. Garcia Raya, relatore per parere della commissione per il controllo di bilancio, Tomlinson, gruppo socialista, Adam, relatore per parere della commissione per l'energia, il relatore, il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*, Colom, il sig. Schmidhuber, l'on. Cot, *presidente della commissione per i bilanci*, il sig. Bangemann, *vicepresidente della Commissione*, il relatore e il sig. Schmidhuber.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (vedi processo verbale della seduta del 13 aprile, parte prima, punto 14).

8. Benvenuto

Il presidente porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del parlamento della Polonia guidata dall'on. Edward Szymanski, presente in tribuna d'onore.

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

9. Libera circolazione dei calciatori (discussione)

L'on. Janssen van Raay illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla libera circolazione dei calciatori professionisti nella Comunità (doc. A 2-415/88).

Intervengono gli on. Brok, relatore per parere della commissione per gli affari sociali, Medina Ortega, a nome del gruppo socialista, Lucas Pires, a nome del

Martedì 11 aprile 1989

gruppo PPE, Lafuente Lopez, a nome del gruppo democratico europeo, Barzanti, gruppo comunista, Larive, a nome del gruppo liberale, Barrett, a nome del gruppo ADE, Kuijpers, a nome del gruppo Arcobaleno, Calvo Ortega, non iscritto, Marinho, Roberts, Compasso, Ulburghs, Hoon, Oppenheim, Provan, il sig. Bangemann, *vicepresidente della Commissione*, gli on. Provan e il relatore, che rivolgono domande alla Commissione cui il sig. Bangemann risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi successivo punto 11*).

10. Televisione ad alta definizione (discussione)*

L'on. de Vries illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione concernente la televisione ad alta definizione (COM(88) 659 def. — C 2-260/88) (doc. A 2-13/89).

Intervengono gli on. Linkohr, relatore per parere della commissione per l'energia, Coimbra Martins, a nome del gruppo socialista, Herman, a nome del gruppo PPE, Barzanti, gruppo comunista, Baudouin, a nome del gruppo ADE, e Metten.

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

Vicepresidente

Intervengono il sig. Pandolfi, *vicepresidente della Commissione*, e il relatore, il quale chiede alla Commissione di prendere posizione sugli emendamenti, ciò che il sig. Pandolfi fa.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi successivo punto 12*).

TURNO DI VOTAZIONI

11. Libera circolazione dei calciatori (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Janssen van Raay — doc. A 2-415/88)

Emendamenti approvati n. 15, 10 (aggiunta), 16, 2, 17, 4, 5, 3, 1, 12 e 13

Emendamenti respinti n. 9, 14, 7, 11, 18, 19, 6, 20 (con votazione elettronica) e 8

Parti del testo non modificate: approvate

Parti del testo modificate mediante emendamento: approvate

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, Stewart, McMahon, Lomas, Chambeiron, a nome dei membri francesi del gruppo comunista, Hoon, Ford, Seal e Provan.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

12. Televisione ad alta definizione (votazione)*

(relazione dell'on. de Vries — doc. A 2-13/89)

— *Proposta di decisione* (COM(88) 659 def. — doc. C 2-260/88)

Emendamento n. 1: approvato

Emendamenti n. da 2 a 7 (votato in blocco): approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 2*).

— *Progetto di risoluzione legislativa*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Veil, a nome del gruppo, liberale e come presidente dell'Anno europeo del cinema e della televisione, Chambeiron, a nome dei membri francesi del gruppo comunista, Seligman, a nome del gruppo democratico europeo e Elliott.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

Interviene l'on. Elliott per segnalare alla presidenza che a un gruppo di scolari inglesi in visita in Belgio sono stati venduti come souvenirs dei residui bellici della prima guerra mondiale.

13. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali

L'on. De Gucht illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sulla dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (doc. A 2-3/89).

Intervengono gli on. Ferrer, correlatrice, Hoon, relatore per parere della commissione giuridica, Brok, relatore per parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione.

Martedì 11 aprile 1989

Vista l'ora, la discussione viene qui interrotta; riprenderà dopo il tempo delle interrogazioni (*vedi successivo punto 16*).

(*La seduta è sospesa alle 13.00 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Vicepresidente

14. Discussioni di attualità (elenco degli argomenti iscritti)

Il presidente comunica che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 64 del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, discussioni iscritte all'ordine del giorno della seduta di domani.

L'elenco, che comprende 34 proposte di risoluzione, è così composto:

I. DIRITTI DELL'UOMO

- B 2-26/89 del gruppo socialista: Sudafrica
- B 2-88/89 dell'on. Ulburghs e altri: Sudafrica
- B 2-80/89 del gruppo PPE: Mozambico
- B 2-91/89 del gruppo comunista: Mozambico
- B 2-33/89 del gruppo socialista: Paraguay
- B 2-77/89 del gruppo PPE: Repubblica democratica tedesca
- B 2-15/89 del gruppo liberale: Jugoslavia
- B 2-24/89 del gruppo socialista: Jugoslavia
- B 2-57/89 del gruppo Arcobaleno: Jugoslavia
- B 2-63/89 del gruppo Arcobaleno: Jugoslavia
- B 2-78/89 del gruppo PPE: Jugoslavia
- B 2-95/89 del gruppo ADE: Jugoslavia
- B 2-101/89 del gruppo comunista: Jugoslavia

II. NAMIBIA

- B 2-20/89 del gruppo ED
- B 2-60/89 del gruppo delle destre europee
- B 2-62/89 del gruppo comunista
- B 2-64/89 del gruppo Arcobaleno
- B 2-72/89 del gruppo socialista
- B 2-75/89 del gruppo PPE

III. DISASTRO ECOLOGICO IN ALASKA

- B 2-16/89 del gruppo liberale
- B 2-19/89 del gruppo Arcobaleno

- B 2-30/89 del gruppo socialista
- B 2-65/89 del gruppo ED
- B 2-83/89 del gruppo PPE
- B 2-87/89 dell'on. Ulburghs e altri
- B 2-89/89 del gruppo Arcobaleno
- B 2-90/89 del gruppo comunista
- B 2-92/89 del gruppo ADE

IV. SALVADOR

- B 2-23/89 del gruppo ED
- B 2-25/89 del gruppo socialista
- B 2-29/89 del gruppo socialista
- B 2-41/89 del gruppo comunista
- B 2-56/89 del gruppo Arcobaleno

V. INDEBITAMENTO DELLA POLONIA

- B 2-27/89 del gruppo socialista

Conformemente al disposto del paragrafo 3 dell'articolo 64 del regolamento, il tempo di parola complessivo per le discussioni è ripartito come segue, salvo eventuali modifiche dell'elenco:

- Per uno degli autori: 2 minuti
- Deputati: 60 minuti (complessivamente)

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma dell'articolo 64 del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 19.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

15. Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio e alla Cooperazione politica)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione, al Consiglio e alla cooperazione politica europea (doc. B 2-6/89)

Interrogazioni al Consiglio e alla cooperazione politica europea

N. 1 dell'on. Cabezón Alonso: Debito estero dei paesi latino-americani

Il sig. Solbes Mira, *presidente in carica del Consiglio*, risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Cabezón Alonso.

Martedì 11 aprile 1989

N. 2 dell'on. Perez Royo: Cooperazione economica con l'America latina

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Perez Royo e Gutiérrez Diaz.

N. 3 dell'on. Alavanos: Protezione e utilizzazione dei clorofluorocarburi e tutela dell'ozono

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Dessylas, che sostituisce l'autore, e Ewing.

N. 4 dell'on. Turner: scelta del Consiglio di seguire procedure «comitatologiche» per gli atti legislativi adottati a norma dell'articolo 100 A

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Turner.

L'interrogazione n. 5 dell'on. Pearce riceverà risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

Interviene l'on. Fitzgerald per protestare contro il contenuto di tale interrogazione.

N. 6 dell'on. Rogalla: Abusi e angherie da parte di funzionari della dogana e della polizia di frontiera

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Rogalla.

N. 7 dell'on. Hutton: Europa dei cittadini

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Hutton, Morris e Gutiérrez Diaz.

L'interrogazione n. 8 dell'on. Garaikoetxea riceverà risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 9 dell'on. Hoppenheim: Norvegia e Svezia

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione.

N. 10 dell'on. Newton Dunn: Obbligo del segreto professionale

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Newton Dunn.

L'interrogazione n. 11 dell'on. Seefeld riceverà risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 12 dell'on. Squarcialupi: Lotta contro la povertà

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e alle domande complementari delle on. Squarcialupi e Ewing.

N. 13 dell'on. Valverde Lopez: Obbligo di presentare il certificato medico attestante il non riscontro di malattie infettive/contagiose

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Valverde Lopez.

N. 14 dell'on. Dessylas: Licenza di cabotaggio, cabotage

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Dessylas.

N. 15 dell'on. Calvo Ortega: Centri di innovazione e promozione aziendale

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Calvo Ortega.

N. 16 dell'on. Gasoliba I Böhm: Normalizzazione a livello comunitario delle lingue ufficiali usate dalle comunità autonome dello Stato spagnolo

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Gasoliba I Böhm e Gutiérrez Diaz.

Le interrogazioni n. 17 dell'on. Stewart Clark, 18 dell'on. Cervera Cardona, 19 dell'on. Fitzsimons e 20 dell'on. Vanneck riceveranno risposta scritta poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazioni alla cooperazione politica europea

N. 21 dell'on. Ewing: Diritti umani in Romania e N. 22 dell'on. Newton Dunn: violazione dei diritti dell'uomo da parte della Romania

Il sig. Solbes Mira, *presidente in carica della cooperazione politica europea*, risponde alle interrogazioni e alle domande complementari degli on. Ewing, Newton Dunn e Marshall.

N. 23 dell'on. Desama: Violazioni dei diritti dell'uomo in Bulgaria

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Zournatzis e Desama.

Martedì 11 aprile 1989

Nr. 24 dell'on. Gutiérrez Diaz: Posizione della CPE in merito agli aiuti degli Stati Uniti ai Contras del Nicaragua

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Gutiérrez Diaz.

Interviene l'on. Suarez Gonzalez.

N. 25 dell'on. Arbeloa Muru: Insediamenti israeliani nei territori occupati

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Arbeloa Muru e Marshall.

N. 26 dell'on. Seligman: Codice penale turco

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Hutton, che sostituisce l'interrogante, Morris e Dessylas.

Le interrogazioni n. 27 dell'on. Griffiths, 28 dell'on. Filinis e 29 dell'on. Wurtz riceveranno risposta scritta poiché gli interroganti sono assenti.

N. 30 dell'on. Ephremidis: arresto e percosse subite da donne greco-cirpiote nel territorio occupato di Cipro.

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Dessylas, che sostituisce l'interrogante.

Le interrogazioni n. 31 dell'on. Cervera Cardona e 32 dell'on. Ford riceveranno risposta scritta, poiché gli interroganti sono assenti.

N. 33 dell'on. Hutton: Legge marziale in Tibet.

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Hutton.

L'interrogazione n. 34 dell'on. Pearce riceverà risposta scritta, poiché l'interrogante è assente.

N. 35 dell'on. Dessylas: Soppressione delle armi convenzionali

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Dessylas.

N. 36 dell'on. Alavanos: Distruzione del biotopo dell'Amazzonia e del modo di vita degli indiani della regione

Il sig. Solbes Mira risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Dessylas, che sostituisce l'interrogante.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Il presidente dichiara chiusa la prima parte del tempo delle interrogazioni.

16. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione dell'on. De Gucht (doc. A 2-3/89).

Intervengono gli on. Cot, a nome del gruppo socialista, Croux, a nome del gruppo PPE, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, Filinis, gruppo comunista, Condesso, a nome del gruppo liberale, von Nostitz, gruppo Arcobaleno, Zournatzis, a nome del gruppo delle destre europee, Ulburghs non iscritto, Valverde, Seeler e il sig. Dondelinger, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazione (*vedi processo verbale della seduta del 12 aprile, parte prima, punto 8*).

17. Dichiarazione della Commissione sulla fiscalità

Il presidente comunica di aver ricevuto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione sulla fiscalità (*vedi processo verbale del 10 aprile, parte prima, punto 13*) le due seguenti proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecita:

— del gruppo democratico europeo, sulla dichiarazione della Commissione sull'armonizzazione fiscale (doc. B 2-110/89);

— degli, on. Ford, Elliott, Balfé, Adam, Buchan, McGowan, Morris, Smith, Ewing, Crawley, D. Martin, Lomas, Tomlinson, Seal, Collins, McMahan, Newens, Newman, Castle, Roelants du Vivier, Ulburghs, Björnvig e d'Ancona, per concludere la discussione sulla dichiarazione della Commissione sull'armonizzazione fiscale (doc. B 2-111/89).

Comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà domani, alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 aprile, parte prima, punto 7*).

18. Programmi STEP e EPOCH (discussione) I**

L'on. Rinsche illustra che egli ha presentato a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 632 def. — SYN 168 — C 2-257/88) concernente una decisione del Consiglio

Martedì 11 aprile 1989

che adotta due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente: STEP — Scienza e tecnologia per la protezione ambientale; EPOCH — Programma europeo di climatologia e sui rischi naturali (1989-1992) (doc. A 2-4/89).

Intervengono gli on. Viehoff, a nome del gruppo socialista, Turner, a nome del gruppo democratico europeo, Le Chevallier, a nome del gruppo delle destre europee, e il sig. Pandolfi, *vicepresidente della Commissione*.

PRESIDENZA DELL'ON. MARIO DIDÓ

Vicepresidente

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale del 12 aprile, parte prima, punto 27*).

19. Specialità farmaceutiche (discussione) **

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su quattro raccomandazioni per la seconda lettura del Parlamento, presentate dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.

L'on. Valverde illustra le raccomandazioni sulle posizioni comuni del Consiglio in vista dell'adozione di:

— una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali (doc. C 2-274/88) (doc. A 2-83/89 — SYN 114)

— una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani (doc. C 2-272/88) (doc. A 2-61/89 — SYN 114)

— una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci (doc. C 2-273/88) (doc. A 2-62/89 — SYN 114)

— una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri e allergeni (doc. C 2-275/88) (doc. A 2-64/89 — SYN 114).

Intervengono gli on. Avgerinos, a nome del gruppo socialista, Schleicher, a nome del gruppo PPE, Iversen, gruppo comunista, van der Lek, gruppo Arcobaleno, Maij-Weggen, Banotti, il sig. Bangemann, *vicepresidente della Commissione*, la on. Maij-Weggen, la quale rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Bangemann risponde, gli on. Iversen e van der Lek che rivolgono anch'essi una domanda alla Commissione cui il sig. Bangemann risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 aprile, parte prima, punto 19*).

20. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli e motore (discussione) **

L'on. Vittinghoff illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (norme europee di emissione per le vetture di cilindrata inferiore a 1 400 cm³) (C 2-269/88) (doc. A 2-26/89 — SYN 115).

Intervengono il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*, gli on. Sherlock, Bombard, a nome del gruppo socialista, Alber, a nome del gruppo PPE, Sherlock, a nome del gruppo democratico europeo, Squarcialupi, gruppo comunista, Pimenta, a nome del gruppo liberale, Hugot, a nome del gruppo ADE, Bloch von Blottnitz, a nome del gruppo Arcobaleno, e il relatore.

(*La seduta è sospesa alle 19.05 e ripresa alle 21.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. MARK CLINTON

Vicepresidente

Intervengono gli on. Gredal, Bjørnvig, Iversen, Roelants du Vivier, Poulsen, il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*, l'on. Sherlock, che rivolge una domanda alla Commissione cui il sig. Ripa di Meana risponde, gli on. Vittinghoff, il relatore e Bloch von Blottnitz, i quali rivolgono domande alla Commissione alle quali il sig. Ripa di Meana risponde, e l'on. Iversen che rivolge anch'egli una domanda alla quale il sig. Ripa di Meana risponde.

Martedì 11 aprile 1989

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 17.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 aprile, parte prima punto 20*).

21. Esportazione dei prodotti alimentari dopo un incidente nucleare (discussione)

La on. Bloch von Blottnitz illustra la seconda relazione che ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 295 def. — doc. C 2-114/88) relativa alle condizioni particolari d'esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per il bestiame dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (doc. A 2-432/88).

Intervengono la on. Schleicher, a nome del gruppo del PPE, il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*, la relatrice, che rivolge una domanda alla Commissione alla quale il sig. Ripa di Meana risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 13 aprile, parte prima, punto 15*).

22. Libertà dell'informazione in materia di ambiente (discussione)*

L'on. van der Lek illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 484 def. — doc. C 2-212/88) concernente una direttiva riguardante la libertà dell'informazione in materia di ambiente (doc. A 2-424/88).

Intervengono gli on. Collins, a nome del gruppo socialista, Maij-Weggen, a nome del gruppo PPE, Squarcialupi, a nome del gruppo comunista, S. Martin, a nome del gruppo liberale, Fitzsimons, a nome del gruppo ADE, Diez de Rivera, Badenes e il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 13 aprile, parte prima, punto 16*).

23. Politica della pesca (discussione)*

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni presentate a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

L'on. Guermeur illustra la relazione sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 703 def. — doc. C 2-284/88) concernente una decisione relativa a un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (doc. A 2-434/88).

L'on. Woltjer illustra la relazione sul controllo dell'applicazione della politica comune della pesca (doc. A 2-389/88).

Intervengono gli on. Vazquez Fouz, a nome del gruppo socialista, Stavru, a nome del gruppo PPE, Diaz del Rio, a nome del gruppo democratico europeo, Ewing, a nome del gruppo ADE, van der Waal, non iscritto, Morris, Guermeur, relatore, Morris, quest'ultimo sull'intervento precedente, Woltjer, relatore, Battersby e il sig. Millan, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 13 aprile, parte prima, punto 17*).

24. Sviluppo regionale in Spagna (discussione)

L'on. Sakellariu illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sulla situazione dello sviluppo regionale in Spagna (doc. A 2-437/88).

Intervengono gli on. Oliva Garcia, a nome del gruppo socialista, Ferrer, a nome del gruppo PPE, Alvarez de Eulate, a nome del gruppo democratico europeo, Gutierrez Diaz, gruppo comunista, Garaikoetxea, gruppo ARC, Montero, non iscritto, e il sig. Millan, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 13 aprile, parte prima, punto 18*).

25. Programma LINGUA (discussione) *

La on. Lemass illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport, sulle proposte della Commissione al Consiglio (COM(88) 841 def. — doc. C 2-294/88) relative a

- I. una decisione che istituisce il programma LINGUA per promuovere la formazione in lingue straniere nella Comunità europea

Martedì 11 aprile 1989

II. una decisione per la promozione dell'insegnamento e dello studio di lingue straniere nella Comunità europea, come parte del programma LINGUA

(doc. A 2-38/89).

Intervengono gli on. Seibel-Emmerling, a nome del gruppo socialista, Fontaine, a nome del gruppo PPE, Garriga Polledo, a nome del gruppo democratico europeo, Elliott, Condesso, Coimbra Martins e la sig.ra Papandreu, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 12.00 (*vedi processo verbale della seduta del 13 aprile, parte prima, punto 19*).

26. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 12 aprile, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:

- Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)
- Discussione congiunta sulle relazioni degli on. Buchou (prezzi agricoli), Eyraud (cereali), Sierra Bardaji (carne ovina) e Navarro (carne Suina)* (1)

(1) Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali di cui ai doc. B 2-52 e 53/89.

— Discussione congiunta sulle relazioni Pimenta e Collins sulla carne

(Alle 12.00):

Votazione

— sull'accoglimento della richiesta di votazione sollecitata per le proposte di risoluzione sulla fiscalità

— sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione (eccezione fatta per quelle connesse all'applicazione dell'Atto unico)

(Alle 15.00):

— Dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo

(Alle 17.00):

Votazione

— sulla relazione dell'on. Herman su una modifica del regolamento

— sulle relazioni connesse all'applicazione dell'Atto unico

— sulle relazioni dell'on. Price (doc. A 2-46/89)

(Dalle 18.15 alle 19.45):

— Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

(Dalle 19.45 alle 20.00):

— Seguito dato ai pareri del Parlamento.

(La seduta è tolta alle 0.20)

Enrico VINCI
Segretario Generale

Henry PLUMB
Presidente

Martedì 11 aprile 1989

PARTE SECONDA

Testi approvati dal Parlamento

1. Libera circolazione dei calciatori

— doc. A 2-415/88

RISOLUZIONE

sulla libera circolazione dei calciatori professionisti

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte di risoluzione di cui ai doc. 2-1167/84, 2-1582/84, B 2-1541/86, B 2-1547/86, B 2-81/87, B 2-112/87, B 2-234/87, B 2-620/87 e B 2-1837/87,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché i pareri della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (A 2-415/88),
- A. visto che in dieci Stati membri della Comunità europea esistono federazioni professionistiche di carattere privato che esercitano il monopolio sul calcio, che esse sono organizzate a livello europeo nella UEFA e a livello mondiale nella FIFA, e che costituiscono nel settore i soli datori di lavoro riconosciuti,
 - B. visto che i calciatori professionisti sono lavoratori organizzati in tutti e dieci gli Stati membri in sindacati ufficialmente riconosciuti e, a livello internazionale, nella Fifpro e che, come tutti gli altri lavoratori della Comunità, dovrebbero essere tutelati dal diritto comunitario usufruendo in particolare della libera circolazione e del divieto di discriminazioni,
 - C. considerando che la UEFA e talune federazioni calcistiche nazionali violano il diritto nazionale e il diritto comunitario nella misura in cui impongono ai giocatori vincolati da contratto, pena una sanzione che si traduce nel divieto di esercitare la professione a livello mondiale, un sistema di proroghe indefinite che impedisce loro di passare a un'altra squadra di loro scelta allo scadere dei contratti, a meno che non si assicurino la libera contrattazione mediante la corresponsione delle cosiddette indennità di svincolo,
 - D. considerando la pratica sportiva come parte integrante della cultura e dell'identità nazionale la cui diversità costituisce la ricchezza della cultura europea e dei rapporti di amicizia tra i popoli,
 - E. considerando che la UEFA e talune federazioni calcistiche nazionali hanno limitato a due o tre al massimo il numero dei giocatori stranieri per squadra, inclusi i cittadini di Stati membri della Comunità europea,
 - F. vista l'interruzione unilaterale da parte della UEFA dei negoziati con la Commissione CE,
 - G. considerando che il divieto imposto dall'UEFA alle squadre inglesi che giocano in Europa costituisce un ostacolo per i calciatori interessati in quanto impedisce loro di dimostrare le proprie abilità,
 - H. desiderando incoraggiare le squadre calcistiche locali e valorizzare il talento dei giovani giocatori locali,
1. ritiene che il sistema delle indennità di svincolo o di trasferimento, attualmente vigente, rappresenti una forma moderna di schiavismo, una violazione della libertà contrattuale e della libertà di circolazione garantita dai trattati nonché una violazione dell'articolo 85 del trattato CEE;

Martedì 11 aprile 1989

2. sottolinea che l'attuale divieto unilaterale nei confronti delle squadre di calcio inglesi deciso dall'UEFA è privo di fondamento giuridico ed incompatibile con la libera circolazione delle persone;
3. è dell'avviso che l'attuale divieto imposto dall'UEFA alle squadre di calcio inglesi impedisce ai calciatori di dimostrare le loro abilità a livello CEE;
4. considera la limitazione del numero autorizzato di giocatori stranieri per squadra una discriminazione inaccettabile in base alla cittadinanza nonché una violazione della libertà di circolazione a norma dell'articolo 48 del trattato CEE e una violazione dell'articolo 85 del trattato CEE, allorché gli interessati sono cittadini della Comunità europea;
5. vede confermata tale concezione dalla giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾;
6. invita la Commissione ad avviare procedimenti legali contro l'UEFA dato che il divieto unilaterale imposto da quest'ultima alle squadre inglesi di giocare a livello europeo è incompatibile con il trattato CEE;
7. riconosce nella realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione per tutti i professionisti una delle libertà sancite dai trattati e si attende che, vista la popolarità dello sport e del gioco del calcio, il superamento delle barriere ancora esistenti contribuirà notevolmente a migliorare la conoscenza di suddetti principi;
8. riconosce che i giocatori professionisti si integrano completamente nelle federazioni calcistiche di qualsivoglia nazionalità cosicché non esiste alcun pericolo di veder compromessa l'appartenenza e l'identificazione di una squadra con una città o regione anche in caso di un eventuale aumento del numero di giocatori provenienti da un altro Stato membro della CEE,
9. considera che, visto lo scambio reciproco di giocatori e il gran numero di squadre esistenti, soprattutto nella categoria dilettanti, non esiste alcun pericolo per quanto riguarda la formazione di nuovi talenti ed è convinto che le presidenze delle federazioni e gli spettatori terranno viva facilmente l'identità delle squadre;
10. ribadisce, in accordo con la citata giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽²⁾ la necessità di mantenere il principio della cittadinanza per le nazionali in quanto non si tratta di giocatori professionali ma dell'autodefinizione di un paese connessa a questioni di onore e d'identità nazionali;
11. ritiene che la forma di organizzazione di diritto privato delle federazioni calcistiche induca a reputare non opportuno un procedimento contro gli Stati membri a norma dell'articolo 169 del trattato CEE ma che ciò non esoneri le federazioni dal rispetto dell'articolo 48 del trattato CEE.
12. invita la Commissione a norma dell'articolo 85 del trattato CEE a procedere contro la UEFA e/o le federazioni calcistiche nazionali e le singole società esistenti nella Comunità al fine di ottenere l'abolizione del sistema delle indennità di trasferimento e di vincolo e l'aumento graduale del numero di giocatori cittadini di un altro Stato membro, fino al raggiungimento della totale libertà di circolazione;
13. riconosce tuttavia che le società sono interessate a un'eliminazione uniforme e controllata dei limiti, alla possibilità di una compensazione per i costi di formazione e allenamento, compensazione che può essere richiesta soltanto durante il periodo di formazione, nonché a una certa tutela della possibilità per le associazioni e gli spettatori di identificarsi con le squadre;
14. invita la Commissione a imporre alla UEFA e alle federazioni calcistiche nazionali tale soluzione nonché ad applicare, in caso di violazioni, il diritto comunitario con tutti i mezzi di cui dispone;

(1) Causa 36/74, Walrave, raccolta 1974, pag. 1405 e seg., causa 13/76, Donà/Mantero.

(2) Causa 36/74, Walrave, raccolta 1974, pag. 1405, 1418.

Martedì 11 aprile 1989

15. ritiene che le società calcistiche professioniste nella Comunità, con il loro sistema delle indennità di svincolo e le regolamentazioni riguardanti i giocatori stranieri, violino il divieto di discriminazione di cui all'articolo 48 del trattato CEE;
16. invita la Commissione, in quanto custode dei trattati, a intraprendere azioni legali contro queste regolamentazioni;
17. ritiene che la Commissione debba avvalersi di tutti i mezzi offerti dal trattato per raggiungere, mediante misure chiaramente definite quanto all'aspetto temporale, la piena libertà di circolazione;
18. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente alla Commissione.

2. Televisione ad alta definizione *

— Proposta di decisione (COM(88) 659 def.)

— Proposta per una decisione del Consiglio concernente la televisione ad alta definizione

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 1

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che il successo del lancio dell'HDTV ad uso commerciale non dipenderà esclusivamente dalla disponibilità di un adeguato hardware, ma anche da adeguate condizioni di fornitura del software, alle quali la produzione di programmi televisivi deve adattarsi,

EMENDAMENTO N. 2

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che importanti istanze decisionali ed altre parti interessate dovrebbero inoltre essere tenute pienamente al corrente degli sviluppi del programma europeo di HDTV;

EMENDAMENTO N. 3

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che questo sforzo comune può essere giustificato nel quadro della competizione mondiale per definire lo standard che determina il mercato, ma che questa cooperazione non dovrà condurre alla costituzione di un monopolio della produzione o a un controllo del mercato;

(*) Testo completo vedi GU n. C 37 del 14.2.1989, pag. 5.

Martedì 11 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 1, obiettivo 1

Garantire che l'industria europea sviluppi, nei tempi previsti, la tecnologia necessaria, le componenti e le apparecchiature indispensabili al lancio progressivo dei servizi di HDTV negli anni '90.

Articolo 2

Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, si preparerà un Piano d'azione per l'introduzione della televisione ad alta definizione sotto la responsabilità della Commissione e in consultazione con

sei trattini immutati

— le organizzazioni dei consumatori

in tutta la Comunità e attraverso tutta l'Europa, in stretta collaborazione con i partecipanti e i coordinatori del progetto Eureka HDTV.

Articolo 3

Sulla base dei risultati di tali consultazioni e della proposta della Commissione, il Consiglio decide un Piano d'azione per l'introduzione dei servizi HDTV. Tale Piano d'azione predisporrà anche dei meccanismi che consentano la partecipazione di paesi terzi europei.

EMENDAMENTO N. 4

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che i rappresentanti dei consumatori devono essere coinvolti in sede di introduzione dell'HDTV affinché possano incidere sul rapporto qualità/prezzo;

EMENDAMENTO N. 5

Articolo 1, obiettivo 1

- i) **Garantire che l'industria comunitaria sviluppi, nei tempi previsti, la tecnologia necessaria, le componenti e le apparecchiature indispensabili al lancio progressivo dei servizi di HDTV negli anni '90 e che la produzione televisiva europea sviluppi nel contempo il software da utilizzare nelle trasmissioni HDTV;**
- ii) **garantire lo sviluppo complementare di una forte industria comunitaria nel settore dei cavi e dei satelliti.**

EMENDAMENTO N. 6

Articolo 2

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, si preparerà un Piano d'azione per l'introduzione della televisione ad alta definizione sotto la responsabilità della Commissione e in consultazione con

— le organizzazioni dei consumatori

in tutta la Comunità e attraverso tutta l'Europa, in stretta collaborazione con i partecipanti e i coordinatori del progetto Eureka HDTV.

2. La Commissione assicura un adeguato collegamento tra la presente strategia e le iniziative attuali e future destinate a promuovere la creazione artistica e audiovisiva europea.

EMENDAMENTO N. 7

Articolo 3

Sulla base dei risultati di tali consultazioni e della proposta della Commissione e **previo parere del Parlamento europeo**, il Consiglio decide un Piano d'azione per l'introduzione dei servizi HDTV.

Tale Piano d'azione predisporrà anche dei meccanismi che consentano la partecipazione di paesi terzi europei.

Martedì 11 aprile 1989

— doc. A 2-13/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione concernente la televisione ad alta definizione***Il Parlamento europeo.*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 235 del trattato CEE (C 2-260/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica adottata.
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A 2-13/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 37 del 14. 2. 1989, pag. 5.

Martedì 11 aprile 1989

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 11 aprile 1989

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAILLOT, BALFE, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATAILLY, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY Ch., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, DE BREMOND D'ARS, BERSANI, BESSE, BETHELL, BETTIZIA, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, VON BISMARCK, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BONIVER, BOOT, BORG, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BURON, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CABRERA BAZÁN, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CAROSSINO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CELLAI, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHARZAT, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY-LING, CRAWLEY, CROUX, CRUSOL, CURRY, DALSSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DE GUCHT, DEL DUCA, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DESSYLAS, DEVEZE, DE VRIES, DE WINTER, DIAZ DEL RIO JAUDENÈS, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, LADY ELLES, ELLES J., ELLIOTT, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPÉZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FALCONER, FANTI, FANTON, FATOUS, FERRER CASALS, FERRERO, FICH, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH, FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASOLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAWRONSKI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HACKEL, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, IODICE, IVERSEN, JACKSON Ca., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LE PEN, LE ROUX, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMILLAN-SCOTT, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MAVROS, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORAN LOPÉZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MUNCH, MUNS ABLUIXCH, MUNTINGH, MUSSO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISLEY, PALMIERI, PANNELLA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPON, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTO, PIQUET, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, RABBETGHE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, DOS SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLES, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE,

Martedì 11 aprile 1989

TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRAVAGLINI, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VALENZI, VALVERDE LOPÉZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGES, VERNIMMEN, VIEHOFF, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES, ZOURNATZIS.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 APRILE 1989

(89/C 120/03)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato dopo un intervento dell'on. Fitzgerald.

Intervengono gli on.

— Suárez González, a nome del gruppo democratico europeo, che protesta contro la decisione dell'ufficio di presidenza ampliato di non ammettere proposte di risoluzione a conclusione della discussione sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo (*punto 67*), decisione che contrasta con quella presa dall'Assemblea al momento dell'approvazione dell'ordine del giorno della presente tornata; chiede che detta decisione dell'Assemblea venga rispettata;

— Pannella, il quale si associa alla protesta contro la suddetta decisione dell'ufficio di presidenza ampliato, presa su proposta del gruppo socialista;

— Veil, a nome del gruppo liberale, sempre per deplorare la suddetta decisione;

— Arndt, il quale osserva, a nome del gruppo socialista, che nessuna disposizione del regolamento permette di presentare proposte di risoluzione a conclusione della discussione su una dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo.

Il presidente pone in votazione la richiesta dell'on. Suarez Gonzalez, volta a permettere di presentare proposte di risoluzione a conclusione della discussione sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo.

Con votazione elettronica, il Parlamento manifesta il suo assenso su tale richiesta.

Interviene la on. Veil per chiedere la riapertura del termine per la presentazione di proposte di risoluzione.

Su proposta del presidente, il termine per la presentazione di proposte di risoluzione a conclusione della suddetta discussione è prorogato alle 12.00 di oggi e il termine per la relativa presentazione di emendamenti è prorogato alle 17.00 di oggi.

Intervengono gli on. Klepsch, sull'intervento dell'on. Arndt, e Ford, su una questione di carattere tecnico.

Interviene l'on. Gaibisso su un articolo, pubblicato sul settimanale *Epoca*, il quale riporta alcune dichiarazioni di deputati europei, una delle quali, in particolare, mette in causa l'impiego di fondi comunitari da parte dei deputati, e sull'elenco dei presenti alle sedute del Parlamento.

Interviene l'on. Maher sull'ordine del giorno; in particolare deplora che non sia stata prevista una discussione sulla sua relazione in merito al futuro del mondo rurale.

2. Ordine del giorno

Su proposta dell'ufficio di presidenza ampliato, l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 13 aprile, è così modificato:

— la seduta è prolungata fino alle 21.00;

— una dichiarazione della Commissione sui risultati dei negoziati GATT a Ginevra è aggiunta come ultimo punto.

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Mercoledì 12 aprile 1989

Il presidente ricordo che alle 15.00 di oggi procederà in Aula alla firma, insieme alla Commissione e al Consiglio, di un accordo tra le istituzioni sul diritto di petizione.

3. Presentazione di documenti

a) le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— interrogazione orale degli on. de Courcy Ling, Daly, Howell, Killilea, Marck, Maher, Guermeur e Mouchel, alla commissione, sui giovani agricoltori (doc. B 2-52/89);

— interrogazione orale degli on. de la Malène e Musso, a nome del gruppo ADE, alla Commissione, sulla produzione di cereali (doc. B 2-53/89).

b) la seguente dichiarazione scritta, per iscrizione nel registro conformemente all'articolo 65 del regolamento:

— della on. Ewing, sulla liberazione di un prigioniero in Somalia (n. 1/89).

4. Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

Il presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 2, secondo comma del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza:

Punto I. Diritti dell'uomo

— obiezione dell'on. van der Waal e 22 altri firmatari, volta a inserire in tale punto la proposta di risoluzione sull'esame da parte del Parlamento olandese di un progetto di legge relativo all'eutanasia (doc. B 2-61/89).

L'obiezione è respinta con votazione per appello nominale (chiesta dagli autori):

Votanti: 197
Favorevoli: 51
Contrari: 140
Astenuiti: 6

— obiezione del gruppo Arcobaleno volta a inserire in tale punto la proposta di risoluzione sulla situazione critica di taluni prigionieri, politicamente impegnati, che nella Repubblica federale di Germania fanno uno sciopero della fame per ottenere di essere raggruppati, e sono pertanto in pericolo di vita (doc. B 2-35/89).

L'obiezione è respinta.

Interviene l'on. Telkämper.

Punto IV. Salvador

— Obiezione dei gruppi ADE, PPE, liberale e democratico europeo, volta a sostituire questo punto con un nuovo «Libaco» comprendente le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-36, 43, 58, 74, 102, 103 e 104/89.

L'obiezione è accolta con votazione per appello nominale (PPE e LDR):

Votanti: 215
Favorevoli: 126
Contrari: 87
Astenuiti: 2

Il presidente comunica al Parlamento di aver deciso di tenere domani, nell'ambito delle discussioni di attualità, una discussione sulla situazione in Jugoslavia, e di avere ricevuto dall'ambasciatore della Jugoslavia, a nome dell'Assemblea federale di Jugoslavia, un invito a inviare nel Kosovo una commissione d'inchiesta del Parlamento.

5. Prezzi dei prodotti agricoli — Settore dei cereali — Settore delle carni ovine e caprine (discussione)*

Interviene l'on. Maher, che ribadisce il suo intervento precedente (*vedi precedente punto 1*).

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su quattro relazioni della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (1).

— Relazione dell'on. Bochau sulle proposte della Commissione al Consiglio (COM(89) 40 — doc. C 2-327/88) relativa alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1989-1990) (doc. A 2-41/89)*

— Relazione dell'on. Eyraud sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 614 — doc. C 2-256/88) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (doc. A 2-49/89)*

— Relazione dell'on. Sierra Bardaji sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 528 — doc. C 2-198/88) concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (doc. A 2-48/89)*

— Relazione dell'on. Navarro Velasco sulla crisi nel settore della carne suina (doc. A 2-431/88)

(1) Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali di cui ai doc. B 2-52 e 53/89.

Mercoledì 12 aprile 1989

L'on. Buchou illustra la sua relazione (doc. A 2-41/89).

Interviene il sig. MacSharry, *membro della Commissione*.

L'on. Eyraud illustra la sua relazione (doc. A 2-49/89).

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

Vicepresidente

L'on. Sierra Bardaji illustra la sua relazione (doc. A 2-48/89).

Intervengono gli on. Louwes, relatore per parere della commissione per i bilanci, Roberts, relatrice per parere della commissione per le relazioni economiche esterne, Telkämper, relatore per parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, Woltjer, a nome del gruppo socialista, Späth, a nome del gruppo PPE, Arias Caete, a nome del gruppo democratico europeo, Gatti, gruppo comunista, S. Martin, a nome del gruppo liberale, Mouchel, a nome del gruppo ADE, Telkämper, a nome del gruppo Arcobaleno.

PRESIDENZA DELL'ON. THOMAS MEGAHY

Vicepresidente

Intervengono gli on. Deveze, a nome del gruppo delle destre europee, Paisley, non iscritto, Colino Salamanca, presidente della commissione per l'agricoltura, McCartin, Simmonds, Le Roux, J. Nielsen, Killilea, Cervera Cardona, Castle, Howell, su quest'ultimo intervento, Bocklet, de Courcy Ling, Miranda Da Silva, Maher, van der Waal, Thareau, Daly, Dessylas, Romeos, Borgo, Marck, Tolman e il sig. MacSharry, *membro della Commissione*, che risponde anche alle interrogazioni orali.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 9.00 (*vedi processo verbale del 13 aprile, parte prima, punto 3*).

6. Problemi di qualità nel settore della carne — Utilizzazione degli ormoni (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su due relazioni.

L'on. Pimenta illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione d'inchiesta sui problemi della qualità nel settore delle carni, sui risultati dell'inchiesta (doc. A 2-11/89).

L'on. Collins illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione

dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sul rifiuto degli Stati Uniti di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di mattatoi e di ormoni e sulle conseguenze di tale rifiuto (doc. A 2-16/89).

Intervengono gli on. Rothe, a nome del gruppo socialista, Bocklet, a nome del gruppo PPE e come presidente della commissione d'inchiesta.

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON CRESPO

Vicepresidente

Intervengono gli on. Christopher Jackson, sul parere della minoranza che figura nell'allegato II alla relazione della commissione d'inchiesta, e, su tale intervento, Collins, Caroline Jackson, Bocklet, *presidente della commissione d'inchiesta*, e Pimenta, relatore.

Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni, la discussione è interrotta; riprenderà in un secondo tempo (*per il seguito della discussione vedi processo verbale della seduta del 14 aprile, parte prima, punto 18*).

TURNO DI VOTAZIONI

7. Dichiarazione della Commissione sulla fiscalità (decisione sulla richiesta di votazione sollecitata)

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di votazione sollecitata per le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-110 e 111/89, concernenti la dichiarazione della Commissione sull'armonizzazione fiscale (*vedi processo verbale della seduta dell'11 aprile, parte prima, punto 17*).

Il Parlamento respinge la richiesta di votazione sollecitata.

8. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (votazione)

(relazione De Gucht — doc. A 2-3/89)

— *Proposta di risoluzione:*

Emendamenti approvati: 61, 58/riv. (aggiuntivo), 85, 47 (votazione elettronica), 48 (votazione elettronica), 60, 49, 50 (votazione elettronica), 40 (parte prima), 78, 30, 53, 54, 56, 59/riv., 77/riv.

L'on. Croux, a nome del gruppo PPE, ha proposto che l'emendamento 58/riv. sia considerato aggiuntivo: l'on. Hoon e il relatore hanno manifestato il loro assenso.

Su richiesta del gruppo socialista l'emendamento 40, sul quale è intervenuto il relatore, è stato votato per

Mercoledì 12 aprile 1989

parti separate: la prima parte, approvata, termina con le parole «un determinato lavoro».

L'emendamento 78 è stato votato con votazione per appello nominale (ED):

Votanti: 235
Favorevoli: 146
Contrari: 87
Astenuiti: 2

L'emendamento 30 è stato votato con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 229
Favorevoli: 225
Contrari: 1
Astenuiti: 3

Sull'emendamento. 77/riv. sono intervenuti la on. Ferrer e il relatore.

Emendamenti respinti: 5, 80, 33, 82, 24, 1, 79 (prima e seconda parte), 66, 6, 76, 65, 64, 7, 75, 37, 83, 84, 8, 9, 10, 2, 39, 74, 11, 73, 32, 3, 40 (seconda parte), 25, 12, 13, 72, 71, 28 (votazione elettronica), 14, 70, 15, 69 (votazione elettronica), 16, 27, 67, 17, 36, 18, 35, 19, 20, 21, 31 (votazione elettronica), 23, 22

L'emendamento 33 è stato votato per parto separate. L'emendamento senza i termini «come valore supremo» è stato respinto, il che ha fatto decadere detti termini.

Il relatore è intervenuto sull'emendamento 74.

L'emendamento 73 è stato votato per parti separate, su richiesta del gruppo socialista:

La prima parte senza la parola «adeguato» è stato respinto, il che ha fatto decadere tale parola.

L'emendamento 72 è stato votato con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 223
Favorevoli: 38
Contrari: 121
Astenuiti: 64

Su richiesta del gruppo comunista, l'emendamento 27 (sul quale il relatore paragrafi 1 e 2 in seguito il paragrafo 3.

L'emendamento 17 è stato votato con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 227
Favorevoli: 26

Contrari: 200
Astenuiti: 1

Emendamenti ritirati: 62, 63, 46, 38, 45, 44, 42, 43, 41, 4, 55

Articolo respinto: 4, dopo un intervento del relatore

Emendamenti Decaduti: 81, 34, 29, 57, 51, 68, 26, 52

Le parti del testo non modificate sono state poste in votazione e approvate nel corso della votazione.

Le parti di testo modificate sono state poste in votazione e approvate in blocco al termine della votazione.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Sutra, a nome del gruppo socialista, Giavazzi, a nome del gruppo PPE, Prag, a nome del gruppo democratico europeo, Garcia Amigo, Pannella, Vandemeulebroucke, Ulburghs, Tongue e De Gucht, relatore.

Il Parlamento approva la risoluzione con votazione per appello nominale (SOC, LIB):

Votanti: 198
Favorevoli: 183
Contrari: 9
Astenuiti: 6

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

Presidente

9. Diritto di inoltrare petizioni al Parlamento

Il presidente fa una dichiarazione sull'accordo al quale sono pervenuti il Parlamento, il Consiglio e la Commissione in merito al diritto di inoltrare petizioni al Parlamento, accordo che formalizza tale diritto sul piano interistituzionale e garantisce che sia dato effettivamente esito alle petizioni.

Il presidente in carica del Consiglio Fernandez Ordoñez, il vicepresidente della Commissione Bangemann e il presidente del Parlamento procedono poi in Aula alla firma, a nome delle rispettive istituzioni, di lettere che confermano tale accordo (*vedi allegato II*).

10. Dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo (seguita da discussione)

Il presidente in carica del Consiglio europeo, Felipe Gonzalez, fa una dichiarazione che si colloca nella pro-

Mercoledì 12 aprile 1989

spettiva della conclusione dell'attuale legislatura del Parlamento e della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid.

Interviene l'on. Pannella sul tempo di parola e segnatamente sulla durata dell'intervento del presidente in carica del Consiglio europeo.

Il presidente dichiara di avere ricevuto, a conclusione della discussione sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo le seguenti sette proposte di risoluzione:

— degli on. Punset, Arguelles, Suárez González, Álvarez de Eulate, Arias Cañete, Diaz del Rio, Lafuente, Escuder Croft, Cabanillas, Llorca Vilaplana, Garriga Polledo, Gasoliba, Calvo Ortega, Coderch, Pannella, CiccioMessere, Negri, Ulburghs, Bremond d'Ars, Donnez, Wolff, van der Waal, von Bismarck e Herman, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo in vista della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid (doc. B 2-69/89);

— degli on. Pérez Royo, Gutiérrez Diaz, Puerta Gutiérrez, Barzanti, Bonaccini, Carossino, Castellina, Cervetti, Cinciari Rodano, de Pasquale, Fanti, Ferrero, Galluzzi, Gatti, Graziani, Pajetta, Papapietro, Raggio, Rossi, Rossetti, Squarcialupi, Trivelli, Trupia e Valenzi, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo (doc. B 2-70/89/riv.);

— dell'on. Suárez González, a nome del gruppo democratico europeo, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo in vista della chiusura della legislatura del Parlamento e della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid (doc. B 2-84/89);

— degli on. Fontaine, von Wogau, Ferrer, Cassanmagnago Cerretti e Langes, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio in data 12 aprile 1989 (doc. B 2-85/89);

— degli on. Gasoliba e J. Nielsen, a nome del gruppo liberale, a conclusione della discussione sulla dichiarazione di Felipe Gonzalez, *presidente in carica del Consiglio europeo*, in vista della fine della legislatura e della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid (doc. B 2-86/89/def. II);

— dell'on. de la Malène, a nome del gruppo ADE, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo del 12 aprile 1989 (doc. B 2-112/89);

— degli on. Arndt e Moran Lopez, a nome del gruppo socialista, sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo del 12 aprile 1989 (doc. B 2-113/89);

Il presidente comunica che la votazione su tali proposte di risoluzione si svolgerà domani alle 18.30 (*vedi processo verbale della seduta del 13 aprile, parte prima, punto 20*).

Interviene nella discussione l'on. Arndt, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARON CRESPO

Vicepresidente

Intervengono gli on. Klepsch, a nome del gruppo PPE, Prout, a nome del gruppo democratico europeo, Pérez Royo, gruppo comunista, Gasoliba, a nome del gruppo liberale, Lator, a nome del gruppo ADE, Tridente, gruppo Arcobaleno, Le Pen, a nome del gruppo delle destre europee, Punset, non iscritto, Moran, Ferrer, Suárez González, Amaral, Garaikoetxea, Kristoffersen, Montero e il presidente del Consiglio in carica, sig. Felipe Gonzalez.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

Interviene l'on. Patterson, il quale solleva dubbi sulla validità della votazione effettuata all'inizio del turno di votazioni delle 12.00 sulla richiesta di votazione sollecitata per due proposte di risoluzione sulla dichiarazione della Commissione concernente l'armonizzazione fiscale.

Il presidente conferma il risultato di detta votazione.

Interviene l'on. Prag il quale, con l'appoggio di più di 12 deputati, si oppone a che la relazione della on. Weber (doc. A 2-39/89) venga esaminata senza discussione.

Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento, tale relazione è quindi iscritta con discussione nel progetto di ordine del giorno di una delle prossime tornate.

11. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

Il presidente comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, le seguenti posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione:

Posizioni comuni in vista dell'adozione di

— una decisione riguardante un programma specifico di completamento di un sistema avanzato di traduzione automatica (EUROTRA) (doc. C 2-15/89)

Mercoledì 12 aprile 1989

competente per il merito: commissione per l'energia,
competente per parere: commissione per i bilanci;

— una decisione recante adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo di sistemi esperti in statistica (DOSES) (doc. C 2-16/89)

competente per il merito: commissione per l'energia,
competente per parere: commissione per i bilanci;

— una decisione che adotta un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della scienza e della tecnologia alimentare (1989-1993) (FLAIR) (doc. C 2-17/89)

competente per il merito: commissione per l'energia,
competenti per parere: commissione per l'agricoltura,
commissione economica, commissione per la protezione dell'ambiente, commissione per i bilanci;

— una decisione concernente un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologica nel settore della scienza e tecnologia marine (MAST) (doc. C 2-18/89)

competente per il merito: commissione per l'energia,
competente per parere: commissione per i bilanci, commissione per la protezione dell'ambiente;

— una decisione concernente un programma comunitario nel campo dell'analisi strategica, della previsione e della valutazione della ricerca e della tecnologia (programma MONITOR) (doc. C 2-19/89)

competente per il merito: commissione per l'energia
competenti per parere: commissione per i bilanci, commissione per il controllo di bilancio;

— una decisione che adotta un programma specifico di diffusione e di utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica (VALUE) (1989-1992) (doc. C 2-20/89)

competente per il merito: commissione per l'energia,
competenti per parere: commissione per i bilanci, commissione per i problemi economici.

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi decorre quindi da domani, 13 aprile 1989.

La presidenza precisa che, in conformità degli accordi intervenuti con il Consiglio, nel corso della presente tornata vengono annunciate soltanto le posizioni comuni per le quali le commissioni competenti ritengono di essere in grado di presentare una raccomandazione per la seconda lettura nel corso della tornata di maggio 1989.

TURNO DI VOTAZIONI

12. Modifica dell'articolo 51 del regolamento (votazione)

(relazione dell'on. Herman — doc. A 2-375/88)

— *Testo del regolamento:*

n. 2: approvato

n. 1: decade

— *Proposta di decisione:*

Interviene il relatore.

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 2*).

13. Succhi di frutta e taluni prodotti simili (votazione)** II

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-40/89 — relatrice: on. Banotti)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-264/88 — SYN 73):*

n. 1: approvato

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 3*).

14. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare (votazione)** II

(raccomandazione per la seconda lettura (doc. A 2-29/89) relatrice: on. Jepsen)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-266/88 — SYN 51):*

n. 1: dichiarato irricevibile, sulla base dell'articolo 51 del regolamento.

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 4*).

Intervengono sulla procedura gli on. Weber e Herman.

15. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari (votazione)** II

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-28/89 — relatrice: on. Caroline Jackson)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-324/88 — SYN 76):*

n. 1: approvato

Mercoledì 12 aprile 1989

La relatrice chiede, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 51 del regolamento, di conoscere la posizione della Commissione sull'emendamento approvato.

Il sig. Bangemann, *vicepresidente della Commissione*, dichiara di potere accogliere tale emendamento.

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

16. Diciture e marche per identificare una partita cui appartiene una derrata alimentare (votazione) II**

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-30/89 — relatrice: on. Weber)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-267/88 — SYN 103):*

n. 1 e 2: approvati con successive distinte votazioni

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

17. Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari (votazione) II**

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-27/89 — relatrice: on. Schleicher)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-266/88 — SYN 49):*

n. 1 e 2: approvati con successive distinte votazioni

n. 3: respinto con votazione elettronica

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

18. Circolazione intracomunitaria di merci (votazione) II**

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-73/89 — relatore: on. Cassidy)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-344/88 — SYN 166):*

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 8*).

19. Specialità farmaceutiche (votazione) II**

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-63, 61, 62 e 64/89 — relatore: on. Valverde Lopez)

a) doc. A 2-63/89

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-274/88 — SYN 114):*

n. 1, 2, 3 (votati in blocco): respinti con votazione elettronica

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 9, a*).

b) doc. A 2-61/89

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-272/88 — SYN 114):*

n. 2 e 3: dichiarati irricevibili, in base all'articolo 51 del regolamento

n. 1: approvato

n. 5: respinto

n. 4: respinto con votazione elettronica

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 9, b*).

Intervengono l'on. Prout, sull'applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 51 del regolamento, e il sig. Bangemann, *vicepresidente della Commissione*.

c) doc. A 2-62/89:

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-273/88 — SYN 114):*

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 9, c*).

d) doc. A 2-64/89:

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-275/88 — SYN 114):*

Il presidente dichiara approvata la posizione comune (*vedi parte seconda, punto 9, d*).

20. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore (votazione) II**

(raccomandazione per la seconda lettura doc. A 2-26/89 — relatore: on. Vittinghoff)

— *Posizione comune del Consiglio (doc. C 2-269/88 — SYN 115):*

Interviene l'on. Bombard.

Mercoledì 12 aprile 1989

n. 1: approvato con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 319
Favorevoli: 309
Contrari: 6
Astenuiti: 4

n. 2: respinto con votazione elettronica

n. 3: approvato con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 321
Favorevoli: 311
Contrari: 5
Astenuiti: 5

n. 4: approvato

n. 5: approvato con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 290
Favorevoli: 283
Contrari: 2
Astenuiti: 5

n. 6: approvato

n. 7: approvato con votazione elettronica

Il relatore chiede di conoscere, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 51 del regolamento, la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati.

Il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*, dichiara che la Commissione accoglie gli emendamenti approvati.

Interviene il relatore.

La posizione comune è così modificata (*vedi parte seconda, punto 10*).

21. Previsioni finanziarie 1990 (votazione)

(Proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. von der Vring — doc. A 2-54/89)

(Il presidente precisa che, dal momento che la relazione in esame si iscrive nell'ambito della procedura di bilancio, i testi, per essere approvati, debbono ottenere i suffragi della maggioranza dei membri effettivi del Parlamento.)

Interviene il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*, il quale dichiara che la Commissione non può accettare gli emendamenti 2, 6 e 7.

Preambolo:

n. 1: approvato

Il preambolo, così modificato, è approvato.

Considerando e paragrafi da 1 a 4: approvati

Dopo il paragrafo 4:

n. 6: approvato

Paragrafo 5: approvato

Paragrafo 6:

n. 7: approvato

Paragrafi 7 e 8: approvati

Dopo il paragrafo: 8:

n. 5: approvato

Paragrafo 9: approvato

Paragrafo 10:

n. 4: approvato

Il paragrafo 10, così modificato, è approvato.

Paragrafi da 11 a 14: approvati

Dopo il paragrafo 14:

n. 2 e 3: approvati con successive distinte votazioni

Paragrafi 15 e 16: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione con votazione per appello nominale (ADE)

Votanti: 304
Favorevoli: 264
Contrari: 4
Astenuiti: 36

(*vedi parte seconda, punto 11*).

22. Capovolgimento dei trattori (votazione)** I

(relazione dell'on. Beumer — doc. A 2-12/89)

— *Proposta di direttiva COM(88) 629 def. — SYN 164 — doc. C 2-254/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 12*).

Mercoledì 12 aprile 1989

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 12).

— *Proposta di direttiva COM(88) 626 def. — SYN 163 — doc. C 2-255/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 12).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 12).

— *Proposta di direttiva COM(88) 630 def. — SYN 167 — doc. C 2-244/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 12).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 12).

23. Accordo di cooperazione CEE — Islanda (votazione)*/ I**

(relazione dell'on. Poniatowski — doc. A 2-7/89)

— *Proposta di decisione I COM(88) 527 — SYN 156 — doc. C 2-184/88:** I*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 13).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 13).

— *Proposta di decisione II.**

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 13).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 13).

24. Unità di misura (votazione) I**

(relatore: on. Kellett-Bowman — doc. A 2-55/89)

— *Proposta di direttiva COM(88) 751 def. — SYN 171 — doc. C 2-300/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 14).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 14).

25. Oligoelementi e altri nei concimi (votazione) I**

(relazione dell'on. Raftery — doc. A 2-15/89)

— *Proposta di direttiva COM(88) 562 — SYN 160 — doc. C 2-203/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 15).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 15).

26. Apparecchi elettromedicali impiantabili attivi (votazione) I**

(relazione dell'on. Lataillade — doc. A 2-53/89)

— *Proposta di direttiva COM(88) 717 — SYN 173 — doc. C 2-287/88:*

n. da 1 a 4 (votati in blocco): approvati

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 16).

Il relatore chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati.

Intervengono il sig. Bangemann, vicepresidente della Commissione, il quale dichiara di non poter accogliere gli emendamenti 3 e 4, e il relatore.

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 16).

Mercoledì 12 aprile 1989

Interviene l'on. Cryer il quale chiede che venga rispettata l'ora prevista per l'inizio del tempo delle interrogazioni.

27. Programmi STEP e EPOCH (votazione)** I

(relazione dell'on. Rinsche — doc. A 2-4/89)

— *Proposta di decisione COM(88) 632 def. — SYN 168 — doc. C 2-257/88:*

n. 1: approvato

n. 2: respinto

n. 3: approvato con votazione elettronica

n. 4: approvato con votazione elettronica

n. 5, 6 e 7: respinti con successive distinte votazioni

n. 8: respinto con votazione elettronica

Il Parlamento approva la proposta della Commissione, così modificata (*vedi parte seconda, punto 17*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 17*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

PRESIDENZA DELL'ON. RUI AMARAL

Vicepresidente

Interviene l'on. Colom sul momento in cui sarà posta in votazione la relazione dell'on. Price (doc. A 2-46/89)

Il presidente gli risponde che la votazione si svolgerà domani alle 18.30.

28. Tempo delle interrogazioni

L'ordine del giorno reca il seguito e la fine del tempo delle interrogazioni (doc. B 2-6/89).

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

N. 38 dell'on. Provan: Evasione dei regimi di quote

Il sig. Bangemann, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Provan e Ewing.

N. 39 della on. Quin: Disposizioni dello statuto della società di capitali europea

Il sig. Bangemann risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Tongue, che sostituisce l'interrogante.

N. 40 dell'on. Turner: Cooperazione tecnologica internazionale

Il sig. Bangemann risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Seligman, che sostituisce l'interrogante. Il sig. Pandolfi, *vicepresidente della Commissione*, risponde a una domanda complementare dell'on. Elliott.

Alle interrogazioni n. 41 della on. Dury e 42 dell'on. De Pasquale sarà fornita risposta scritta poiché gli interroganti sono assenti.

N. 43 della on. Ewing: Carestia in Sudan

Il sig. Marin, *vicepresidente della Commissione*, risponde all'interrogazione.

Interviene la on. Ewing.

Il sig. Marin risponde poi a una domanda complementare dell'on. Arbeloa Muru.

N. 44 dell'on. Cristensen: Controllo alle frontiere danesi dopo l'attuazione del mercato interno

Il sig. Bangemann risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Christensen, Rogalla e Patterson.

N. 45 dell'on. Mizzau: British Airways monolingue

Il sig. Van Miert, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Howell e Elliott.

All'interrogazione n. 46 della on. Crawley sarà fornita risposta scritta poiché l'interrogante è assente.

N. 47 dell'on. Patterson: Tariffe telefoniche per chiamate tra Stati della Comunità

Il sig. Pandolfi risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Patterson.

N. 48 dell'on. Hutton: Vendita ai produttori di carni in scatola, di carni bovine che beneficiano di interventi

Il sig. MacSharry, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Hutton e Maher.

Mercoledì 12 aprile 1989

N. 49 dell'on. Wijsenbeek: Infrastrutture di collegamento tra l'Irlanda e gli altri Stati membri della CEE

Il sig. Van Miert risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Maher, Lalor e Pearce.

N. 50 della on. Llorca Vilaplana: Epatite B

La sig.ra Papandreu, *membro della Commissione*, risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Llorca Vilaplana e Pearce.

N. 51 dell'on. Seal: Collegamento tra campi magnetici e alcune forme di cancro nei bambini

La sig.ra Papandreu risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Seal.

N. 52 dell'on. Rogalla: Abusi e angherie da parte di funzionari della dogana e della polizia di frontiera

Il sig. Bangemann risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Rogalla e Pearce.

N. 53 dell'on. Pearce: Procedure doganali assurde

Il sig. Bangemann risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli on. Pearce e Rogalla.

Il presidente dichiara chiusa il tempo delle interrogazioni e ricorda che le interrogazioni che non sono state esaminate riceveranno risposta scritta, a meno che gli interroganti le abbiano ritirate prima della fine del tempo delle interrogazioni.

29. Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri del Parlamento

Il presidente comunica che è stata distribuita la comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri emessi dal Parlamento nel corso delle sedute di febbraio e marzo 1989 (1).

30. Composizione del Parlamento

Il presidente comunica che le competenti autorità francesi lo hanno informato che la on. Jacqueline Grand è

(1) Comunicazione allegata al resoconto integrale della seduta del 12 aprile 1989.

stata designata deputata al Parlamento in sostituzione dell'on. Chinaud, dimissionario.

Porge il benvenuto alla nuova collega e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento.

31. Ordine del giorno della prossima seduta

Il presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 13 aprile, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00

— *Votazione sulle relazioni degli on. Buchou, Eyraud, Sierra Bardaji e Navarro (agricoltura)*

— *Relazione dell'on. Hackel sul progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 1 per il 1989*

— *Discussione congiunta di una relazione della on. Boserup, di una relazione dell'on. Escuder Croft, di una relazione dell'on. Bardong, di una relazione della on. Fuillet, di una relazione dell'on. Bardong e di una relazione dell'on. Dankert (controllo di bilancio nel settore del tabacco e lotta contro le frodi) (2)*

— *Relazione dell'on. Franz sui progressi dell'integrazione monetaria europea*

— *Discussioni su problemi di attualità (3)*

— *Seguito della discussione congiunta sulle relazioni degli on. Pimenta e Collins sulla qualità della carne*

— *Dichiarazione della Commissione sui risultati dei negoziati del GATT*

(alle 18.30)

Votazione

— *sulle relazioni di cui ai doc. A 2-46/89, 432/88, 424/88, 434/88, 389/88, 437/88, 38/89*

— *sulle proposte di risoluzione sulla dichiarazione del presidente del Consiglio europeo*

— *sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.*

(2) Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali di cui ai doc. B 2-50/89 e B 2-2/89.

(3) Ciascun documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(La seduta è tolta alle 19.50)

Enrico VINCI
Segretario Generale

Henry PLUMB
Presidente

Mercoledì 12 aprile 1989

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento

1. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali

— doc. A 2-3/89

RISOLUZIONE

recante adozione della dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dagli on. Luster e Pfennig a complemento del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea (doc. 2-363/84),
 - visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,
 - visto il suo progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, approvato il 14 febbraio 1984, e in particolare i suoi articoli 4, paragrafo 3, e 7 ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 29 ottobre 1982 sul memorandum della Commissione relativo all'adesione della Comunità europea alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ⁽²⁾,
 - vista la dichiarazione comune sulla tutela dei diritti fondamentali ⁽³⁾,
 - visto il preambolo dell'Atto unico,
 - visti i principi generali comuni del diritto degli Stati membri,
 - vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità,
 - vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
 - visti i patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,
 - vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché i relativi protocolli,
 - vista la Carta sociale europea e il suo protocollo,
 - vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (doc. A 2-3/89),
- A. considerando che, come ricorda il preambolo dell'Atto Unico, è necessario promuovere la democrazia basandosi sui diritti fondamentali,
- B. considerando che il rispetto dei diritti fondamentali costituisce il presupposto indispensabile della legittimità comunitaria,
- C. considerando che spetta al Parlamento europeo contribuire a sviluppare un modello di società fondato sul rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali e sulla tolleranza,

⁽¹⁾ GU n. C 77 del 19. 3. 1984, pag. 33.⁽²⁾ GU n. C 304 del 22. 11. 1982, pag. 253.⁽³⁾ GU n. C 103 del 27. 4. 1977, pag. 1.

Mercoledì 12 aprile 1989

- D. considerando che l'identità comunitaria rende necessaria l'espressione dei valori comuni ai cittadini europei,
 - E. considerando che una cittadinanza europea può esistere solo se ogni cittadino gode di una pari protezione dei propri diritti e delle proprie libertà nell'ambito di applicazione del diritto comunitario⁽¹⁾,
 - F. considerando la sua ferma volontà di proseguire la sua azione in vista della realizzazione dell'Unione europea,
 - G. considerando la sua ferma volontà di istituire uno strumento comunitario di base, giuridicamente vincolante e inteso a garantire i diritti fondamentali,
 - H. riaffermando al contempo, e fintantoché detto strumento non sarà stato ratificato, i principi giuridici già accettati dalla Comunità,
 - I. considerando che il completamento del mercato unico previsto per il 1993 rende più urgente l'adozione di una dichiarazione dei diritti e delle libertà garantiti nell'ambito del diritto comunitario e da tale diritto stesso,
 - J. considerando che spetta al Parlamento europeo eletto direttamente dai cittadini europei elaborare una simile dichiarazione,
1. adotta la dichiarazione seguente e invita le altre istituzioni comunitarie e gli Stati membri ad aderirvi formalmente;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la dichiarazione a essa attinente alle altre Istituzioni della Comunità e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ Vedi articolo 3 del progetto di trattato che istituisce l'Unione europea

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

PREAMBOLO

A NOME DEI POPOLI EUROPEI,

considerando che, allo scopo di proseguire e rilanciare l'opera di unificazione democratica dell'Europa, avuto riguardo alla creazione di uno spazio interno senza frontiere e tenuto conto della particolare responsabilità del Parlamento europeo per quanto concerne il benessere degli uomini e delle donne, è indispensabile che l'Europa ribadisca l'esistenza di una comunità di diritto fondata sul rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali,

dato che misure incompatibili con i diritti fondamentali non possono essere ammesse, e ricordando che tali diritti derivano dai trattati che istituiscono le Comunità europee, dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli strumenti internazionali vigenti, e sono sviluppati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,

il Parlamento europeo adotta la seguente dichiarazione quale espressione di questi diritti, invita tutti i cittadini a sostenerla attivamente e la presenta al Parlamento che sarà eletto nel giugno 1989.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Dignità)

La dignità umana è inviolabile.

Articolo 2

(Diritto alla vita)

Chiunque ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza.

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 3

(Uguaglianza di fronte alla legge)

1. Nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, tutti i soggetti sono uguali di fronte alla legge.

2. È vietata ogni discriminazione basata in particolare sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, sulla ricchezza, sulla nascita o su qualsiasi altra situazione.

3. È vietata ogni discriminazione fra i cittadini europei basata sulla nazionalità.

4. La parità fra uomini e donne, di fronte alla legge, segnatamente nei settori del lavoro, dell'istruzione, della famiglia, della tutela sociale e della formazione, deve essere assicurata.

Articolo 4

(Libertà di pensiero)

Chiunque ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Articolo 5

(Libertà di opinione e di informazione)

1. Chiunque ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o trasmettere informazioni o idee, segnatamente filosofiche, politiche e religiose.

2. L'arte, la scienza e la ricerca sono libere. È rispettata la libertà accademica.

Articolo 6

(Vita privata)

1. Chiunque ha diritto al rispetto e alla protezione della propria identità.

2. È garantito il rispetto della vita privata e della vita familiare, della reputazione, del domicilio e delle comunicazioni private.

Articolo 7

(Tutela della famiglia)

La famiglia gode della tutela giuridica, economica e sociale.

Mercoledì 12 aprile 1989

Articolo 8*(Libertà di circolazione)*

1. I cittadini della Comunità hanno il diritto di circolare liberamente sul territorio comunitario, e di eleggersi domicilio. Essi possono esercitarvi qualsiasi attività.
2. I cittadini della Comunità sono liberi di lasciare il territorio comunitario e di ritornarvi.
3. I diritti sopra citati possono formare oggetto di limitazioni solo se queste ultime sono conformi ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 9*(Diritto di proprietà)*

Il diritto di proprietà è garantito. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di utilità pubblica, giudicata necessaria, e nei casi e alle condizioni previsti da una legge e previo equo risarcimento.

Articolo 10*(Libertà di riunione)*

Chiunque ha diritto di partecipare a riunioni e manifestazioni pacifiche.

Articolo 11*(Libertà di associazione)*

1. Chiunque ha diritto alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare con altri partiti politici e sindacati e d'iscriversi ad essi.
2. Nella sua vita privata, nessuno può essere obbligato a rivelare la propria appartenenza ad un'associazione, purché quest'ultima non sia illegale.

Articolo 12*(Libertà professionale)*

1. Chiunque ha il diritto di scegliere liberamente professione e luogo di lavoro e di esercitare liberamente la propria professione.
2. Chiunque ha diritto a una formazione professionale adeguata e corrispondente alle proprie capacità che qualifichi al lavoro.
3. Nessuno può essere privato di un lavoro per motivi arbitrari e nessuno può essere costretto a svolgere un determinato lavoro.

Articolo 13*(Condizioni di lavoro)*

1. Chiunque ha diritto a condizioni di lavoro eque.
2. Saranno adottate le misure necessarie per garantire l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché una retribuzione che consenta di condurre una vita dignitosa.

Articolo 14*(Diritti sociali collettivi)*

1. È garantito il diritto di negoziato fra le parti sociali.
2. Il diritto ad azioni collettive, compreso il diritto di sciopero, è garantito, con riserva degli obblighi suscettibili di derivare dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.
3. I lavoratori hanno il diritto di essere informati regolarmente in merito alla situazione economica e finanziaria della loro impresa e di essere consultati in merito alle decisioni suscettibili di incidere sui loro interessi.

Mercoledì 12 aprile 1989

Articolo 15*(Tutela sociale)*

1. Chiunque ha il diritto di beneficiare di tutte le misure suscettibili di consentirgli di godere del migliore stato di salute possibile.
2. I lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i loro aventi diritto hanno diritto alla previdenza sociale o a un sistema equivalente.
3. Chiunque sia privo di risorse sufficienti ha diritto all'assistenza sociale e sanitaria.
4. Chiunque, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, sia incapace di trovare un alloggio adeguato, ha il diritto di essere assistito a tale riguardo dalle autorità pubbliche responsabili in materia.

Articolo 16*(Diritto all'istruzione)*

Chiunque ha diritto a un'istruzione e a una formazione professionale a seconda delle sue capacità.

L'insegnamento è libero.

È assicurato il diritto dei genitori di fare impartire tale istruzione conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 17*(Principio di democrazia)*

1. Ogni potere pubblico promana dal popolo e deve essere esercitato conformemente ai principi dello Stato di diritto.
2. Ogni potere pubblico deve essere direttamente eletto o essere responsabile di fronte ad un parlamento direttamente eletto.
3. I cittadini europei hanno il diritto di partecipare all'elezione dei deputati del Parlamento europeo a suffragio universale libero, diretto e segreto.
4. Tutti i cittadini europei godono dell'elettorato attivo e passivo.
5. I diritti sopra citati possono formare oggetto di limitazioni solo se queste ultime sono conformi ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

Articolo 18*(Diritto di accesso alle informazioni)*

A chiunque è garantito il diritto di accesso e di rettifica per i documenti amministrativi e i dati che lo riguardano.

Articolo 19*(Accesso alla giustizia)*

1. Qualunque persona i cui diritti e libertà siano stati violati ha diritto a presentare ricorso a un giudice stabilito dalla legge.
2. Chiunque ha diritto a che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente e entro termini ragionevoli, da un tribunale indipendente e imparziale, istituito dalla legge.
3. L'accesso alla giustizia è effettivo e prevede l'attribuzione di un'assistenza legale a chi non dispone di risorse sufficienti per avviare azioni giudiziarie.

Mercoledì 12 aprile 1989

Articolo 20*(Ne bis in idem)*

Nessuno può essere perseguito o condannato per fatti per i quali è già stato assolto o condannato.

Articolo 21*(Irretroattività)*

Nessuna responsabilità può essere attribuita per azioni od omissioni non censurabili secondo il diritto vigente nel momento in cui sono state commesse.

Articolo 22*(Pena capitale)*

La pena capitale è abolita.

Articolo 23*(Diritto di petizione)*

Chiunque ha il diritto di presentare richieste o reclami scritti al Parlamento europeo.

Le modalità di esercizio di tale diritto sono determinate dal Parlamento europeo.

Articolo 24*(Ambiente e protezione dei consumatori)*

1. Fanno parte integrante di ogni politica comunitaria:
 - la preservazione, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente,
 - la protezione dei consumatori e degli utenti dai rischi per la salute e la sicurezza e dalle transazioni commerciali sleali.
2. Le istituzioni comunitarie sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la realizzazione di tali obiettivi.

DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 25***(Ambito di applicazione)*

1. La presente dichiarazione tutela chiunque rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.
2. Quando taluni diritti sono riservati ai cittadini della Comunità si può decidere di estenderne il godimento, integralmente o parzialmente, a terze persone.
3. Ai sensi della presente dichiarazione è cittadino della Comunità chiunque possieda la cittadinanza di uno degli Stati membri.

Articolo 26*(Limiti)*

I diritti e le libertà enunciati nella presente dichiarazione possono essere limitati, entro limiti ragionevoli e indispensabili in una società democratica, solo da una norma giuridica che ne rispetti comunque il contenuto essenziale.

Mercoledì 12 aprile 1989

Articolo 27*(Livello di protezione)*

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come limitativa della tutela offerta dal diritto comunitario, dal diritto degli Stati membri, dal diritto internazionale nonché dai trattati e dagli accordi internazionali in materia di diritti e di libertà fondamentali, né come contraria alla loro attuazione.

Articolo 28*(Abuso di diritti)*

Nessuna disposizione della presente dichiarazione può essere interpretata come implicante un qualsiasi diritto di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla limitazione o alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

INDICE**PREAMBOLO****DISPOSIZIONI GENERALI:**

- Articolo 1: Dignità
- Articolo 2: Diritto alla vita
- Articolo 3: Uguaglianza di fronte alla legge
- Articolo 4: Libertà di pensiero
- Articolo 5: Libertà di opinione e di informazione
- Articolo 6: Vita privata
- Articolo 7: Tutela della famiglia
- Articolo 8: Libertà di circolazione
- Articolo 9: Diritto di proprietà
- Articolo 10: Libertà di riunione
- Articolo 11: Libertà di associazione
- Articolo 12: Libertà professionale
- Articolo 13: Condizioni di lavoro
- Articolo 14: Diritti sociali collettivi
- Articolo 15: Tutela sociale
- Articolo 16: Diritto all'istruzione
- Articolo 17: Principio di democrazia
- Articolo 18: Diritto d'accesso alle informazioni.
- Articolo 19: Accesso alla giustizia
- Articolo 20: Ne bis in idem
- Articolo 21: Irretroattività
- Articolo 22: Pena capitale
- Articolo 23: Diritto di petizione
- Articolo 24: Ambiente e protezione dei consumatori

DISPOSIZIONI FINALI:

- Articolo 25: Ambito d'applicazione
- Articolo 26: Limiti
- Articolo 27: Livello di protezione
- Articolo 28: Abuso di diritti

Mercoledì 12 aprile 1989

2. Modifica del regolamento del Parlamento

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

TESTO DEL REGOLAMENTO*Articolo 51**Articolo 51***Emendamenti alla posizione comune del Consiglio****Emendamenti alla posizione comune del Consiglio****Paragrafo 1 immutato**

2. Un emendamento alla posizione comune è ricevibile solo se conforme alle disposizioni degli articoli 69 e 70 e

- a) mira a ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero
- b) è un emendamento di compromesso che rappresenta un accordo tra Consiglio e Parlamento.

2. Un emendamento alla posizione comune è ricevibile solo se conforme alle disposizioni degli articoli 69 e 70 e

- a) mira a ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero
- b) è un emendamento di compromesso che rappresenta un accordo tra Consiglio e Parlamento ovvero
- c) mira a modificare una parte del testo della posizione comune che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore e non costituisce una modifica sensibile di cui all'articolo 42.

La decisione del presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

La decisione del presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile.

Paragrafi 3 e 4 immutati

— doc. A 2-375/88

DECISIONE

recante modifica dell'articolo 51 del regolamento in materia di ricevibilità di emendamenti alla posizione comune del Consiglio

Il Parlamento europeo,

- considerata la questione inerente all'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 2 del regolamento del Parlamento sollevata dalla presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, on. Weber, al punto 3 della lettera da lei inviata al presidente del Parlamento il 30 novembre 1987,
- visto l'articolo 149, paragrafo 2, lettera c) del trattato CEE,
- richiamandosi agli articoli 131, paragrafo 2 e 132 del proprio regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A 2-375/88),

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica che precede;

Mercoledì 12 aprile 1989

2. incarica il segretario generale di provvedere affinché il testo così modificato sia rigorosamente concordante nelle nove lingue ufficiali della Comunità;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

3. Succhi di frutta e taluni prodotti simili ** II

— doc. A 2-40/89

DECISIONE (Procedura di cooperazione — seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva recante terza modifica della direttiva 75/726/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-264/88 — SYN 73),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

(Articolo 8, lettera a), terzo comma)

Nel caso previsto al secondo comma, il trasformatore deve essere informato dell'aggiunta di zuccheri, conformemente agli usi commerciali.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 1

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

(Articolo 8, lettera a), terzo comma)

Nel caso previsto al secondo comma, il trasformatore deve essere **adeguatamente** informato dell'aggiunta di zuccheri, conformemente agli usi commerciali. **L'utilizzazione di concentrati zuccherati per la produzione di succhi di frutta deve essere menzionata sull'etichetta.**

Mercoledì 12 aprile 1989

4. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ** II

— doc. A 2-29/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-266/88 — SYN 51),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

5. Controllo ufficiale dei prodotti alimentari ** II

— doc. A 2-28/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-324/88 — SYN 76),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 1*Articolo 12 bis (nuovo)*

Al fine di garantire che l'applicazione della presente direttiva sia uniforme in tutti gli Stati membri, la Commissione, entro un anno dalla sua adozione da parte del Consiglio, riferisce al Consiglio e al Parlamento su:

Mercoledì 12 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

- a) le attuali norme riguardanti la formazione degli agenti incaricati del controllo dei prodotti alimentari negli Stati membri;
- b) la possibilità di introdurre disposizioni comunitarie in materia di formazione di base e formazione complementare degli agenti incaricati del controllo dei prodotti alimentari;
- c) la possibilità di introdurre norme qualitative comunitarie valide per tutti i laboratori che si occupano del controllo e del campionamento, ai sensi della presente direttiva;
- d) la possibilità di creare un servizio di controllo comunitario, che preveda anche possibilità di scambi di informazione fra tutte le istituzioni e le persone interessate al controllo.

6. Diciture e marche per identificare una partita cui appartiene una derrata alimentare ** II

— doc. A 2-30/89

DECISIONE (Procedura di cooperazione — seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva concernente le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-267/88 — SYN 103),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Titolo

Direttiva del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

Titolo

EMENDAMENTO N. 1 (1)

Regolamento del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

(1) Dovunque il termine «direttiva» appare nel testo, è da sostituire col termine «regolamento»

Mercoledì 12 aprile 1989

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Articolo 2, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono non richiedere, fino al 31 dicembre 1996, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel caso delle bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano un'etichetta, né anello né fascetta.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 2

Articolo 2, paragrafo 3

3. Gli Stati membri possono **concedere**, fino al 31 dicembre 1996, **deroghe all'obbligo di indicazione** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel caso delle bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano un'etichetta, né anello né fascetta.

7. Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ** II

— doc. A 2-27/89

DECISIONE**(Procedura di cooperazione — seconda lettura)**

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-270/88 — SYN 49),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Quinto considerando

considerando che disposizioni relative ai prodotti composti contenenti un ingrediente precedentemente trattato con radiazioni ionizzanti saranno stabilite solo in occasione dell'adozione di una normativa concernente il trattamento stesso d'irradiazione; che la presente direttiva concerne soltanto l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità e non il problema dell'autorizzazione o del divieto di irradiazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 1

Quinto considerando

considerando che i consumatori vanno informati circa l'eventuale trattamento con radiazioni ionizzanti cui sia stato sottoposto un prodotto alimentare e che, a onta delle difficoltà tuttora incontrate in sede di analisi, è imprescindibile estendere detto obbligo anche ai generi alimentari che contengono un ingrediente in precedenza irradiato; che la presente direttiva concerne soltanto l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità e non il problema dell'autorizzazione o del divieto di irradiazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.

Mercoledì 12 aprile 1989

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 2*ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7 bis (nuovo)*

7 bis Il paragrafo 3 dell'articolo 5 è completato con il seguente nuovo comma:

«Un prodotto alimentare che sia stato sottoposto a radiazioni ionizzanti, o che contenga un ingrediente, sottoposto a un siffatto trattamento, deve sempre recare un'indicazione relativa a detto trattamento».

8. Circolazione intracomunitaria di merci ** II

— doc. A 2-73/88

DECISIONE**(Procedura di cooperazione — seconda lettura)**

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento recante modifica del regolamento (CEE) n. 3/84, del 19 dicembre 1983, che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-344/88 — SYN 166),
 - viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
 2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

9. Specialità medicinali ** II

a) doc. A 2-63/89

DECISIONE**(Procedura di cooperazione — seconda lettura)**

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-274/88 — SYN 114),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

Mercoledì 12 aprile 1989

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

b) doc. A 2-61/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-272/88 — SYN 114),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 3, frase introduttiva

Per quanto concerne l'utilizzazione del sangue o del plasma umani come materia prima per la produzione dei medicinali:

EMENDAMENTO N. 1

Articolo 3, frase introduttiva

Per quanto concerne l'impiego del sangue o del plasma umani **in quanto medicinali** o materia prima per la produzione di medicinali:

c) doc. A 2-62/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i radiofarmaci

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-273/88 — SYN 114),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

Mercoledì 12 aprile 1989

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

d) doc. A 2-64/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che estende il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali e che prevede norme aggiuntive per i medicinali immunologici costituiti da vaccini, tossine, sieri e allergeni

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-275/88 — SYN 114),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

10. Inquinamento atmosferico da gas dei veicoli a motore **

— doc. A 2-26/89

DECISIONE
(Procedura di cooperazione — seconda lettura)

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (norme europee di emissione per le vetture di cilindrata inferiore a 1 400 cm³)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C 2-269/88 — SYN 115),
- viste le disposizioni del trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 12 aprile 1989

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Quinto considerando

Considerando che dai lavori svolti dalla Commissione in materia è emerso che la Comunità europea dispone, o sta attualmente perfezionando, tecnologie che permettono un'ulteriore riduzione dei valori limite in questione;

ARTICOLO 1

Allegato 1, punto 5.2.1.1.4.

Punto 5.2.1.1.4. L'ultima linea della tabella va letta:

«C < 1 400 30 8 —»

ARTICOLO 1

Allegato 1, tabella 7.1.1.1.

Punto 7.1.1.1. L'ultima linea della tabella va letta:

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

2. A decorrere dal 1° ottobre 1992, per i tipi di veicoli con cilindrata inferiore a 1 400 cm³, gli Stati membri:

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 1

Quinto considerando

Considerando che dai lavori svolti dalla Commissione in materia è emerso che la Comunità europea dispone, o sta attualmente perfezionando, tecnologie che permettono un'ulteriore riduzione dei valori limite per le cilindrate di tutte le categorie;

EMENDAMENTO N. 3

ARTICOLO 1

Allegato 1, punto 5.2.1.1.4.

fAl punto 5.2.1.1.4. sostituire la tabella con la seguente:

Data a decorrere dal	Cilindrata C (in cm ³)	Massa di ossido di carbonio L1 (g/prova)	Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto L2 (g/prova)
1. 10. 91/92	C > 2 000	20	5
21. 10. 93/94	1 400 < C < 2 000	20	5
1. 10. 92/93	C < 1 400	20	5

EMENDAMENTO N. 4

ARTICOLO 1

Allegato 1, tabella 7.1.1.1.

Al punto 7.1.1.1. sostituire la tabella con la seguente:

Data	Cilindrata (in cm ³)	L1 (g/prova)	L2 (g/prova)
dal 1. 10. 91/92	C > 2 000	22	5,5
dal 1. 10. 93/94	1 400 < C < 2 000	22	5,5
dal 1. 10. 92/93	C < 1 400	22	5,5

EMENDAMENTO N. 5

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

2. A decorrere dal 1° ottobre 1991 per veicoli con cilindrata superiore a 2 000 cm³,

Mercoledì 12 aprile 1989

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore,

— *possono rifiutare* l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore

Le cui emissioni di gas inquinanti *non siano conformi alle esigenze* esposte negli allegati alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 2, paragrafo 3

3. A decorrere dal 1° ottobre 1993, per i veicoli con cilindrata inferiore a 1 400 cm³ gli Stati membri **possono vietare** la prima immissione in circolazione dei veicoli le cui emissioni di gas inquinanti non siano conformi ai requisiti esposti negli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

a decorrere da 1° ottobre 1993 per le auto con motori di cilindrata da 1 400 cm³ a 2 000 cm³,

a decorrere dal 1° ottobre 1992 per i veicoli con cilindrata inferiore a 1 400 cm³, gli Stati membri

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo a motore,

— **rifiutano** l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore

Le cui emissioni di gas inquinanti **non soddisfino ai requisiti descritti** negli allegati alla direttiva 70/220/CEE, **da ultimo** modificata con la presente direttiva.

EMENDAMENTO N. 6

Articolo 2, paragrafo 3

3. gli Stati membri, **a decorrere dal 1° ottobre 1992 per veicoli con motore di cilindrata superiore a 2 000 cm³,**

a decorrere dal 1° ottobre 1994 per veicoli con motore di cilindrata superiore a 1 400 cm³,

a decorrere dal 1° ottobre 1993 per veicoli con motore di cilindrata inferiore a 1 400 cm³, **vietano** la prima immissione in circolazione dei veicoli le cui emissioni di gas inquinanti non siano conformi ai requisiti esposti negli allegati della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

11. Adeguamento delle previsioni finanziarie

— doc. A 2-54/89

RISOLUZIONE

sull'adeguamento annuo delle previsioni finanziarie (1990) e sul progetto preliminare di bilancio 1990

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'adeguamento annuo delle previsioni finanziarie e sul progetto preliminare di bilancio 1990 (COM(89) 79 def.),
- vista la decisione della Commissione sulla fissazione dei quantitativi globali dell'aiuto alimentare per il programma 1989,

Mercoledì 12 aprile 1989

- visti i colloqui preliminari nell'ambito della procedura di dialogo a tre su una soluzione definitiva per il mantenimento del volume reale dell'aiuto alimentare,
 - viste le riflessioni in proposito della commissione per il controllo di bilancio,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci (e il parere della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (doc. A 2-54/89),
- A. considerando che l'esercizio finanziario 1990 è il primo nel quale saranno applicate pienamente le regole fissate nell'accordo interistituzionale in merito alla disciplina di bilancio e al miglioramento della procedura di bilancio,
- B. considerando che appare prematura una sostanziale modifica delle prospettive finanziarie, conformemente all'articolo 12 dell'accordo interistituzionale,
- C. considerando che la Commissione considera acquisita, per l'esercizio 1989, la copertura del fabbisogno finanziario indispensabile all'attuazione delle politiche comunitarie entro i limiti superiori di spesa fissati,
- D. considerando che con l'approvazione degli adeguamenti proposti dalla Commissione si viene anche a fissare il quadro per il progetto di bilancio 1990,

1. Sulle previsioni finanziarie

1. constata che nelle previsioni finanziarie è stato sottovalutato lo sviluppo del prodotto interno lordo e che le previsioni di spesa riusciranno sempre meno a raggiungere i limiti delle risorse proprie fissati sulla base di tale sviluppo, mentre lo sviluppo degli orientamenti agricoli resta subordinato allo sviluppo reale del PIL;

2. esprime la sua preoccupazione sul fatto che in sede di fissazione degli orientamenti agricoli forse non è stato sufficientemente tenuto conto delle esigenze del capitolo B 292 in ordine al finanziamento dell'aiuto alimentare; prende atto della dichiarazione della Commissione secondo cui la fissazione degli orientamenti agricoli per il 1990 non comporta nessun pregiudizio alla previsione delle spese per l'aiuto alimentare nel progetto preliminare di bilancio 1990;

3. ribadisce la sua preoccupazione in merito alle strozzature insite negli importi previsti nelle previsioni finanziarie per le spese amministrative degli organi comunitari, che minacciano di creare difficoltà ai bilanci di tali organi negli esercizi 1991 e 1992;

4. prende atto che la Commissione rinuncia a presentare, per l'esercizio 1990, una proposta di revisione delle previsioni finanziarie a norma dell'articolo 12; deplora di non essere stato consultato a tale proposito; auspica che in futuro la Commissione consulti il Consiglio e il Parlamento prima di prendere una siffatta decisione;

5. rileva inoltre che, negli adeguamenti proposti alle previsioni finanziarie relative a politiche dotate di stanziamenti pluriennali, la Commissione non ha applicato pienamente l'articolo 11 dell'accordo interistituzionale e che si riserva di conseguenza il diritto di trasferire i rimanenti stanziamenti inutilizzati nel quadro di una revisione o di un adeguamento futuri delle previsioni finanziarie;

6. attende dalla Commissione, entro il prossimo anno una proposta, a norma dell'articolo 12 dell'accordo interistituzionale, per una revisione delle previsioni finanziarie; ricorda a tale proposito che nel bilancio 1988 sono stati soppressi stanziamenti di pagamento pari a circa 510 000 000 ECU e che la Commissione non ha riportato tale importo all'esercizio successivo;

7. approva, conformemente all'articolo 10 dell'accordo interistituzionale e alle condizioni di cui sopra, gli adeguamenti proposti dalla Commissione alle previsioni finanziarie per il 1990;

7. Sul progetto preliminare di bilancio 1990

8. sottolinea la sua opinione secondo cui non è in nessun caso tollerabile, a motivo di riduzioni di spesa di carattere congiunturale nel settore agricolo, un abbandono della disciplina agricola recentemente decisa;

Mercoledì 12 aprile 1989

9. invita la Commissione ad accordare priorità, nel bilancio 1990, alle spese necessarie al completamento del mercato interno, a politiche quali quelle relative alla ricerca comune, che può essere eseguita più proficuamente a livello comunitario, alle misure intese a promuovere la coesione economica e sociale all'interno della Comunità, alla protezione dell'ambiente e alle misure intese a combattere le frodi ai danni del bilancio comunitario;

10. è tuttavia altresì dell'avviso che le spese per la cooperazione allo sviluppo debbano essere aumentate se non si vuole che il bilancio, proprio in un periodo di particolari problemi del Terzo Mondo, sia espressione di una «Fortezza europea».

11. appoggia gli obiettivi della Commissione di rafforzare, mediante la riforma e nel quadro del raddoppio dei fondi strutturali, la lotta alla disoccupazione di lunga durata e alla disoccupazione giovanile;

12. sottolinea la sua posizione in merito al finanziamento dell'aiuto alimentare:

- il ricorso ai capitoli B 292 (FEAOG, sezione garanzia) e B 92 (altre politiche) per il finanziamento dell'aiuto alimentare comunitario va mantenuto nelle proporzioni del bilancio 1988;
- il volume reale dell'aiuto alimentare sarà più elevato piuttosto che più basso rispetto al livello del 1988,

13. ribadisce l'importanza di un programma a medio termine di infrastrutture di trasporto e solleva a tale proposito la questione relativa alla dotazione del capitolo B 58 nel progetto di bilancio;

14. attende dalla Commissione indicazioni concrete circa l'evoluzione delle spese nel settore della ricerca non contemplato dal programma quadro;

15. ricorda che non è ancora chiarita la questione relativa all'inserimento delle misure sociali di sostegno ai programmi RESIDER e RENEVAL nelle categorie delle previsioni finanziarie e propone di avviare un dialogo in materia con il Consiglio e la Commissione; ricorda anche a tale proposito le difficoltà inerenti al finanziamento delle misure sociali nel quadro della politica di ristrutturazione dell'industria siderurgica (CECA);

16. richiama l'attenzione del Consiglio e della Commissione sul fatto che l'evoluzione delle spese amministrative, prevista nelle previsioni finanziarie, consiglia di non utilizzare appieno il margine di manovra dato nel bilancio 1990; si riserva di rivedere in tal senso i progetti di bilancio delle istituzioni;

17. rinnova alla Commissione la richiesta, da esso avanzata nel 1988 nel quadro della procedura Notenboom, di istituire una nuova procedura che consenta di valutare lo stato di esecuzione dell'esercizio di bilancio precedente, in funzione dei possibili adeguamenti delle previsioni finanziarie di cui agli articoli 10 e 11 dell'accordo interistituzionale;

18. ritiene che detta procedura debba consistere in una discussione fra le due istituzioni da tenersi nel quadro di una interrogazione orale con discussione regolamentare prevista nell'ordine del giorno della tornata di aprile;

19. invita la Commissione a distinguere chiaramente, nella parte A del suo progetto preliminare relativa alle spese di funzionamento, tra investimenti a tantum e spese correnti;

20. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

12. Capovolgimento dei trattori** I

- a) — Proposta di direttiva (COM(88) 629 def. — SYN 164): approvata

Mercoledì 12 aprile 1989

— doc. A 2-12/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta montati anteriormente

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (doc. C 2-254/88 — SYN 164),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-12/89),

1. approva la proposta della Commissione conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 305 del 30. 11. 1988.

— **Proposta di direttiva (COM(88) 626 def. — SYN 164): approvata**

— doc. A 2-12/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 86/289/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (doc. C 2-255/88 — SYN 164),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 6. 12. 1988.

Mercoledì 12 aprile 1989

— visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-12/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

— **Proposta di direttiva (COM(88) 630 def. — SYN 167): approvata**

— **doc. A 2-12/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricolo o forestali a ruote

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (doc. C 2-244/88 — SYN 267),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela consumatori (doc. A 2-12/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 324 del 17. 12. 1988.

13. Accordo di cooperazione CEE-Islanda I/***

— **Proposta della Commissione (COM(88) 527 — SYN 156)**

Proposta di decisione I: approvata I**

Mercoledì 12 aprile 1989

— doc. A 2-7/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE (Doc. C 2-184/88 — SYN 156),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A 2-7/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione e, per conoscenza, al Segretariato dell'EFTA.

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 22. 10. 1988.

— **Proposta di decisione II: approvata***

— doc. A 2-7/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente l'approvazione, ai fini della conclusione da parte della Commissione a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità europee e la Repubblica d'Islanda.

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 101 del trattato CEEA (doc. C 2-184/88 — SYN 156),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 22. 10. 1988.

Mercoledì 12 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A 2-7/89),
- 1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
- 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

14. Unità di misura** I

— Progetto di direttiva (COM(88) 751 def. — SYN 171): approvata

— doc. A 2-55/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA (Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'unità di misura

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 A del trattato CEE (Doc. C 2-300/88 — SYN 171),
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A 2-55/89),
- 1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
- 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e, per conoscenza, ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU n. C 31 del 7. 2. 1989.

15. Oligoelementi e altri nei concimi** I

— Proposta di direttiva (COM(88) 562 def. — SYN 160): approvata

Mercoledì 12 aprile 1989

— doc. A 2-15/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli oligoelementi, boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato del Consiglio sulla base dell'articolo 100 A del trattato CEE (doc. C 2-203/88 — SYN 160),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-15/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU n. C 304 del 29.11.1989.

16. Apparecchi elettromedicali impiantabili attivi ** I

— **Proposta di direttiva** (COM(88) 717 def. — SYN 173)

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Proposta del Consiglio per una direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettromedicali impiantabili attivi

Approvata con le seguenti modifiche:

EMENDAMENTO N. 1

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

- **Apparecchi elettromedicali impiantabili attivi:** qualsiasi apparecchio elettromedicale con finalità terapeutiche o diagnostiche destinato a venir impiantato in permanenza nel corpo umano mediante un'operazione chirurgica, e che utilizzi l'energia elettrica proveniente da una batteria parimenti impiantata o da una fonte esterna, insieme ai suoi accessori *non intercambiabili* (quali programmatori, fonti esterne d'energia elettrica) e *al suo software operativo*.

Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino

- **apparecchi elettromedicali impiantabili attivi:** qualsiasi apparecchio elettromedicale con finalità terapeutiche o diagnostiche destinato a venir impiantato in permanenza nel corpo umano mediante un'operazione chirurgica, e che utilizzi l'energia elettrica proveniente da una batteria parimenti impiantata o da una fonte esterna, insieme ai suoi accessori (quali programmatori, fonti esterne di energia elettrica, sonde, elettrodi) e ai suoi software operativi;

Testo completo vedi GU n. C 14 del 18.1.1989, pag. 4.

Mercoledì 12 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 12

Qualsiasi decisione adottata in forza della presente direttiva e tale da comportare restrizioni alla messa in commercio e/o alla messa in funzione di un apparecchio deve recare i motivi precisi su cui è basata. Tale decisione va notificata senza indugi alla parte interessata, la quale nel contempo viene informata sui rimedi giuridici di cui dispone secondo la legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché sui termini cui sono sottoposti tali rimedi.

Allegato 2, punto 4, sottopunto 4.3.3.

4.3.3. L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di controllo della qualità per determinare se soddisfatti o meno i requisiti di cui al punto 3, paragrafo 2. Esso presume la conformità a detti requisiti per i sistemi di controllo della qualità che attuino le corrispondenti norme standardizzate.

Esso notifica la sua decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi notificati. La notifica al fabbricante riporta l'esito dell'esame ed il giudizio motivato della valutazione.

EMENDAMENTO N. 2*Articolo 4, paragrafo 2, trattino secondo bis (nuovo)*

— **fabbricati su prescrizione di un medico specialista o sotto la sua responsabilità per uno specifico paziente.**

EMENDAMENTO N. 3*Articolo 12*

Qualsiasi decisione adottata in forza della presente direttiva e tale da comportare **la mancata autorizzazione** restrizioni alla messa in commercio e/o alla messa in funzione di un apparecchio deve recare i motivi precisi su cui è basata. Tale decisione va notificata senza indugi alla parte interessata, la quale nel contempo viene informata sui rimedi giuridici di cui dispone secondo la legislazione vigente nello Stato membro in questione nonché sui termini cui sono sottoposti tali rimedi.

EMENDAMENTO N. 4*Allegato 2, punto 4, sottopunto 4.3.3.*

4.3.3. L'organismo notificato esamina e valuta il sistema di controllo della qualità per determinare se soddisfatti o meno i requisiti di cui al punto 3, paragrafo 2. Esso presume la conformità a detti requisiti per i sistemi di controllo della qualità che attuino le corrispondenti norme standardizzate.

Esso notifica la sua decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi notificati **al più tardi 2 mesi dopo che si è svolta l'audizione generale.** La notifica al fabbricante riporta l'esito dell'esame ed il giudizio motivato della valutazione.

— doc. A 2-53/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettromedicali impiantabili attivi.

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100 A del trattato che istituisce la CEE (doc. C 2-287/88 — SYN 173),
- vista e approvata la base giuridica proposta,

(1) GU n. C 14 del 18.1.1989, pag. 4.

Mercoledì 12 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A 2-53/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportate dal Parlamento conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
 4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

17. Programmi STEP e EPOCH ** I

— Proposta di decisione (COM(88) 632 def. — SYN 168)

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Proposta per una decisione del Consiglio che adotta due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente:

- **STEP: Scienza e tecnologia per la protezione ambientale**
- **EPOCH: Programma europeo di climatologia e sui rischi naturali (1989-1992)**

Approvata con le seguenti modifiche:

EMENDAMENTO N. 1

Articolo 2, commi secondo e terzo (nuovi)

La Commissione propone ogni anno all'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, l'iscrizione degli stanziamenti a titolo dei due programmi in funzione delle esigenze reali del pertinente esercizio e delle previsioni finanziarie contenute nell'Accordo interistituzionale.

La ripartizione indicativa di tali importi per ciascuno dei settori di ricerca dei due programmi figura nell'allegato

EMENDAMENTO N. 3

*ALLEGATO
II: INDICE*

STEP (Scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente)

SETTORE DI RICERCA 5

Titolo

**PROTEZIONE DEI SUOLI E DELLE ACQUE
SOTTERRANEE**

**PROTEZIONE DEI SUOLI, DEI SUOLI SUB-
ACQUEI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

¹ Testo completo vedi GU n. C 327 del 20.12.1988, pag. 10.

Mercoledì 12 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 4*ALLEGATO
II: INDICE***STEP (Scienza e tecnologia per la protezione dell'ambiente)***SETTORE DI RICERCA 5**Inserire il seguente nuovo punto:***5.3 bis Controllo quantitativo delle acque sotterranee**

— doc. A 2-4/89

**RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione — prima lettura)****recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che adotta due programmi specifici di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore dell'ambiente:**

- **STEP: Scienza e tecnologia per la protezione ambientale**
- **EPOCH: Programma europeo di climatologia e sui rischi naturali (1989-1992)**

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 Q, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. C 2-257/88 — SYN 168),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-4/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportate dal Parlamento conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU n. 327 del 20.12.1988, pag. 10.

Mercoledì 12 aprile 1989

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 12 aprile 1989

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLEZ, VAN AERSSSEN, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDREWS, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BALFE BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATAILLY, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR, BEAZLEY Ch., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, DE BREMOND D'ARS, BERSANI, BESSE, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONIVER, BOOT, BORGO, BOSERUP, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BURON, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTELLINA, CASTEL, CATHERWOOD, CELLAI, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHUPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COMPASSO, CONDESSO, CORNELISSEN, CONSTANZO, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCK-LING, CROUX, CRUSOL, CURRY, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DEL DUCA, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DESSYLAS, DEVEZE, DE VRIES, DE WINTER, DIAZ DEL RIO JAUDENÈS, DI BARTOLOMEI, DIDÓ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, DOURO, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, LADY ELLES, ELLES J., ELLIOTT, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPÉZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FANTON, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH, FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN, HOON, HOWELL, HUCKFIELD, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, IODICE, IPPOLITO, IVERSEN, JACKSON Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE PEN, LE ROUX, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOO, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MATTINA, MAVROS, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MOORHOUSE, MORAN LOPÉZ, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MUNCH, MUNS ABLUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEGRI, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, NORMANTON, VON NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISELY, PALMIERI, PANNELLA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PAPOUTSIS, PARODI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PETRONIO, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÀZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, DOS SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA,

Mercoledì 12 aprile 1989

STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLES, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VALENZI, VALVERDE LOPÉZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VERGEER, VERGES, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES, ZOURNATZIS.

Mercoledì 12 aprile 1989

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Obiezione in favore dell'urgenza**della proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-61/89*

(+)

ÁLVAREZ DE EULATE, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BARBARELLA, BARRETT, BAUDOUIN, BEAZLEY C., BONACCINI, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVETTI, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, CODERCH PLANAS, DALY, DIAZ DEL RIO JAUDENÈS, VAN DIJK, ESCUDER CROFT, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, GAIBISSO, GARRIGA POLLEDO, HABSBERG, HOWELL, HUTTON, KELLETT-BOWMAN, KRISTOFFERSEN, LALOR, VAN DER LEK, LLORCA VILAPLANA, MARINARO, MARSHALL, MOORHOUSE, NORMANTON, O'HAGAN, PAISLEY, PATTERSON, PONIATOWSKI, RABBETGHE, ROSSI, STAVROU, TELKÄMPER, THEATO, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TURNER, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, VAN DER WAAL.

(-)

ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, AMBERG, D'ANCONA, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BATTERSBY, BAUR, BEAZLEY P., BECKAMNN, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BOCKLET, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BURON, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN, ALONSO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, CHAPIER, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CROUX, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DERMAUX, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, EYRAUD, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FRANZ, FRIEDRICH I., GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÒLIBA I BÖHM, GIAVAZZI, GRIMALDOS GRIMALDOS, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HUGOT, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAMBRIAS, LANGES, LIGIOS, LOUWES, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MCCARTIN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA LAGE, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MUSSO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NORD, NORDMANN, OLIVA GARCÍA, PASTY, PENDERS, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, STAUFFENBERG, STEWART, THAREAU, TOMLINSON, TOURRAIN, TZOUNIS, ULBURGHS, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WAWZIK, WEST, WETTIG, WIJSENBECK, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZARGES.

(O)

KILBY, PALMIERI, PORDEA, PROVAN, ROMERA I ALCÁZAR, SUÁREZ GONZÁLEZ.

Obiezione in favore dell'urgenza dell punto «Libano»

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ANGLADÉ, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BARRETT, BATTERSBY, BAUDOUIN, BAUR,

Mercoledì 12 aprile 1989

BEAZLEY C., BEAZLEY P., BERSANI, BEUMER, BEYER DE RYKE, BOCKLET, DE BREMOND D'ARS, BUCHOU, CABANILLAS GALLAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COLLINOT, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CROUX, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DELOROZOY, DERMAUX, DIAZ DEL RIO JAUDENÈS, DONNEZ, EBEL, ELLES J., ESCUDER CROFT, FAITH, FANTON A., FERRER CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FRANZ, FRIEDRICH I., GAIBISSO, GARRIGA POLLEDO, GASÒLIBA I BÖHM, GAUCHER, GIAVAZZI, HABSBURG, HOFFMANN K.H., HUGOT, HUTTON, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KRISTOFFERSEN, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARLEIX, MARSHALL, MCCARTIN, MERTENS, MOORHOUSE, MÜHLEN, MUSSO, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NORD, NORDMANN, NORMANTON, O'HAGAN, PAISLEY, PALMIERI, PASTY, PATTERSON, PENDERS, PIRKL, PONIATOWSKI, PORDEA, PRAG, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RINSCHÉ, ROBERTS, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SIMMONDS, SPÁTH, STAUFFENBERG, STAVROU, SUAREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOLMAN, TOURRAIN, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VALVERDE LOPÉZ, VANLERENBERGHE, VANNECK, VEIL, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WIJSENBECK, WOLFF, ZARGES.

(—)

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALEXANDRE, AMBERG, D'ANCONA, ARBEOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BARBARELLA, BARZANTI, BECKMANN, BIRD, BONACCINI, BORGIO, BRU PURÓN, BURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FILINIS, FOCKE, FORD, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GRIMALDOS GRIMALDOS, HAPPART, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, KOLOKOTRONIS, VAN DER LEK, MARINARO, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORAN LOPÉZ, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, OLIVA GARCÍA, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, RIGO, ROSSI, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, STEWART, TELKÄMPER, THAREAU, TOMLINSON, TRIDENTE, TRIVELLI, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VON DER VRING, WEST, WETTIG, WOHLFART, WOLTJER.

(O)

SABY, ULBURGHS.

*Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali**(doc. A 2-3/89)**(Emendamento n. 78)*

(+)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, AMARAL, ANGLADE, ANTONY, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BADENÈS, BANOTTI, BARBARELLA, BARRETT, BATAILLY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BOCKLET, BOOT, BORGIO, DE BREMOND D'ARS, BROK, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COTTRELL, DE COURCY-LING, CROUX, CRUSOL, CURRY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE VRIES, DELOROZOY, DEPREZ, DEVEZE, DIAZ DEL RIO JAUDENES, EBEL, ESCUDER CROFT, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FONTAINE, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DIAZ, HERMAN HOFFMANN K.H., HOWELL, HUBOT, JACKSON F., JACKSON, M., JANSSEN VAN RAAJ, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KUIJPERS, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LAMBRIAS,

Mercoledì 12 aprile 1989

LARIVE-GROENENDAHL, LEMASS, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MERTENS, NICHELINI, MOORHOUSE, MORAN LOPÉZ, MÜHLEN, NEWTON DUNN, NORD, NORMANTON, D'ORMESSON, PAISLEY, PASTY, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PRAG, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, RABBETHGE, RINSCHÉ, ROBERTS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SEELER, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, ULBURGHES, VALENZI, VANDEMEULEBROUCKE, VANNECK, VAYSSADE, VEIL, WIJSENBEEK, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ABENS, ADAM, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BECKAMNN, BELO, BESSE, BOESMANS, BOMBARD, BOSERUP, BURÓN, BRU PURÓN, CAAMAÑO, BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CODERCH PLANAS, COLOM I NAVAL, COT, DANKERT, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FORD, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAZIS, GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LINKOHR, MATTINA, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIHR, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, NITSCH, NOSTITZ, PELIKAN, PETERS, PONS GRAU, PROUT, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALIS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SEEFELD, STEWART, SUTRA DE GERMA, TONGUE, TOPMANN, VON UEXKÜLL, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VITTINGHOFF, WALTER, WEBER, WOHLFART, WOLTJER.

(0)

SEIBEL-EMMERLING, STAES.

*Idem**(Emendamento n. 72)*

(—)

BARBARELLA, BOESMANS, BOMBARD, CALVO ORTEGA, CERVERA CARDONA, CICCIOMESSERE, CODERCH PLANAS, COLUMBU, COT, DE COURCY-LING, CRUSOL, ELLIOTT, FALCONER, FILINIS, GARCÍA, RAYA, GATTI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOON, KUIJPERS, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, NITSCH, PUERTA GUTIÉRREZ, ROSSETTI, ROSSI, SEELER, STAES, STEWART, TRIDENTE, VON UEXKÜLL, ULBURGHES, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, WEBER, WETTIG.

(—)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ANGLADE, ANTONY, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BOOT, BORGO, BOUTOS, DE BREMOND D'ARS, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CLINTON, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COTTRELL, CROUX, CURRY, DE GUCHT, DE VRIES, DELOROZOY, DEPRez, DEVEZE, DIAZ DEL RIO JAUDENES, EBEL, ESCUDER CROFT, EWING, FERRER CASALS, FONTAINE, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, GAUTHIER, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, HERMAN, HOFFMANN K.H., HOWELL, HUGOT, HUTTON, JACKSON, F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE-GRONENDAAL, LEHIDEUX, LEMASS, LENZ, LIGIOS, LLORCA VILAPLANA, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MERTENS, MICHELINI, MOORHOUSE, MOUCHEL, MÜHLEN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, D'ORMESSON, PASTY, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PRAG, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, ROBERTS, ROMERA I ALCÁZAR, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SIMMONDS, SIMPSON,

Mercoledì 12 aprile 1989

SPÄTH, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VEIL, WIJSENBECK, WOLFF, ZARGES.

(0)

ABENS, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BECKMANN, BELO, BESSE, BLOCH VON BLOTTNITZ, BRU PURÓN, BRUÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, DANKERT, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EYRAUD, FATOUS, FELLERMAIER, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GOMES, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, KOLOKOTRONIS, LAGAKOS, LINKOHR, MATTINA, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIHR, NEUGEBAUER, NOSTITZ, PELIKAN, PETERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, ROGALLA, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SEEFELD, SEIBEL-EMMERLING, SUTRA DE GERMA, TONGUE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WOHLFART.

*Idem**(Emendamento n. 30)*

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, D'ANCONA, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BADENÈS, BANOTTI, BARBARELLA, BARÓN CRESPO, BATAILLY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BESSE, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGIO, BOSERUP, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY-LING, CROUX, CRUSOL, CURRY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE VRIES, DELOROZOY, DEPREZ, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FILINIS, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA, AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DIAZ, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE-GRONENDAAL, VAN DER LEK, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MARSHALL, MATTINA, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MOORHOUSE, MORRIS, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., NITSCH, NORMANTON, NOSTITZ, PAISLEY, PASTY, PATTERSON, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIRK, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRAG, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, RABBETHGE, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, SUTRA DE GERMA, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VON UEXKÜELL, ULBURGH, VALENZI, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WÄGNER, WALTER, WAWRZIK, WELSH, WIJSENBECK, WOHLFART, WOLFF, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

EWING.

Mercoledì 12 aprile 1989

(O)

ANTONY, DESAMA, LEHIDEUX.

*Idem**(Emendamento n. 17)*

(+)

BARBARELLA, BOSERUP, COLLINS, COLUMBU, VAN DIJK, FILINIS, GATTI, GRAZIANI, GUTIÉRREZ DÍAZ, HOFFMANN K.H., KUIJPERS, VAN DER LEK, LOMAS, NIELSEN T., NITSCH, NOSTITZ, PELIKAN, PUERTA GUTIÉRREZ, ROSSETTI, ROSSI, STAES, TRIDENTE, VON UEXKÜLL, ULBURGHES, VALENZI, VANDEMEULEBROUCKE.

(-)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, D'ANCONA, ANGLADE, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, ARNDT, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BATAILLY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BESSE, BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGIO, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, CURRY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE VRIES, DELORZOY, DEPREZ, DESAMA, DIAZ DEL RIO JADENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FALCONER, FATOUS, FERRER CASALS, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GAIBISSO, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, HUTTON, JACKSON F., JACKSON M., JEPSCH, KELLET-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LAMBRIAS, LARIVE-GROENENDAAL, LENZ, LIGIOS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAIJ-WEGGEN, MARCK, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN S., MATTINA, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MOORHOUSE, MORRIS, MÜHLEN, NEUGEBAUER, NEWENS, NORMANTON, D'ORMESSON, PASTY, PATTERSON, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRAG, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, ROBERTS, ROGALLA, ROMEÓS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, SUTRA DE GERMA, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TONGUE, TOPMANN, TOUSSAINT, TUCKMAN, TURNER, TZOUNIS, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I' ALDEA, VIEHOFF, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WIJSENBECK, WOHLFART, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

ROELANTS DU VIVIER.

*Idem**(Dichiarazione del suo complesso)*

(+)

ABELIN, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BADENÈS, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BATAILLY, BAUR, BEAZLEY P., BELO, BESSE, BECKMANN, BEUMER, BLOCH VON BLOTTNITZ, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOSERUP, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD,

Mercoledì 12 aprile 1989

CERVERA CARDONA, CHRISTODOULOU, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE GUCHT, DE VRIES, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, ESTGEN, FALCONER, FERRER CASALS, FILINIS, FONTAINE, FOURÇANS, FORD, FRIEDRICH I., FUILLET, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAUTHIER, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.H., HOON, HUGHES, HUGOT, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KUIJPERS, LAGAKOS, LAMBRIAS, LARIVE-GROENENDAAL, VAN DER LEK, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOO, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MÜHLEN, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN T., NITSCH, NOSTITZ, OLIVA GARCÍA, PALMIERI, PATTERSON, PELIKAN, PEREIRA V., PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STEWART, SUTRA DE GERMA, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, TUCKMAN, VON UEXKÜLL, ULBURGH, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WELSH, WIJSENBECK, WOLFF, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ANGLADE, GARCÍA AMIGÓ, KELLETT-BOWMAN, MARTIN S., PAISLEY, SCOTT-HOPKINS, STAVROU, TZOUNIS, VAN DER WAAL.

(0)

BEAZLEY C., MARSHALL, MUSSO, PROVAN, SIMMONDS, TRIDENTE.

Posizione comune del Consiglio oggetto della raccomandazione per la seconda lettura di cui al doc A 2-26/89

(Emendamento n. 1)

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTAASOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATAILLY, BATTERSBY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGGO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHIABRANDÓ, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALSSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEL DUCA, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES D.L., ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADILOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON,

Mercoledì 12 aprile 1989

HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUTTON, IODICE, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE-GRONENDAAL, LATAILLADE, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLETT, MARCK, MARINARO, MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MÜHLEN, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORMANTON, NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PAISLEY, PANTAZI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA M., PEREIRA V., PETERS, PEUS, PERY, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RIGO, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÁLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, VALENZI, VALVERDE LOPÉZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WOHLFART, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ANGLADE, CANTALAMESSA, DELOROZOY, LEMASS, MALAUD, DE LA MALÈNE.

(O)

BAILLOT, CHAMBEIRON, LE ROUX, MOUCHEL.

*Idem**(Emendamento n. 3)*

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTAASOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARZANTI, BATAILLY, BATTERSBY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGIO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHRISTENSEN, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COTTRELL, COT, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DI BARTOLOMEI, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES D.L., ELLES, J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUTTON, IODICE, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE-GROENENDAAL, LATAILLADE, VAN

Mercoledì 12 aprile 1989

DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARINARO, MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORMANTON, NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, PANTAZI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PEUS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RIGO, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, VALENZI, VALVERDE LOPÉZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I' ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(-)

ANGLADE, DE BREMOND D'ARS, MALAUD, DE LA MALÈNE, D'ORMESSON.

(O)

BAILLOT, CANTALAMESSA, CHAMBEIRON, LE ROUX, POMILIO.

*Idem**(Emendamento n. 5)*

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARRETT, BARZANTI, BATAILLY, BAUR, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO, CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CASSIDY, CASTLE, CERVETTI, CHRISTODOULOU, CINCIARI RODANO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DEL DUCA, DELOROZOY, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DI BARTOLOMEI, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES D.L., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HACKEL, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HÖFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUME, HUTTON, IODICE, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LARIVE-GROENENDAAL, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MUNS ALBUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN

Mercoledì 12 aprile 1989

J.B., NIELSEN T., NORD, NORMANTON, NOSTITZ, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PANTAZI, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PEREIRA M., PEREIRA V., PERY, PETERS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, RIGO, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I' ALCÁZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÁLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TONGUE, TOPMANN, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, VALVERDE LOPÉZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WOHLFART, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

ANGLADE, MALAUD.

(O)

ALAVANOS, BADENÈS, BAILLOT, CHAMBEIRON, LE ROUX.

Risoluzione di cui al doc. A 2-54/89

(+)

ABELIN, ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, D'ANCONA, ANDENNA, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARDONG, BARÓN CRESPO, BATAILLY, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGIO, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CHRISTODOULOU, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINGS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTANZO, COT, COTTRELL, CROUX, CRUSOL, CRYER, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DE VRIES, DELOROZOY, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES D.L., ELLES J., ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GAZIS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GOMES, GREDAL, GUARRACI, HABSBURG, HACKEL, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUME, HUTTON, IODICE, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE-GROENENDAAL, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MADEIRA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARCK, MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MÜHLEN, MÜLLER, MUNS ALBUIXECH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORD, NORMANTON, O'DONNELL, O'HAGAN, O'MALLEY, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA M., PERINAT ELIO, PETERS, PEUS, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, POULSEN, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RABBETHGE, RAFTERY, REMACLE, RIGO,

Mercoledì 12 aprile 1989

ROBERTS, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, STAES, STAUFFENBERG, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TUCKMAN, TZOUNIS, VALVERDE LOPÉZ, VAN HEMELDONCK, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES.

(—)

BUCHOU, MALAUD, PEREIRA V., SELIGMANN.

(O)

ANGLADE, BAILLOT, BARBARELLA, BARRETT, BARZANTI, BLOCH VON BLOTTNITZ, BONACCINI, BOSERUP, CASTELLINA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CINCIARI RODANO, COSTE-FLORET, DESSYLAS, VAN DIJK, FERRERO, FITZGERALD, FITZSIMONS, GALLUZZI, GUERMEUR, HUGOT, LALOR, VAN DER LEK, LEMASS, DE LA MALÈNE, MARINARO, MOUCHEL, MUSSO, NITZSCH, PASTY, RAGGIO, ROSSETTI, ROSSI, SQUARCIALUPI, VON UEXKÜLL, VALENZI.

Mercoledì 12 aprile 1989

*ALLEGATO II***DIRITTO DI PETIZIONE****Scambi di lettere tra il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee**

«I presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione hanno esaminato l'uso dei cittadini europei di trasmettere petizioni al Parlamento europeo. Essi hanno rammentato il desiderio del Consiglio europeo che siano sostenuti gli sforzi del Parlamento per rafforzare l'uso di trasmettere petizioni e facilitarlo in modo appropriato, notando con soddisfazione che tale uso diviene sempre più corrente. Il presidente del Parlamento europeo ha ringraziato la Commissione e gli Stati membri per il contributo che danno al Parlamento al fine di permettere lo studio approfondito delle varie petizioni.

I Presidenti delle tre Istituzioni concordano nel ritenere che su problemi di competenza comunitaria il Parlamento europeo debba, se del caso, continuare a trasmettere domande di aiuto alla Commissione, in quanto custode dei trattati, e a chiedere che essa le comunichi, previo esame, agli Stati membri interessati.

A questo proposito hanno manifestato interesse a che il Parlamento possa ottenere risposte quanto mai chiare e rapide a tali domande che la Commissione deciderebbe di trasmettere agli Stati membri interessati dopo averle debitamente esaminate. Essi hanno rammentato il principio che impone agli Stati membri e alle Istituzioni comunitarie doveri reciproci di cooperazione leale nell'applicazione dei trattati, sancito in particolare dall'articolo 5 del trattato CEE.»

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1989

(89/C 120/04)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DI LORD PLUMB

*Presidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli on. D. Martin, Ford, Tomlinson e Klepsch, quest'ultimo a nome del gruppo PPE, sulla decisione dell'ufficio di presidenza ampliato di non tenere una riunione comune con l'Assemblea del Consiglio d'Europa in occasione della visita di Gorbaciov a Strasburgo.

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto la seguente dichiarazione scritta, per iscrizione nel registro, conformemente all'articolo 65 del regolamento:

— degli on. Abens, Estgen, Lentz-Cornette, Muhlen, Wohlfart, Wurth-Polfer e altri, sulla centrale nucleare di Cattenom (n. 2/89).

TURNO DI VOTAZIONI**3. Prezzi dei prodotti agricoli — Settore dei cereali — Carni ovine e caprine (votazione)***

(relazioni degli on. Buchou (doc. A 2-41/89, Eyraud (doc. A 2-49/89, Sierra Bardaji (doc. A 2-48/89) e Navarro Velasco (doc. A 2-431/88)

a) doc. A 2-41/89:

Intervengono il relatore e l'on. Tomlinson su quest'ultimo intervento.

— *Proposte di regolamento (COM(89) 40 def. — doc. C 2-327/88:*

— *Proposta di regolamento 1 (cereali):*

Emendamenti approvati: 1, 173 (con votazione elettronica), 2, 3, 6 (con votazione elettronica), 7, 9 (con votazione elettronica)

Emendamenti respinti: 4 (con votazione elettronica), 5, 8

Emendamenti decaduti: 142, 141

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 2 (cereali):*

Emendamenti approvati: 10, 11, 145 (con votazione elettronica), 213, 214, 13, 14, 15, 211, 212, 16

il 213 con votazione per appello nominale (Gatti e altri):

Votanti: 216
Favorevoli: 182
Contrari: 33
Astenuiti: 1

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- (** II): procedura di cooperazione (seconda lettura)
- (***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Giovedì 13 aprile 1989

il 211 con votazione per appello nominale (Gatti e altri):

Votanti: 230
Favorevoli: 172
Contrari: 58
Astenuiti:

il 212 con votazione per appello nominale (Gatti e altri):

Votanti: 224
Favorevoli: 147
Contrari: 76
Astenuiti: 1

Emendamenti respinti: 179, 180, 144 (con votazione elettronica), 12, 225, 224, 157

Emendamento decaduto: 143

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 3 (cereali):*

Emendamenti approvati: 17 (con votazione elettronica), 18, 19, 20, 22, 23, 24 (paragrafi 1 e 2), 215

il 20 con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 234
Favorevoli: 160
Contrari: 66
Astenuiti: 8

il 215 con votazione per appello nominale (Gatti e altri):

Votanti: 240
Favorevoli: 151
Contrari: 79
Astenuiti: 10

Il relatore ha chiesto una votazione per parti separate sul numero 24.

Emendamenti respinti: 174, 21, 175, 129, 24 (terzo paragrafo con votazione elettronica), 216

il n. 216 con votazione per appello nominale (Gatti e altri):

Votanti: 242
Favorevoli: 41
Contrari: 196
Astenuiti: 5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 4 (frumento duro):*

Emendamenti approvati: 25, 26, 27

Emendamento respinto: 112

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 5 (farine di frumento e di segala):*

Interviene il relatore.

Emendamenti approvati: 28, 29, 30, 31, 32 (in blocco)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 6 (riso):*

Emendamenti approvati: 33 e 34

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

Giovedì 13 aprile 1989

— *Proposta di regolamento 7 (riso):*

Emendamenti approvati: 209 e 210 (in blocco, dopo un intervento dell'on. Gatti), 207 e 208 (in blocco con votazione elettronica)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 8 (risone e riso semigreggio):*

Emendamenti approvati: 35, 36 e 37 (in blocco)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 9 (riso):*

Emendamenti approvati: 38, 39, 40

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 10 (zucchero):*

Emendamenti approvati: 148 (con votazione elettronica), 41, 205, 206, 42, 43, 44, 203 e 204 (con votazione elettronica), 45

il n. 44 con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 250
Favorevoli: 205
Contrari: 39
Astenuiti: 6

Emendamenti decaduti: 223, 222

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 11 (zucchero bianco e altri):*

Emendamenti approvati: 46 e 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53

Emendamenti decaduti: 221, 220, 219, 218

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 12 (grassi):*

Emendamenti approvati: 54, 55, 56, 57 (gli ultimi tre in blocco), 59 e 60

il n. 54 con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 254
Favorevoli: 171
Contrari: 77
Astenuiti: 6

Emendamenti respinti: 131 (con votazione elettronica), 58, 120, 130

il 58 con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 248
Favorevoli: 113
Contrari: 129
Astenuiti: 6

Con votazione per appello nominale (PPE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

Votanti: 235
Favorevoli: 145
Contrari: 82
Astenuiti: 8

Giovedì 13 aprile 1989

— *Progetti di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 13 (olio d'oliva):*

Emendamenti approvati: 201, 202, 61, 62, 63, 64, 197 e 198 (con votazione elettronica)

il n. 64, su richiesta del gruppo socialista, è stato votato per parti separate a approvato con votazione elettronica.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 14 (cotone):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 15 (semi di lino):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 16 (cotone non sgranato):*

Emendamenti approvati: 165, 164

Emendamenti respinti: 65 (con votazione elettronica), 66 (con votazione elettronica), 67

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 17 (lino tessile e canapa):*

Emendamento approvato: 158

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 18 (bachi da seta):*

Emendamento approvato: 68

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 19 (semi di canapa):*

Emendamento approvato: 69

Emendamenti respinti: 70 (con votazione elettronica), 71

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 20 (semi di colza e altri):*

Emendamenti approvati: 195, 196, 72, 73, 193 e 194 (con votazione elettronica), 74

Emendamento respinto: 121

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

Giovedì 13 aprile 1989

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 21 (semi di colza, di ravizzone e di girasole):*

Emendamenti approvati: 75 e 76

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 22 (semi di soia):*

Emendamenti approvati: 191, 192 (con votazione elettronica), 189 (con votazione elettronica), 190

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 23 (semi di soia):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

Progetto di risoluzione legislativa:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa

— *Proposta di Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).*— *Proposta di regolamento 24 (semi oleosi):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 25 (semi di soia):*

Il Parlamento approva la proposta della commissione (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 26 (piselli, fave, favette e lupini dolci):*

Emendamenti approvati: 166, 77, 78

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

PRESIDENZA DELL'ON. FRANÇOIS MUSSO

Vicepresidente

— *Proposta di regolamento 27 (piselli, fave e favette):*

Emendamenti approvati: 79, 80, 81

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— *Proposta di regolamento 28 (foraggi essiccati):*

Emendamenti respinti: 159, 217

il n. 159 con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 239
Favorevoli: 68
Contrari: 166
Astenuiti: 5

il n. 217 con votazione per appello nominale (Gatti e altri):

Giovedì 13 aprile 1989

Votanti: 235
Favorevoli: 38
Contrari: 192
Astenuiti: 5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 29 (foraggi essiccati):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 30 (latte, burro, latte scremato in polvere e taluni formaggi):*

Interviene il relatore

Emendamento approvato: 147 (con votazione elettronica).

Emendamenti respinti: 133, 161, 178, 162.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 31 (latte e prodotti lattiero-caseari):*

Interviene il relatore.

Emendamenti approvati: 163, 114, 154, 113

il n. 163 con votazione elettronica (PPE):

Votanti: 245
Favorevoli: 204
Contrari: 36
Astenuiti: 5

Emendamenti respinti: 132, 134, 149, 176, 135 (con votazione elettronica)

Emendamenti ritirati: 171, 170

Emendamento decaduto: 152

Con votazione per appello nominale (PPE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi seconda, punto 1, a).

Votanti: 240
Favorevoli: 230
Contrari: 5
Astenuiti: 5

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 32 (prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari):*

Emendamento respinto: 82 (con votazione elettronica).

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 33 (latte scremato in polvere):*

Emendamenti respinti: 167 (con votazione elettronica), 83 (con votazione elettronica)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 34 (latte e prodotti lattiero-caseari):*

Emendamenti respinti: 150, 136, 137, 138

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

Giovedì 13 aprile 1989

Interviene l'on. Gatti.

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 35 (latte e prodotti lattiero-caseari):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 36 (bovini adulti):*

Emendamenti approvati: 146 (con votazione elettronica), 84, 85, 86

Emendamenti respinti: 87 (con votazione elettronica), 88, 89 90 (con votazione elettronica)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 37 (carni ovine):*

Emendamento approvato: 92

Emendamento respinto: 91 (con votazione elettronica)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 38 (carni suine):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 39 (suini macellati):*

Emendamento respinto: 93 (con votazione elettronica)

Il gruppo comunista ha chiesto una votazione distinta sull'articolo 2: approvato.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 40 (pollame):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 41 (ortofrutticoli):*

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 1 dell'articolo 1: respinto con votazione elettronica.

Con votazione per appello nominale (Gatti e altri), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1, a).

Votanti: 234
Favorevoli: 197
Contrari: 35
Astenuiti: 2

Giovedì 13 aprile 1989

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 42 (ortofrutticoli):*

Emendamenti approvati: 187, 188, 94, 95, 185 (con votazione elettronica), 186 (con votazione elettronica), 96

Emendamento respinto: 123

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 43 (mele e cavolfiori):*

Emendamenti approvati: 168, 169

Emendamenti respinti: 97, 98, 99, 111, 100 (con votazione elettronica), 101, 102

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 44 (arance):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 45 (settore ortofrutticolo):*

Emendamento respinto: 128

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 46 (agrumi):*

Emendamenti respinti: 127, 122, 119, 118

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 47 (limoni):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 48 (mele):*

Emendamenti approvati: 103, 104

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 49 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 50 (prodotti trasformati a base di pomodori):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

Giovedì 13 aprile 1989

— *Proposta di regolamento 51 (pesche sciroppate):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 52 (mercato vitivinicolo):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 53 (vino):*

Emendamenti approvati: 153, 183, 184, 105, 106, 181

Emendamenti respinti: 139, 182 (con votazione elettronica)

Emendamento decaduto: 140

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 54 (tabacco greggio):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 55 (tabacco in foglia):*

Intervengono il relatore e l'on. Navarro Velasco.

Emendamenti approvati: 107, 108, 109 (con votazione elettronica), 110

Emendamenti respinti: 116 (con votazione elettronica), 117

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 56 (tabacco greggio):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 57 (sementi):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 58 (sementi):*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 1, a).

— *Proposta di regolamento 59 (tassi di conversione da applicare nel settore agricolo):*

Emendamento approvato: 151 con votazione per appello nominale (PPE)

Votanti: 240

Favorevoli: 174

Giovedì 13 aprile 1989

Contrari: 66
Astenuti: 0

Emendamenti respinti: 177, 155, 172, 156

il n. 155 con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 236
Favorevoli: 38
Contrari: 197
Astenuti: 1

il 172 con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 221
Favorevoli: 47
Contrari: 171
Astenuti: 3

Con votazione per appello nominale (PPE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, a*):

Votanti: 236
Favorevoli: 137
Contrari: 79
Astenuti: 20

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono il relatore e gli on. Tomlinson, gruppo socialista, Guermeur, a nome del gruppo ADE, Telkämper, Devèze, a nome del gruppo delle destre europee, e Navarro Velasco, a nome del gruppo democratico europeo.

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

b) Doc. A 2-49/89:*

— *Proposta di regolamento COM(88) 614 def. — doc. C 2-256/88*):

Interviene il relatore.

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (gli ultimi 4 in blocco)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, b*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 1, b*).

c) Doc. A 2-48/89:*

— *Proposta di regolamento COM(88) 528 def. — doc. C 2-198/88*:

Emendamenti approvati: 29, 30, 28 (con votazione elettronica), 21, 43, 44, 45, 46, 13, 47, 48, 49, 50, 16, 42, 41 (con votazione elettronica), 51, 40, 39, 36, 37, 38

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione per parti separate sull'emendamento 48.

Emendamenti respinti 2 (con votazione elettronica), 31, 9, 8, 1, 24, 5, 25, 6, 26, 4, 27, 7

Emendamenti decaduti: 11, 12, 3, 22, 14, 23, 15, 10, 17, 18

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione distinta sui paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5, che sono stati entrambi respinti.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 1, c*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

DICHIARAZIONI DI VOTO

Intervengono gli on. Pasty, a nome del gruppo ADE, Morris, Provan.

Intervengono l'on. Christopher Jackson e il sig. MacSharry, *membro della Commissione*, il quale precisa la posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento.

Con votazione per appello nominale (ADE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 136
Favorevoli: 75
Contrari: 58
Astenuti: 3

(*parte seconda, punto 1, c*).

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

d) Doc. A 2-431/88:

— *Proposta di risoluzione:*

Interviene il relatore.

Emendamenti approvati: 1, 20 (con votazione elettronica), 9, 8, 7 (con votazione elettronica)

Giovedì 13 aprile 1989

Emendamenti respinti: 5, 11, 4, 2, 3, 6 (con votazione elettronica)

Le parti del testo non modificate e quelle che sono state modificate mediante emendamenti sono state votate e approvate di volta in volta; il paragrafo 3, su richiesta del gruppo PPE, è stato votato per parti separate (prima parte fino alle parole «prezzi limite»).

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1, d*).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

4. Ordine del giorno

Applicazione dell'articolo 37 del regolamento:

Il presidente comunica di aver ricevuto da 55 deputati un'opposizione concernente l'applicazione dell'articolo 37 del regolamento alla relazione della on. Crawley (doc. A 2-51/89).

Tale relazione è quindi iscritta con discussione come ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani. Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 16.00 di oggi.

— *Richiesta d'applicazione della procedura senza relazione* (articolo 116 del regolamento):

Il presidente informa il Parlamento che la commissione per l'agricoltura chiede l'applicazione di tale procedura alla proposta di decisione relativa alle superfici viticole (doc. C 2-24/89).

La votazione su detta proposta di decisione è iscritta all'ordine del giorno di domani (*vedi processo verbale della seduta del 14 aprile, parte prima, punto 5*).

5. Progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per il 1989 (discussione)

In sostituzione del relatore, l'on. Langes illustra la relazione elaborata dall'on. Hackel, a nome della commissione per i bilanci, sul progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per l'esercizio 1989 (doc. C 2-5/89) (doc. A 2-60/89).

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi successivo punto 21*).

6. Controllo di bilancio nel settore del tabacco — Scarico di bilancio — Lotta contro le frodi (discussione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 6 relazioni della commissione per il controllo di bilancio (1)

La on. Boserup illustra la relazione sul controllo di bilancio nel settore dell'organizzazione comune dei mercati per il tabacco greggio (doc. A 2-291/88).

Interviene l'on. Tomlinson per rilevare che l'emendamento 2 dell'on. Escuder Croft alla propria relazione non è presentato a nome della commissione per il controllo di bilancio.

Interviene l'on. Escuder Croft su quest'ultimo intervento; illustra poi la relazione sulla decisione di concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1987 (doc. A 2-23/89).

L'on. Bardong illustra la relazione sulla proposta di decisione relativa al discarico da concedere alla Commissione delle Comunità europee in ordine al rendiconto della CECA per l'esercizio 1987 (Allegato della Corte dei conti alla Relazione annuale per il 1987) (doc. A 2-22/89), e la relazione sul discarico da dare al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della Formazione professionale (Berlino) e al Consiglio di amministrazione della fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino per l'utilizzo dei relativi fondi di bilancio per l'esercizio 1987 (doc. A 2-21/89).

L'on. Fuillet illustra la relazione sul discarico da dare alla Commissione per la gestione finanziaria del terzo, quinto e sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987 (doc. A 2-19/89).

Interviene l'on. Colom su una questione di carattere tecnico.

L'on. Dankert illustra la relazione sulla prevenzione e la lotta alle frodi a danno della CEE nell'«Europa del 1992» (doc. A 2-20/89).

Intervengono gli on. Carvalho Cardoso, relatore per parere della commissione per l'agricoltura, Tomlinson, a nome del gruppo socialista, Schön, a nome del gruppo PPE, Hutton, a nome del gruppo democratico europeo, De Pasquale, gruppo comunista, Maher, a nome del gruppo liberale, Guerneur, a nome del gruppo ADE, Bonde, gruppo Arcobaleno, Hoff.

(*La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00*)

(1) Sono incluse nella discussione le interrogazioni orali di cui ai doc. B 2-50 e 2 89.

Giovedì 13 aprile 1989

PRESIDENZA DELL'ON. RUI AMARAL

Vicepresidente

Interviene l'on. Bardong sulla relazione Escuder Croft.

Il presidente comunica che l'elenco degli oratori sui punti iscritti all'ordine del giorno della presente seduta verrà chiuso alle 15.20.

Intervengono nel seguito della discussione gli on. Poulsen, Alavanos, Colom i Naval, Theato, Price, McMahon, Marck, il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*, il quale risponde anche alle interrogazioni orali, Dankert, relatore, e colom, i quali rivolgono delle domande alla Commissione, cui il sig. Schmidhuber risponde, e l'on. Dankert.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi successivo punto 22*).

7. Integrazione monetaria (discussione)

L'on. Franz illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sui progressi dell'integrazione monetaria europea (doc. A 2-14/89).

Intervengono gli on. Metten, a nome del gruppo socialista, Mühlen, a nome del gruppo PPE, Patterson, a nome del gruppo democratico europeo, Bonaccini, gruppo comunista, Delorozoy, a nome del gruppo liberale, Lataillade, a nome del gruppo ADE, Cervera Cardona, non iscritto, Schreiber, Herman, van der Waal, Braun-Moser, Aboim Inglez e il sig. Delors, *presidente della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà nel prossimo turno di votazioni (*vedi processo verbale della seduta del 14 aprile, parte prima, punto 15*).

DISCUSSIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca de discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (*per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale dell'11. aprile 1989, parte prima, punto 5*).

8. Diritti dell'uomo (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su 13 proposte di risoluzione (doc. B 2-26, 88, 80, 91, 33, 77, 15, 24, 57, 63, 78, 95, 101/89).

L'on. Adam illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-26/89.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

L'on. Ulburghs illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-88/89.

L'on. F. Pisoni illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-80/89.

L'on. Arbeloa Muru illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-33/89.

L'on. Brok illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-77/89.

L'on. Beyer de Ryke illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-15/89.

L'on. Hansch illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-24/89.

L'on. Kuijpers illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-63/89.

L'on. Tzounis illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-78/89.

L'on. Rossetti illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-101/89.

Intervengono gli on. Habsburg, a nome del gruppo PPE, Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Larive, a nome del gruppo liberale, Mizzau, Belo, a nome del gruppo socialista, il sig. Matutes, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-26/89, dalla quale sono stati tolti i nomi di Veliswa Mhlawuli, Joe Matti e Gugile Nkwinti:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2, a*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-88/89:*

Preambolo e considerando da A a C: approvati

Considerando D:

— n. 1: approvato

Giovedì 13 aprile 1989

Considerando E e F e paragrafi da 1 a 3: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2, b*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-80/89:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2, c*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-91/89 decade.)

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-33/89:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2, d*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-77/89:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2, e*).

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-15, 24, 57, 63, 78 e 95/89:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Hansch e Viehoff, a nome del gruppo socialista, Penders, a nome del gruppo PPE, Welsh, a nome del gruppo democratici europeo, Beyer de Ryke, a nome del gruppo liberale, Coste-Floret, a nome del gruppo ADE, Tridente, a nome del gruppo Arcobaleno, volta a sostituire dette proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione distinta sul considerando C; il gruppo comunista una votazione per parti separate sul paragrafo 3.

Proposta di risoluzione senza detto considerando e detto paragrafo: approvata

Considerando C: respinto con votazione elettronica

Paragrafo 3:

prima parte fino a «prigionieri politici»: approvata

resto: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2, f*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-101/89 decade.)

9. Namibia (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su sei proposte di risoluzione (doc. B 2-20, 60, 62, 64, 72, 75/89).

L'on. Prag illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-20/89.

L'on. Barros Moura illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-62/89.

L'on. van der Lek illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-64/89.

L'on. Seal illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-72/89.

L'on. Gama illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-75/89.

Intervengono gli on. Penders, a nome del gruppo PPE, Pearce, a nome del gruppo democratico europeo, Guerneur, a nome del gruppo ADE, Pirkl, Scott-Hopkins, e il sig. Matutes, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-20, 62, 64, 72 e 75/89:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Seal, Glinne, McGowan e Simons, a nome del gruppo socialista, Penders e Pirkl, a nome del gruppo PPE, Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Miranda da Silva, Boserup e Pérez Royo, a nome del gruppo comunista, de Gucht e Amaral, a nome del gruppo liberale, van der Lek e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, Coderch Planas, volta a sostituire dette proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-60/89 decade.)

10. Disastro ecologico in Alaska (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su nove proposte di risoluzione (doc. B 2-16, 19, 30, 65, 83, 87, 89, 90, 92/89).

Giovedì 13 aprile 1989

L'on. Ippolito illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-16/89.

La on. Bloch von Blottnitz illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-19/89.

La on. Weber illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-30/89.

L'on. Sherlock illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-65/89.

L'on. Ulburghs illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-87/89.

L'on. Roelants du Vivier illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-89/89.

L'on. Iversen illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-90/89.

L'on. Lataillade illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-92/89.

Intervengono gli on. Bombard, a nome del gruppo socialista, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, il sig. Ripa di Meana, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-16, 19, 30, 65, 83, 87, 89, 90, 92/89:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Weber, a nome del gruppo socialista, Maij-Weggen e Schleicher, a nome del gruppo PPE, Sherlock, a nome del gruppo democratico europeo, Squarcialupi, a nome del gruppo comunista, Pimenta, a nome del gruppo liberale, Hugot, a nome del gruppo ADE, Roelants du Vivier, a nome del gruppo Arcobaleno, Ulburghs, volta a sostituire dette proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il gruppo democratico europeo ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 5.

Proposta di risoluzione, senza il paragrafo 5: approvata

Paragrafo 5: approvato con votazione elettronica

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4*).

Poiché è giunta l'ora di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene qui interrotta (*per il seguito, vedi successivo punto 23*).

11. Ordine del giorno

Il presidente comunica quanto segue in merito all'ordine del giorno:

Il turno di votazioni terminerà alle 20.00; dalle 20.00 alle 21.20 continuerà la discussione sui problemi di attualità.

(Il seguito della discussione congiunta sulle relazioni Pimenta e Collins (doc. A 2-11 e 16/89) come pure le votazioni che non potessero aver luogo oggi, saranno rinviati a domani. La dichiarazione della Commissione sui risultati dei negoziati del GATT sarà trasmessa al Parlamento per iscritto dato che, per mancanza di tempo, tale punto non può essere esaminato oggi e che il commissario responsabile si trova nell'impossibilità di essere presente a Strasburgo domani.)

Interviene l'on. Marshall su quest'ultimo punto.

Interviene la on. Weber, *presidente della commissione per l'ambiente*, sulle dichiarazioni fatte dall'on. Andrews, relatore, in merito alla proposta di direttiva concernente il tenore massimo di catrame nelle sigarette (doc. C 2-306/87) (*vedi processo verbale del 10 aprile, parte prima, punto 9*).

PRESIDENZA DELL'ON. FRANÇOIS MUSSO

Vicepresidente

12. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Il presidente comunica che la dichiarazione scritta n. 25/88 degli on. Giannakou-Koutsikou, Fontaine, Christodoulou e Gerontopoulos, sulla nomina di magistrati di sesso femminile al Tribunale di prima istanza, ha raccolto 261 firme e, in conformità dell'articolo 65, paragrafo 4 del regolamento, viene trasmessa ai destinatari, vale a dire gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione (*vedi allegato II*).

13. Composizioni delle commissioni

Su richiesta del gruppo ADE, il Parlamento ratifica la nomina della on. Grand a membro della commissione per lo sviluppo e la cooperazione.

TURNO DI VOTAZIONI

Giovedì 13 aprile 1989

14. Modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (votazione)*

(relazione Price — doc. A 2-46/89)

— *Proposta di regolamento COM(88) 838 def. — doc. C 2-278/88:*

Intervengono il sig. Schmidhuber, *membro della Commissione*, e l'on. Colom, sulla versione spagnola di alcuni emendamenti.

Emendamenti approvati: 1, 2 e 3, 75, 86/riv., 87 (di compromesso), da 6 a 16, 17 e 18, 76, 19, 20, 21, 84, 22, 23, 81, 24 (seconda parte), 25, 26, 83, da 28 a 30, da 31 a 34, da 36 a 41, da 43 a 56, 57, 58, da 59 a 61, 77, 62, 78, 79, 80, da 63 a 74

Il relatore è intervenuto sugli emendamenti da 6 a 16, 22 e da 36 a 56.

Il Parlamento ha manifestato il suo assenso sulla votazione dell'emendamento 87 (di compromesso).

Emendamento respinto: 42

Emendamento ritirato: 85

Emendamenti decaduti: 4, 5, 24 (prima parte), 27, 82, 35

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione per parti separate sul comma c) dell'articolo 1, paragrafo 31: respinto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 5*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Adam per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 5*.)

15. Esportazione dei prodotti alimentari dopo un incidente nucleare o in caso di emergenza nucleare (votazione)

(seconda relazione della on. Bloch von Blottnitz — doc. A 2-432/88)

Interviene la on. Weber, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*.

— *Proposta di regolamento COM(88) 295 def. — doc. C 2-114/88:*

Il Parlamento respinge la proposta della Commissione.

Intervengono il commissario Ripa di Meana, che comunica che la Commissione mantiene la sua proposta, e il relatore.

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

16. Libertà di informazione in materia di ambiente (votazione)*

(relazione van der Lek — doc. A 2-424/88)

— *Proposta di direttiva COM(88) 484 def. doc. C 2-212/88*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 5 (prima parte fino a «gratuite» con votazione elettronica), 6, 7, 8, 9, 11

Il relatore è intervenuto sull'emendamento 14.

Emendamenti respinti: 12 (prima parte fino a «ispettori ambientali»), 5 (seconda parte con votazione elettronica), 10

Il relatore è intervenuto sugli emendamenti 12 e 10.

Il gruppo liberale ha chiesto votazione per parti separate sugli emendamenti 12 e 5.

Emendamento decaduto: 12 (seconda parte)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene per dichiarazione di voto l'on. van der Lek, relatore.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

17. Politica della pesca (votazione)*

(relazioni Guermeur (doc. A 2-434/88) e Woltjer (doc. A 2-389/88))

a) doc. A 2-434/88:

— *Proposta di decisione COM(88) 703 def. — doc. C 2-284/88:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, 4, da 5 a 7, 8, 9, 10, 18 (con votazione elettronica), da 12 a 17

Giovedì 13 aprile 1989

Il relatore è intervenuto sul n. 18.

Emendamenti respinti: 20 (dopo un intervento del relatore), 11

Emendamento decaduto: 19

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 8, a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 8, a*).

b) Doc. A 2-389/88:

— *Proposta di risoluzione:*

Preambolo e considerando da A a G: approvati

Considerando H:

n. 2: approvato dopo un intervento del relatore

Considerando I: approvato

Considerando J:

n. 3: approvato

Considerando K e paragrafi da I a 10: approvati

Paragrafo 11:

n. 4: approvato dopo un intervento del relatore

Paragrafi da 12 a 19: approvati

Paragrafo 20: approvato dopo un intervento del relatore

Il gruppo ADE ha chiesto votazioni distinte sui paragrafi 24 e 25.

Paragrafi da 21 a 23: approvati

Paragrafo 24: approvato con votazione per appello nominale (ADE):

Votanti: 170

Favorevoli: 161

Contrari: 9

Astenuti: 0

Paragrafo 25: approvato con votazione per appello nominale (ADE):

Votanti: 144

Favorevoli: 138

Contrari: 6

Astenuti: 0

Paragrafi da 26 a 29: approvati

Interviene l'on. Ewing.

Dopo il paragrafo 29:

n. 1: respinto dopo un intervento del relatore

Paragrafo 30: approvato

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Ewing, Battersby, a nome del gruppo democratico europeo, e Guermeur, a nome del gruppo ADE.

Con votazione per appello nominale (ADE), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 174

Favorevoli: 156

Contrari: 12

Astenuti: 6

(*vedi parte seconda, punto 8, b*).

18. Sviluppo regionale in Spagna (votazione)

(relazione Sakellariou — doc. A 2-437/88)

— *Proposta di risoluzione:*

Emendamenti approvati: 1, 6, 7 (con votazione elettronica), 2/riv. (con votazione elettronica), 8, 9, 10 (con votazione elettronica)

Il relatore è intervenuto sui primi cinque emendamenti.

Emendamenti respinti: 11, 3, 12, 4, 5

Il relatore è intervenuto sui n. 3, 12, 4.

Le parti del testo non modificate e le parti del testo modificate mediante emendamenti sono state votate e approvate di volta in volta.

Interviene l'on. Álvarez de Eulate per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9*).

Giovedì 13 aprile 1989

19. Programma «LINGUA» (votazioni)*

(relazione Lemass — doc. A 2-38/89)

— *Proposte di decisione COM(88) 841 def. — doc. C 2-294/88:*— *Proposta di decisione I:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, da 4 a 9

Emendamento respinto: 18, dopo un intervento della on. Seibel-Emmerling, in sostituzione della relatrice

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10, a*).— *Progetto di risoluzione legislativa:*Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10, a*).— *Proposta di decisione II:*

Interviene l'on. Howell sulla procedura.

Emendamenti approvati: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Emendamento respinto: 19

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 10, b*).— *Progetto di risoluzione legislativa:*Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 10 b*).**20. Dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo (votazione)**

(proposte di risoluzione di cui ai doc. B 2-69, 70, 84, 85, 86, 112, 113/89)

— *Doc. B 2-69/89:*

Il gruppo socialista ha chiesto votazioni distinte.

Considerando A e paragrafo 1: approvati

Paragrafo 2: respinto con votazione elettronica

Paragrafo 3: respinto

Paragrafi 4 e 5: approvati con votazione elettronica

Paragrafo 6: respinto con votazione elettronica

Paragrafo 7: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11, a*).— *Doc. B 2-70/89:*

Il gruppo socialista ha chiesto votazioni distinte.

Considerando A e B: approvati

Considerando C: respinto con votazione elettronica

Considerando D: approvato

Paragrafo 1: respinto

Paragrafi 2 e 3: approvati

Paragrafo 4: respinto

Paragrafo 5: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11, b*).— *Doc. B 2-84/89:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Doc. B 2-85/89:*

Emendamenti approvati: 4, 3, 1, 2

Le parti di testo non modificate sono state votate e approvate di volta in volta.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11, c*).— *Doc. B 2-86/89:*

Il gruppo socialista ha chiesto votazioni distinte.

Paragrafo 1: approvato

Paragrafi 2, 3, 4 e 5: respinti con successive distinte votazioni

Giovedì 13 aprile 1989

Paragrafi 6 e 7: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11, d*).

— *Doc. B 2-112/89:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Doc. B 2-113/89:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11, e*).

21. Progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per il 1989 (votazione)

(relazione Hackle — doc. A 2-60/89)

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 12*)

22. Controllo di bilancio nel settore del tabacco — Scarico di bilancio — lotta contro le frodi (votazione)

(relazioni Boserup (doc. A 2-291/88) — Escuder Croft (doc. A 2-23/89) — Bardong (doc. A 2-22/89) — Fuillet (doc. A 2-19/89) — Bardong (doc. A 2-21/89) — Dankert (doc. A 2-20/89)

— *Doc. A 2-291/88:*

— *Proposta di risoluzione:*

Preambolo e considerando da A a C: approvati

Considerando D:

n. 1: approvato

Considerando E e F e paragrafi da 1 a 6: approvati

Paragrafo 7:

n. 2: respinto con votazione elettronica dopo un intervento della relatrice

Il paragrafo 7 è approvato.

Dopo il paragrafo 7:

n. 3: approvato dopo un intervento della relatrice

Paragrafo 8: approvato

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 13, a*).

— *Doc. A 2-23/89:*

Intervengono il relatore sugli emendamenti, l'on. Tomlinson, su quest'ultimo intervento e in particolare sull'emendamento n. 2, il relatore, che osserva che in realtà tale emendamento è presentato a suo nome e non a nome della commissione per il controllo di bilancio, e Schön, *presidente della Commissione per il controllo di bilancio*.

— *Proposta di decisione:*

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 13, b*).

— *Proposta di risoluzione:*

Emendamenti approvati: 4, 5 (con votazione elettronica), 7, 8, 3 (dopo un intervento del relatore), 9 (con votazione elettronica), 10 (dopo un intervento del relatore sulla versione spagnola), 11, 1

Emendamenti respinti: 6 (con votazione elettronica), 2 (con votazione elettronica)

Emendamento ritirato: 12

Parti del testo non modificate: approvate

Parti del testo modificate mediante emendamenti: approvate

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 13, b*).

— *Doc. A 2-22/89:*

— *Proposta di decisione:*

Il Parlamento approva la decisione (*vedi parte seconda, punto 13, c*).

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 13, c*).

— *Doc. A 2-19/89:*

— *Proposte di decisione I, II, III e IV:*

Con una votazione globale il Parlamento approva le decisioni (*vedi parte seconda, punto 13, d*).

Giovedì 13 aprile 1989

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 13, d*).

— Doc. A 2-21/89:

— *Proposte di decisione I e II:*

Interviene l'on. Kellett-Bowman sulla procedura di voto.

Con successive distinte votazioni, il Parlamento approva le decisioni (*vedi parte seconda, punto 13, e*).

Il presidente osserva che sono le 20 000 e che, in base alla decisione precedentemente presa, è opportuno procedere al seguito della discussione su problemi d'attualità.

Interviene l'on. Dankert, il quale chiede che la sua relazione venga posta in votazione.

Il presidente consulta in proposito l'Assemblea, la quale manifesta il suo assenso.

— Doc. A 2-20/89:

— *Proposta di risoluzione:*

Emendamenti approvati: 3 (dopo un intervento del relatore) e 4

Emendamenti respinti: 1 (dopo un intervento del relatore), 2 (con votazione elettronica dopo un intervento del relatore)

Le parti del testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state di volta in volta votate e approvate.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 13, f*).

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ROMEOS

Vicepresidente

Intervengono gli on. Beumer e Maij-Weggen, i quali chiedono che sia posta in votazione anche la relazione Franz (doc. A 2-14/89).

Il presidente risponde che l'Assemblea ha deciso di passare al seguito delle discussioni su problemi di attualità subito dopo la votazione sulla relazione Dankert.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

DISCUSSIONE SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ
(seguito)

23. Libano (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta su sette proposte di risoluzione (doc. B 2-36, 43, 58, 74, 102, 103, 104/89).

L'on. Musso illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-43/89.

L'on. Roelants du Vivier illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-58/89.

L'on. Mallet illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-74/89.

L'on. Alvarez de Eulate illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-102/89.

L'on. Beyer de Ryke illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-103/89.

L'on. Baillot illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-104/89.

Intervengono gli on. Saby, a nome del gruppo socialista, d'Ormesson, non iscritto, e il sig. Matutes, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione doc. B 2-36/89:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposte di risoluzione doc. B 2-43, 58, 74, 102, 103/89:*

Proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Saby, Viehoff, Glinne e Arbeloa Muru, a nome del gruppo socialista, Penders e Habsburg, a nome del gruppo PPE, Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Veil, Wolff e Beyer de Ryke, a nome del gruppo liberale, Coste-Floret, a nome del gruppo ADE, Roelants du Vivier, a nome del gruppo Arcobaleno, d'Ormesson, volta a sostituire le suddette proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 14*).

Giovedì 13 aprile 1989

Interviene l'on. Habsburg.

24. Indebitamento della Polonia (discussione e votazione)

L'on. Seeler illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 2-27/89.

Intervengono gli on. Medeiros Ferreira, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Bonaccini, gruppo comunista, Beyer de Ryke, a nome del gruppo liberale, Croux e il sig. Matutes, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione doc. B 2-27/89:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 5 (con votazione elettronica)

Emendamenti respinti: l'on. Welsh ha ritirato gli emendamenti n. 3 e 4

Le parti di testo non modificate sono state di volta in volta votate e approvate.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 15*).

25. Ordine del giorno della promissa seduta

Il presidente comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 14 aprile, è così fissato:

alle 9.00:

— *Votazione*

delle proposte cui è stata applicata la procedura senza relazione:

delle relazioni cui è stata applicata la procedura senza discussione:

Colino Salamanca sulla produzione suina*
Poniatowski su un accordo CEE-Norvegia*

Poniatowski su un accordo CEE-Finlandia*

Poniatowski sulle attività del CCR*

Maher sulla difesa del territorio

Gadioux sulla dodicesima e tredicesima relazione FESR

Gutiérrez Diaz sulle regioni autonome insulari portoghesi

Vergeer sul Suriname

— *Votazione sulla relazione Franz sull'integrazione monetaria*

— *Relazioni cui è stato applicato l'articolo 37: dell'on. Robles Piquer sulla nomina di alti funzionari dell'on. van den Heuvel, sul comitato internazionale della Croce Rossa*

dell'on. Raftery sull'industria alimentare

dell'on. Toussaint sulle esportazioni di prodotti strategici

dell'on. Constanzo sulle relazioni economiche con l'Argentina

dell'on. Llorca Vilaplana sulla tratta di esseri umani

— *relazione Ebel sui veicoli stradali (1)*

— *seguito della discussione congiunta sulle relazioni Pimenta e Collins*

— *sulla qualità della carne (1)*

— *relazione Janssen van Raay sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (1)*

— *seguito della discussione sulla relazione van Dijk sulle donne e la salute (1)*

— *relazione Galluzzi sulle relazioni CEE-EFTA (1)*

— *relazione van den Heuvel sugli Indiani d'America (1)*

— *relazione Crawley sulle donne e i bambini in carcere (1)*

(1) Ciascun documento sarà posto in votazione al termine della relativa discussione.

(La seduta è tolta alle 21.00)

Enrico VINCI
Segretario Generale

Pieter DANKERT
Vicepresidente

Giovedì 13 aprile 1989

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento

1. Prezzi dei prodotti agricoli *

a) **Proposte di regolamento sui prezzi agricoli per la campagna 1989/1990** (doc. A 2-41/89) COM(89) 40 def.— **Proposta di regolamento n. 1**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali*Primo considerando*

considerando che secondo l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. ⁽²⁾, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, i prezzi indicativi sono corretti dal Consiglio; che è opportuno prevedere che, come per i prezzi di intervento, tale adeguamento sia operato dalla Commissione;

EMENDAMENTO N. 1*Primo considerando*

considerando che secondo l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. ⁽²⁾, in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, i prezzi indicativi sono corretti dal Consiglio; che è opportuno prevedere che, come per i prezzi di intervento, tale adeguamento sia operato dalla Commissione **come stabilito dal Consiglio europeo e dal Consiglio dei ministri del 12 e 13 febbraio 1988;**

EMENDAMENTO N. 173*Considerando 1 bis (nuovo)*

considerando la necessità di proseguire una riforma incisiva della politica comune nel settore dei cereali,

EMENDAMENTO N. 2*Considerando primo ter (nuovo)*

considerando necessario che la Commissione prenda tutte le misure opportune per limitare la produzione nel settore dei cereali, in particolare mediante una rapida e piena attuazione delle decisioni sulla messa a riposo e sull'estensivazione dei terreni agricoli;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Secondo considerando

considerando, d'altra parte, che ai fini del risanamento del settore dei cereali, è opportuno abbreviare progressivamente, nell'arco delle due prossime campagne, il periodo durante il quale i cereali possono essere offerti all'intervento; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2727/75;

Articolo 1, paragrafo 2

2. L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 possono avvenire soltanto nei seguenti periodi:

- dal 1° novembre al 31 maggio per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo;*
- dal 1° gennaio al 31 maggio per quanto riguarda gli altri Stati membri.*

Tuttavia, per la campagna 1989/1990, gli acquisti possono essere effettuati nei seguenti periodi:

- dal 1° settembre al 31 maggio per l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo;*
- dal 1° novembre al 31 maggio per gli altri Stati membri.»*

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 3*Secondo considerando***Soppresso****EMENDAMENTO N. 6***Considerando secondo bis (nuovo)*

considerando che i gravi effetti che le calamità naturali e le inclemenze climatiche hanno sul reddito agricolo richiedono l'introduzione, a livello comunitario, di un sistema di garanzie per i raccolti di cereali;

EMENDAMENTO N. 7*Considerando secondo ter (nuovo)*

considerando che il ristabilimento dell'equilibrio sul mercato dei cereali può essere considerevolmente migliorato incrementando l'incorporazione dei cereali comunitari nel settore dell'alimentazione animale e che è opportuno, quindi, prevedere la concessione di un primo incentivo, il cui finanziamento potrebbe essere consentito dal risparmio realizzato dalla mancata esportazione di tali cereali;

EMENDAMENTO N. 9*Articolo 1, paragrafo 2***2. Soppresso**

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 2**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore dei cereali

EMENDAMENTO N. 10

Secondo considerando

considerando che, in molti casi, la produzione eccedente non trova più alcuno sbocco a condizioni normali, né sul mercato interno né sui mercati d'esportazione; che, per ridurre gli oneri finanziari occasionati dallo smaltimento delle eccedenze sui mercati dei paesi terzi e *per promuovere l'incremento del consumo sul mercato interno, è opportuno proseguire l'attuale politica restrittiva in materia di prezzi;* che, tenuto conto da un lato del nuovo regime di intervento e dell'applicazione ulteriore del meccanismo stabilizzatore di cui all'arti-

Secondo considerando

considerando che, in molti casi, la produzione eccedente non trova più alcuno sbocco a condizioni normali, né sul mercato interno né sui mercati d'esportazione; che, per ridurre gli oneri finanziari occasionati dallo smaltimento delle eccedenze sui mercati dei paesi terzi, **occorre applicare rigorosamente i meccanismi stabilizzatori (QMG) di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2727/75, cercando nel contempo di incrementare i consumi;** che, tenuto conto da un lato del nuovo regime di intervento e dell'applica-

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

colo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tale obiettivo può essere conseguito mantenendo, per la campagna 1989/1990, il prezzo di intervento del frumento tenero, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo applicato durante l'ultima campagna;

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

zione ulteriore del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, tale obiettivo può essere conseguito mantenendo, per la campagna 1989/1990, il prezzo di intervento del frumento tenero, dell'orzo, della segala, del granturco e del sorgo applicato durante l'ultima campagna;

EMENDAMENTO N. 11

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando tuttavia che la politica agricola si pone tra l'altro l'obiettivo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola e che la Comunità si prefigge di tutelare le aziende a conduzione familiare, come è stato ribadito dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione nella dichiarazione comune del 15 giugno 1987; considerando inoltre importante che la politica restrittiva in materia di prezzi attuata finora dalla Comunità sia accettata dai partner commerciali in sede di negoziati multilaterali;

EMENDAMENTO N. 145

Considerando secondo ter (nuovo)

considerando essenziale, tenuto conto dell'importanza fondamentale dei negoziati sugli scambi agricoli ai fini del successo dell'Uruguay Round del GATT, che dalle decisioni sui prezzi per il 1989/1990 venga la conferma che la Comunità continua ad adoperarsi per il controllo delle eccedenze sovvenzionate e in particolare che gli stabilizzatori sono applicati in maniera efficace;

EMENDAMENTO N. 213

Considerando secondo quater (nuovo)

considerando che l'agricoltura europea ha necessità di introdurre innovazioni di rilievo a favore dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, nonché di interventi per incoraggiare su vasta scala sistemi di lotta integrata e di agricoltura biologica;

EMENDAMENTO N. 214

Considerando secondo quinquies (nuovo)

considerando la necessità di favorire e mantenere pratiche di produzione a tecnologia ecologicamente compatibili al fine di garantire una maggiore qualità sanitaria degli alimenti, più rispettosi dell'ambiente, stimolando l'avvio di un processo di riconversione culturale anche con produzioni non destinate a uso alimentare, salvaguardando il reddito degli agricoltori;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Quarto considerando

considerando che, per quanto riguarda il frumento duro, a decorrere dalla campagna 1986/1987, il Consiglio ha avviato un ravvicinamento del suo prezzo di intervento al prezzo d'intervento del frumento tenero; che in considerazione dell'attuale rapporto di prezzo fra i cereali da un lato e, dall'altro, dello squilibrio rilevato sul mercato del frumento duro, appare opportuno portare avanti detta politica di ravvicinamento; che a tal fine è opportuno operare un'ulteriore diminuzione del prezzo di intervento del frumento duro;

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

EMENDAMENTO N. 13*Considerando terzo bis (nuovo)*

considerando che è opportuno applicare anche nel corso della campagna di commercializzazione 1989/1990 il regolamento (CEE) n. 2469/88, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/88 relativo al tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento;

EMENDAMENTO N. 14*Quarto considerando*

considerando che, per quanto riguarda il frumento duro, a decorrere dalla campagna 1986/1987, il Consiglio ha avviato un ravvicinamento del suo prezzo di intervento al prezzo d'intervento del frumento tenero; che in considerazione dell'attuale rapporto di prezzo fra i cereali da un lato e, dall'altro, dello squilibrio rilevato sul mercato del frumento duro, appare opportuno portare avanti detta politica di ravvicinamento; che a tal fine è opportuno operare un'ulteriore diminuzione del prezzo di intervento del frumento duro; **che per attenuarne le ripercussioni sugli agricoltori delle regioni in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e cospicua è opportuno compensare detta diminuzione con un aumento dell'aiuto per il frumento duro;**

EMENDAMENTO N. 15*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

Il regolamento (CEE) n. 2469/88, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/88 relativo al tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento, si applica anche per la campagna di commercializzazione 1989/1990.

EMENDAMENTO N. 211*Articolo 1 bis (nuovo)*

È istituito un regime di aiuti per favorire il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione più rispettose dell'ambiente, della qualità e della salute.

EMENDAMENTO N. 212*Articolo 1 ter (nuovo)*

Ai produttori agricoli che si impegnano per un periodo non inferiore a 5 anni ad attuare l'agricoltura biologica (intesa come l'insieme delle attività agricole e dell'attività connessa all'agricoltura, nell'espletamento delle quali il terreno, le colture e i prodotti non vengano sottoposti a trattamenti con prodotti organici di sintesi) è concesso un premio annuo per ettaro di superficie agricola utilizzata.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 16*ALLEGATO (GRANTURCO), Prezzo di intervento**Nota 2 bis (nuova)**Al «prezzo di intervento» fare seguire, a pie' di pagina, la seguente nota:***bis.) Il prezzo è aumentato di 5,38 ECU/t per il granturco destinato al consumo umano.**

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore dei cereali***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— Proposta di regolamento n. 3

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna 1989/1990, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali*Primo considerando*

considerando che il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in base alla produzione cerealicola, ai quantitativi di cereali utilizzati nella Comunità senza intervento finanziario *ed alle importazioni dei prodotti di sostituzione dei cereali figuranti nell'allegato D del succitato regolamento*; che, tuttavia, in considerazione della situazione della cerealicoltura nella Comunità e dell'applicazione del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 appare opportuno fissare, per la campagna 1989/1990, l'importo del prelievo di corresponsabilità al livello qui di seguito indicato;

EMENDAMENTO N. 17*Primo considerando*

considerando che il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in base alla produzione cerealicola, ai quantitativi di cereali utilizzati nella Comunità senza intervento finanziario **e tenendo conto delle importazioni comunitarie di cereali e dei loro prodotti di sostituzione**; che, tuttavia, in considerazione della situazione della cerealicoltura nella Comunità e dell'applicazione del meccanismo stabilizzatore di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75 appare opportuno fissare, per la campagna 1989/1990, l'importo del prelievo di corresponsabilità al livello qui di seguito indicato;

EMENDAMENTO N. 18*Considerando primo bis (nuovo)*

considerando la necessità di misure specifiche volte a tutelare soprattutto le piccole aziende a conduzione familiare nel settore cerealicolo;

EMENDAMENTO N. 19*Considerando primo ter (nuovo)*

considerando che il prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali dovrebbe fare riferimento a un quantitativo nazionale piuttosto che a un quantitativo comunitario globale, a causa delle grandi differenze climatiche che possono condizionare la produzione di cereali;

EMENDAMENTO N. 20*Considerando primo quater (nuovo)*

considerando che il ristabilimento dell'equilibrio sul mercato dei cereali può essere migliorato applicando i prelievi di corresponsabilità alle importazioni di prodotti di sostituzione dei cereali e che è quindi opportuno applicare i prelievi di corresponsabilità alle importazioni di tali prodotti;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in 5,22 ecu/t

EMENDAMENTO N. 22*Considerando primo quinquies (nuovo)*

considerando che la diminuzione dei prezzi ottenuta con l'applicazione del meccanismo stabilizzatore colpisce in modo particolare i produttori di cereali situati proprio nelle aree meno produttive e che è opportuno aiutarli, esonerandoli da una parte del prelievo di corresponsabilità;

EMENDAMENTO N. 23*Considerando primo sexies (nuovo)*

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi è lo strumento principale della politica agricola comune; che essa non basta più per mantenere il reddito della maggior parte degli agricoltori; considerando che, viste le somme disponibili rimaste inutilizzate nel bilancio agricolo, i fondi destinati all'aiuto diretto devono essere raddoppiati nel più breve tempo possibile;

EMENDAMENTO N. 24*Articolo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 l'importo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato in 5,22 ecu/t, per cui ciascun produttore sarà esentato dal prelievo di corresponsabilità di base di cui all'articolo 4 di tale regolamento per le prime 50 tonnellate prodotte;

2. Il tasso del prelievo di corresponsabilità applicato ai cereali e ai prodotti di sostituzione dei cereali importati è pari a quello applicato ai cereali comunitari.

EMENDAMENTO N. 215*Articolo 1 bis (nuovo)*

La trattenuta e il versamento del prelievo di corresponsabilità corrispondono al momento del pagamento del cereale al produttore.

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna 1989/1990, l'importo del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

Il Parlamento europeo

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base all'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 4****Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto per il frumento duro

EMENDAMENTO N. 25*Considerando primo bis (nuovo)*

considerando che regioni in cui il grano duro costituisce parte tradizionale e cospicua della produzione agricola non sono state inserite tra le regioni riconosciute, elencate nell'allegato al regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 1583/86; considerando che, per consentire ai produttori di trumento duro di tali regioni di beneficiare delle misure previste in tali regolamenti, l'allegato in causa dovrebbe essere modificato;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

Per la campagna 1989/1990 l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76, a:

- 152,30 ecu per ettaro per la Comunità a Dieci
- 78,94 ecu per ettaro per la Spagna

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 26*Articolo 1*

Per la campagna 1989/1990 l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76, a:

- 153,34 ecu per ettaro per la Comunità a Dieci
- 80,50 ecu per ettaro per la Spagna

EMENDAMENTO N. 27*Articolo 1 bis (nuovo)*

All'allegato al regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 1583/86, vengono aggiunte le seguenti regioni:

Grecia: Tracia, Epiro, Creta.

Spagna:

- **Regione:** Castiglia-La Mancha
- **Provincia:** Alicante, Huesca, Madrid, Pontevedra.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto per il frumento duro

Il Parlamento europeo

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base all'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 5**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento

Primo considerando

considerando che, nel fissare l'importo delle maggiorazioni mensili, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità; che, come l'esperienza dimostra, il livello delle maggiorazioni mensili per i cereali potrebbe aver indotto gli operatori a non vendere i propri prodotti; che, ai fini di uno smaltimento più regolare delle scorte, è opportuno procedere a un ribasso delle maggiorazioni;

Secondo considerando

considerando che a seguito della riduzione del periodo di intervento indotta dalla necessità di risanare il mercato dei cereali è opportuno limitare il numero delle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento e del prezzo d'acquisto nel periodo durante il quale l'intervento è aperto; che, per coerenza è anche opportuno diminuire il numero delle maggiorazioni mensili dei prezzi indicativi e dei prezzi di entrata;

EMENDAMENTO N. 28

Primo considerando

considerando che, nel fissare l'importo delle maggiorazioni mensili, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità; che le maggiorazioni mensili costituiscono un elemento fondamentale nel contesto della garanzia di reddito dei produttori di cereali, in quanto favoriscono uno smaltimento regolare delle scorte con la partecipazione finanziaria della Comunità;

EMENDAMENTO N. 29

Secondo considerando

considerando che talune misure restrittive e automatiche penalizzano il settore in caso di superamento dei QMG e che è pertanto opportuno evitare di aggravarne le conseguenze per i produttori;

EMENDAMENTO N. 30

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando la favorevole congiuntura dei mercati;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 2, primo comma

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata, al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

(in ecu per tonnellata)

Periodo	Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto	
	frumento tenero, segala, orzo, granturco e sorgo	frumento duro
Luglio 1989	—	—
Agosto 1989	—	—
Settembre 1989	—	—
Ottobre 1989	—	—
Novembre 1989	—	—
Dicembre 1989	1,13	1,52
Gennaio 1990	2,26	3,04
Febbraio 1990	3,39	4,56
Marzo 1990	4,52	6,08
Aprile 1990	5,65	7,60
Maggio 1990	6,78	9,12
Giugno 1990	—	—

(in ecu per tonnellata)

Periodo	Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto	
	frumento tenero, segala, orzo, granturco e sorgo	frumento duro
Luglio 1989	—	—
Agosto 1989	—	—
Settembre 1989	1,13	1,52
Ottobre 1989	2,26	3,04
Novembre 1989	3,39	4,56
Dicembre 1989	4,52	6,08
Gennaio 1990	5,65	7,60
Febbraio 1990	6,78	9,12
Marzo 1990	7,91	10,64
Aprile 1990	9,04	12,16
Maggio 1990	10,17	13,68
Giugno 1990	10,17	13,68

Articolo 4

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala nonché al prezzo d'entrata delle semole e dei semolini di frumento tenero e di frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 31

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata, al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

(in ecu per tonnellata)

Periodo	Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto	
	frumento tenero, segala, orzo, granturco e sorgo	frumento duro
Luglio 1989	—	—
Agosto 1989	—	—
Settembre 1989	—	—
Ottobre 1989	—	—
Novembre 1989	1,50	2,03
Dicembre 1989	3,00	4,06
Gennaio 1990	4,50	6,09
Febbraio 1990	6,00	8,12
Marzo 1990	7,50	10,15
Aprile 1990	9,00	12,18
Maggio 1990	10,00	14,21
Giugno 1990	—	—

(in ecu per tonnellata)

Periodo	Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto	
	frumento tenero, segala, orzo, granturco e sorgo	frumento duro
Luglio 1989	—	—
Agosto 1989	1,50	2,03
Settembre 1989	3,00	4,06
Ottobre 1989	4,50	6,09
Novembre 1989	6,00	8,12
Dicembre 1989	7,50	10,15
Gennaio 1990	9,00	12,18
Febbraio 1990	10,50	14,21
Marzo 1990	12,00	16,24
Aprile 1990	13,50	18,27
Maggio 1990	15,00	20,30
Giugno 1990	15,00	20,30

EMENDAMENTO N. 32

Articolo 4

Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala nonché al prezzo d'entrata delle semole e dei semolini di frumento tenero e di frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti:

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

(in ecu per tonnellata)

Periodo	Farina di frumento, di frumento segalato e di segala, semole e semolini di frumento tenero	Semole e semolini di frumento duro
Luglio 1989	—	—
Agosto 1989	—	—
Settembre 1989	1,71	2,40
Ottobre 1989	3,42	4,80
Novembre 1989	5,13	7,20
Dicembre 1989	6,84	9,60
Gennaio 1990	8,55	12,00
Febbraio 1990	10,26	14,40
Marzo 1990	11,97	16,80
Aprile 1990	13,68	19,20
Maggio 1990	15,39	21,60
Giugno 1990	15,39	21,60

(in ecu per tonnellata)

Periodo	Farina di frumento, di frumento segalato e di segala, semole e semolini di frumento tenero	Semole e semolini di frumento duro
Luglio 1989	—	—
Agosto 1989	2,27	3,21
Settembre 1989	4,54	6,42
Ottobre 1989	6,81	9,63
Novembre 1989	9,08	12,84
Dicembre 1989	11,35	16,05
Gennaio 1990	13,62	19,26
Febbraio 1990	15,89	22,47
Marzo 1990	18,16	25,68
Aprile 1990	20,43	28,89
Maggio 1990	22,70	32,10
Giugno 1990	22,70	32,10

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/90, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— **Proposta di regolamento n. 6**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Primo considerando

considerando che esiste la possibilità in particolare per il riso di tipo medio di un aggravarsi dello squilibrio tra l'offerta e la domanda; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni più severe per disciplinare l'intervento e in particolare una riduzione graduale nell'arco delle due prossime campagne del periodo durante il quale il risone può essere offerto all'intervento; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. .../..⁽²⁾,

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sostituito dal testo seguente:

«1. Durante il periodo dal 1° marzo al 31 luglio, gli organismi di intervento acquistano i quantitativi di risone loro offerti purché le offerte rispondano alle condizioni, quantitative e qualitative, che saranno determinate in conformità del paragrafo 5.

Tuttavia, per la campagna 1989/1990, gli acquisti di cui al primo comma sono effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio.»

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 15. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L ... del ...

EMENDAMENTO N. 33

Primo considerando

Soppresso

EMENDAMENTO N. 34

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è sostituito dal testo seguente:

1. Durante il periodo dal 1° dicembre al 31 luglio, gli organismi di intervento acquistano i quantitativi di risone loro offerti purché le offerte rispondano alle condizioni, quantitative e qualitative, che saranno determinate in conformità del paragrafo 5.»

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 7**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore del riso

EMENDAMENTO N. 209

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che l'agricoltura europea ha necessità di introdurre innovazioni di rilievo a favore dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, nonché di interventi per incoraggiare su vasta scala sistemi di lotta integrate e di agricoltura biologica.

EMENDAMENTO N. 210

Considerando secondo ter (nuovo)

considerando la necessità di favorire e mantenere pratiche di produzione a tecnologia ecologicamente compatibili al fine di garantire una maggiore qualità sanitaria degli alimenti, più rispettosi dell'ambiente, stimolando l'avvio di un processo di riconversione culturale anche con produzioni non destinate a uso alimentare, salvaguardando il reddito degli agricoltori;

EMENDAMENTO N. 207

Articolo 1 bis (nuovo)

È istituito un regime di aiuti per favorire il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione più rispettose dell'ambiente, della qualità e della salute.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 208*Articolo 1 ter (nuovo)*

Ai produttori agricoli che si impegnano per un periodo non inferiore a 5 anni ad attuare l'agricoltura biologica (intesa come l'insieme delle attività agricole e dell'attività connessa all'agricoltura, nell'espletamento delle quali il terreno, le colture e i prodotti non vengono sottoposti a trattamenti con prodotti organici di sintesi) è concesso un premio annuo per ettaro di superficie agricola utilizzata.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/90, i prezzi applicabili nel settore del riso

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate; conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— Proposta di regolamento n. 8

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio*Primo considerando*

considerando che, nel fissare l'importo delle maggiorazioni mensili è opportuno tener conto delle spese di magazzino e di finanziamento del magazzino del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso tenendo conto del fabbisogno del mercato; *che è inoltre opportuno rendere più regolare lo smaltimento ed evitare che gli operatori trattengano scorte di riso; che è d'uopo, a tal fine, ridurre le maggiorazioni mensili;*

Secondo considerando

considerando che a seguito della riduzione del periodo di intervento per motivi legati alla situazione dell'offerta e della domanda è opportuno limitare il numero delle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento e del prezzo di acquisto al periodo in cui l'intervento è aperto; che, per coerenza è anche opportuno diminuire il numero delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo;

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:

- 1,77 ecu/t per il prezzo di intervento e il prezzo d'acquisto,
- 2,21 ecu/t per il prezzo indicativo.

2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo di intervento e al prezzo d'acquisto dal 1° febbraio 1990 al 1° luglio 1990; i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1990 restano in vigore fino al 31 agosto 1990.

Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo indicativo dal 1° novembre 1989 al 1° luglio 1990; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1990 resta in vigore fino al 31 agosto 1990.

EMENDAMENTO N. 35*Primo considerando*

considerando che, nel fissare l'importo delle maggiorazioni mensili è opportuno tener conto delle spese di magazzino e di finanziamento del magazzino del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso tenendo conto del fabbisogno del mercato;

EMENDAMENTO N. 36*Secondo considerando***Soppresso****EMENDAMENTO N. 37***Articolo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:

- 2,36 ecu/t per il prezzo di intervento e il prezzo d'acquisto,
- 2,95 ecu/t per il prezzo indicativo.

2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo di intervento e al prezzo d'acquisto dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990; i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1990 restano in vigore fino al 31 agosto 1990.

Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo indicativo dal 1° ottobre 1989; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1990 resta in vigore fino al 31 agosto 1990.

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 9**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per le semine della campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto alla produzione di determinata varietà di riso

Terzo considerando

considerando che dopo il periodo iniziale di avviamento è opportuno fissare l'aiuto alla produzione a un livello che pur tenendo conto dalla minore resa delle varietà di cui si tratta, permetta di incrementare la produzione in funzione delle possibilità reali di smaltimento;

EMENDAMENTO N. 38

Terzo considerando

considerando che dopo il periodo iniziale di avviamento è opportuno fissare l'aiuto alla produzione a un livello che pur tenendo conto dalla minore resa delle varietà di cui si tratta, permetta di incrementare la produzione, **senza aumentare l'uso di concimi e pesticidi**, in funzione delle possibilità reali di smaltimento;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 1

L'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso istituito dall'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n.1418/76, e che saranno state seminate durante la campagna 1989/1990, è fissato, per i paesi figuranti nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3878/87, a 300 ecu per ettaro.

EMENDAMENTO N. 39

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che la Comunità deve portare avanti la sua politica di incentivi al miglioramento della qualità e che è quindi opportuno mantenere l'aiuto alla produzione previsto all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76 allo stesso livello della campagna 1988/1989;

EMENDAMENTO N. 40*Articolo 1*

L'aiuto alla produzione di determinate varietà di riso istituito dall'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n.1418/76, e che saranno state seminate durante la campagna 1989/1990, è fissato, per i paesi figuranti nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3878/87, a 330 ecu per ettaro.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— Proposta di regolamento n. 10

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole**EMENDAMENTO N. 148***Considerando primo bis (nuovo)*

considerando essenziale, tenuto conto dell'importanza fondamentale nei negoziati sugli scambi agricoli ai fini del successo dell'Uruguay Round del GATT, che dalle decisioni sui prezzi per il 1989/1990 venga la conferma che la Comunità continua ad adoperarsi per il controllo delle eccedenze sovvenzionate;

EMENDAMENTO N. 41*Secondo considerando*

considerando che, per conseguire questi obiettivi, è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli, e deplorando che i consumatori non beneficino della riduzione dei prezzi istituzionali dopo la trasformazione industriale;

Secondo considerando

considerando che, per conseguire questi obiettivi, è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, *rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori*, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

EMENDAMENTO N. 205*Considerando secondo bis (nuovo)*

considerando che l'agricoltura europea ha necessità di introdurre innovazioni di rilievo a favore dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, nonché di interventi per incoraggiare su vasta scala sistemi di lotta integrate e di agricoltura biologica;

EMENDAMENTO N. 206*Considerando secondo ter (nuovo)*

considerando la necessità di favorire e mantenere pratiche di produzione a tecnologia ecologicamente compatibili al fine di garantire una maggiore qualità sanitaria degli alimenti, più rispettosi dell'ambiente, stimolando l'avvio di un processo di riconversione culturale anche con produzioni non destinate a uso alimentare, salvaguardando il reddito degli agricoltori;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a *54,18* ecu/100 kg.
2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a *51,47* ecu/100 kg per le zone non deficitarie della Comunità, esclusa la Spagna.

EMENDAMENTO N. 42

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che una riduzione della produzione di zucchero nella Comunità europea, come proposto dal Parlamento europeo, contribuirà a un miglioramento della situazione del mercato dello zucchero tanto nella Comunità europea quanto sul mercato mondiale; considerando che la Commissione presenterà proposte in tal senso entro il 1° ottobre 1989;

EMENDAMENTO N. 43

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che nel settore dello zucchero l'equilibrio di bilancio è garantito da un'applicazione rigorosa del contributo di riassorbimento;

EMENDAMENTO N. 44

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a *57,03* ecu/100 kg.
2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a *54,18* ecu/100 kg per le zone non deficitarie della Comunità, esclusa la Spagna.

EMENDAMENTO N. 203

Articolo 1 bis (nuovo)

È istituito un regime di aiuti per favorire il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione più rispettose dell'ambiente, della qualità e della salute.

EMENDAMENTO N. 204

Articolo 1 ter (nuovo)

Ai produttori agricoli che si impegnano per un periodo non inferiore a 5 anni ad attuare l'agricoltura biologica (intesa come l'insieme delle attività agricole e dell'attività connessa all'agricoltura, nell'espletamento delle quali il terreno, le colture e i prodotti non vengano sottoposti a trattamenti con prodotti organici di sintesi) è concesso un premio annuo per ettaro di superficie agricola utilizzata.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 38,85 ecu/t alla fase di consegna al centro di raccolta.

EMENDAMENTO N. 45*Articolo 2*

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 40,89 ecu/t alla fase di consegna al centro di raccolta.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— Proposta di regolamento n. 11

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo

Primo considerando

considerando che il regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, determinati prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 51,47 ecu per 100 kg;

Quinto considerando

considerando che il regolamento (CEE) n. .../.. ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 38,85 ecu per t; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, fatto salvo il disposto del paragrafo 5 dell'articolo 28 del citato regolamento;

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, escluso il Portogallo, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 kg a:

- a) 52,68 ecu per tutte le zone del Regno Unito;
- b) 52,68 ecu per tutte le zone dell'Irlanda;
- c) 53,41 ecu per tutte le zone dell'Italia

Articolo 2

Il prezzo d'intervento per 100 kg di zucchero greggio è fissato a 42,67 ecu.

EMENDAMENTO N. 46*Primo considerando*

considerando che il regolamento (CEE) n. .../.. del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, determinati prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 54,18 ecu per 100 kg;

EMENDAMENTO N. 47*Quinto considerando*

considerando che il regolamento (CEE) n. .../.. ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 40,89 ecu per t; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, fatto salvo il disposto del paragrafo 5 dell'articolo 28 del citato regolamento;

EMENDAMENTO N. 48*Articolo 1*

Per le zone deficitarie della Comunità, escluso il Portogallo, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 kg a:

- a) 55,39 ecu per tutte le zone del Regno Unito;
- b) 55,39 ecu per tutte le zone dell'Irlanda;

EMENDAMENTO N. 49*Articolo 2*

Il prezzo d'intervento per 100 kg di zucchero greggio è fissato a 44,92 ecu.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 50

1. Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 38,07 ecu/t.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 26,42 ecu/t.

Articolo 4

1. Per la Spagna e il Portogallo i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:

a) per la Spagna

- i) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 59,64 ecu/100 kg;
- ii) i prezzi della barbabietola sono fissati a
 - 45,58 ecu/t per il prezzo di base
 - 44,80 ecu/t per il prezzo minimo della barbabietola A
 - 33,15 ecu/t per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81,

b) per il Portogallo:

- i) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 50,12 ecu/100 kg;
- ii) i prezzi della barbabietola sono fissati a
 - 41,53 ecu/t per il prezzo di base
 - 40,75 ecu/t per il prezzo minimo della barbabietola A
 - 29,10 ecu/t per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 5

Il prezzo d'entrata è fissato a:

- a) 63,01 ecu/100 kg di zucchero bianco;
- b) 53,91 ecu/100 kg di zucchero greggio;
- c) 6,90 ecu/100 kg di melasso.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 50*Articolo 3*

1. Il prezzo minimo della barbabietola A valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 40,07 ecu/t.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B valido nella Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo, è fissato a 27,81 ecu/t.

EMENDAMENTO N. 51*Articolo 4*

1. Per la Spagna e il Portogallo i prezzi applicabili nel settore dello zucchero sono fissati come segue:

a) per la Spagna

- i) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 62,78 ecu/100 kg;
- ii) i prezzi della barbabietola sono fissati a
 - 47,98 ecu/t per il prezzo di base
 - 47,16 ecu/t per il prezzo minimo della barbabietola A
 - 34,90 ecu/t per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81,

b) per il Portogallo

- i) il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 51,88 ecu/100 kg;
- ii) i prezzi della barbabietola sono fissati a
 - 43,72 ecu/t per il prezzo di base
 - 42,90 ecu/t per il prezzo minimo della barbabietola A
 - 30,64 ecu/t per il prezzo minimo della barbabietola B, con riserva dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81.

EMENDAMENTO N. 52*Articolo 5*

Il prezzo d'entrata è fissato a:

- a) 66,33 ecu/100 kg di zucchero bianco;
- b) 56,75 ecu/100 kg di zucchero greggio;
- c) 6,90 ecu/100 kg di melasso.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 6

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,47 ecu/100 kg di zucchero-bianco per mese.

EMENDAMENTO N. 53*Articolo 6*

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,49 ecu/100 kg di zucchero bianco per mese.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi d'entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— Proposta di regolamento n. 12

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

EMENDAMENTO N. 54

Visto quarto bis (nuovo)

vista la proposta di regolamento del Consiglio che instaura un meccanismo stabilizzatore per i prezzi al consumo nel settore delle materie grasse (COM(87) 1 def.);

EMENDAMENTO N. 55

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che la produzione comunitaria di semi oleosi è ampiamente deficitaria e che i meccanismi di sostegno dei redditi non sono sufficientemente efficaci per evitare il ricorso all'intervento;

EMENDAMENTO N. 56

Secondo considerando

considerando che la vendita della produzione di semi di colza, di ravizzone e di girasole agli organismi d'intervento dovrebbe essere eccezionale; che ai fini di una sana gestione del mercato è opportuno favorire la vendita di questa produzione alle imprese utilizzatrici;

Secondo considerando

considerando che la vendita della produzione di semi di colza, di ravizzone e di girasole agli organismi d'intervento dovrebbe essere eccezionale; che ai fini di una sana gestione del mercato è opportuno favorire la vendita di questa produzione alle imprese utilizzatrici; che è pertanto opportuno limitare gradualmente nel corso delle due prossime campagne la possibilità per i produttori di rivolgersi agli organismi d'intervento negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione;

Terzo considerando

considerando che l'esperienza ha dimostrato che il sistema di maggiorazioni mensili anziché favorire la commercializzazione del prodotto in funzione del fabbisogno di mercato può costituire un ostacolo allo smaltimento normale della produzione; che inoltre è necessario tener conto della limitazione nel tempo della vendita della produzione di semi di colza, di ravizzone e di girasole agli organismi d'intervento; che è pertanto opportuno ridurre a quattro il numero minimo delle maggiorazioni mensili applicabili ai prezzi di tali produzioni;

EMENDAMENTO N. 57

Terzo considerando

considerando che la concorrenza dei semi oleosi importati e la necessità di mantenere una produzione comunitaria di semi oleosi inducono a lasciare a sei il numero minimo delle maggiorazioni mensili applicabili ai prezzi di tali produzioni;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

2. All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per consentire lo scaglionamento delle vendite, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati mensilmente per *quattro* mesi almeno per un periodo da determinare a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna di un importo identico per questi tre prezzi».

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3

3. All'articolo 26, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Un organismo d'intervento acquista dal *1° gennaio al 31 maggio*, o, per quanto riguarda i semi di girasole offerti all'intervento in Spagna e in Portogallo, dal *1° novembre al 31 maggio*, alle condizioni stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 3, i semi di origine comunitaria che gli sono offerti. Il prezzo d'acquisto all'intervento è pari al 94 % del prezzo di intervento. Eventualmente, tale prezzo d'acquisto è aumentato delle maggiorazioni mensili e del premio di cui all'articolo 24 bis e diminuito dell'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4.

Tuttavia, per la campagna 1989/1990, gli acquisti sono effettuati dal 1° novembre al 31 maggio o, per quanto riguarda i semi di girasole offerti in Spagna e in Portogallo nel corso di questa stessa campagna, dal 1° settembre al 31 maggio».

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 59**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2**

2. All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per consentire lo scaglionamento delle vendite, il prezzo indicativo, il prezzo d'intervento e il prezzo d'acquisto all'intervento sono maggiorati mensilmente per *sei* mesi almeno per un periodo da determinare a decorrere dall'inizio del quinto mese della campagna di un importo identico per questi tre prezzi».

EMENDAMENTO N. 60**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3**

3. All'articolo 26, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Un organismo d'intervento acquista dal **1° novembre** al 31 maggio, o, per quanto riguarda i semi di girasole offerti all'intervento in Spagna e in Portogallo, dal **1° settembre** al 31 maggio, alle condizioni stabilite conformemente ai paragrafi 2 e 3, i semi di origine comunitaria che gli sono offerti. Il prezzo d'acquisto all'intervento è pari al 94 % del prezzo di intervento. Eventualmente, tale prezzo d'acquisto è aumentato delle maggiorazioni mensili e del premio di cui all'articolo 24 bis e diminuito dell'importo di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4.»

— doc. A 2-41/89

RESOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta.
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

¹ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— Proposta di regolamento n. 13

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione ed il prezzo di intervento dell'olio d'oliva

EMENDAMENTO N. 201

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che l'agricoltura europea ha necessità di introdurre innovazioni di rilievo a favore dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, nonché di interventi per incoraggiare su vasta scala sistemi di lotta integrata e di agricoltura biologica;

EMENDAMENTO N. 202

Considerando secondo ter (nuovo)

considerando la necessità di favorire e mantenere pratiche di produzione a tecnologia ecologicamente compatibili al fine di garantire una maggiore qualità sanitaria degli alimenti, più rispettosi dell'ambiente, stimolando l'avvio di un processo di riconversione culturale anche con produzioni non destinate a uso alimentare, salvaguardando il reddito degli agricoltori;

EMENDAMENTO N. 61

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando l'esigenza di estendere la possibilità di accesso ai contratti di conferimento all'ammasso alle organizzazioni di produttori costituite in applicazione del regolamento di base «sostanze grasse», alla luce delle difficoltà esistenti nei loro paesi per quanto concerne la costituzione di associazioni di produttori di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 62*Considerando quarto ter (nuovo)*

considerando l'esigenza di abbreviare i termini relativi al pagamento degli anticipi degli aiuti alla produzione, in base ai meccanismi adottati nel settore dei semi oleosi;

EMENDAMENTO N. 63*Considerando nono bis (nuovo)*

considerando l'esigenza di istituire un'organizzazione comune del mercato entro il 1989 per le olive da tavola, data l'importanza di questo settore in taluni regioni agricole della Comunità;

EMENDAMENTO N. 64*Articolo 1, lettere b) e c)**Articolo 1, lettere b) e c)*

- b) aiuto alla produzione:
- per la Spagna: 33,36 ecu/100 kg,
 - per il Portogallo: 28,38 ecu/100 kg,
 - per la Comunità a Dieci: 70,95 ecu/100 kg;
- c) Aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media che non supera i 300 kg di olio d'oliva per campagna:
- per la Spagna: 36,91 ecu/100 kg,
 - per il Portogallo: 31,93 ecu/100 kg,
 - per la Comunità a Dieci: 81,76 ecu/100 kg;

Articolo 1, lettere b) e c)

- b) aiuto alla produzione:
- per la Spagna: **43,36** ecu/100 kg,
 - per il Portogallo: **38,38** ecu/100 kg,
 - per la Comunità a Dieci: **80,95** ecu/100 kg;
- c) Aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media che non supera i 450 kg di olio d'oliva per campagna:
- per la Spagna: 36,91 ecu/100 kg,
 - per il Portogallo: 31,93 ecu/100 kg,
 - per la Comunità a Dieci: 81,76 ecu/100 kg;

EMENDAMENTO N. 197*Articolo 1 bis (nuovo)*

È istituito un regime di aiuti per favorire il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione più rispettose dell'ambiente, della qualità e della salute.

EMENDAMENTO N. 198*Articolo 1 ter (nuovo)*

Ai produttori agricoli che si impegnano per un periodo non inferiore a 5 anni ad attuare l'agricoltura biologica (intesa come l'insieme delle attività agricole e dell'attività connessa all'agricoltura, nell'espletamento delle quali il terreno, le colture e i prodotti non vengano sottoposti a trattamenti con prodotti organici di sintesi) è concesso un premio annuo per ettaro di superficie agricola utilizzata.

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione ed il prezzo di intervento dell'olio d'oliva

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 14: approvata****RISOLUZIONE LEGISLATIVA**

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 15: approvata**

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1989/1990

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— **Proposta di regolamento n. 16**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo garantito di cotone e il prezzo minimo del cotone non sgranato

EMENDAMENTO N. 165

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che la produzione di cotone si concentra in alcune delle regioni più sfavorite della Comunità europea; che gravi problemi si sono registrati in tali aree per i piccoli produttori; che occorre provvedere alle specifiche esigenze di tali produttori mediante l'introduzione di un regime di aiuti diretti per un numero determinato di ettari/produttore;

EMENDAMENTO N. 164

Articolo 1 bis (nuovo)

È introdotto un regime di aiuti diretti per un numero determinato di ettari/produttore a favore dei produttori di cotone della Comunità europea. Le modalità di tale regime saranno stabilite dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Gli impegni di bilancio a titolo del regime non dovranno superare i 35 milioni di ecu per l'esercizio finanziario 1990. L'aiuto potrà essere concesso ai produttori minori (ossia i produttori con meno di tre ettari) a titolo di compensazione per le riduzioni di prezzo determinate dal meccanismo di stabilizzazione.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo garantito di cotone e il prezzo minimo del cotone non sgranato

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 17**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/90, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese a incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

EMENDAMENTO N. 158

Articolo 2, secondo trattino

Articolo 2, secondo trattino

a 27,50 ecu all'ettaro per gli altri Stati membri.

— a 35,51 ecu all'ettaro per gli altri Stati membri.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
- 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
- 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 18**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

EMENDAMENTO N. 68

Articolo 1, primo e secondo trattino

- 63,76 ecu per la Spagna e il Portogallo
- 112 ecu per gli altri Stati membri.

Articolo 1, primo e secondo trattino

- **68,28** ecu per la Spagna e il Portogallo
- **120** ecu per gli altri Stati membri.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 19**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'aiuto per i semi di canapa

EMENDAMENTO N. 69

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che i prezzi di tali prodotti concorrenti sul mercato mondiale hanno registrato diminuzioni molto sensibili;

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'aiuto per i semi di canapa

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— Proposta di regolamento n. 20

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1989/1990

EMENDAMENTO N. 195

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che l'agricoltura europea ha necessità di introdurre innovazioni di rilievo a favore dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, nonché di interventi per incoraggiare su vasta scala sistemi di lotta integrata e di agricoltura biologica;

EMENDAMENTO N. 196

Considerando secondo ter (nuovo)

considerando la necessità di favorire a mantenere pratiche di produzione a tecnologia ecologicamente compatibili al fine di garantire una maggiore qualità sanitaria degli alimenti, più rispettosi dell'ambiente, stimolando l'avvio di un processo di riconversione colturale anche con produzioni non destinate a uso alimentare, salvaguardando il reddito degli agricoltori.

EMENDAMENTO N. 72

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che, sulla base delle proposte formulate dal Parlamento europeo in occasione della discussione sull'introduzione degli stabilizzatori nel settore agricolo, la Commissione presenterà entro il 1° ottobre 1989 le sue proposte di riforma del regime di sostegno del settore, nella prospettiva di concedere un aiuto diretto alla produzione per un numero limitato di ettari per produttore;

EMENDAMENTO N. 73

Quinto considerando

considerando che l'importo da aggiungere ai prezzi indicativi e d'intervento per i semi di colza e di ravizzone «doppio zero» deve essere fissato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE; considerando che è opportuno pertanto perseguire una politica della qualità;

Quinto considerando

considerando che l'importo da aggiungere ai prezzi indicativi e d'intervento per i semi di colza e di ravizzone «doppio zero» deve essere fissato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 193*Articolo 1 bis (nuovo)*

È istituito un regime di aiuti per favorire il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione più rispettose dell'ambiente, della qualità e della salute.

EMENDAMENTO N. 194*Articolo 1 ter (nuovo)*

Ai produttori agricoli che si impegnano per un periodo non inferiore a 5 anni ad attuare l'agricoltura biologica (intesa come l'insieme delle attività agricole e dell'attività connessa all'agricoltura, nell'espletamento delle quali il terreno, le colture e i prodotti non vengano sottoposti a trattamenti con prodotti organici di sintesi) è concesso un premio annuo per ettaro di superficie agricola utilizzata.

EMENDAMENTO N. 74*Articolo 3*

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo da aggiungere ai prezzi indicativi e d'intervento dei semi di colza e di ravizzone «doppio zero» è fissato a 3,5 ecu/100 kg.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo da aggiungere ai prezzi indicativi e d'intervento dei semi di colza e di ravizzone «doppio zero» è fissato a 2,5 ecu/100.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1989/1990

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C.2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— Proposta di regolamento n. 21

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1989/1990

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza e di ravizzone è *fissato a 0,239 ecu/100 kg.*
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 si applicano *per sei mesi a decorrere dal sesto mese della campagna.*

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di girasole è *fissato a 0,284 ecu/100 kg.*
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 si applicano *per sei mesi a decorrere dal quinto mese della campagna.*

EMENDAMENTO N. 75

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza e di ravizzone è **mantenuto allivella della campagna precedente.**
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 si applicano **per sette mesi.**

EMENDAMENTO N. 76

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di girasole è **mantenuto al livello della campagna precedente.**
2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 si applicano **per sette mesi.**

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo, del prezzo d'intervento e del prezzo d'acquisto all'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1989/1990

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 22**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DAL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1989/1990

EMENDAMENTO N. 191

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che l'agricoltura europea ha necessità di introdurre innovazioni di rilievo a favore dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, nonché di interventi per intoraggiere su vasta scala sistemi di lotta integrata e di agricoltura biologica;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DAL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 192*Considerando secondo ter (nuovo)*

considerando la necessità di favorire a mantenere pratiche di produzione a tecnologia ecologicamente compatibili al fine di garantire una maggiore qualità sanitaria degli alimenti, più rispettosi dell'ambiente, stimolando l'avvio di un processo di riconversione colturale anche con produzioni non destinate a uso alimentare, salvaguardando il reddito degli agricoltori;

EMENDAMENTO N. 189*Articolo 1 bis (nuovo)*

È istituito un regime di aiuti per favorire il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione più rispettose dell'ambiente, della qualità e della salute.

EMENDAMENTO N. 190*Articolo 1 ter (nuovo)*

Ai produttori agricoli che si impegnano per un periodo non inferiore a 5 anni ad attuare l'agricoltura biologica (intesa come l'insieme delle attività agricole e dell'attività connessa all'agricoltura, nell'espletamento delle quali il terreno, le colture e i prodotti non vengano sottoposti a trattamenti con prodotti organici di sintesi) è concesso un premio annuo per ettaro di superficie agricola utilizzata.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1989/1990

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 23: approvata**

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa il prezzo minimo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1989/1990

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 24: approvata**

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 724/67/CEE che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 25: approvata**

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2194/85 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

(¹) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 26**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

EMENDAMENTO N. 166

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che, sulla base delle proposte formulate dal Parlamento europeo in occasione della discussione sull'introduzione degli stabilizzatori nel settore agricolo, la Commissione presenterà entro il 1° ottobre 1989 le sue proposte di riforma del regime di sostegno del settore, nella prospettiva di concedere un aiuto diretto alla produzione per un numero limitato di ettari per produttore;

EMENDAMENTO N. 77

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che l'approvvigionamento regolare e a prezzi stabili della Comunità in prodotti proteaginosi richiede un'espansione di tali produzioni ancora fortemente deficitarie; che appare pertanto giustificato un ragionevole aumento del livello del quantitativo massimo garantito per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci;

EMENDAMENTO N. 78

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 il prezzo minimo d'acquisto è fissato a:

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990 il prezzo minimo d'acquisto è fissato a:

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
a) per la Spagna a: — 25,77 ecu/100 kg per i piselli, — 23,47 ecu/100 kg per le fave e le favette, — 28,09 ecu/100 kg per i lupini dolci;	a) per la Spagna a: — 27,23 ecu/100 kg per i piselli, — 24,86 ecu/100 kg per le fave e le favette, — 28,09 ecu/100 kg per i lupini dolci;
b) per gli altri Stati membri a: — 25,77 ecu/100 kg per i piselli, — 23,47 ecu/100 kg per le fave e le favette, — 28,90 ecu/100 kg per i lupini dolci.	b) per gli altri Stati membri a: — 27,23 ecu/100 kg per i piselli, — 24,86 ecu/100 kg per le fave e le favette, — 28,90 ecu/100 kg per i lupini dolci.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— Proposta di regolamento n. 27

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

Terzo considerando

considerando che ai fini di uno smaltimento regolare del raccolto e di una sana gestione di mercato è opportuno applicare maggiorazioni mensili per cinque mesi soltanto a fine campagna; che tuttavia, per evitare bruschi sconvolgimenti di mercato a seguito della riduzione del numero delle maggiorazioni mensili rispetto a quello delle campagne precedenti, è opportuno prevedere sette maggiorazioni mensili durante la campagna 1989/1990 e differire la diminuzione successiva alla campagna 1990/1991,

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,135 ecu/100 kg.

Articolo 2, paragrafo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,30 ecu/100 kg.

EMENDAMENTO N. 79*Terzo considerando***Soppresso****EMENDAMENTO N. 80***Articolo 1, paragrafo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è mantenuto al livello della campagna precedente

EMENDAMENTO N. 81*Articolo 2, paragrafo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 1989/1990, l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è mantenuto al livello della campagna precedente

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 28:** approvata

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— **Proposta di regolamento n. 29:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 30**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna lattiera 1989/1990, il prezzo indicativo del latte, i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

EMENDAMENTO N. 147

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando essenziale, tenuto conto dell'importanza fondamentale nei negoziati sugli scambi agricoli ai fini del successo dell'Uruguay Round del GATT, che dalle decisioni sui prezzi per il 1989/1990 venga la conferma che la Comunità continua ad adoperarsi per il controllo delle eccedenze sovvenzionate;

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna lattiera 1989/1990, il prezzo indicativo del latte, i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) COM(89) 40 def.

— Proposta di regolamento n. 31

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

EMENDAMENTO N. 163

Secondo considerando

considerando che tale prelievo era destinato a stabilire un migliore equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto dell'importanza degli interessi pubblici in gioco; che dai dati e dalle previsioni attualmente disponibili risulta che i summenzionati obiettivi non possono probabilmente essere raggiunti prima della fine del periodo previsto; che è pertanto necessario fissare per la campagna lattiera 1989/1990 il tasso del prelievo al 2 % del prezzo indicativo del latte;

Secondo considerando

considerando che tale prelievo era destinato a stabilire un migliore equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto dell'importanza degli interessi pubblici in gioco; che la situazione delle aziende di produzione del latte richiede, e l'attuale situazione del mercato lattiero consente, una parziale soppressione del prelievo di corresponsabilità per la campagna lattiera 1989/1990;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 114*Considerando secondo bis (nuovo)*

considerando che, sulla base di una serie di decisioni del Parlamento europeo, si provvederà ad abolire gradualmente il prelievo esentandone tutti i produttori per le prime 60 tonnellate consegnate;

EMENDAMENTO N. 154*Considerando secondo ter (nuovo)*

considerando che la produzione lattiera delle zone di montagna rappresenta solo il 6 % del volume totale di quella della Comunità, che tale produzione rappresenta per molti agricoltori di queste zone l'unica fonte di reddito possibile, e che i produttori di dette zone devono beneficiare di un aumento dell'indennità di compensazione pari alla riduzione del prelievo di corresponsabilità;

EMENDAMENTO N. 113*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1079/77 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10. Per quanto riguarda la campagna lattiera 1989/1990, il prelievo è fissato al 2 % del prezzo indicativo del latte, fermo restando che tutti i produttori sono esentati dal prelievo per le prime 60 tonnellate consegnate.»

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1079/77 è aggiunto il paragrafo seguente:

«10. Per quanto riguarda la campagna lattiera 1989/1990, il prelievo è fissato al 2 % del prezzo indicativo del latte.»

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto concerne il prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 32:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna lattiera 1989/1990, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 33:** approvata

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 34: approvata**

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) n. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 775/87 relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 35:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) n. del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— Proposta di regolamento n. 36

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti**EMENDAMENTO N. 146***Considerando primo bis (nuovo)*

considerando essenziale, tenuto conto dell'importanza fondamentale nei negoziati sugli scambi agricoli ai fini del successo dell'Uruguay Round del GATT, che dalle decisioni sui prezzi per il 1989/1990 venga la conferma che la Comunità continua ad adoperarsi per il controllo delle eccedenze sovvenzionate;

EMENDAMENTO N. 84*Considerando primo ter (nuovo)*

considerando che nella fissazione dei prezzi istituzionali occorre tener conto della tendenza al rialzo del costo dei consumi intermedi;

EMENDAMENTO N. 85*Secondo considerando*

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68; considerando che appare opportuno fissare il prezzo di orientamento per 100 kg peso morto per le categorie di animali maschi in relazione a una qualità di riferimento determinata in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio ⁽³⁾;

EMENDAMENTO N. 86*Considerando terzo bis (nuovo)*

considerando che occorre fare in modo di evitare che la decisione presa dal Consiglio nel gennaio 1989, più favorevole alla produzione estiva in taluni paesi, finisca per provocare un'offerta eccessiva a fine campagna;

Secondo considerando

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/90, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per il bilancio, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 37**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990, il prezzo di base ed i prezzi d'intervento nel settore delle carni ovine

EMENDAMENTO n. 92

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che occorre tener conto delle modifiche dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine quali sono state decise dal Parlamento europeo;

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990, il prezzo di base ed i prezzi d'intervento nel settore delle carni ovine

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 38:** approvata

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 39:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— **Proposta di regolamento n. 40: approvata**

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 41**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Articolo 1, paragrafo 1,

Articolo 1, paragrafo 1

1. All'articolo 16, paragrafo 4, dopo il secondo comma, è aggiunto il testo del comma seguente:

Soppresso

«Per le arance dolci, i mandarini, i satsumas e le clementine

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

- *il coefficiente definito, per ogni prodotto, per le varietà o tipi prescelti per la fissazione del prezzo di base, è applicato a tutti i tipi o varietà di questo stesso prodotto,*
- *il coefficiente definito per i «calibri visti» è applicato indipendentemente dal calibro,*
- *il coefficiente definito per i prodotti «sfusi in un mezzo di trasporto» è applicato indipendentemente dal tipo di condizionamento.»*

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— Proposta di regolamento n. 42

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1989/1990**EMENDAMENTO N. 187***Considerando secondo bis (nuovo)*

considerando che l'agricoltura europea ha necessità di introdurre innovazioni di rilievo a favore dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, nonché di interventi per incoraggiare su vasta scala sistemi di lotta integrata e di agricoltura biologica;

EMENDAMENTO N. 188*Considerando secondo ter (nuovo)*

considerando la necessità di favorire e mantenere pratiche di produzione e tecnologia ecologicamente compatibili al fine di garantire una maggiore qualità sanitaria degli alimenti, più rispettosi dell'ambiente, stimolando l'avvio di un processo di riconversione colturale anche con produzioni non destinate a uso alimentare, salvaguardando il reddito degli agricoltori;

EMENDAMENTO N. 94*Quinto considerando***Soppresso***Quinto considerando*

considerando che per la maggior parte degli agrumi, tali elementi e la necessità di permettere una migliore utilizzazione dei prodotti che non trovano sbocchi sul mercato dei prodotti freschi giustificano una diminuzione dei prezzi; che per evitare bruschi sconvolgimenti, tale diminuzione va effettuata progressivamente nell'arco delle due prossime campagne;

EMENDAMENTO N. 95*Articolo 1, paragrafo 2***2. Soppresso***Articolo 1, paragrafo 2,*

2. Al momento della fissazione dei prezzi per la campagna 1990/1991, i prezzi indicati nell'allegato I per le arance, i mandarini, i satsumas e le clementine sono diminuiti almeno del 7,5 %.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

ALLEGATO I

MANDARINI, SATSUMA, CLEMENTINE,
ARANCE DOLCI

MANDARINI

Per il periodo dal 16 novembre 1989 al 28 febbraio 1990

(ECU/100 Kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Novembre (dal 16 al 30)	39,93	25,53
Dicembre	39,55	25,02
Gennaio	39,05	24,26
Febbraio	37,39	23,75

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità I, calibro 54/69 mm, presentati in imballaggio.

MANDARINI SATSUMA

Per il periodo dal 16 ottobre 1989 al 15 gennaio 1990

(ECU/100 Kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Ottobre (dal 16 al 30)	27,51	13,16
Novembre	24,27	10,92
Dicembre	26,43	11,89
Gennaio (dal 1° al 15)	25,35	11,53

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini satsuma Unshiu (owari), categoria di qualità I, calibro 54/69 mm, presentati in imballaggio.

EMENDAMENTO N. 185

Articolo 1 bis (nuovo)

È istituito un regime di aiuti per favorire il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione più rispettose dell'ambiente, della qualità e della salute.

EMENDAMENTO N. 186

Articolo 1 ter (nuovo)

Ai produttori agricoli che si impegnano per un periodo non inferiore a 5 anni ad attuare l'agricoltura biologica (intesa come l'insieme delle attività agricole e dell'attività connessa all'agricoltura, nell'espletamento delle quali il terreno, le colture e i prodotti non vengano sottoposti a trattamenti con prodotti organici di sintesi) è concesso un premio annuo per ettaro di superficie agricola utilizzata.

EMENDAMENTO N. 96

ALLEGATO I

MANDARINI, SATSUMA, CLEMENTINE,
ARANCE DOLCI

MANDARINI

Per il periodo dal 16 novembre 1989 al 28 febbraio 1990

(ECU/100 Kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Novembre (dal 16 al 30)	41,79	26,70
Dicembre	41,42	26,20
Gennaio	40,94	25,47
Febbraio	39,33	24,97

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità I, calibro 54/69 mm, presentati in imballaggio.

MANDARINI SATSUMA

Per il periodo dal 16 ottobre 1989 al 15 gennaio 1990

(ECU/100 Kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Ottobre (dal 16 al 30)	28,72	13,69
Novembre	25,57	11,52
Dicembre	26,67	12,46
Gennaio (dal 1° al 15)	26,62	12,11

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini satsuma Unshiu (owari), categoria di qualità I, calibro 54/69 mm, presentati in imballaggio.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

CLEMENTINE

Per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 15 febbraio 1990

(ECU/100 Kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	33,91	18,65
Gennaio	31,78	17,47
Febbraio (dal 1° al 15)	36,40	18,02

Questi prezzi si riferiscono alle clementine (citrus reticulata Blanco), categoria di qualità I, calibro 43/60 mm, presentati in imballaggio.

ARANCE DOLCI

Per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990

(ECU/100 Kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	37,20	23,51
Gennaio	33,65	21,74
Febbraio	34,27	22,25
Marzo	36,18	22,50
Aprile e maggio	36,81	22,75

Questi prezzi si riferiscono alle arance delle varietà Moro, Naval, Navellina, Salustiana, Sanguinello e Valencia late, categoria di qualità I, calibro 67/80 mm, presentate in imballaggio.

Nota: I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

CLEMENTINE

Per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 15 febbraio 1990

(ECU/100 Kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	32,33	17,83
Gennaio	30,14	16,62
Febbraio (dal 1° al 15)	34,90	17,37

Questi prezzi si riferiscono alle clementine (citrus reticulata Blanco), categoria di qualità I, calibro 43/60 mm, presentati in imballaggio.

ARANCE DOLCI

Per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990

(ECU/100 Kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	38,89	24,57
Gennaio	35,45	22,86
Febbraio	36,05	23,35
Marzo	37,90	23,60
Aprile e maggio	38,51	23,84

Questi prezzi si riferiscono alle arance delle varietà Moro, Naval, Navellina, Salustiana, Sanguinello e Valencia late, categoria di qualità I, calibro 67/80 mm, presentate in imballaggio.

Nota: I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa taluni prezzi e altri importi applicabili nel settore degli ortofruttili per la campagna 1989/1990

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 43**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per le mele è fissato un limite di intervento al 3 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle cinque ultime campagne per le quali si hanno dei dati.

Articolo 2, paragrafo 1

1. Per i cavolfiori è fissato un limite di intervento al 3 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali si hanno dei dati.

EMENDAMENTO N. 168

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per le mele è fissato un limite di intervento al 5 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle cinque ultime campagne per le quali si hanno dei dati.

EMENDAMENTO N. 169

Articolo 2, paragrafo 1

1. Per i cavolfiori è fissato un limite di intervento al 5 % della media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali si hanno dei dati.

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 44:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che prevede misure speciali per la trasformazione di talune varietà di arance nel corso della campagna 1989/1990 e reca modifica dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 3391/87

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— **Proposta di regolamento n. 45:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio recante misure specifiche per l'applicazione di alcuni limiti d'intervento nel settore ortofrutticolo per la campagna 1989/1990

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 46:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regime di aiuto alla trasformazione e modifica le norme di applicazione dei limiti di intervento per determinati agrumi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 47:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/77, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— **Proposta di regolamento n. 48**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio concernente il risanamento della produzione comunitaria di mele

EMENDAMENTO N. 103

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che nessuna misura strutturale potrebbe avere un'impatto efficace senza la creazione di un catasto arboricolo, che costituisce la condizione imprescindibile per poter evitare gli sprechi a livello comunitario;

EMENDAMENTO N. 104

Articolo 1 bis (nuovo)

Viene creato in ciascuno Stato membro, in un'ottica di controllo strutturale della produzione di mele, un catasto arboricolo, analogo a quello esistente nel settore vitivinicolo.

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio concernente il risanamento della produzione comunitaria di mele

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 49: approvata**

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 50: approvata**

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2243/88 recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
 - ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 52: approvata**

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 52:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LAGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— Proposta di regolamento n. 53

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1989/1990*Secondo considerando*

considerando che fino a tale momento i prezzi di orientamento erano fissati a livelli diversi per i vini rossi e i vini bianchi per tener conto della differenza di prezzo di tali vini sul mercato; che attualmente tale divario non è più giustificato dato il ravvicinamento dei prezzi di mercato; *che tale divario implica inoltre metodi di vinificazione ingiustificati e, per il suo prezzo, il conferimento, in maniera sproporzionata, di vino rosso alla distillazione; che sembra opportuno eliminare tale divario abbassando il prezzo d'orientamento del vino rosso dei tipi RI, RII e diminuendo quello del vino bianco di tipo AI in modo tale che la conseguente incidenza finanziaria media per il produttore e per il bilancio comunitario sia neutra; che per evitare forti variazioni, l'operazione va effettuata in due campagne viticole;*

EMENDAMENTO N. 153*Secondo considerando*

considerando che fino a tale momento i prezzi d'orientamento erano fissati a livelli diversi per i vini rossi e i vini bianchi per tener conto della differenza di prezzo di tali vini sul mercato; che attualmente tale divario è *meno* giustificato dato il ravvicinamento dei prezzi di mercato; *che è opportuno ridurre sin d'ora tale divario aumentando il prezzo d'orientamento del vino bianco di tipo AI; che per evitare forti variazioni, l'operazione va effettuata in tre campagne viticole;*

EMENDAMENTO N. 183*Considerando secondo bis (nuovo)*

considerando che l'agricoltura europea ha necessità di introdurre innovazioni di rilievo a favore dell'ambiente, delle risorse naturali e del paesaggio, nonché di interventi per incoraggiare su vasta scala sistemi di lotta integrate e di agricoltura biologica;

EMENDAMENTO N. 184*Considerando secondo ter (nuovo)*

considerando la necessità di favorire e mantenere pratiche di produzione a tecnologia ecologicamente compatibili al fine di garantire una maggiore qualità sanitaria degli alimenti, più rispettosi dell'ambiente, stimolando l'avvio di un processo di riconversione culturale anche con produzioni non destinate a uso alimentare, salvaguardando il reddito degli agricoltori;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per la campagna 1989/1990 i prezzi d'orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento della Comunità a Dieci	Prezzo di orientamento della Spagna
R I	3,27 ecu/%/vol/hl	2,69 ecu/%/vol/hl
R II	3,27 ecu/%/vol/hl	2,69 ecu/%/vol/hl
R III	52,23 ecu/hl	42,23 ecu/hl
A I	3,17 ecu/%/vol/hl	2,53 ecu/%/vol/hl
A II	69,60 ecu/hl	56,24 ecu/hl
A III	79,49 ecu/hl	64,23 ecu/hl

Articolo 1, paragrafo 2

2. Per la campagna viticola 1990/1991, sarà fissato uno stesso livello del prezzo di orientamento per i vini da tavola dei tipi R I, R II e A I della Comunità a Dieci.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 105*Articolo 1, paragrafo 1*

1. Per la campagna 1989/1990 i prezzi d'orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento della Comunità a Dieci	Prezzo di orientamento della Spagna
R I	3,35 ecu/%/vol/hl	2,69 ecu/%/vol/hl
R II	3,35 ecu/%/vol/hl	2,69 ecu/%/vol/hl
R III	52,23 ecu/hl	42,23 ecu/hl
A I	3,19 ecu/%/vol/hl	2,53 ecu/%/vol/hl
A II	69,60 ecu/hl	56,24 ecu/hl
A III	79,49 ecu/hl	64,23 ecu/hl

EMENDAMENTO N. 106*Articolo 1, paragrafo 2*

2. **Soppresso**

EMENDAMENTO N. 181*Articolo 1 bis (nuovo)*

È istituito un regime di aiuti per favorire il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione più rispettose dell'ambiente, della qualità e della salute.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1989/1990

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 54:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— Proposta di regolamento n. 55

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per il raccolto 1989, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione e i quantitativi massimi garantiti e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1577/86, (CEE) n. 1975/87 e (CEE) n. 2268/88

EMENDAMENTO N. 107

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Per i raccolti 1990, 1991 e 1992 è stabilito un programma di misure speciali di riconversione applicabili al tabacco delle qualità Tsebelia e Mavra. I dettagli di tale programma sono indicati nell'allegato V bis del presente regolamento.

EMENDAMENTO N. 108

ALLEGATO IV, numero d'ordine 31 e 33

Colonna «importo del premio»

31 — Virginia E — 2,461

33 — Virginia P — 2,461

EMENDAMENTO N. 109

ALLEGATO V

Quantitativi massimi garantiti per varietà e gruppo di varietà per i tabacchi in foglia dei raccolti 1989 e 1990

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	1989	1990
GRUPPO I		
3 Virgin D	9 500	11 000
7 Bright	41 000	44 000
31 Virginia E	14 000	11 000
33 Virginia P	4 000	4 000
17 Basmas	32 000	34 000
18 Katerini	24 000	25 000
26 Virginia EL	5 500	8 500
Totale	130 000	137 500

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	1989	1990
GRUPPO II		
2 Badischer Burley	12 750	12 750
8 Burley I	42 000	43 500
9 Maryland	3 500	3 500
25 Burley EL	11 000	11 000
28 Burley fermenté	30 000	30 000
32 Burley E	2 500	2 500
34 Burley P	2 500	2 500
Totale	101 750	103 250

ALLEGATO IV, numero d'ordine 31 e 33

Colonna «importo del premio»

31 — Virginia E — 2,354

33 — Virginia P — 2,354

ALLEGATO V

Quantitativi massimi garantiti per varietà e gruppo di varietà per i tabacchi in foglia dei raccolti 1989 e 1990

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	1989	1990
GRUPPO I		
3 Virgin D	10 500	11 000
7 Bright	42 000	44 000
31 Virginia E	11 000	11 000
33 Virginia P	4 000	4 000
17 Basmas	32 000	34 000
18 Katerini	24 000	25 000
26 Virginia EL	6 500	8 500
Totale	130 000	137 500

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	1989	1990
GRUPPO II		
2 Badischer Burley	12 750	12 750
8 Burley I	42 000	43 500
9 Maryland	3 500	3 500
25 Burley EL	12 000	12 000
28 Burley fermenté	30 000	30 000
32 Burley E	2 500	2 500
34 Burley P	2 500	2 500
Totale	102 750	104 250

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Gruppo III immutato

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	1989	1990
GRUPPO IV		
13 Xanti-Yaka	} 20 000	18 000
14 Perustitza		
15 Erzegovine		
19 Kaba Koulak classic	} 36 000	33 000
20 Kaba Koulak non classic		
21 Myrodata		
22 Zychomyrodata		
Totale	56 000	51 000

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	1989	1990
GRUPPO IV		
13 Xanti-Yaka	} 20 000	18 000
14 Perustitza		
15 Erzegovine		
19 Kaba Koulak classic	} 39 000	38 000
20 Kaba Koulak non classic		
21 Myrodata		
22 Zychomyrodata		
Totale	59 000	56 000

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	1989	1990
GRUPPO V		
11 Forchheimer Havanna	} 18 000	17 000
12 Beneventano		
23 Tsebelia	} 30 000	28 000
24 Mavra		
Totale	48 000	45 000

Gruppi e varietà (numero d'ordine)	1989	1990
GRUPPO V		
11 Forchheimer Havanna	} 20 000	17 000
12 Beneventano		
23 Tsebelia	} 32 000	31 000
24 Mavra		
Totale	52 000	48 000

EMENDAMENTO N. 110

ALLEGATO V bis (nuovo)

Misure speciali di riconversione per le varietà Tsebelia e Mavra

Articolo 1

Per i raccolti 1990, 1991 e 1992 è fissato un programma di misure speciali di riconversione applicabili al tabacco delle varietà Tsebelia e Mavra.

Articolo 2

Un aiuto per ettaro è accordato, su richiesta, ai coltivatori o ai gruppi di coltivatori che riconvertano verso altre varietà di tabacco ricercate sul mercato o verso altri prodotti per i quali esiste una domanda nella Comunità, tutta o parte della superficie coltivata a tabacco delle varietà Tsebelia e Mavra nel corso dell'anno precedente e che si impegnino a non ripiantare tali varietà per un periodo di tre anni.

Articolo 3

Gli Stati membri possono applicare direttamente tale programma agli organismi che raggruppano i coltivatori ed operano sia in qualità di produttori che in qualità di trasformatori, oltre che ai trasformatori che fanno produrre il tabacco sotto contratto e assicurano ai coltivatori il beneficio delle operazioni di riconversione.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 4

1. Il livello dell'aiuto previsto all'articolo 2 è fissato, per ettaro riconvertito:

a) nel caso di riconversione verso altre varietà di tabacco a

— 800 ecu per il raccolto 1990

— 700 ecu per il raccolto 1991

— 600 ecu per il raccolto 1992

b) nel caso di riconversione verso altri prodotti a

— 1 600 ecu per il raccolto 1990

— 1 400 ecu per raccolto 1991

— 1 200 ecu per il raccolto 1992

2. Tale aiuto è destinato a ovviare alle conseguenze dell'applicazione delle misure di diminuzione dei prezzi istituzionali e della riduzione del quantitativo massimo garantito sul livello di vita dei coltivatori interessati, nonché a contribuire alle spese iniziali inerenti alla riconversione.

3. Tale aiuto è subordinato alla presentazione di piani di riconversione che devono essere approvati dalla Commissione.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono fissate in base alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Articolo 6

L'aiuto speciale di cui all'articolo 4 è finanziato per il 50 % dal FEAOG, sezione garanzia e per il 50 % dal FEAOG, sezione orientamento.

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per il raccolto 1989, i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli, le qualità di riferimento, le zone di produzione e i quantitativi massimi garantiti e che modifica i regolamenti (CEE) n. 1577/86, (CEE) n. 1975/87 e (CEE) n. 2268/88

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

(1) COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 56: approvata**

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che prevede misure speciali per alcune varietà di tabacco greggio dei raccolti 1989, 1990 e 1991

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),
1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— **Proposta di regolamento n. 57:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della sementi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

— **Proposta di regolamento n. 58:** approvata

— **doc. A 2-41/89**

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che fissa, per le campagne di commercializzazione 1990/1991 e 1991/1992, gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

— **Proposta di regolamento n. 59**

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di convesione da applicare nel settore agricolo

EMENDAMENTO N. 151

Terzo considerando

considerando che l'adeguamento di tali tassi va operato tenendo presente i loro effetti, in particolare sui prezzi e la situazione esistente nello Stato membro interessato,

Terzo considerando

considerando che l'adeguamento di tali tassi va operato tenendo presente i loro effetti, in particolare sui prezzi e la situazione esistente nello Stato membro interessato e che è opportuno evitare nei singoli Stati membri diminuzioni di prezzo dovute alla riduzione degli ICM,

— doc. A 2-41/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

— visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-41/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

b) Settore dei cereali doc. A 2-49/89

— Proposta di regolamento (COM(88) 614 def.)

Approvata con i seguenti emendamenti:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

EMENDAMENTO N. 1

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che, per indurre gli operatori a ristabilire un equilibrio tra domanda e offerta, tale regime dovrà consistere in un premio fisso da accordare per i cereali utilizzati nell'alimentazione degli animali in proporzione superiore a un limite quantitativo del 20 %;

EMENDAMENTO N. 2

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che, mirando il premio a un maggiore impiego dei cereali, tale obiettivo potrà essere raggiunto solo se il premio è fissato a un livello adeguato a garantire la competitività dei cereali rispetto ai prodotti concorrenti;

EMENDAMENTO N. 3

Considerando secondo ter (nuovo)

considerando che è opportuno istituire un sistema di controllo corredato di sanzioni per garantire che il premio sia concesso solo alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento di applicazione;

(1) Testo completo vedi GU. n. C 328 del 21.12. 1988, pag. 9.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1*(Articolo 11 ter, paragrafo 2)*

2. Per la campagna 1989/1990, può essere accordato un premio per i cereali utilizzati nell'alimentazione degli animali che superano un quantitativo limite da determinare.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 4*Considerando secondo quater (nuovo)*

considerando che le misure di applicazione relative al premio per l'impiego dei cereali nell'alimentazione degli animali, nonché l'importo del premio, saranno stabiliti in un regolamento del Consiglio alla luce dei principi fissati nel regolamento di base;

EMENDAMENTO N. 5**ARTICOLO 1***(Articolo 11 ter, paragrafo 2)*

2. Per la campagna 1989/1990 può essere accordato un premio fisso per i cereali utilizzati nell'alimentazione degli animali che superano un limite del 20 %.

EMENDAMENTO N. 6**ARTICOLO 1***(Articolo 11 ter, paragrafo 2 bis) (nuovo)*

2 bis. Il premio può essere versato unicamente negli Stati membri che abbiano introdotto un sistema di controllo atto a garantire che l'aiuto venga concesso solo alle condizioni stabilite dal regolamento di applicazione.

— doc. A 2-49/89)

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-256/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e i pareri della commissione per i bilanci (doc. A 2-49/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

⁽¹⁾ COM(89) 40 def.

Giovedì 13 aprile 1989

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

c) Carni ovine e caprine doc. A 2-48/89

— Proposta di regolamento (COM(88) 528 def.)

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Proposta del Consiglio per un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

EMENDAMENTO N. 29

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che il settore delle carni ovine è estremamente diversificato sotto il profilo delle strutture produttive e dei prodotti finali;

EMENDAMENTO N. 30

Considerando secondo ter (nuovo)

considerando in particolare la necessità di mantenere la produzione di carne ovina nelle regioni elevate della Comunità;

EMENDAMENTI N. 28 e 21

Terzo considerando

considerando che per conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, in particolare stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, è necessario mantenere determinate misure che permettano di agevolare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato; che occorre, in particolare, concedere un premio unico per capo che garantisca un reddito sufficiente ai produttori comunitari di carne ovina e nel contempo prevedere ancora misure d'intervento; che queste ultime misure possono assumere la forma di aiuti all'ammasso privato poiché influiscono meno sulla normale commercializzazione dei prodotti; che il premio dovrebbe rispecchiare anche in futuro le effettive perdite di reddito nelle diverse regioni e che, nel caso di compensazioni finanziarie destinate ai produttori che siano troppo elevate o insufficienti, devono essere adottati corrispondentemente nuovi orientamenti;

Terzo considerando

considerando che per conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, in particolare stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, è necessario mantenere determinate misure che permettano di agevolare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato; che occorre, in particolare, prevedere ancora la concessione di un premio ai produttori comunitari di carne ovina per compensare la loro perdita di reddito, nonché misure di intervento; che queste ultime misure possono assumere la forma di aiuti all'ammasso privato poiché influiscono meno sulla normale commercializzazione dei prodotti.

(*) Testo completo vedi GU n. C 319 del 12.12. 1988, pag. 36

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Considerando quinto

considerando che occorre prevedere la fissazione di un prezzo di base, sia per determinare il livello a partire dal quale devono essere applicate misure di intervento, sia per proteggere il mercato comunitario dalle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale per alcuni prodotti del settore;

Quindicesimo considerando

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine deve tener conto, *parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;*

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

- a) situazione nel mercato nel settore delle carni ovine durante l'anno in corso;

EMENDAMENTO N. 43

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando l'opportunità, tenendo conto dello smercio esistente sul mercato comunitario, che il livello massimo garantito stabilito corrisponda in linea di principio al patrimonio ovino censito al 31 dicembre 1987 nelle regioni in questione nonché la necessità di prevederne la revisione periodica in funzione dell'andamento dei consumi;

EMENDAMENTO N. 44

Considerando quarto ter (nuovo)

considerando che la Comunità deve incentivare le associazioni di agricoltori e di allevatori, come infatti sta facendo tramite i regolamenti della politica socio-strutturale, per cui, nel caso di cooperative o di altri tipi di associazioni di allevatori, il numero massimo di capi che può beneficiare del premio deve intendersi come riferito a ciascun socio;

EMENDAMENTO N. 45

Considerando quinto

considerando che occorre prevedere la fissazione di prezzo di base, sia per determinare il livello a partire dal quale devono essere applicate misure di intervento, sia per proteggere il mercato comunitario dalle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale per alcuni prodotti del settore; **che tuttavia, detto prezzo di base, non può raggiungere gli obiettivi prefissati, a meno che detto prezzo non sia il più vicino possibile al prezzo effettivamente praticato sul mercato; che sarebbe quindi opportuno istituire meccanismi di stabilizzazione sia negli Stati membri che alle frontiere comunitarie;**

EMENDAMENTO N. 46

Quindicesimo considerando

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine deve tener conto degli obiettivi fissati all'articolo 39 del trattato, senza con ciò pregiudicare il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità;

EMENDAMENTO N. 13

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

- a) situazione del mercato nel settore delle carni ovine durante l'anno in corso e il precedente biennio;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 5, paragrafo 1

1. *Un premio è concesso nella misura necessaria per compensare una perdita di reddito dei produttori di carni ovine in una o più regioni nel corso di una campagna di commercializzazione; inoltre un premio è concesso per compensare la perdita di reddito dei produttori di carni caprine:*

Due trattini immutati

L'importo di questi premi è fissato senza indugi dopo la fine della campagna e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 5, paragrafi 3 e 4

3. *L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è ottenuto applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo un coefficiente che esprime, per ciascuna regione, la produzione media annua normale di carni d'agnello per pecora, espressa in 100 kg, peso carcassa.*

Inoltre, per le zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino, l'importo del premio pagabile per capra è pari all'80 % del premio pagabile per pecora nelle stesse zone.

4. *Tuttavia, se durante la campagna di commercializzazione è stimata una perdita di reddito, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile dei prezzi di mercato di cui all'articolo 4, lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono, secondo la procedura di cui all'articolo 33, essere autorizzati a procedere nella regione o nelle regioni in questione al versamento, durante la campagna e prima della fine di ciascun semestre, di un acconto ai produttori di carni ovine e, per le zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino, ai produttori di carni caprine,*

Dopo la fine della campagna in questione, l'importo del premio definitivo è fissato in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 e si procede, se del caso, al versamento di un saldo.

Articolo 5, paragrafo 6, primo comma

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali del regime previsto dal presente articolo, segnatamente le definizioni di produttore beneficiario del premio, di pecora che dà diritto al premio e capra che dà diritto al premio nelle zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino.

EMENDAMENTO N. 47

Articolo 5, paragrafo 1

1. **Un premio annuo è concesso per capo ai produttori di carni ovine e caprine. L'importo del premio viene stabilito prima dell'inizio della campagna, e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, e fissato ad un livello che consenta di garantire il mantenimento della produzione comunitaria ovina e caprina, tenendo conto della grande importanza che essa riveste per le zone di montagna e svantaggiate della Comunità. Nel settore caprino detto premio è concesso:**

Gli Stati membri possono concedere anticipi semestrali del premio ai produttori.

Articolo 5, paragrafi 3 e 4

3. **Soppresso**

4. **Soppresso**

EMENDAMENTO N. 48

Articolo 5, paragrafo 6, primo comma

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, **conformemente all'articolo 43**, adotta le norme generali del regime previsto dal presente articolo, segnatamente le definizioni di produttore beneficiario del premio, di pecora che dà diritto al premio, **indicando il numero di rate e in funzione dei posti di lavoro nell'azienda zootecnica**, e di capra che dà diritto al premio nelle zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 5, paragrafo 7

7. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 33:

- fissa, se del caso, il premio pagabile per pecora e per regione, nonché per pecora e/o capra per le zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino;
- fissa per ogni campagna, e per la durata della medesima, i coefficienti di cui al paragrafo 3;
- adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla presentazione delle domande di premio, ai controlli e al versamento del premio.

Articolo 7 bis, paragrafo 4

4. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato CEE, procede entro il 31 dicembre 1992 ad un riesame del meccanismo di stabilizzazione suesposto.

Articolo 24, paragrafo 1

1. La perdita di reddito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, rappresenta l'eventuale differenza, per 100 kg, peso carcassa, tra il prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati per ciascuna regione conformemente all'articolo 23.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 49*Articolo 5, paragrafo 7*

7. Il Consiglio, su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, fissa annualmente il premio pagabile per pecora e/o capra per le zone di cui al paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino.

EMENDAMENTO N. 50*Articolo 5**Paragrafo 8 bis (nuovo)*

8 bis. In base al procedimento fissato all'articolo 33, la Commissione adotta le norme d'applicazione del presente articolo e, in particolare, quelle relative alla presentazione delle domande di premio, ai controlli e al pagamento del premio.

EMENDAMENTO N. 16*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo, adotta un regolamento per l'introduzione di un sistema di classificazione delle carcasse inteso a incoraggiare il miglioramento della qualità della produzione.

EMENDAMENTO N. 42*Articolo 7 bis, paragrafo 4*

4. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato CEE, procede ad un riesame annuale del meccanismo di stabilizzazione suesposto, in funzione dell'andamento della produzione, del consumo e delle importazioni.

EMENDAMENTO N. 41*Articolo 24, paragrafo 1*

1. Viene concesso un premio per compensare nella misura necessaria la diminuzione del reddito eventualmente subita dai produttori di carne ovina e caprina di una o più regioni durante una campagna di commercializzazione.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

La perdita di reddito rappresenta l'eventuale differenza, per 100 kg, peso carcassa, tra il prezzo di base di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e la media aritmetica dei prezzi di mercato constatati per ciascuna regione conformemente all'articolo 23.

L'importo del premio viene calcolato applicando alla diminuzione del reddito un coefficiente che per ciascuna regione esprime la produzione media annua normale di carne di agnello per pecora, espressa in 100 kg, peso carcassa.

Inoltre, l'importo del premio da versare per capra nelle zone contemplate al primo e secondo trattino del primo comma del paragrafo 1 dell'articolo 5 è uguale all'80 % dell'importo da versare per pecora nelle zone medesime.

EMENDAMENTO N. 51

Articolo 24, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per la regione 3 il premio da pagare si ottiene aggiungendo il premio calcolato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo alla metà dell'importo risultante dalla differenza fra il premio concesso per la regione 2 e quello relativo alla regione 3. Tale metodo di calcolo è valido fino a tutto il 1992.

EMENDAMENTO N. 40

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma.

1. Se il prezzo constatato conformemente all'articolo 23 risulta pari o inferiore a un prezzo d'intervento stagionalizzato corrispondente a una percentuale del prezzo di base stagionalizzato determinata come segue:

campagna 1989	81 %
campagna 1990	77 %
campagna 1991	73 %
campagna 1992	69 %

e se, simultaneamente, il prezzo constatato sui mercati rappresentativi di una regione determinata risulta pari o inferiore al prezzo d'intervento stagionalizzato, gli acquisti previsti all'articolo 25 sono attuati, su richiesta di uno o più Stati membri, per la regione di cui trattasi. Tuttavia, per quanto riguarda le regioni 1, 2 e 3, questi acquisti possono essere attuati per lo Stato membro o per gli altri Stati membri che fanno parte di tali regioni.

EMENDAMENTO N. 39

Se si verifica una grave situazione che richiede un sostegno del mercato mediante le misure d'intervento di cui all'articolo 26, tali misure possono essere decise secondo la procedura prevista all'articolo 33.

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma.

1. Se nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 dicembre di ogni anno il prezzo constatato conformemente all'articolo 23 risulta pari o inferiore a un prezzo d'intervento stagionalizzato corrispondente a una percentuale del prezzo di base stagionalizzato determinata come segue:

campagna 1989	81 %
campagna 1990	77 %
campagna 1991	73 %
campagna 1992	69 %

e se, simultaneamente, il prezzo constatato sui mercati rappresentativi di una regione determinata risulta pari o inferiore al prezzo d'intervento stagionalizzato, gli acquisti previsti all'articolo 25 sono attuati, su richiesta di uno o più Stati membri, per la regione di cui trattasi. Tuttavia, per quanto riguarda le regioni 1, 2 e 3, questi acquisti possono essere attuati per lo Stato membro o per gli altri Stati membri che fanno parte di tali regioni.

Se nel periodo compreso tra il 16 dicembre di un anno e il 14 luglio dell'anno successivo si verifica una grave situazione che richiede un sostegno del mercato mediante le misure d'intervento di cui all'articolo 26, tali misure possono essere decise secondo la procedura prevista all'articolo 33.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 33, paragrafo 2

2. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti.

Articolo 33, paragrafo 3, primo comma

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere del comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Articolo 35

Il presente regolamento deve essere applicato in modo da tener conto, *parallelamente e in modo adeguato*, degli obiettivi enunciati agli articoli 39 e 110 del trattato.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 36*Articolo 33, paragrafo 2*

2. Il rappresentante della Commissione sottopone un progetto delle misure da adottare **al comitato e al Parlamento europeo**. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti.

EMENDAMENTO N. 37*Articolo 33, paragrafo 3, primo comma*

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere del comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio **e al Parlamento europeo**. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

EMENDAMENTO N. 38*Articolo 35*

Il presente regolamento deve essere applicato in modo da tener conto degli obiettivi enunciati all'articolo 39 del trattato, senza con ciò pregiudicare il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità.

— doc. A 2-48/89)

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (COM(88) 528 def.)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato (doc. C 2-327/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-48/89),

(1) GU. n. C 319 del 12.12. 1988, pag. 36

Giovedì 13 aprile 1989

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

d) carni suine

— doc. A 2-431/88

RISOLUZIONE

sulla crisi nel settore delle carni suine

Il Parlamento europeo,

- Vista la proposta di risoluzione dell'on. Navarro altri sulla crisi nel settore delle carni suine (doc. B 2-190/88),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Costanzo e altri sulla crisi nel settore delle carni suine (doc. B 2-760/88),
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio del 19 ottobre 1988 sulla situazione del mercato nel settore delle carni suine (doc. COM(88) 428 def.),
 - visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, ⁽¹⁾ ultimamente modificato dal regolamento (CEE) 3906/87 ⁽²⁾,
 - visto le sue risoluzioni sulla fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1988/1989 ⁽³⁾,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A 2-431/88),
- A. considerando che il settore delle carni suine, date le caratteristiche del suo processo di produzione, va soggetto a crisi periodiche, l'ultima delle quali è iniziata alla fine del 1986, arrivando al culmine nell'aprile 1988, momento in cui i prezzi del mercato comunitario erano di 111 ecu/100 kg, ovvero a un livello inferiore del 23% circa a quello dell'aprile 1986, il che ha determinato una situazione la cui gravità superava ogni previsione, pur considerando le crisi periodiche tipiche della produzione suina,
 - B. considerando la sensibilità e la vulnerabilità del mercato delle carni suine, sul quale incidono anche fattori esterni al processo di produzione dello stesso, quali il costo dei cereali da foraggio sul mercato mondiale, le fluttuazioni monetarie, ecc.,
 - C. considerano che il regime d'intervento in vigore in tale settore è minimo, in quanto l'articolazione degli elementi previsti dalla regolamentazione comunitaria non permette di adottare automaticamente, come invece avviene nella maggioranza degli altri settori, misure di appoggio alla produzione in circostanze sfavorevoli; nel settore delle carni suine le misure debbono essere infatti adottate di volta in volta, previa decisione della Commissione, in seno al comitato di gestione,

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988 e GU n. C 187 del 18. 7. 1988.

Giovedì 13 aprile 1989

- D. considerando che il basso livello di sostegno finanziario destinato al settore in esame, che rappresenta il 46% circa della produzione di carni nella Comunità ma assorbe finanziamenti comunitari non superiore all'1% del bilancio complessivo del FEAOG, sezione garanzia, favorisce la proliferazione in tempo di crisi, di misure svariate si traducono in aiuti nazionali indiretti alla produzione,
- E. considerando il fatto che oltre il 20% del totale della produzione di carni suine della CEE è oggetto di scambi intracomunitari, e che conferisce grande importanza ai fattori che possono provocare distorsioni della libera concorrenza, tra gli altri in particolare gli importi monetari compensativi,
- F. considerando che le diverse condizioni di accesso degli Stati membri ai prodotti sostitutivi dei cereali possono costituire un elemento importante di distorsione della concorrenza nella Comunità, la forte incidenza dell'alimentazione animale sul costo complessivo della produzione suina (circa i 2/3),
- G. considerando che alcune misure adottate nel quadro della politica comunitaria per i cereali, quali il prelievo di corresponsabilità (che nella sua attuale configurazione costituisce un'imposta diretta per il consumatore) e la proposta di premio all'incorporazione di cereali nell'alimentazione animale (difficile da amministrare se non basata su un criterio di premio unitario rispetto alla quantità complessiva di cereali utilizzati nell'alimentazione animale) possono rivelarsi fattori di perturbazione indiretta della produzione suina,
- H. considerando l'esistenza di gravi problemi di contaminazione e degrado ambientale dovuti alle produzioni intensive di bestiame in talune zone; che occorre che la Commissione incoraggi e attui soluzioni come quelle attualmente esistenti in taluni Stati membri (piani di spargimento ragionato del colaticcio, stazioni di depurazione) in funzione dei criteri dettati dalla protezione dell'ambiente; che, d'altro lato, la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di direttiva sulla protezione delle acque che implicherà l'imposizione ai produttori di limiti i quali, seppure necessari nell'interesse generale, possono tradursi in importanti perdite di guadagno per gli allevatori di bestiame,
- I. considerando che nella situazione attuale della produzione suina è consigliabile ricorrere alla diversificazione dei sistemi di allevamento, industrializzazione e commercializzazione in funzione delle diverse razze (maiale iberico, corso, maiale da ingrasso per l'industria, ecc.) con un parallelo potenziamento dei sistemi di produzione estensivi o semiestensivi onde assicurare prodotti al consumo di alta qualità, complementari a quelli già esistenti, secondo precisi criteri di qualità, in funzione delle aspettative dei consumatori,
- J. considerando che la piena realizzazione del mercato interno richiede l'armonizzazione degli aspetti veterinari, sanitari e d'ispezione, affinché in tutti gli Stati membri norme identiche garantiscano un livello elevato di protezione, e che eventuali restrizioni alla libera circolazione degli animali e dei prodotti valgano solo per determinati casi specifici nelle normative stesse,
1. ritiene che l'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine presenti lacune in ordine alle misure intese a garantire un livello minimo di protezione dei produttori contro le crisi periodiche della produzione;
 2. è del parere che l'organizzazione comune del mercato debba contemplare meccanismi efficienti anche in periodi difficili e sufficientemente atti a impedire brusche inflessioni del mercato, onde contribuire a ridurre la gravità delle crisi periodiche;
 3. ritiene che in ogni caso occorra dare maggior rilievo agli strumenti previsti dalla regolamentazione comunitaria quali il prezzo di base, la cui fissazione dovrebbe rispondere a un livello reale che permetta di intervenire in determinate circostanze e costituisca un elemento attivante delle misure d'intervento, il controllo severo dei prezzi limite e il sistema di ammasso privato e di restituzioni all'esportazione la cui concessione dovrebbe essere più rapida e la gestione più flessibile, facilitando l'orientamento dell'ammasso privato verso l'esportazione in particolare qualora il mercato sia saturo in seguito a misure di ritorsione da parte di paesi terzi;

Giovedì 13 aprile 1989

4. fa rilevare la mancanza di informazioni al produttore sulla situazione dei mezzi di produzione e sulle tendenze dei consumatori e sollecita la creazione di canali adeguati d'informazione degli allevatori quale misura di orientamento della produzione in un settore del quale la programmazione a breve e medio termine è fondamentale;
5. ritiene necessario e opportuno l'aumento degli stanziamenti destinati a migliorare l'efficacia delle misure comunitarie; ritiene parimenti necessario promuovere la ricerca, i miglioramenti genetici, la qualità dei prodotti, il miglioramento delle tecniche agroalimentari e il sostegno dei prodotti regionali;
6. chiede alla Commissione di presentare al Consiglio misure concrete concernenti il miglioramento degli strumenti esistenti nella legislazione comunitaria e l'adozione di nuove misure strutturali intese ad assicurare una maggiore stabilità nel settore, in particolare mediante concessione di aiuti strutturali volti, da un lato, a colmare il ritardo delle regioni svantaggiate e, dall'altro, a rafforzare l'organizzazione del settore delle carni suine;
7. chiede che vengano incoraggiati i raggruppamenti di produttori a livello orizzontale e verticale con produzione sotto contratto e la creazione di casse di compensazione;
8. chiede un sostegno per la creazione di associazioni di imprese cooperative di commercializzazione;
9. chiede che nell'ambito della realizzazione del grande mercato del 1992 vengano compiuti tutti i tentativi possibili per far scomparire tutte le distorsioni in materia di fiscalità e di finanziamento tra i vari Stati membri;
10. insiste sulla necessità di non causare distorsioni della libera concorrenza comunitaria nel settore delle carni suine e a tal fine ribadisce quanto già chiesto nelle risoluzioni sui prezzi agricoli per la campagna 1988/1989, ovvero di procedere alla soppressione degli importi compensativi monetari i quali, visto il loro metodo di fissazione, hanno attualmente perso in gran parte la correlazione con i costi dell'alimentazione animale;
11. ritiene che si debba concedere ai produttori che privilegiano l'inserimento dei cereali nell'alimentazione animale un premio di incoraggiamento nello spirito del regolamento di base;
12. ritiene opportuna l'applicazione, in uno spirito di equità comunitaria, di una politica coerente in materia di prezzi dei cereali e di possibilità di accesso ai prodotti di sostituzione dei cereali;
13. è conscio della gravità dei problemi ecologici in talune zone e prende nota della proposta di direttiva presentata dalla Commissione al Consiglio relativa alla conservazione delle acque e, pur considerando opportune le misure previste, esprime la sua preoccupazione per le ripercussioni derivanti dall'attuazione delle stesse; a suo parere è necessaria la revisione del regime di aiuti attualmente concessi in materia ambientale ai progetti a carattere volontario, estendendoli a quelli a carattere obbligatorio e alzando l'importo nella misura del possibile;
14. ritiene che i liquami prodotti negli allevamenti di suini rappresentino un valido fertilizzante, ma una loro eccessiva concentrazione è dannosa per l'ambiente; la Commissione dovrebbe pertanto effettuare ricerche per trovare metodi efficaci per disidratare i liquami in modo da renderne economicamente vantaggioso il trasporto a regioni distanti in cui possano essere impiegati come fertilizzanti; in alcuni casi è già stato impiegato il metano per una loro parziale disidratazione;
15. è convinto che la protezione dell'ambiente dovrà essere tenuta in considerazione in futuro in sede di programmazione della produzione suina e invita la Commissione a presentare proposte intese a modificare la politica strutturale e gli aiuti agli investimenti, onde favorire l'adeguamento delle aziende alle esigenze ambientali e la creazione di «banche di liquami»;
16. ritiene che la ricerca e lo sviluppo tecnologico debbano orientarsi verso la valorizzazione delle razze autoctone e la promozione della qualità e che in ogni caso, per quanto concerne la qualità, sia urgente perfezionare le normative e i controlli onde, da un lato, eliminare dal mercato le carni molli, pallide e acquose, che fanno abbassare le quotazioni e potrebbero ridurre il consumo, e, d'altro lato, fissare norme comuni riguardo alla castrazione obbligatoria, col divieto assoluto di effettuare tale operazione con sostanze chimiche;

Giovedì 13 aprile 1989

17. fa rilevare la necessità di potenziare i prodotti suini tradizionali di alta qualità, ai quali occorre assicurare un'adeguata protezione commerciale tramite denominazioni di origine e marchi registrati;
18. ritiene che occorra portare avanti gli sforzi nella lotta contro le epizootie suine, che dovrebbero figurare in un catalogo completo, determinando a livello comunitario, a seconda delle tipologie dei vettori di trasmissione, la portata delle restrizioni degli scambi da esse originate, facendo distinzione in ogni caso tra animali vivi, prodotti freschi e prodotti trasformati, eliminando le restrizioni per i prodotti qualsivoglia elemento nocivo per il consumatore, come nel caso del prosciutto di montagna e dei prodotti stagionati del suino iberico;
19. ritiene che occorra armonizzare le prassi e formalità di dichiarazione delle epizootie, onde individuare e isolare i focolai d'infezione, per evitare che altre zone siano colpite dalle malattie; chiede inoltre l'armonizzazione dell'impiego di nuovi prodotti in tutti gli Stati della Comunità;
20. chiede l'aumento dei fondi destinati all'ispezione, e il rafforzamento delle misure di controllo alle frontiere esterne della Comunità e, nel caso di determinate epizootie in uno Stato membro, l'incremento delle misure d'intervento destinate a sostenere il mercato, che potrebbe essere colpito dalle restrizioni agli scambi;
21. invita la Commissione a studiare urgentemente la situazione che, in seguito all'adozione della decisione del Consiglio relativa alla non applicazione, in via eccezionale, dei divieti imposti ad alcune parti del territorio spagnolo a causa della peste suina africana, si è venuta a creare nella zona del sud-ovest della Spagna (Estremadura e Andalusia), dove la sussistenza di focolai isolati di peste suina africana impedisce gli scambi con il resto della Comunità e ha inoltre provocato una interruzione degli scambi tradizionali con le imprese e i mattatoi situati nel resto del territorio spagnolo, fatti che hanno provocato una gravissima crisi del settore ed esigono la proposta e l'approvazione con carattere urgente per questa zona sia di misure eccezionali d'intervento, che di misure che possano agevolare la ristrutturazione del settore;
22. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

2. Diritti dell'uomo

a) doc. B 2-26/89

RISOLUZIONE

sulla detenzione in Sudafrica

Il Parlamento europeo,

- A. ribadendo la propria totale e costante condanna della politica di apartheid seguita dal governo sudafricano,
- B. riconoscendo che la libertà di vivere e agire in modo non violento senza rischio di indebito intervento dello Stato o di detenzione costituisce un diritto fondamentale dell'uomo,
- C. esprimendo profondo sdegno per il fatto che il Sudafrica è l'unico stato nella cui costituzione è sancito il razzismo,
- D. deplorando che migliaia di sudafricani, tra cui figurano dei ragazzi, siano stati trattenuti in stato di detenzione senza processo per lunghissimi periodi di tempo,

Giovedì 13 aprile 1989

- E. sconvolto per le condizioni ed il trattamento imposti a molti dei detenuti,
- F. facendo presente che Sol Tsotseti, un collaboratore del Consiglio sudafricano delle Chiese, è soggetto a detenzione ingiustificata,
 - 1. invita il governo sudafricano a porre immediatamente fine alla sua politica di detenzione senza processo;
 - 2. chiede che la persona summenzionata sia immediatamente liberata,
 - 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e al governo sudafricano.

b) doc. B 2-88/89

RISOLUZIONE

sulla liberazione di Hélène Passtoors in Sudafrica

Il Parlamento Europeo,

- viste le sue risoluzioni sulla situazione politica e giudiziaria in Sudafrica,
- vista la sua risoluzione del 15 ottobre 1987 sulla detenzione di Hélène Passtoors⁽¹⁾,
- A. considerando l'accordo dell'8 ottobre 1987 concluso a Parigi tra i ministri degli affari esteri del Belgio e del Sudafrica e concernente la liberazione di Hélène Passtoors,
- B. considerando che l'ostacolo principale opposto dal Sudafrica alla liberazione di Hélène Passtoors, cioè la sua deposizione al processo contro Ismael Ibrahim, non sussiste più dato che il processo si è ormai concluso,
- C. considerando che il Sudafrica ha stabilito ulteriori condizioni — tra cui le restrizioni alla libera circolazione — per H. Passtoors in Sudafrica, il divieto di viaggiare nei paesi di frontiera, e il fatto che la persona in causa diverrà una «listed person» in Sudafrica,
- D. considerando che per il momento Hélène Passtoors respinge tali condizioni,
- E. considerando che di tali condizioni non si fa nessuna menzione nell'accordo dell'8 ottobre 1987,
- F. considerando che le condizioni di salute di Hélène Passtoors peggiorano sempre più,
 - 1. chiede l'immediata liberazione incondizionata di Hélène Passtoors;
 - 2. chiede che il Consiglio, in aggiunta agli sforzi espliciti dal Belgio, compia passi politici e diplomatici per ottenere la liberazione di Hélène Passtoors;
 - 3. - incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al governo e al parlamento belga nonché al governo del Sudafrica.

(1) GU n. C 305 del 16.11.1987, pag. 120.

Giovedì 13 aprile 1989

c) doc. B 2-80/89

RISOLUZIONE**sull'eccidio di missionari italiani in Mozambico***Il Parlamento europeo,*

- A. profondamente colpito dall'uccisione di tre missionari italiani in Mozambico, i padri cappuccini Camillo Campanella, Francesco Bortolotti e Oreste Saltori, trucidati, secondo le informazioni, durante un attacco delle truppe antigovernative della RENAMO nei pressi della missione di Inhassungu, dove operano prevalentemente missionari cappuccini trentini e pugliesi,
- B. considerando che un quarto missionario, padre Giocondo Pagliara, risulta ancora disperso e che, secondo fonti di informazione, sarebbe tuttora prigioniero delle truppe antigovernative della RENAMO,
1. esprime dura condanna per il vile assassinio dei missionari italiani, sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime e all'Ordine dei cappuccini, mentre manifesta le più vive preoccupazioni per le sorti di padre Giocondo Pagliara;
 2. ricorda il sacrificio di altri missionari uccisi negli ultimi anni in analoghe circostanze proprio in Mozambico, nello svolgimento della loro nobile opera umana, religiosa e sociale;
 3. chiede al governo del Mozambico di fornire tutte le informazioni sulla vicenda e di adoperarsi attivamente per l'immediato ritrovamento del religioso ancora disperso o prigioniero;
 4. invita la Cooperazione politica europea a intraprendere tutte le azioni necessarie per fare piena luce sulle circostanze dell'eccidio e per salvare la vita del religioso ancora disperso;
 5. chiede alla Commissione e alla Cooperazione politica europea di valutare la messa in opera con le autorità del Mozambico di misure volta ad accrescere la sicurezza dei cooperatori e di quanti lavorano alla realizzazione di progetti europei di sviluppi ed assistenza in Mozambico;
 6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, alla Cooperazione politica europea e al governo del Mozambico.

d) doc. B 2-33/89

RISOLUZIONE**sul progetto Caazapa in Paraguay***Il Parlamento europeo,*

- A. consapevole che il progetto di sviluppo rurale Caazapa del governo paraguayano, che prevede la costruzione di strade e programmi di colonizzazione nella parte meridionale del paese, può rappresentare una minaccia alla sopravvivenza degli Aché e degli Mbyà ed alla preservazione delle loro terre,
- B. informato che il progetto in questione, che ha un costo complessivo di 54 milioni di dollari; contempla la concessione di terre a 2 000 famiglie paraguayane e il trasferimento in altre zone di molte delle 21 comunità indigene che vivono nella regione,

Giovedì 13 aprile 1989

- C. al corrente dell'opposizione di dirigenti indigeni, di organizzazioni per la difesa dei diritti umani e di rappresentanti della Chiesa cattolica, i quali hanno a più riprese protestato contro l'invasione di queste terre e la distruzione incontrollata delle foreste, ma le cui proteste sono rimaste totalmente ignorate,
- D. sapendo d'altro canto che la Banca Mondiale, che contribuisce al progetto con 31 milioni di dollari, e il governo paraguayano non hanno risposto alle domande di concessione di titoli di proprietà sulle loro terre ancestrali inoltrate dalle comunità indigene,
1. chiede al governo del Paraguay, che ha ricevuto una ben pesante eredità antidemocratica dal regime precedente, che, prima di attuare il progetto Caazapa, esamini attentamente le circostanziate osservazioni dei settori democratici ed umanitari che vi si oppongono e tenga presenti i diritti e le necessità di popoli indigeni, come gli Aché e gli Mbyà, che rappresentano la minoranza più derelitta fra i derelitti del paese;
 2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Paraguay e al segretario generale dell'OSA.

e) doc. B 2-77/89

RISOLUZIONE

sui recenti incidenti alla frontiera con la Repubblica democratica tedesca

Il Parlamento europeo,

A. sconcertato per

- le vittime causate da colpi di arma da fuoco presso il muro di Berlino nel febbraio 1989,
- il recente incidente di frontiera occorso il fine settimana dell'8-9 aprile 1989 nel corso del quale guardie di confine della Repubblica federale tedesca hanno sparato a distanza ravvicinata su persone che cercavano di fuggire,
- per il fatto che le persone sono costrette a fuggire a rischio della propria vita dato che le richieste di autorizzazione all'espatrio sono subordinate a condizioni insostenibili,

B. richiamandosi agli accordi nel settore dei diritti dell'uomo conclusi dalla Conferenza di verifica della CSCE svoltasi a Vienna, concernenti fra l'altro

- l'esplicita riaffermazione del diritto alla libera circolazione e del diritto di fare ritorno al proprio paese; le limitazioni costituiscono eccezioni e non possono dare adito ad abusi o essere applicate arbitrariamente;
- la garanzia che nessuno sia svantaggiato a causa della richiesta di espatriare o di effettuare una visita all'estero;

1. esorta la Repubblica democratica tedesca

- a modificare le proprie disposizioni concernenti l'uso delle armi da fuoco da parte delle guardie di frontiera,
- a comportarsi in conformità degli accordi di Vienna che anchessa ha sottoscritto,

2. esorta il Consiglio e gli Stati membri a far valere espressamente tale posizione in sede di negoziati con la Repubblica democratica tedesca;

3. chiede alla Commissione di porre l'accento, nel quadro della dichiarazione comune sui rapporti con il COMECOM, anche sul rispetto dei diritti dell'uomo;

4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e al governo della Repubblica democratica tedesca.

Giovedì 13 aprile 1989

f) **Risoluzione comune sui doc. B 2-15, 24, 57, 63, 78 e 95/89**

RISOLUZIONE

sulla situazione nel Kossovo (Jugoslavia meridionale)

Il Parlamento europeo,

- A. profondamente allarmato per la situazione esplosiva, al limite della guerra civile, e per i gravi disordini che si sono verificati nel Kossovo, nelle città di Pristina, Podujevo e Titova Mitrovica, tra le forze dell'ordine e la popolazione di origine albanese e che hanno fatto registrare, il 29 marzo 1989, dopo due giornate di scontri, numerose vittime,
- B. indignato per la repressione della milizia e delle forze armate e per l'ondata di arresti che interessa numerose personalità della vita pubblica,
- C. considerando i timori espressi da una parte rilevante della popolazione del Kossovo che le modifiche costituzionali ottenute dalla Repubblica della Serbia possono recare pregiudizio alla sua identità,
- D. ricordando che la Comunità europea intrattiene strette relazioni politiche, economiche e finanziarie con la Jugoslavia nonché regolari contatti parlamentari,
 1. sottolinea che il pericolo per la pace qualora i sentimenti nazionalistici in Jugoslavia continuassero a divampare potrebbe avere gravi conseguenze per l'Europa;
 2. rammenta al governo jugoslavo gli impegni che si è assunto con la firma dell'Atto finale di Helsinki nei confronti delle minoranze che vivono sul suo territorio, soprattutto quello di garantire la loro eguaglianza dinanzi alla legge e il godimento dei diritti dell'uomo;
 3. chiede la liberazione dei prigionieri politici e la costituzione di una commissione d'inchiesta per determinare le responsabilità civili e militari che hanno provocato un così gran numero di vittime;
 4. chiede alle autorità serbe di dar prova di solidarietà e sensibilità per le ansie nutrite dalla popolazione albanese della Jugoslavia e chiede alla maggioranza albanese residente nella provincia del Kossovo di rispettare i diritti della minoranza serba;
 5. chiede alla Commissione e alla Cooperazione politica di avvalersi dei contatti e degli strumenti esistenti nel quadro dell'associazione tra la Comunità e la Jugoslavia per rispondere a questi appelli e contribuire così a porre fine alle tensioni etniche;
 6. accoglie con soddisfazione l'invito del presidente dell'Assemblea della Repubblica federale socialista di Jugoslavia al Parlamento europeo di inviare una delegazione per esaminare sul posto la situazione in Jugoslavia e decide di prendere le misure necessarie per la costituzione di tale delegazione;
 7. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, alla Cooperazione politica europea e al governo della Jugoslavia.

Giovedì 13 aprile 1989

3. Namibia

— Risoluzione comune sui doc. B 2-20, 62, 64, 75 e 72/89

RISOLUZIONE

sulla Namibia

Il Parlamento europeo,

- A. prendendo atto dei gravi problemi insorti nel quadro dell'attuazione dell'accordo tra Sudafrica, Angola e Cuba sull'indipendenza della Namibia,
- B. considerando l'inasprimento del conflitto che oppone le forze armate sudafricane alla SWAPO al confine della Namibia, dove le vittime ufficiali sono ormai più di 300,
- C. consapevole dell'importanza di tutelare il processo d'indipendenza nonché le future elezioni in Namibia come previsto dalla risoluzione 435 del Consiglio di sicurezza dell'ONU,
- D. visto l'accordo in base al quale i guerriglieri della SWAPO già presenti sul territorio della Namibia hanno acconsentito a deporre le armi e a ritirarsi in Angola a nord del 16° parallelo, entro il 15 aprile 1989 sotto la supervisione dell'ONU,
- E. osservando che, secondo quanto riferito dalla stampa, le forze del Gruppo di assistenza delle Nazioni Unite per la transizione (NTAG) sono numericamente insufficienti e mal preparate a svolgere un controllo efficace delle attività militari e paramilitari, particolarmente alla frontiera Angola-Namibia,
- F. considerando che alcuni paesi della Comunità forniscono contingenti all'UNTAG,
 1. esprime apprezzamento per il recente accordo di pace e auspica che esso dia immediatamente luogo a un cessate il fuoco;
 2. chiede a tutte le parti in causa di agire con estrema moderazione e di rispettare l'impegno assunto di garantire una pacifica transizione della Namibia verso l'indipendenza;
 3. chiede alle Nazioni Unite di inviare senza indugio l'intero contingente di 4 500 soldati ONU in Namibia e di incrementare gli effettivi dell'UNTAG fino alle 7 500 unità originariamente proposte;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea, ai governi dell'Angola, di Cuba e del Sudafrica, ai capi della SWAPO nonché al segretario generale delle Nazioni Unite.

Giovedì 13 aprile 1989

4. Disastro ecologico in Alaska

— Risoluzione comune sui doc. B 2-16, 19, 30, 65, 83, 87, 89, 90 e 92/89

RISOLUZIONE

sull'inquinamento da petrolio in Alaska

Il Parlamento europeo,

- A. deplorando l'immenso danno ecologico causato dalla fuoriuscita di oltre 50 milioni di litri di petrolio nella baia Prince William in Alaska a seguito dell'incagliamento della petroliera Exxon Valdez, con conseguenze irreparabili per pesci, uccelli e altri animali della zona,
- B. preoccupato per il fatto che tali incidenti avvengono con sconcertante regolarità,
- C. ricordando il principio «chi inquina paga» e visti in particolare la chiara incapacità di far fronte all'incidente e i ritardi registrati nell'avvio e nella continuazione delle essenziali operazioni di disinquinamento,
- D. considerando che zone particolarmente sensibili sotto il profilo ecologico quali l'Artide e l'Antartide devono ricevere un'attenzione speciale,
- E. considerando che la Comunità deve essere il più possibile preparata ad affrontare incidenti di tal genere in acque comunitarie,
 1. sottolinea la necessità di una piena applicazione delle convenzioni dell'organizzazione consultiva intergovernativa della navigazione marittima, in particolare della MARPOL, e invita la Commissione a prendere l'iniziativa in tale processo;
 2. chiede che siano compiuti tutti i passi necessari per assicurare che equipaggi e comandanti delle navi che trasportano petrolio o altri carichi pericolosi o tossici ricevano una formazione adeguata e siano atti a svolgere i loro compiti, con particolare riferimento al divieto di consumare alcol in mare;
 3. auspica una revisione delle modalità di trasporto del greggio che consenta trasporti stradali o trasporti per mare che comportino il minor rischio possibile, oppure preveda navi con scafi a doppie pareti;
 4. chiede che il rilascio delle licenze di sfruttamento dei giacimenti di minerali e di petrolio in aree ecologicamente sensibili venga subordinato al rispetto di tutti i requisiti del caso;
 5. invita gli Stati membri aventi responsabilità dirette e indirette nell'ambito della Convenzione di Wellington a non ratificarla;
 6. chiede che tutte le attività che impegnano Stati membri nell'Artide e nell'Antartide siano nuovamente sottoposte all'esame dell'impatto ambientale;
 7. ritiene che debbano esser previste sanzioni penali adeguate nei confronti dei responsabili e che, nell'applicazione del principio «chi inquina paga», i costi non debbano gravare sui consumatori;
 8. invita la Commissione ad assicurare una sufficiente preparazione della Comunità nel caso di un incidente simile nelle acque comunitarie e a riferire al Parlamento in merito;
 9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo degli Stati Uniti e all'Organizzazione consultiva intergovernativa della navigazione marittima.

Giovedì 13 aprile 1989

5. Modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 *— **Proposta di regolamento (COM(88) 838 def.)****Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Proposta del Consiglio per un regolamento (CECA, CEE, CEEA) recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee**EMENDAMENTO N. 1***Considerando terzo bis (nuovo)***considerando che i dettagli in materia di assunzione ed erogazione di prestiti debbono essere riportati a titolo informativo in una parte distinta del bilancio in attesa di proposte precise in merito alla loro iscrizione in bilancio entro la fine del 1990;****EMENDAMENTO N. 2***Considerando quindicesimo bis (nuovo)***considerando opportuno effettuare uno studio più particolareggiato in taluni settori che non vengono presi in considerazione nella revisione presentata dalla Commissione e che occorrerebbe che quest'ultima presentasse, prima della fine del 1990, una proposta di revisione globale del regolamento finanziario, per tenere conto di tutti i cambiamenti intervenuti nelle finanze della Comunità successivamente alla presentazione da parte della Commissione dell'ultima proposta di revisione globale nel 1980;****EMENDAMENTO N. 3***ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 bis (nuovo)**1 bis. Dopo il terzo comma del paragrafo 1 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente nuovo comma:***Le disposizioni del presente regolamento finanziario si applicano al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e, salvo disposizioni contrarie, al Comitato economico e sociale.****EMENDAMENTO N. 75***ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 bis (nuovo)**4 bis. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:***Articolo 2****Gli stanziamenti di bilancio debbono essere utilizzati conformemente ai principi dell'efficacia sotto il profilo dei costi e della sana gestione finanziaria. Sono fissati obiettivi quantificati e i progressi compiuti per la loro realizzazione sono misurati.**

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5*Articolo 3, primo comma*

Per le proposte presentate al Consiglio e al Parlamento che possono avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa una notevole incidenza sul numero degli impieghi, la Commissione elabora una scheda finanziaria.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Se le spese sono effettuate dagli Stati membri o da altri organismi, questi ultimi debbono dimostrare alla Commissione l'adeguatezza e l'affidabilità dei loro sistemi di controllo e gestione dei fondi comunitari.

EMENDAMENTO N. 86/riv.**ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5***Articolo 3, primo comma*

Per le proposte presentate al Consiglio e al Parlamento che possono avere un'incidenza finanziaria, ivi compresa una notevole incidenza sul numero degli impieghi, la Commissione elabora una scheda finanziaria che include, tra l'altro, tutti i dati pertinenti figuranti nelle prospettive finanziarie, nel bilancio o nel bilancio in fase di preparazione. La Commissione fornisce altresì per le spese della parte B del bilancio delle Comunità i relativi elementi statistici.

EMENDAMENTO N. 87**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 8 bis (nuovo)***Articolo 6 bis (nuovo) (ex. 5)*

8 bis. Aggiungere il seguente nuovo articolo

Articolo 6 bis.

Il saldo di ciascun esercizio è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo tra le entrate in caso di attivo o tra le uscite in caso di passivo.

A tal fine la sezione di bilancio concernente la Commissione contiene stime relative a tali entrate e uscite, le quali tengono conto di tutte le entrate e le uscite imputabili sull'esercizio, comprese le entrate riscosse o le spese effettuate ma non ancora iscritte nei conti.

Le linee interessate sono aggiornate mediante bilanci supplementari o rettificativi, una volta chiusi i conti dell'esercizio in questione. Il calcolo è effettuato sulla base dell'articolo 15 del regolamento del Consiglio (CEE/CEEA/CECA) n. 2891/77.

La presente procedura si applica senza pregiudizio degli emendamenti presentati ai risultati della decisione concedente il discarico.

EMENDAMENTO N. 6**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, LETTERA a bis (nuova)***(Articolo 7) (ex 6)*

a bis). L'ultimo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

Entro il 15 marzo la Commissione informa l'autorità di bilancio in merito alla decisione presa precisando, per

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, LETTERA b)*Articolo 7 — ex 6 — paragrafo 3, primo comma*

3. Per gli stanziamenti che possono essere oggetto di un riporto ai termini del paragrafo 1, lettera b), la Commissione presenta all'autorità di bilancio entro il 15 febbraio le domande di riporto, debitamente giustificate, presentate dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia, dalla Corte dei conti, nonché da essa stessa.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, LETTERA d)*Articolo 7 — ex 6 — paragrafo 5, a), primo trattino)*

— gli stanziamenti che hanno formato oggetto di una decisione di riporto dell'autorità di bilancio, ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e che non sono stati né impegnati né pagati,

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, LETTERA e)*Articolo 7, (ex 6)*

e) Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

7. Il conto di gestione evidenzia i riporti di diritto, gli stanziamenti riportati in base a decisione dell'autorità di bilancio, quelli riportati in base a decisione della Commissione, nonché gli stanziamenti ricostituiti, in seguito a disimpegni, in base a decisione della Commissione.

linea di bilancio, come i criteri concordati si applicano a ciascun riporto.

EMENDAMENTO N. 7**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, LETTERA b)***Articolo 7 — ex 6 — paragrafo 3, primo comma)*

3. Per gli stanziamenti che possono essere oggetto di un riporto ai termini del paragrafo 1, lettera b), la Commissione presenta all'autorità di bilancio entro il 15 febbraio le domande di riporto, debitamente giustificate, presentate dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia, dalla Corte dei conti, dal Comitato economico e sociale, nonché dalla Commissione stessa.

EMENDAMENTO N. 8**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, LETTERA d)***Articolo 7 — ex 6 — paragrafo 5, a), primo trattino)*

— gli stanziamenti che hanno formato oggetto di una decisione di riporto dell'autorità di bilancio, ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e che non sono stati impegnati, oppure sono stati impegnati ma non pagati.

EMENDAMENTO N. 9**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, LETTERA d) bis (nuova)***Articolo 7, ex 6)**d bis. Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:*

Entro il 15 marzo la Commissione informa l'autorità di bilancio della decisione presa e spiega, per ogni voce di bilancio, le ragioni per cui tali stanziamenti sono resi di nuovo disponibili.

EMENDAMENTO N. 10**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, LETTERA e)***Articolo 7, (ex 6)*

e) Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

7. Il conto di gestione evidenzia i riporti di diritto, gli stanziamenti riportati in base a decisione dell'autorità di bilancio, quelli riportati in base a decisione della Commissione, nonché gli stanziamenti ricostituiti, in seguito a disimpegni, in base a decisione della Commissione. Esso comprende anche un elenco degli impegni non riportati.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 11*Articolo 9 — ex 8 — paragrafo 6, primo comma*

Se per un capitolo determinato il ricorso alle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consente di far fronte alle spese necessarie per garantire la continuità dell'azione comunitaria nel settore in causa, si può procedere, su proposta della Commissione, a uno storno da capitolo a capitolo degli stanziamenti disponibili a titolo del regime dei dodicesimi.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 16*Articolo 12 — ex 11 — primo e secondo comma*

Il Parlamento, il Consiglio, la Corte di giustizia e la Corte dei conti elaborano, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate per l'anno successivo.

Il Comitato economico e sociale trasmette anteriormente al 1° giugno al Consiglio uno stato di previsione delle sue spese e delle sue entrate per l'anno successivo.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 18*Articolo 14*

La Commissione può, di propria iniziativa ed eventualmente su richiesta del Parlamento, del Consiglio, della Corte di giustizia o della Corte dei conti, per quanto concerne la loro sezione rispettiva, presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non noti al momento della sua redazione.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 19*Articolo 15, paragrafo 4.*

4. Le domande di bilancio suppletivo e/o rettificativo avanzate dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia e dalla Corte dei conti sono trasmesse all'autorità di bilancio dalla Commissione. Essa può allegarvi un parere divergente.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 11**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 11***Articolo 9 — ex 8 — paragrafo 6, primo comma*

Se per un capitolo determinato il ricorso alle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consente di far fronte alle spese necessarie per garantire la continuità dell'azione comunitaria nel settore in causa, si può procedere, su proposta della Commissione, a uno storno da capitolo a capitolo degli stanziamenti disponibili a titolo del regime dei dodicesimi. **Tale proposta può essere avanzata solo nel caso in cui il pagamento a terzi di importi considerevoli sia motivato da un obbligo giuridico.**

EMENDAMENTO N. 12**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 16***Articolo 12 — ex 11 — primo e secondo comma*

Il Parlamento, il Consiglio, la Corte di giustizia la Corte dei conti e **il Comitato economico e sociale** elaborano, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate per l'anno successivo.

EMENDAMENTI N. 13 e 14**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 18***Articolo 14*

La Commissione può, di propria iniziativa ed eventualmente su richiesta del Parlamento, del Consiglio, della Corte di giustizia, della Corte dei conti o **del Comitato economico e sociale**, per quanto concerne la loro sezione rispettiva presentare al Consiglio una lettera rettificativa che modifica il progetto preliminare di bilancio sulla base di nuovi elementi non noti al momento della sua redazione.

La Commissione deve trasmettere al Consiglio tale lettera rettificativa almeno 30 giorni prima della prima lettura in Parlamento del progetto di bilancio; il Consiglio a sua volta deve trasmettere al Parlamento una lettera rettificativa del progetto di bilancio almeno 15 giorni prima della suddetta prima lettura.

EMENDAMENTO N. 15**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 19***Articolo 15, paragrafo 4*

4. Le domande di bilancio suppletivo e/o rettificativo avanzate dal Parlamento, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia, dalla Corte dei conti o **dal Comitato economico e sociale** sono trasmesse all'autorità di bilancio dalla Commissione. Essa può allegarvi un parere divergente.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 20

20. L'articolo 13 diventa l'articolo 16.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 24

Articolo 19 — ex 15 — paragrafo 1, secondo trattino, primo punto

- una parte dedicata alle spese di personale e di funzionamento amministrativo delle Istituzioni, divise in sezioni comprendenti uno stato delle entrate e delle spese rispettivamente del Parlamento, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia e della Corte dei conti nonché una sezione relativa alle spese comuni a tutte le Istituzioni.

Le entrate e le spese del Comitato economico e sociale sono iscritte nell'allegato alla sezione del Consiglio e sono presentate sotto forma di stato delle entrate e delle spese.

Le entrate e le spese del Comitato economico e sociale sono iscritte nell'allegato alla sezione del Consiglio e sono presentate sotto forma di stato delle entrate e delle spese.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 16**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 20**

20. L'articolo 13 diventa articolo 16.

Il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

Il Consiglio trasmette il progetto di bilancio al Parlamento europeo, cui esso deve essere sottoposto non oltre il 5 ottobre. A questo progetto di bilancio il Consiglio allega una motivazione precisando in particolare le ragioni per cui si è eventualmente scostato dal progetto preliminare di bilancio e indicando la destinazione degli stanziamenti proposti nel progetto preliminare di bilancio per ciascuna di tali voci.

EMENDAMENTO N. 17**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 24**

Articolo 19 — ex 15 — paragrafo 1, secondo trattino, primo punto

- una parte dedicata alle spese di personale e di funzionamento amministrative delle Istituzioni, divise in sezioni comprendenti uno stato delle entrate e delle spese rispettivamente del Parlamento, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti e del Comitato economico e sociale nonché una sezione relativa alle spese comuni a tutte le Istituzioni.
soppresso

Le entrate e le spese del Comitato economico e sociale sono iscritte nell'allegato alla sezione del Consiglio e sono presentate sotto forma di stato delle entrate e delle spese.

EMENDAMENTO N. 18**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 24**

Articolo 19 — ex 15 — paragrafo 1, secondo trattino, punto secondo bis (nuovo)

- **una parte contenente a titolo informativo dati dettagliati in materia di assunzione ed erogazione di prestiti**

EMENDAMENTO N. 76**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 24**

Articolo 19 — ex 15 — paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Sono vietate le compensazioni tra voci di entrata e di spesa.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 24*Articolo 19 (ex 15) paragrafo 6*

6. La sezione relativa alle spese del FEOG, sezione garanzia, comporta una riserva monetaria le cui condizioni d'iscrizione, utilizzazione e finanziamento sono determinate rispettivamente dalla decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio nonché le relative modalità di esecuzione.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 24*Articolo 19 (ex 15 — paragrafo 7*

7. Il bilancio comporta inoltre in allegato, nella parte relativa agli stanziamenti operativi, il documento che espone tutte le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti di cui all'articolo 20, punto 5.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 25*Articolo 20 (ex 16), paragrafo 5*

5. Per quanto riguarda le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti:

- a) nella parte relativa alle spese operative, alla sezione appropriata:
- le linee di bilancio corrispondenti alle categorie di operazioni dotate della menzione «per memoria» (p. m.), fintantoché non sia comparso alcun onere effettivo cui far fronte con risorse definitive,

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 19**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 24***Articolo 19 (ex 15) paragrafo 6*

6. La sezione relativa alle spese del FEOG, sezione garanzia, comporta una riserva monetaria le cui condizioni d'iscrizione, utilizzazione e finanziamento sono determinate rispettivamente dalla decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio e dalla decisione del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio nonché le relative modalità di esecuzione. **Gli stanziamenti iscritti alla presente riserva possono essere utilizzati solo conformemente alla procedura di cui all'articolo 26.**

EMENDAMENTO N. 20**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 24***Articolo 10 (ex 15) paragrafo 7*

7. **Soppresso**

EMENDAMENTO N. 21**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 25***Articolo 20 (ex 16) paragrafo 4, comma secondo bis (nuovo)*

Il bilancio deve essere corredato da un allegato che, mediante tabelle sinottiche («tabelle di equivalenza»), fornisca un quadro generale degli stanziamenti a disposizione di ciascuna politica comunitaria; tali tabelle presentano un'analisi delle spese per il personale, amministrative e operative imputabili a ciascuna di tali politiche.

EMENDAMENTI N. 84 e 22**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 25***Articolo 20 (ex 16), paragrafo 5*

5. Per quanto riguarda le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti:

- a) nella parte relativa alle spese operative alla sezione appropriata:
- le linee di bilancio corrispondenti alle categorie di operazioni dotate della menzione «per memoria» (p. m.), fintantoché non sia comparso alcun onere effettivo cui far fronte con risorse definitive,

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

- commenti che indicano il riferimento alla base giuridica ed eventualmente il volume delle operazioni previste, nonché la garanzia finanziaria che le Comunità assumono per lo svolgimento delle operazioni;
- b) *in un documento allegato alla parte relativa alle spese operative, a titolo indicativo:*
 - le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento *in corso*;
- le operazioni in capitale e la gestione *dell'indebitamento per l'esercizio finanziario in questione*.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 28

Articolo 23, primo e secondo trattino

- i documenti giustificativi possono rimanere presso l'ordinatore a fine di verifica;

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 29

Articolo 24 (ex 19) ultimo comma

Gli interessati e le Istituzioni da cui essi dipendono hanno la possibilità di inoltrare un ricorso alla Corte di giustizia.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

- commenti che indicano il riferimento alla base giuridica ed eventualmente, il volume delle operazioni previste, nonché la garanzia finanziaria che le Comunità assumono per lo svolgimento delle operazioni;
- a bis) **Nello stato generale delle entrate le linee di bilancio corrispondenti recanti la menzione «per memoria» (p. m.) e accompagnate dai commenti del caso;**
- b) **in una parte distinta del bilancio:**
 - le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento **per l'esercizio di bilancio in questione e per gli esercizi successivi,**
 - le operazioni in capitale e la gestione **dei titoli di credito per l'esercizio di bilancio in questione e per gli esercizi successivi, ivi compresi i prestiti erogati su stanziamenti di bilancio.**

EMENDAMENTO N. 23

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 27

Articolo 22 (ex 18), paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Le modalità di esecuzione previste dall'articolo 128 specificano le responsabilità dell'ordinatore, dei contabili e del controllore finanziario nella gestione delle linee di bilancio della sezione relativa alle spese comuni delle Istituzioni.

Laddove l'esecuzione non è di sua competenza, la Commissione riconosce alle altre Istituzioni i relativi poteri nei modi più opportuni.

EMENDAMENTI N. 81 e 24

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 28

Articolo 23, primo e secondo trattino

- i documenti giustificativi possono rimanere presso l'ordinatore a fine di verifica; **tuttavia, il controllore finanziario e il contabile sono abilitati a richiedere gli originali qualora ritengano che tale documentazione possa contribuire alla buona esecuzione dei loro compiti;**
- **le firme e i visti possono essere apposti mediante procedura informatizzata appropriata, previo accordo del controllore finanziario e del contabile.**

EMENDAMENTO N. 25

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 29

Articolo 24 (ex 19) ultimo comma

Gli interessati e le Istituzioni da cui essi dipendono hanno la possibilità di inoltrare un ricorso alla Corte di giustizia. **Allorché il ricorso ha per oggetto l'indipendenza del controllore finanziario, questi ha diritto di rivalersi sulla propria Istituzione di qualsiasi spesa procedurale.**

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31*Articolo 26 (ex 21) paragrafo 2*

2. Il Parlamento, il Consiglio, la Corte di giustizia e la Corte dei conti possono procedere, all'interno delle loro rispettive sezioni di bilancio, a storni da capitolo a capitolo e da articolo a articolo. La Corte di giustizia e la Corte dei conti informano l'autorità di bilancio e la Commissione tre settimane prima di procedere a tali storni.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31*Articolo 26 (ex 21) paragrafo 3, lettera c)*

c) a storni da capitolo a capitolo di stanziamenti di pagamento;

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31*Articolo 26 (ex 21) paragrafo 3, lettere d)*

d) per quanto riguarda gli stanziamenti iscritti al capitolo degli stanziamenti di bilancio accantonati, gli storni verso le linee di bilancio inizialmente previste possono essere effettuati dalla Commissione quando sia realizzata la condizione sospensiva all'origine dell'iscrizione su tale capitolo particolare. Tre settimane prima di procedere a tali storni, essa ne informa l'autorità di bilancio.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 26**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31***Articolo 26 (ex 21) paragrafo 2*

2. Il Parlamento e il Consiglio possono procedere, all'interno delle loro rispettive sezioni di bilancio, a storni da capitolo a capitolo e da articolo a articolo. La Corte di giustizia, la Corte dei conti e il Comitato economico e sociale possono procedere, all'interno delle loro rispettive sezioni di bilancio, a storni da articolo a articolo all'interno di ogni capitolo. Essi informano l'autorità di bilancio e la Commissione tre settimane prima di procedere a tali storni. Essi possono altresì proporre all'autorità di bilancio storni da capitolo a capitolo; tali proposte di storno sono comunicate alla Commissione che le trasmette all'autorità di bilancio; la decisione è presa nel rispetto delle condizioni previste per le proposte di storno della Commissione (paragrafo 5).

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31*Articolo 26 (ex 21) paragrafo 3, lettera c)*

c) **Soppresso**

EMENDAMENTI N. 27 e 83**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31***Articolo 26 (ex 21) paragrafo 3, lettere d)*

d) per quanto riguarda gli stanziamenti, iscritti al capitolo degli stanziamenti di bilancio accantonati, gli storni verso le linee di bilancio inizialmente previste possono essere effettuati dalla Commissione, sempreché l'operazione sia autorizzata dall'autorità di bilancio alle condizioni di cui al paragrafo 5.

EMENDAMENTO N. 28**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31***Articolo 26 (ex 21) paragrafo 3, lettera d bis) (nuova)*

d) bis. essa può inoltre adottare decisioni in merito a storni tra le linee della sezione garanzia del FEAOG cui sono imputate le restituzioni relative all'aiuto alimentare e il capitolo dell'aiuto alimentare, storni resi necessari da variazioni del prezzo della materia prima in questione sui mercati mondiali. La Commissione informa l'autorità di bilancio di tali storni con un preavviso di quindici giorni.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31*Articolo 26 (ex 21) paragrafo 4*

4. Fatti salvi gli storni che la Commissione può decidere direttamente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, la Commissione può proporre all'autorità di bilancio degli storni da capitolo a capitolo.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31*Articolo 26, (ex 21) paragrafo 12*

12. *Gli storni all'interno dei titoli del bilancio dedicati agli stanziamenti del FEAOG, sezione garanzia, formano oggetto di disposizioni particolari previste all'articolo 105.*

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 32, LETTERA B)*Articolo 27 (ex 22) paragrafo e, lettera d)*

d) le entrate provenienti dalla vendita di un immobile o da indennità locative;

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 32, LETTERA d)*Articolo 27 (ex 22) paragrafo 6*

6. Le entrate provenienti dal riversamento di anticipi effettuato dai beneficiari dell'aiuto comunitario sono iscritte su conti d'ordine.

All'inizio di ogni esercizio la Commissione esamina il volume di tali entrate e valuta, in funzione delle necessità, l'opportunità di un eventuale riutilizzo sulla linea che ha finanziato la spesa iniziale.

La Commissione prende tale decisione entro il 15 febbraio di ogni esercizio e informa l'autorità di bilancio della decisione presa il 15 marzo.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 29**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31***Articolo 26 (ex 21) paragrafo 4*

4. Fatti salvi gli storni che la Commissione può decidere direttamente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, la Commissione può proporre all'autorità di bilancio degli storni da capitolo a capitolo. **Le proposte di storno sono accompagnate da opportune e dettagliate motivazioni indicanti l'andamento degli stanziamenti, l'esecuzione di bilancio e le previsioni di esecuzione al 31 dicembre per le voci di partenza e di arrivo degli storni.**

EMENDAMENTO N. 30**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 31***Articolo 26 (ex 21) paragrafo 12*

12. **Al massimo un mese prima del 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo, la Commissione può presentare all'autorità di bilancio, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 100, paragrafo 2, proposte di storno di stanziamenti da un capitolo all'altro all'interno del FEAOG, sezione garanzia. Entro tre settimane, previa consultazione del Parlamento, il Consiglio adotta a maggioranza qualificata una decisione. Gli storni di stanziamenti sono considerati approvati nel caso in cui esso non decida entro tale periodo.**

EMENDAMENTO N. 31**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 32, LETTERA B)***Articolo 27 (ex 22) paragrafo 2, lettera d)*

d) le entrate provenienti da indennità locative;

EMENDAMENTO N. 32**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 32, LETTERA d)***Articolo 27 (ex 22) paragrafo 6*

6. *Le entrate provenienti dal riversamento di anticipi effettuato dai beneficiari dell'aiuto comunitario sono disciplinate come segue:*

- se gli anticipi sono stati iscritti in un conto d'anticipo fuori bilancio, il riversamento dà luogo all'annullamento della scrittura originaria;
- se gli acconti sono stati iscritti alle linee di bilancio, la Commissione iscrive l'importo riversato su conti d'ordine: prima del 15 febbraio la Commissione pre-

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Le entrate non riutilizzate sono iscritte tra le entrate varie dell'esercizio nel corso del quale sono state contabilizzate

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 33, LETTERA b)

Articolo 28 (ex 23) paragrafo 1, ultimo comma

L'autorità superiore dell'Istituzione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di tale rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ciascuna Istituzione informa ogni mese la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 34, LETTERA b)

Articolo 29, paragrafo 2, terzo comma

Nel paragrafo 2, terzo comma, ultima frase, il termine «trimestralmente» è sostituito dai termini «entro un mese».

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 39

L'articolo 29 diventa articolo 34 e il suo testo è sostituito dal testo seguente:

Articolo 34

Quattro volte all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al consiglio una relazione sull'esecuzione del bilancio, compresi, eventualmente, i bilanci suppletivi e rettificativi, nonché sulla situazione finanziaria delle Comunità, comprendente le entrate e le spese. Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

senta all'autorità di bilancio una proposta di reiscrizione alla linea che ha finanziato la spesa iniziale per le entrate che essa ritiene debbano essere riutilizzate in funzione delle necessità; l'autorità di bilancio prende una decisione in base alla procedura prevista per i riporti di stanziamenti non automatici (articolo 7, paragrafo 3). Le entrate per le quali non è stata presentata o è stata respinta dall'autorità di bilancio una proposta di reiscrizione sono iscritte tra le entrate varie dell'esercizio nel corso del quale sono state contabilizzate.

EMENDAMENTO N. 33**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 33, LETTERA b)**

Articolo 28 (ex 23) paragrafo 1, ultimo comma

L'autorità superiore dell'Istituzione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di tale rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ciascuna Istituzione informa ogni mese la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni. **Essa indirizza altresì al Parlamento e al Consiglio, in quanto soggetti della procedure di scarico, il riepilogo trimestrale di tali decisioni.**

EMENDAMENTO N. 34**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 34, LETTERA b)**

Articolo 29, paragrafo 2, terzo comma

Il terzo comma del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

In caso di rifiuto del visto l'autorità superiore dell'Istituzione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto di tale rifiuto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ciascuna Istituzione informa, entro il termine di un mese, la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni. Essa indirizza altresì al Parlamento e al Consiglio, in quanto soggetti della procedura di scarico, il riepilogo trimestrale di tali decisioni.

EMENDAMENTO N. 36

L'articolo 29 diventa articolo 34 e il suo testo è sostituito dal testo seguente

Articolo 34

Una volta al mese, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione del bilancio, compresi, eventualmente, i bilanci suppletivi e rettificativi, nonché sulla situazione finanziaria delle Comunità, comprendente le entrate e le spese e le operazioni di assunzione e erogazione di prestiti. Detta relazione comporta anche le informazioni relative all'esecuzione degli stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Tale relazione è contemporaneamente trasmessa alla Corte dei conti.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 43

L'articolo 33 diventa articolo 38; il riferimento contenuto, nell'ultima riga all'articolo 106 è sostituito dal riferimento all'articolo 128.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 45, LETTERA c)

Articolo 40 (ex 35), terzo comma

nell'ultimo comma, ultima frase il termine «trimestralmente» è sostituito dai termini «entro un mese»

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 54

L'articolo 43 diventa articolo 49

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Tale relazione è contemporaneamente trasmessa alla Corte dei conti.

Le relazioni riguardanti i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre e che contengono dei commenti sull'esecuzione delle linee di bilancio sono inviate entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce l'esecuzione di bilancio. Le altre relazioni sono inviate entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce l'esecuzione di bilancio.

Le modalità di esecuzione previste dall'articolo 128 precisano i dati che devono essere contenuti nella relazione.

EMENDAMENTO N. 37

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 43

L'articolo 33 diventa articolo 38 ed è così modificato:

Salve le disposizioni dell'articolo 23, le proposte d'impegno accompagnate dai documenti giustificativi sono trasmesse, in ciascuna istituzione, al controllore finanziario e al contabile: esse in particolare indicano l'oggetto, la valutazione — con menzione, nella misura del possibile, delle valute, l'imputazione della spesa al bilancio e la designazione del creditore; esse formano oggetto, dopo il visto del controllore finanziario, di una registrazione conformemente alle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 128.

EMENDAMENTO N. 38

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 45, LETTERA c)

Articolo 40 (ex 35), terzo comma

Il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

Salvo i casi in cui sia messa in discussione la disponibilità degli stanziamenti, detta autorità superiore, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto del rifiuto di visto. Tale decisione è presa entro un termine massimo di tre mesi e ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ogni Istituzione informa, entro il termine di un mese, la Corte dei conti di ciascuna di tali decisioni. Essa indirizza al Parlamento e al Consiglio, in quanto soggetti della procedura di scarico, il riepilogo trimestrale di tali decisioni.

EMENDAMENTO N. 39

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 54

L'articolo 43 diventa articolo 49

Il primo comma è così modificato.

Salve le disposizioni dell'articolo 23, gli ordini di pagamento sono inviati per il visto preventivo al controllore finanziario.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 56

56. L'articolo 45, diventa articolo 51

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 62

62. È inserito il seguente articolo 56:

Articolo 56

Nell'ambito di ciascuna Istituzione vengono elaborati:

- a) una tabella degli impieghi;
- b) un organigramma con un piano di organizzazione dei servizi.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 78

(Articolo 71 — ex 64 — ultimo comma)

Queste situazioni sono trasmesse al controllore finanziario, all'ordinatore e alla Corte dei conti.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 79

79. L'articolo 65 diventa articolo 72 ed è modificato come segue:

- a) al primo comma, l'indicazione «agli articoli 96 e 102» è sostituita dall'indicazione «all'articolo 100»
- b) Nel secondo comma, l'indicazione «all'articolo 42» è sostituita dall'indicazione «all'articolo 47».

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 40

56. L'articolo 45 diventa articolo 51 ed è così modificato:

Articolo 51

Dopo il visto, l'originale dell'ordine di pagamento, cui sono allegati i documenti giustificativi, è trasmesso al contabile. Il contabile è responsabile della conservazione degli originali dei documenti giustificativi e dei documenti contabili.

EMENDAMENTO N. 41**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 62**

62. È inserito il seguente articolo 56:

Articolo 56

Nell'ambito di ciascuna Istituzione vengono elaborati:

- a) uno schedario di identificazione degli impieghi contenente la descrizione delle mansioni e delle attività assegnate a ciascun impiego;
- b) un organigramma con un piano di organizzazione dei servizi, in cui sono precisate le attribuzioni di ciascuna unità amministrativa;

EMENDAMENTO N. 43**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 78**

(Articolo 71 — ex 64 — ultimo comma)

Queste situazioni sono trasmesse al controllore finanziario, all'ordinatore e alla Corte dei conti. Le Istituzioni inviano all'autorità di scarico la relazione di cui all'articolo 73.

EMENDAMENTO N. 44**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 79**

79. L'articolo 65 diventa articolo 72 ed è modificato e completato come segue:

- a) al primo comma, l'indicazione «agli articoli 96 e 102» è sostituita dall'indicazione «all'articolo 100»
- b) Nel secondo comma, l'indicazione «all'articolo 42» è sostituita dall'indicazione «all'articolo 47».

Articolo 72

Salvo gli anticipi di cui all'articolo 100, ogni anticipo è contabilizzato («anticipi») o in un conto fuori bilancio («o in conti di spese di bilancio («acconti») e regolarizzato al più tardi durante l'esercizio successivo al pagamento di questo anticipo, ad eccezione di quelli a carattere permanente che vengono riesaminati periodicamente.

Tuttavia, gli anticipi di cui all'articolo 47, terzo comma, sono liquidati in linea generale nelle sei settimane successive alla realizzazione dell'obiettivo per i quali sono stati accordati.

La contabilità deve permettere di distinguere tra anticipi e acconti riguardanti ciascuna politica operativa, per operazione o gruppo di operazioni.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 81

81. L'articolo 67 diventa articolo 73

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 87*(Articolo 79 — ex 73 — frase introduttiva e paragrafo 1)*

La Commissione stabilisce, al più tardi entro il 1° maggio dell'anno successivo, un conto di gestione consolidato del bilancio generale delle Comunità per l'esercizio concluso. Il conto di gestione consolidato comprende:

1. una tabella delle entrate contenente:
 - le previsioni di entrate dell'esercizio,
 - le modifiche delle previsioni di entrate risultanti dai bilanci suppletivi o rettificativi, nonché le entrate supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma,
 - i diritti accertati durante l'esercizio,
 - i diritti ancora da riscuotere dell'esercizio precedente,
 - le entrate riscosse durante l'esercizio e le entrate riportate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4,
 - gli importi che rimangono da riscuotere alla fine dell'esercizio.

A tale tabella sono uniti un prospetto che illustra le entrate riportate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, e, se del caso, un prospetto che illustra i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

EMENDAMENTO N. 45**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 81**

81. L'articolo 67 diventa articolo 73 ed è così modificato:

Articolo 73

La contabilità viene chiusa alla fine dell'esercizio finanziario per permettere di stabilire il bilancio finanziario delle Comunità e il conto di gestione previsti al titolo VI. Il conto di gestione deve essere sottoposto al controllore finanziario, il quale redige una relazione sulla gestione trascorsa. Il Parlamento europeo e il Consiglio, in quanto autorità di scarico, hanno facoltà di prendere conoscenza di detta relazione.

EMENDAMENTO N. 46**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 87***(Articolo 79 — ex 73 — frase introduttiva e paragrafo 1)*

La Commissione stabilisce, al più tardi entro il 1° maggio dell'anno successivo, un conto di gestione consolidato del bilancio generale delle Comunità per l'esercizio concluso. Il conto di gestione consolidato comprende:

1. una tabella delle entrate contenente:
 - le previsioni di entrate dell'esercizio,
 - le modifiche delle previsioni di entrate risultanti dai bilanci suppletivi o rettificativi, nonché le entrate supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma,
 - i diritti accertati durante l'esercizio,
 - i diritti ancora da riscuotere dell'esercizio precedente,
 - le entrate riscosse durante l'esercizio e le entrate riportate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4,
 - gli importi che rimangono da riscuotere alla fine dell'esercizio.
 - **gli annullamenti dei diritti accertati**

A tale tabella sono uniti un prospetto che illustra le entrate riportate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, e, se del caso, un prospetto che illustra i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

Vi è allegato altresì un prospetto che illustra per Stato membro la ripartizione degli importi che rimangono da riscuotere alla fine dell'esercizio a seconda che corrispondano a crediti coperti da un ordine di recupero, o da risorse proprie coperte da un ordine di recupero, o da risorse proprie accertate ma non coperte da un ordine di recupero.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 88

88. L'articolo 74 diventa articolo 80 ed è sostituito dal seguente testo:

Articolo 80

Ogni Istituzione comunica alla Commissione al più tardi entro il 15 febbraio, dopo averli presentati al suo controllore finanziario, i dati che le sono necessari per stabilire il conto di gestione e il bilancio finanziario, nonché un contributo per l'analisi della gestione finanziaria di cui all'articolo 81.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 90

90. L'articolo 76 diventa articolo 82 ed è sostituito dal testo seguente:

Articolo 82

1. La Commissione compila, entro e non oltre il 1° maggio dell'anno successivo, il bilancio finanziario consolidato che descrive l'attivo e il passivo delle Comunità al 31 dicembre dell'esercizio trascorso. A esso è allegata una situazione contabile in movimenti e saldi, elaborata alla medesima data.

2. Detti documenti vengono sottoposti al controllore finanziario.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 93

93. L'articolo 79 diventa articolo 85 e i termini «fatti salvi l'articolo 19 del regolamento (CEE, CEEA, CECA) n. 2891/77 e l'articolo 80 del presente regolamento finanziario» sono sostituiti dai termini «fatti

EMENDAMENTO N. 47**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 87, lettera c bis (nuova)**

(Articolo 79 — ex 73)

c bis) Al punto 4 aggiungere il seguente nuovo trattino:

- un prospetto che contiene, per ogni esercizio verificato, il dettaglio, voce per voce e per singolo Stato membro, dell'effetto delle decisioni di verifica intervenute in corso di esercizio; a tal fine è utilizzata la nomenclatura di bilancio dell'esercizio i cui conti sono stati verificati.

EMENDAMENTO N. 48**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 88**

88. L'articolo 74 diventa articolo 80 ed è sostituito dal seguente testo:

Articolo 80

Ogni Istituzione comunica alla Commissione al più tardi entro il 28 febbraio, dopo averli presentati al suo controllore finanziario, i dati che le sono necessari per stabilire il conto di gestione e il bilancio finanziario, nonché un contributo per l'analisi della gestione finanziaria di cui all'articolo 81.

EMENDAMENTO N. 49**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 90**

90. L'articolo 76 diventa articolo 82 ed è sostituito dal testo seguente:

Articolo 82

1. La Commissione compila, entro e non oltre il 1° maggio dell'anno successivo, il bilancio finanziario consolidato che descrive l'attivo e il passivo delle Comunità al 31 dicembre dell'esercizio trascorso. A esso è allegata una situazione contabile in movimenti e saldi, elaborata alla medesima data. **L'attivo del bilancio comprende l'importo delle entrate da riscuotere, mentre il passivo del bilancio comprende l'importo delle spese imputate all'esercizio ma non ancora contabilizzate.**

2. Detti documenti vengono sottoposti al controllore finanziario, **il quale redige la relazione di cui all'articolo 73. Detta relazione è inviata all'autorità di scarico.**

EMENDAMENTO N. 50**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 93**

93. L'articolo 79 diventa articolo 85 ed è così modificato:

Ogni Istituzione prende le disposizioni necessarie per sal-

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

salvi l'articolo 18 del regolamento (CEE, CEEA, CECA) n. 2891/77 e l'articolo 86 del presente regolamento finanziario».

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 96

(Articolo 88 — ex 82 — primo comma)

La Commissione e le altre Istituzioni accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono ogni informazione di cui quest'ultima ritenga di aver bisogno per l'assolvimento della sua missione, in particolare ogni informazione di cui dispongono in seguito ai controlli da esse effettuati in applicazione della regolamentazione comunitaria presso i servizi che intervengono nella gestione delle finanze comunitarie e che effettuano delle spese per conto delle Comunità. In particolare esse mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi alla stipulazione e all'esecuzione di contratti e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma dei servizi che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica su documenti o sul posto del conto di gestione.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 97

(Articolo 89 — ex 83 — paragrafo 3)

3. *La relazione annuale deve contenere tante sezioni quante sono le Istituzioni. Ogni sezione raggruppa tutte le osservazioni della Corte dei conti relative a una stessa Istituzione e le risposte di ogni Istituzione, risposte che sono pubblicate immediatamente dopo le osservazioni che concernono l'Istituzione in questione.*

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

vaguardare tutti i documenti giustificativi delle sue scritture e delle transazioni operate attraverso i propri sistemi informatici in ogni fase della procedura di spesa. La Corte dei conti ha libero accesso a tali documenti e a tali sistemi e può interrogare l'Istituzione in merito a essi. La Corte dei conti può in particolare chiedere che le sia trasmesso qualsiasi documento giustificativo per sottoporlo a esame, nonché copia dei dati gestiti mediante nastro magnetico.

EMENDAMENTO N. 51

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 96

(Articolo 88 — ex 82 — primo comma)

La Commissione e le altre Istituzioni accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono ogni informazione di cui quest'ultima ritenga di aver bisogno per l'assolvimento della sua missione, in particolare ogni informazione di cui dispongono in seguito ai controlli da esse effettuati in applicazione della regolamentazione comunitaria presso i servizi che intervengono nella gestione delle finanze comunitarie e che effettuano delle spese per conto delle Comunità. In particolare esse mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi alla stipulazione e all'esecuzione di contratti e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma o sul posto del conto di gestione e dei servizi che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica su documenti o sul posto del conto di gestione e **ogni documento e dato stabilito o conservato su nastro magnetico.**

EMENDAMENTO N. 52

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 97

(Articolo 89 — ex 83 — paragrafo 3)

3. **La relazione annuale può contenere più parti di cui una almeno è riservata all'esame dell'esecuzione del bilancio generale. Le parti della relazione annuale sono divise in capitoli o sezioni, alcuni dei quali sono riservati all'esame di ciascuna delle Istituzioni comunitarie. Le osservazioni della Corte sono accompagnate dalle risposte delle Istituzioni; la Corte provvede affinché tali risposte siano presentate in maniera accessibile per il lettore.**

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 99*(Articolo 90 — ex 85 — paragrafi da 2 a 7)*

2. *Per pronunciarsi in merito allo scarico, il Parlamento europeo si basa in particolare sui conti della totalità delle entrate e spese della Comunità esaminate dalla Corte dei conti.*

3. Il controllore finanziario tiene conto delle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

4. Le Istituzioni adottano ogni misura possibile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.

5. A richiesta del Parlamento o del Consiglio, esse presentano delle relazioni sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e in particolare sulle istruzioni da esse impartite ai propri servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio. Queste relazioni sono comunicate anche alla Corte dei conti.

6. Qualora il Parlamento europeo decida di rinviare lo scarico, la Commissione deve eliminare quanto più rapidamente possibile gli eventuali ostacoli che si oppongono alla decisione di scarico.

7. I documenti giustificativi relativi alla contabilità e alla compilazione dei conti di gestioni e di quelli del bilancio finanziario sono conservati per un periodo di 5 anni dalla data della decisione di scarico all'esecuzione del bilancio.

Tuttavia, i documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati entro tale periodo e sino alla fine dell'anno successivo a quello della chiusura di dette operazioni.

(Articolo 91, paragrafo 3)

3. I pareri di cui al paragrafo 1 che non riguardano proposte o progetti nel quadro della consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti *solo previo accordo dell'Istituzione che ha chiesto il parere o dell'Istituzione interessata. In caso di pubblicazione, i pareri sono accompagnati dalle risposte dell'Istituzione o delle Istituzioni interessate.*

EMENDAMENTI N. 53 e 54**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 99***(Articolo 90 — ex 85 — paragrafi da 2 a 7)*

2. **La decisione di scarico verte sui conti della totalità delle entrate e spese della Comunità, nonché sul saldo che ne deriva e sull'attivo e passivo della Comunità descritti nel bilancio finanziario. Essa contiene una valutazione della responsabilità della Commissione per quanto riguarda la trascorsa gestione di bilancio.**

3. Immutato

4. Le Istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico **in particolare sul piano del bilancio, operativo e contabile.**

5. A richiesta del Parlamento o del Consiglio, esse presentano delle relazioni sulle misure adottate in conseguenza di tali osservazioni e in particolare sulle istruzioni da esse impartite ai propri servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio. Queste relazioni sono comunicate anche alla Corte dei conti. **Le Istituzioni devono altresì rendere conto in un allegato al conto di gestione dell'esercizio successivo a quello della decisione di scarico delle misure che sono state prese in seguito alle osservazioni figuranti nelle decisioni di scarico.**

6. Qualora il Parlamento europeo decida di rinviare lo scarico, la Commissione deve eliminare quanto più rapidamente possibile gli eventuali ostacoli **di bilancio, operativi e contabili** che si oppongono alla decisione di scarico.

7. I documenti giustificativi relativi alla contabilità e alla compilazione dei conti di gestioni e di quelli del bilancio finanziario sono conservati **a cura del contabile** per un periodo di 5 anni dalla data della decisione di scarico all'esecuzione del bilancio.

Tuttavia, i documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati entro tale periodo e sino alla fine dell'anno successivo a quello della chiusura di dette operazioni.

EMENDAMENTO N. 55**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 100***(Articolo 91, paragrafo 3)*

3. I pareri di cui al paragrafo 1 che non riguardano proposte o progetti nel quadro della consultazione legislativa possono essere pubblicati dalla Corte dei conti **nella Gazzetta ufficiale. La Corte decide in merito a tale pubblicazione dopo aver consultato l'Istituzione che ha chiesto il parere o l'Istituzione interessata dall'analisi della Corte. I pareri pubblicati nella Gazzetta ufficiale sono accompagnati dalle risposte dell'Istituzione o delle Istituzioni interessate.**

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 56

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 100

(Articolo 91, paragrafo 3 bis) (nuovo)

3 bis. Se il Parlamento adotta, eventualmente sulla base di una relazione speciale o di un parere della Corte dei conti, una risoluzione contenente osservazioni riguardanti il controllo di bilancio di un'Istituzione comunitaria, l'Istituzione interessata adotta qualsiasi misura utile a dar seguito alle osservazioni figuranti nella risoluzione. L'Istituzione rende conto delle misure adottate in un allegato del conto di gestione di cui all'articolo 90, paragrafo 5.

EMENDAMENTO N. 57

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 102

(Articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, parte introduttiva)

Tale sezione comprende gli stanziamenti destinati alla realizzazione degli obiettivi di ricerca e sviluppo tecnologico mediante l'esecuzione delle seguenti azioni:

EMENDAMENTO N. 58

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 102

(Articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

d) eventuali partecipazioni finanziarie della Comunità a programmi complementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 l del trattato CEE, o programmi di ricerca e sviluppo intrapresi da vari Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l'esecuzione di vecchi programmi conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 m del trattato CEE, o alle azioni di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali quali previste dall'articolo 130 N del trattato CEE **o partecipazione alle imprese comuni previste all'articolo 130 O del trattato CEE.**

EMENDAMENTO N. 59

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 102

(Articolo 95)

Alla sezione specifica di cui all'articolo 93 sono allegati:

— una tabella di corrispondenza, che indica la ripartizione degli stanziamenti iscritti nella sezione sia per destinazione sia per natura della spesa, quale definita nelle modalità di esecuzione previste all'articolo 128.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 102

(Articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, parte introduttiva)

Tale sezione comprende gli stanziamenti destinati alla realizzazione degli obiettivi di ricerca e sviluppo tecnologico mediante l'esecuzione delle seguenti azioni:

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 102

(Articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, lettera d)

d) eventuali partecipazioni finanziarie della Comunità a programmi complementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 l del trattato CEE, o programmi di ricerca e sviluppo intrapresi da vari Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l'esecuzione di vecchi programmi conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 m del trattato CEE, o alle azioni di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali quali previste dall'articolo 130 N del trattato CEE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 102

(Articolo 95)

Alla sezione specifica di cui all'articolo 93 sono allegati:

— una tabella di corrispondenza, che indica la ripartizione degli stanziamenti iscritti nella sezione sia per destinazione sia per natura della spesa, quale definita nelle modalità di esecuzione previste all'articolo 128.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Per le necessità della gestione la Commissione può altresì creare dei conti collettivi corrispondenti ai mezzi di realizzazione;

- uno scadenzario *indicativo* degli impegni e dei pagamenti, che illustri il ritmo previsto per l'utilizzazione degli stanziamenti di impegni e gli stanziamenti di pagamento corrispondenti.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 102

(Articolo 96)

In deroga all'articolo 26, la Commissione può procedere, all'interno della sezione particolare di cui all'articolo 93, a storni da capitolo a capitolo, nel limite del 15 % degli stanziamenti d'impegno riguardanti le azioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e e), a condizione che queste ultime rientrino nel programma quadro.

Tali storni non possono avere l'effetto di aumentare gli stanziamenti relativi alle ricerche esplorative di oltre il 5 % della dotazione originaria iscritta per l'insieme degli stanziamenti del CCR a titolo del programma quadro.

Da questa disposizione particolare sono esclusi gli stanziamenti per il personale del CCR.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 102

(Articolo 98)

Per quanto riguarda i contratti relativi al settore disciplinato dal presente titolo si possono fissare, nell'ambito delle modalità di esecuzione prevista dell'articolo 128, delle disposizioni particolari concernenti:

- le soglie che determinano le condizioni di stipula dei contratti,
- il funzionamento e la determinazione di competenza della commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.

ARTICOLO 1, PUNTO 104, LETTERA a)

Articolo 100 (ex 96)

- a) il primo e il secondo comma diventano paragrafo 1.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Per le necessità della gestione la Commissione crea dei conti collettivi corrispondenti ai mezzi di realizzazione;

- uno scadenzario **previsionale** degli impegni e dei pagamenti, che illustri il ritmo previsto per l'utilizzazione degli stanziamenti di impegni e gli stanziamenti di pagamento corrispondenti, e **che sia conforme alle schede finanziarie dei vari programmi d'azione in materia di ricerca previsti dal programma quadro.**

Tale scadenzario è soggetto a revisione annuale.

EMENDAMENTO N. 60

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 102

(Articolo 96)

Soppresso

EMENDAMENTO N. 61

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 102

(Articolo 98)

1. Per quanto riguarda i contratti relativi al settore disciplinato dal presente titolo si possono fissare, nell'ambito delle modalità di esecuzione prevista dell'articolo 128, delle disposizioni particolari concernenti:

- le soglie che determinano le condizioni di stipula dei contratti,
- il funzionamento e la determinazione di competenza della commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.

2. **In deroga all'articolo 67, primo comma, si può procedere a vendite di materiali scientifici e tecnici senza previa pubblicazione, su decisione dell'ordinatore sentito il parere della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti.**

EMENDAMENTO N. 77

ARTICOLO 1, PUNTO 104, LETTERA a)

Articolo 100 (ex 96)

- a) il primo e il secondo comma diventano paragrafo 1.

Il termine «globali» è soppresso in tutto il testo.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 104, lettera b)*(Articolo 100 — ex 96 — paragrafo 2)*

2. La Commissione presenta mensilmente una comunicazione al Parlamento e al Consiglio. *Essa accompagna tale comunicazione, per quanto concerne l'evoluzione delle spese effettive, con le informazioni che giudica appropriate nel quadro del sistema di allerta previsto dall'articolo 6 della decisione 88/377/CEE del Consiglio.*

ARTICOLO 1, PUNTO 105

105. L'articolo 97 diventa articolo 101 e, al paragrafo 2, l'indicazione «articolo 96» è sostituita dall'indicazione «articolo 100».

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 107

107. L'articolo 99 diventa articolo 103: al paragrafo 3, il riferimento agli «articoli 97 e 98» è sostituito da quello agli «articoli 101 e 102.»

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 108

108. L'articolo 100 diventa articolo 104 ed è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 104

Gli impegni accantonati *globali* effettuati a titolo di un esercizio conformemente all'articolo 100 e che non hanno formato oggetto entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo di impegni dettagliati secondo la nomenclatura di bilancio conformemente all'articolo 101, sono disimpegnati a titolo dell'esercizio di origine.»

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 62**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 104, lettera b)***(Articolo 100 — ex 96 — paragrafo 2)*

2. La Commissione presenta mensilmente una comunicazione al Parlamento e al Consiglio. **La comunicazione è inviata prima della fine del mese successivo alla realizzazione della spesa effettiva da parte degli Stati membri. La comunicazione è accompagnata da dati che consentono di valutare:**

- l'evoluzione della spesa nel quadro del sistema di allerta previsto dall'articolo 6 della decisione 88/377/CEE del Consiglio del 24 giugno 1988;
- le prospettive di evoluzione della spesa nel corso dell'esercizio rispetto all'evoluzione del mercato.

EMENDAMENTO N. 78**ARTICOLO 1, PUNTO 105**

105. L'articolo 97 diventa articolo 101 e, al paragrafo 2, l'indicazione «articolo 96» è sostituita dall'indicazione «articolo 100» e il termine «globali» è **soppresso.**

EMENDAMENTO N. 79**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 107**

107. L'articolo 99 diventa articolo 103.

a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«La Commissione liquida i conti entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario in questione. Qualora a tale data restino irrisolti problemi specifici di eccezionale complessità per un totale non superiore al 5 % delle spese del FEAOG sezione garanzia, nell'esercizio in questione, la Commissione può escludere dalla decisione di liquidazione tali questioni, che sono risolte con un'ulteriore decisione o serie di decisioni entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'esercizio in questione.

b) al paragrafo 3, il riferimento agli «articoli 97 e 98» è sostituito da quello agli «articoli 101 e 102».**EMENDAMENTO N. 80****ARTICOLO 1, PARAGRAFO 108**

108. L'articolo 100 diventa articolo 104 ed è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 104

Gli impegni accantonati effettuati a titolo di un esercizio conformemente all'articolo 100 e che non hanno formato oggetto entro il 1° febbraio dell'esercizio successivo di impegni dettagliati secondo la nomenclatura di bilancio conformemente all'articolo 101, sono disimpegnati a titolo dell'esercizio di origine.»

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 109*(Articolo 105, ex 101)*

1. All'interno di ciascun capitolo gli storni, da articolo ad articolo sono effettuati con decisione della Commissione, adottata entro il 31 gennaio, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

La Commissione informa l'autorità di bilancio in merito a tali storni.

2. La Commissione può proporre all'autorità di bilancio, al più tardi di un mese prima del 31 gennaio dell'esercizio successivo, degli storni di stanziamento da capitolo a capitolo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro il termine di tre settimane, dopo aver accolto il parere del Parlamento conformemente all'articolo 26. Se non ha deliberato entro questo termine, gli storni di stanziamenti si considerano approvati.

3. Gli storni relativi alla riserva monetaria di cui all'articolo 19, paragrafo 6, sono decisi dall'autorità di bilancio conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, lettera a).

4. La Commissione decide in merito agli storni da effettuare tra le linee del FEAOG, sezione garanzia, sulle quali sono imputate le restituzioni relative ai doni dell'aiuto alimentare e il capitolo dell'aiuto alimentare. Essa prende tale decisione ove detti storni risultino necessari a causa delle variazioni del fabbisogno rispetto agli stanziamenti autorizzati per le parti di spese imputabili alle rispettive linee.

La Commissione informa l'autorità di bilancio quindici giorni prima di procedere a detti storni.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111*(Articolo 106, paragrafo 3)*

Tali stanziamenti possono essere destinati a finanziare in particolare aiuti non rimborsabili, prestiti speciali, capitali di rischio e abbuoni d'interesse e sono eseguiti dalla Commissione che ne può, in parte, affidare la gestione o alla Banca Europea per gli Investimenti nell'ambito di un mandato generale a nome della Comunità oppure, sotto la sua responsabilità, ad altri organismi.

Questa disposizione non pregiudica il potere di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 206 bis del trattato CEE.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 63/riv.**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 109***(Articolo 105, ex 101)*

1. **Soppresso**

2. **Soppresso**

3. **Soppresso**

EMENDAMENTO N. 64**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111***(Articolo 106, paragrafo 3)*

Tali stanziamenti possono essere destinati a finanziare in particolare aiuti non rimborsabili, prestiti speciali, capitali di rischio e abbuoni d'interesse e **garanzie di prestiti** e sono eseguiti dalla Commissione che ne può, in parte, affidare la gestione, **sotto la propria responsabilità**, alla Banca Europea per gli Investimenti nell'ambito di un mandato generale a nome della Comunità oppure ad altri organismi.

Questa disposizione non pregiudica il potere di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 206 bis del trattato CEE.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111*(Articolo 107)*

1. Ogni progetto o azione di cooperazione *deciso dalla Commissione* può dar luogo:

- o alla stipula di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il governo del paese beneficiario ovvero le autorità degli organismi o istituzioni beneficiarie, qui di seguito denominati «beneficiario»,
- o a un contratto stipulato con organizzazioni internazionali, persone giuridiche o persone fisiche incaricate della sua realizzazione.

2. La convenzione di finanziamento o il contratto fissa l'importo dell'impegno finanziario della Comunità per l'azione considerata. Qualsiasi spesa che supera detto importo può essere imputata in bilancio unicamente se ha formato oggetto di un impegno supplementare.

3. Per ogni progetto di investimento finanziato mediante un prestito speciale viene inoltre stipulato un contratto di prestito tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il mutuatario.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111*(Articolo 109, paragrafo 2)*

2. La Commissione, in stretta collaborazione con il beneficiario, si assicura che siano garantite condizioni di parità nella partecipazione alle gare, che vengano eliminate le discriminazioni e che venga prescelta l'offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine essa approva i fascicoli relativi ai bandi di gara prima della loro pubblicazione, riceve i risultati dello spoglio delle offerte e approva la proposta di assegnazione del contratto.

EMENDAMENTO N. 65**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111***(Articolo 107)*

1. Ogni progetto o azione di cooperazione può dar luogo:

- o alla stipula di una convenzione di finanziamento tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il governo del paese beneficiario ovvero le autorità degli organismi o istituzioni beneficiarie, qui di seguito denominati «beneficiario»,
- o a un contratto stipulato con organizzazioni internazionali, persone giuridiche o persone fisiche incaricate della sua realizzazione.

Secondo il tipo di progetto o di azione accettato dalla Commissione, la convenzione di finanziamento e il/i contratto/i si aggiungono o si escludono reciprocamente. Nel caso in cui sia necessario concludere al tempo stesso una convenzione di finanziamento con il governo beneficiario e uno o più contratti con organizzazioni che partecipano alla sua realizzazione, la Commissione provvede a che le disposizioni iscritte in questi diversi documenti, che concorrono alla realizzazione di uno stesso progetto o di una stessa azione, siano strettamente coordinate fra loro.

2. La convenzione di finanziamento o il contratto fissa l'importo dell'impegno finanziario della Comunità per l'azione considerata. Qualsiasi spesa che supera detto importo può essere imputata in bilancio unicamente se ha formato oggetto di un impegno supplementare **o di una clausola aggiuntiva alla convenzione o al contratto.**

3. Per ogni progetto di investimento finanziato mediante un prestito speciale viene inoltre stipulato un contratto di prestito tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e il mutuatario.

EMENDAMENTO N. 66**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111***(Articolo 109, paragrafo 2)*

2. La Commissione, in stretta collaborazione con il beneficiario, si assicura che siano garantite condizioni di parità nella partecipazione alle gare, che vengano eliminate le discriminazioni e che venga prescelta l'offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine essa approva i fascicoli relativi ai bandi di gara prima della loro pubblicazione, **e rappresentata in occasione della spoglio delle offerte (allorché il prezzo base del bando di gara supera il limite fissato nella convenzione di finanziamento o nel contratto)** riceve i risultati dello spoglio delle offerte e approva la proposta di assegnazione del contratto.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111*(Articolo 110, paragrafo 2)*

2. Il beneficiario sottopone alla Commissione, per approvazione, i fascicoli relativi ai bandi di gara prima della loro pubblicazione. Sulla base delle decisioni così approvate e in stretta collaborazione con la Commissione il beneficiario indice le gare, riceve le offerte, presiede al loro spoglio e stabilisce i risultati delle gare.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111*(Articolo 112, paragrafo 4)*

4. I depositi sui conti di cui al paragrafo 2 fruttano interessi a esclusivo beneficio dei progetti, *a meno che non sia stato convenuto diversamente quando la funzione di pagatore delegato è esercitata da un'istituzione finanziaria pubblica.*

Il servizio reso dal pagatore delegato non è retribuito.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111*(Articolo 117, frase introduttiva)*

Se ne viene constatata l'urgenza ovvero se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, la Commissione o il beneficiario, di concerto con la Commissione, possono autorizzare a titolo eccezionale:

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111*(Articolo 119, paragrafo 3)*

3. I contratti di servizi e quelli per le azioni in cooperazione tecnica sono *in linea di massima* elaborati, negoziati e conclusi dalla Commissione.

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111*(Articolo 121)*

1. Ogni convenzione di finanziamento prevede espressamente il potere di controllo della Corte dei conti.

EMENDAMENTO N. 67**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111***(Articolo 110, paragrafo 2)*

2. Il beneficiario sottopone alla Commissione, per approvazione, i fascicoli relativi ai bandi di gara prima della loro pubblicazione. Sulla base delle decisioni così approvate e in stretta collaborazione con la Commissione il beneficiario indice le gare, riceve le offerte, presiede al loro spoglio e stabilisce i risultati delle gare. **La Commissione è rappresentata in occasione dello spoglio delle offerte allorchè il prezzo base del bando di gara supera il limite fissato nella convenzione di finanziamento o nel contratto.**

EMENDAMENTO N. 68**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111***(Articolo 112, paragrafo 4)*

4. I depositi sui conti di cui al paragrafo 2 fruttano interessi a esclusivo beneficio dei progetti. **Tuttavia, se la funzione di pagatore delegato è esercitata da un'istituzione finanziaria pubblica, si può convenire che la spesa non frutti interessi.**

Il servizio reso dal pagatore delegato non è retribuito.

EMENDAMENTO N. 69**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111***(Articolo 117, frase introduttiva)*

Se ne viene constatata l'urgenza ovvero se la natura, la scarsa importanza o le caratteristiche particolari di taluni lavori o forniture lo giustificano, la Commissione o il beneficiario, di concerto con la Commissione, possono **preventivamente** autorizzare a titolo eccezionale:

EMENDAMENTO n. 70**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111***(Articolo 119, paragrafo 3)*

3. I contratti di servizi e quelli per le azioni in cooperazione tecnica sono elaborati, negoziati e conclusi dalla Commissione.

EMENDAMENTO N. 71**ARTICOLO 1, PARAGRAFO 111***(Articolo 121)*

1. Ogni convenzione di finanziamento **di un progetto di investimento e ogni contratto relativo a un'azione di sviluppo prevedono** espressamente il potere di controllo su documenti e sul posto della Corte dei conti.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

2. Le verifiche cui la Corte dei conti intende procedere sul territorio degli Stati beneficiari o degli Stati nei quali si trovano i beneficiari possono essere effettuate *solo di concerto* con le autorità competenti di detti Stati. *Esse si limitano alle modalità di controllo attuate nel quadro delle disposizioni che disciplinano l'intervento della Comunità e non riguardano le modalità di esecuzione che rientrano nella competenza dell'ordinatore nazionale.*

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 116

(Articolo 127, primo comma)

116. L'articolo 104 diventa articolo 127

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 119

119. L'articolo 107 diventa articolo 129 e il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 129

Le modifiche del presente regolamento finanziario proposte dalla Commissione, sono adottate dal Consiglio previa concertazione con il Parlamento.»

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 121

121. È inserito il seguente articolo 130:

Articolo 130

Fino all'entrata in vigore delle modalità di esecuzione previste all'articolo 128, i limiti relativi agli articoli 59, 61, 63, 64 e 98 sono fissati come segue:

- articolo 59, primo comma, lettera a): il limite al di sotto del quale si può procedere per trattativa privata è fissato a 15 000 ecu;
- articolo 61: il limite oltre il quale inizia la competenza della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti è fissato a 50 000 ecu;
- articolo 63, terzo comma: il limite che determina la costituzione obbligatoria di una cauzione è fissato a 350 000 ecu;
- articolo 64: i limiti al di sotto dei quali si può procedere in base a semplice fattura o nota spese sono fissati rispettivamente a 750 ecu e a 2 000 ecu per le spese effettuate al di fuori delle sedi di lavoro provvisorie;
- articolo 98: il limite al di sotto del quale si può procedere per trattativa privata è fissato a 75 000 ecu per il materiale scientifico e tecnico nonché per lavori;

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

2. Le verifiche cui la Corte dei conti intende procedere sul territorio degli Stati beneficiari o degli Stati nei quali si trovano i beneficiari possono essere effettuate **in collegamento** con le autorità competenti di detti Stati. **Il loro contenuto e le loro modalità sono disciplinati dalle convenzioni e contratti previsti al paragrafo 1.**

EMENDAMENTO N. 72

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 116

(Articolo 127, primo comma)

116. L'articolo 104 — ex 104 — primo comma) 127 e il **primo comma è così modificato:**

Per i problemi di bilancio di loro competenza, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno la facoltà di prendere conoscenza di ogni informazione e giustificazione presso le altre Istituzioni.

EMENDAMENTO N. 73

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 119

119. L'articolo 107 diventa articolo 129 e il suo testo è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 129

Le modifiche del presente regolamento finanziario proposte dalla Commissione, sono adottate dal Consiglio previa concertazione con il Parlamento. **Nessuna modifica fondamentale di rilievo può essere apportata senza il consenso di entrambi i rami dell'autorità di bilancio.**»

EMENDAMENTO N. 74

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 121

121. È inserito il seguente articolo 130:

Articolo 130

Fino all'entrata in vigore delle modalità di esecuzione previste all'articolo 128, i limiti relativi agli articoli 59, 61, 63, 64 e 98 sono fissati come segue:

- articolo 59, primo comma, lettera a): il limite al di sotto del quale si può procedere per trattativa privata è fissato a 10 000 ecu;
- articolo 61: il limite oltre il quale inizia la competenza della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti è fissato a 35 000 ecu;
- *articolo 63, terzo comma: il limite che determina la costituzione obbligatoria di una cauzione è fissato a 250 000 ecu;*
- **Immutato**
- **Immutato**

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

- il limite di competenza della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti è portato:
 - per i contratti scientifici e tecnici nonché per la acquisizioni immobiliari, a 350 000 ecu;
 - per i contratti di forniture e materiale non aventi carattere scientifico e tecnico, a 75 000 ecu;
 - per i contratti di forniture e materiale non aventi carattere scientifico e tecnico a cui è applicabile l'articolo 59 lettere c), d) e e), a 25 000 ecu;

— **Immutato**

Le modalità di esecuzione determineranno un sistema di fissazione dei limiti sulla base dell'indicizzazione a un deflatore in ecu calcolato dall'Ufficio statistico delle Comunità europee.

— doc. A 2-46/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento (CECA, CEE, CEEA) recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio in base agli articolo 78 nono del trattato CECA, 209 del trattato CEE e 183 del trattato CEEA (doc. C 2-278/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per i bilanci e pareri della commissione per il controllo di bilancio, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A-46/89),

1. approva la proposta della Commissione fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. si riserva di far ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio non intenda conformarsi al parere del Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) COM(88) 838 def.

Giovedì 13 aprile 1989

6. Esportazione dei prodotti alimentari dopo un incidente nucleare o in caso di emergenza nucleare *

— Proposta di regolamento (COM(88) 295 def.): respinta

— doc. A 2-432/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio riguardante un regolamento relativo alle condizioni particolari di esportazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per il bestiame dopo un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 113 del trattato CEE (doc. C 2-114/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la seconda relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-432/88),

1. respinge la proposta della Commissione;
2. invita la Commissione a ritirarla;
3. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 16.8.1988, pag. 31.

7. Libertà d'informazione in materia d'ambiente *

— Proposta di direttiva (COM(88) 484 def.)

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Proposta per una direttiva del Consiglio riguardante la libertà dell'informazione in materia di ambiente

EMENDAMENTO N. 1

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che la pubblicità dell'informazione rappresenta un aspetto essenziale di una società democratica;

⁽¹⁾ Testo completo vedi GU n. C 335 del 30. 12. 1988, pag. 5

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Quattordicesimo considerando

- considerando che la tutela degli interessi essenziali degli Stati membri, delle imprese e di privati impone l'introduzione di un certo numero di eccezioni al diritto di accesso all'informazione relativa all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche;

Articolo 2, lettera a), secondo trattino

- i progetti e le attività — pubblici o privati — che possano arrecare danni all'ambiente o mettere in pericolo la sanità pubblica e le specie animali o vegetali, in particolare per quanto riguarda l'emissione, lo scarico o il rilascio di sostanze, di organismi viventi, o di energia nelle acque, nell'aria o nel suolo, come pure la fabbricazione e l'utilizzo di prodotti o sostanze pericolosi;

Articolo 2, lettera b), frase introduttiva

- b) «Informazioni in possesso delle autorità pubbliche»: tutti i dati disponibili, raccolti o elaborati dagli enti menzionati alla lettera c) del presente paragrafo, e contenuti:

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 2

Quattordicesimo considerando

- considerando che la tutela degli interessi essenziali degli Stati membri, delle imprese e di privati impone l'introduzione di un certo numero di eccezioni al diritto di accesso all'informazione relativa all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche; **ma che tali eccezioni devono essere formulate di modo tale che la segretezza dell'informazione in materia di ambiente sia accettabile unicamente allorché può essere dimostrato che interessi costituiti sarebbero altrimenti sproporzionatamente danneggiati;**

EMENDAMENTO N. 3

Considerando quattordicesimo bis (nuovo)

ritenendo che i dati relativi a sostanze che vengono portate fuori da un'azienda e che pertanto entrano a far parte dell'ambiente pubblico non possono mai essere tenuti segreti;

EMENDAMENTO N. 4

Articolo 2, lettera a), secondo trattino

- i progetti e le attività — pubblici o privati — che possano arrecare danni all'ambiente o mettere in pericolo la sanità pubblica e le specie animali o vegetali, in particolare per quanto riguarda l'emissione, lo scarico o il rilascio di sostanze, di organismi viventi, o di energia nelle acque, nell'aria o nel suolo, così come la fabbricazione e l'utilizzo di prodotti o sostanze pericolosi **nonché i livelli sonori e le emissioni radioattive;**

EMENDAMENTO N. 13

Articolo 2, lettera a), trattino terzo bis (nuovo)

- **il funzionamento degli impianti di incenerimento impiegati per lo smaltimento dei rifiuti,**

EMENDAMENTO N. 14

Articolo 2, lettera b), frase introduttiva

- b) Informazioni in possesso delle autorità pubbliche/**private (*)**: tutti i dati disponibili, raccolti o elaborati dagli enti menzionati alla lettera c) del presente paragrafo, e contenuti:

(*) Questa modifica è valida ovunque tale espressione ricorra nel testo.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 15*Articolo 2, lettera c) bis (nuova)*

c) bis) «Autorità private»: qualsiasi società che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

EMENDAMENTO N. 5*Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)*

2 bis. Per organizzazioni non commerciali, mass-media, istituti scientifici e individui che possono far ritenere che divulgando le informazioni viene favorito un interesse sociale, i costi si limitano ai costi diretti di copiatura e le prime cento pagine sono comunque gratuite.

EMENDAMENTO N. 6*Articolo 5, paragrafo 1*

1. Ogni richiesta di comunicazione di informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche deve indicare, in maniera adeguata, l'oggetto della stessa

EMENDAMENTO N. 7*Articolo 6, paragrafo 1*

1. Il rifiuto di comunicare informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche va opposto con decisione motivata, notificata per iscritto al richiedente; ciò vale anche per l'omissione di dettagli o di parti della documentazione, ferma restando la precisa indicazione dei punti in cui sono stati omessi dei dati nell'informazione ricevuta.

EMENDAMENTO N. 8*Articolo 8, paragrafo 1, comma primo bis (nuovo)*

Queste eccezioni si applicano però solamente quando la divulgazione delle informazioni comporta un danno chiaramente dimostrabile ed è stata inoltre effettuata una valutazione verificabile dell'interesse della segretezza e di quello della divulgazione.

EMENDAMENTO N. 9*Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)*

1 bis. I dati concernenti scarichi di sostanze nell'ambiente, anche da singole fonti, non possono in alcun caso essere esonerati dalla relativa divulgazione.

Articolo 5, paragrafo 1

1. Ogni domanda di comunicazione di informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche deve indicare, con la massima precisione, l'oggetto della stessa.

Articolo 6, paragrafo 1

1. Il rifiuto di comunicare informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche va opposto con decisione motivata notificata per iscritto al richiedente;

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... e ne informano immediatamente la Commissione.

EMENDAMENTO N. 11*Articolo 10, paragrafo 1*

1. Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **31 dicembre 1990** e ne informano immediatamente la Commissione.

— doc. A 2-424/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva riguardante la libertà dell'informazione in materia di ambiente

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (¹),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 130 S del trattato CEE (doc. C 2-212/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A 2-424/88),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(¹) G U n. C 335 del 30.12.1988, pag. 5

Giovedì 13 aprile 1989

8. Politica della pesca ***a) — Proposta di decisione (COM(88)703 def.)****Approvata con le seguenti modifiche:**

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Proposta per una decisione del Consiglio relativa a un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca

EMENDAMENTO N. 1*Prima del primo considerando (nuovo)*

considerando che la politica comune della pesca, garante della perennità delle risorse alieutiche e quindi dell'occupazione in questo settore economico, non può raggiungere i suoi obiettivi senza il rispetto assoluto delle sue norme e senza quindi un controllo efficace;

EMENDAMENTO N. 2*Primo considerando*

considerando che gli Stati membri, quando provvedono a far rispettare nelle zone di pesca e nei territori rispettivi le norme di conservazione della politica comune della pesca, assolvono a un obbligo d'interesse comune;

EMENDAMENTO N. 3*Terzo considerando*

considerando che l'importanza del compito di controllo non è correlata per ciascuno Stato membro alle sue possibilità finanziarie nè al suo benessere relativo e può anzi costituire talvolta un onere eccessivamente gravoso;

EMENDAMENTO N. 4*Quinto considerando*

considerando che la partecipazione comunitaria totale dovrebbe limitarsi ad uno stanziamento di bilancio di 30 milioni di ecu in ciascuno dei primi cinque anni e che i mezzi finanziari corrispondenti figureranno nei crediti annuali sul bilancio generale delle Comunità europee;

Primo considerando

considerando che gli Stati membri, quando provvedono a far rispettare nelle zone di pesca e nei territori rispettivi le norme di conservazione della politica comune della pesca, svolgono una funzione d'interesse comune;

Terzo considerando

considerando che l'importanza di tale compito non è correlata per ciascuno Stato membro alle sue possibilità finanziarie nè al suo benessere relativo e può anzi costituire talvolta un onere eccessivamente gravoso;

Quinto considerando

considerando che la partecipazione comunitaria totale dovrebbe limitarsi ad uno stanziamento di bilancio di 30 milioni di ecu in ciascuno dei primi cinque anni e che i mezzi finanziari corrispondenti figureranno, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nei crediti annuali sul bilancio generale delle Comunità europee;

(*) Testo completo vedi G U n. C 20 del 26.1.1989, pag. 10.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Sesto considerando

considerando tuttavia che ogni partecipazione deve essere subordinata alla condizione che gli Stati membri *interessati* raggiungano un livello soddisfacente nell'applicazione delle norme in causa sia in mare che a terra;

Articolo 1, paragrafo 3

3. Il contributo comunitario annuo per Stato membro sarà limitato a un minimo del 10 % e a un massimo del 50 % delle spese imputabili.

Articolo 1, paragrafo 4

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, la Comunità può concedere anticipi fino al 25 % delle spese imputabili.

Articolo 2

1. Gli Stati membri che intendano beneficiare di un contributo comunitario al finanziamento delle spese presentano alle Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il *30 giugno 1989*, un prospetto recante le informazioni indicate al paragrafo 2 dell'allegato.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta entro il 31 dicembre 1989, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83 che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, della partecipazione comunitaria, dell'imputabilità delle spese e delle condizioni cui quest'ultima è eventualmente subordinata.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 5*Sesto considerando*

considerando tuttavia che ogni partecipazione deve essere subordinata alla condizione che gli Stati membri **beneficiari** raggiungano un livello soddisfacente nell'applicazione delle norme in causa sia in mare che a terra;

EMENDAMENTO N. 6*Articolo 1, paragrafo 3*

3. Il contributo comunitario annuo per Stato membro **ammonta a un massimo del 60 % delle spese imputabili e è determinato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 3 dell'allegato in modo da assicurare tra gli Stati membri la necessaria solidarietà nell'attuazione dell'obbligo comunitario di controllo delle attività della pesca.**

EMENDAMENTO N. 7*Articolo 1, paragrafo 4*

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la Comunità può concedere anticipi fino al **30 %** delle spese imputabili.

EMENDAMENTI N. 8, 9 e 10*Articolo 2*

1. Gli Stati membri che intendano beneficiare di un contributo comunitario al finanziamento delle spese presentano alle Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno e per la prima volta entro il **31 dicembre 1989**, un prospetto recante le informazioni indicate al paragrafo 2 dell'allegato.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta entro il **30 giugno 1990**, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83 che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, della partecipazione comunitaria, dell'imputabilità delle spese e delle condizioni cui quest'ultima è eventualmente subordinata.

2 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio, prima del 31 marzo dell'anno successivo alla decisione della Commissione, sono tenuti informati da quest'ultima delle azioni realizzate in virtù della presente decisione come pure dei miglioramenti constatati nell'attuazione dei controlli sulla pesca da parte degli Stati membri.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Allegato, punto 3, secondo trattino

- l'importanza approssimativa del compito dello Stato membro nell'applicazione del regime di conservazione in mare e a terra, tenendo conto in particolare del volume delle attività pescherecce nella sua zona di pesca nonché del volume degli sbarchi effettuati nei suoi porti;

Allegato, punto 4, sesto trattino

- in casi specifici, il contributo, dello Stato membro all'applicazione del regime in zone disciplinate da convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte contraente.

EMENDAMENTO N. 18/riv.

Allegato, punto 1, trattino terzo bis (nuovo)

- **Mezzi terrestri di trasporto esclusivamente destinati e direttamente collegati all'ispezione, al controllo e alla vigilanza nel settore della pesca.**

EMENDAMENTO N. 12

Allegato, punto 2, comma secondo bis (nuovo)

- A tal fine gli Stati membri fissano obiettivi precisi stabiliti in funzione delle proprie priorità.**

EMENDAMENTO N. 13

Allegato, punto 3, secondo trattino

- l'importanza approssimativa del compito dello Stato membro nell'applicazione del regime di conservazione in mare e a terra, tenendo conto in particolare del volume delle attività pescherecce nella sua zona di pesca nonché del volume degli sbarchi effettuati nei suoi porti, **come pure delle attività di pesca e del numero dei porti di pesca;**

EMENDAMENTO N. 14

Allegato, punto 3, trattino terzo bis (nuovo)

- **i rapporti delle spese totali per il controllo della pesca marittima col prodotto nazionale lordo e il bilancio dello stato membro in questione;**

EMENDAMENTO N. 15

Allegato, punto 4, trattino secondo bis (nuovo)

- **l'elenco delle sanzioni adottate dallo Stato membro in questione nel corso degli ultimi tre anni;**

EMENDAMENTO N. 16

Allegato, punto 4, sesto trattino

- in casi specifici, il contributo, dello Stato membro all'applicazione del regime in zone disciplinate da convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte contraente, **come pure l'importanza e l'efficacia di tali controlli.**

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Allegato, punto 6, secondo e terzo comma

Qualora ritenga che i mezzi di sorveglianza e di controllo finanziati in parte dalle Comunità in virtù della presente decisione non vengono utilizzati per le finalità stabilite o conformemente alle condizioni previste dalle presente decisione, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato. In tal caso quest'ultimo avvia un'inchiesta amministrativa a cui possono partecipare funzionari della Commissione. Lo Stato membro informa la Commissione sugli sviluppi e sui risultati dell'inchiesta e le trasmette una copia del rapporto di inchiesta nonché gli elementi principali che sono serviti alla stesura della relazione.

La Commissione può effettuare verifiche per accertare se gli Stati membri hanno compiuto i doveri che incombono loro a norma della presente decisione; essi sono tenuti ad assistere i funzionari designati a tale fine dalla Commissione.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 17*Allegato, punto 6, secondo e terzo comma*

Qualora ritenga che i mezzi di sorveglianza e di controllo finanziati in parte dalle Comunità in virtù della presente decisione non vengono utilizzati per le finalità stabilite o conformemente alle condizioni previste dalle presente decisione, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato. In tal caso quest'ultimo avvia un'inchiesta amministrativa a cui **partecipano i funzionari all'uopo designati dalla Commissione**. Lo Stato membro informa la Commissione sugli sviluppi e sui risultati dell'inchiesta e le trasmette una copia del rapporto di inchiesta nonché gli elementi principali che sono serviti alla stesura della relazione.

La Commissione può effettuare verifiche per accertare se gli Stati membri hanno compiuto i doveri che incombono loro a norma della presente decisione; essi sono tenuti ad assistere i funzionari designati a tale fine dalla Commissione.

a) doc. A 2-434/88

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa a un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca

Il Parlamento europeo

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CEE (doc C 2-284/88),
- reputando pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-434/88),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche da esso apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere alle Commissione e al Consiglio della Comunità europee.

(1) GU n. C 20 del 26.1.1989, pag. 10

Giovedì 13 aprile 1989

b) doc. A 2-389/88

RISOLUZIONE**sul controllo dell'applicazione della politica comune della pesca***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Woltjer, a nome del gruppo socialista, e dagli onn. Ebel e Marck, a nome del gruppo del partito popolare europeo, sul superamento da parte di alcuni Stati membri delle quote di cattura fissato annualmente e sul controllo carente del rispetto delle quote di cattura assegnate (doc. B 2-1201/87),
 - vista la sua risoluzione del 13 maggio 1982 sul coordinamento delle operazioni di ispezione e di sorveglianze marittime ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 20 febbraio 1987 sulla valutazione e la gestione delle risorse alieutiche ⁽²⁾,
 - vista la relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione della politica comune della pesca (COM(86) 301 def.),
 - visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽³⁾,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A 2-389/88),
- A. considerando che l'efficacia della politica comunitaria di conservazione e gestione delle risorse ittiche si impernia sul rispetto dei TAC e delle quote nonché delle misure tecniche di conservazione da parte degli stessi pescatori,
- B. considerando che gli Stati sono tenuti a far rispettare la regolamentazione comunitaria tanto sul loro territorio quanto nelle acque cui si estende la loro sovranità o la loro giurisdizione,
- C. considerando che la situazione in materia di controllo è assai diversa da Stato membro a Stato membro, come si evince dalla relazione della Commissione (COM(86) 301 def.),
- D. considerando che l'esperienza ha dimostrato che ci sono pescatori che, nonostante il rafforzamento delle misure comunitarie di controllo, continuano a perpetrare frodi, tra l'altro perché le pubbliche amministrazioni nazionali non sempre applicano le opportune misure e a causa della mancanza di coordinamento delle operazioni di controllo tra gli Stati membri,
- E. considerando che tale situazione non è imputabile esclusivamente ai pescatori,
- F. considerando che tale deleteria situazione compromette la credibilità della politica comunitaria di conservazione e gestione delle risorse ittiche e indebolisce la posizione della Comunità nei negoziati con taluni paesi terzi in particolare nel caso dello sfruttamento in comune di scorte congiunte, e penalizza i professionisti esperti,
- G. considerando che non è più tollerabile che continuino ad essere poste in atto pratiche fraudolente in quanto ciò reca pregiudizio alle finanze comunitarie e nuoce all'immagine della Comunità,
- H. considerando che l'informazione fornita sulle catture e l'intero processo di informatizzazione dei dati sono elementi decisivi nella politica di controllo,
- I. ritenendo che questo debba essere l'obiettivo principale in materia d'controllo,

⁽¹⁾ GU n. C 149 del 14. 6. 1982, pag. 94.

⁽²⁾ GU n. C 76 del 23. 3. 1987, pag. 174.

⁽³⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

Giovedì 13 aprile 1989

1. invita la Commissione a richiamare gli Stati membri alla loro responsabilità in materia di controllo e ad avviare contro i medesimi la procedura di cui all'articolo 169 del trattato CEE, senza tentare di raggiungere compromessi qualora risultino flagrantemente disattesi gli obblighi loro incumbenti;
2. chiede che, in relazione a eventuali casi di inosservanza grave dei loro obblighi con conseguente perpetrazione di frodi gli Stati membri vengano penalizzati finanziariamente, dato che le frodi hanno incidenze sulle finanze comunitarie;
3. invita gli Stati membri a punire i responsabili di frodi, per via amministrativa o giudiziaria; chiede che le sanzioni applicate abbiano carattere non discriminatorio qualunque sia l'appartenenza nazionale delle navi coinvolte e che, possibilmente, siano comparabili, di modo che i contravventori risultino trattati in maniera analoga in tutti gli Stati membri;
4. ritiene, d'altro canto, che debba essere compiuto uno sforzo d'informazione presso i pescatori comunitari onde spiegare loro la necessità di rispettare le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche;
5. di conseguenza afferma che la Commissione, prima di proporre qualsiasi misura di conservazione e gestione delle risorse ittiche, deve consultare i pescatori comunitari o le loro organizzazioni rappresentative, ottenendo l'appoggio della maggior parte di essi;
6. invita la Commissione a tenere un inventario permanente dei mezzi per la sorveglianza marittima di cui dispongono gli Stati membri, a chiedere a questi ultimi di dar prova di solidarietà nell'esercizio del controllo delle attività di pesca e a prevedere a tale scopo attraverso il bilancio comunitario, i mezzi finanziari indispensabili all'acquisizione di nuovi materiali per la sorveglianza, visto che gli Stati membri meno ricchi sono quelli che, proporzionalmente al loro PIL, debbono sorvegliare le distese di mare più vaste;
7. chiede alla Commissione di compiere uno sforzo particolare al fine di coprire tutti gli aspetti della rete informativa, facendo sì che tutti i gli Stati membri siano dotati dei mezzi necessari e ricorda l'obbligo di fornire tutte le informazioni sulle catture da parte dei vari settori interessati;
8. ritiene inoltre che sarebbe necessario potenziare il corpo degli ispettori comunitari per tener conto dell'aumento del numero di porti da controllare a seguito dell'ampliamento;
9. chiede che, parallelamente, i poteri degli ispettori siano rafforzati e che tali funzionari possano effettuare controlli a sorpresa, senza che sia necessario un benestare preventivo da parte degli Stati membri;
10. invita gli Stati membri a coordinare le loro operazioni d'ispezione e sorveglianza marittime in modo da consentire l'inseguimento dei frodatori durante gli spostamenti nelle acque comunitarie;
11. invita altresì gli Stati membri a scambiare le informazioni che possiedono, specie per quanto riguarda gli sbarchi;
12. sottolinea le possibilità offerte dai mezzi moderni di sorveglianza quali i satelliti, che agevolerebbero la scoperta delle operazioni di trasbordo in mare quali il «klondyking»;
13. chiede alla Commissione di modificare il regolamento (CEE) n. 2241/87 in modo da consentire alle unità navali di controllo di uno Stato membro, di controllare i propri pescatori nell'area di un altro Stato membro;
14. chiede alla Commissione di escogitare una soluzione per il problema delle zone «grigie», risultanti da una sovrapposizione delle zone economiche esclusive (ZEE) degli Stati membri in mancanza di una delimitazione internazionalmente riconosciuta;
15. invita la Commissione a studiare la possibilità di suddividere, ai fini del controllo, la zona comunitaria di pesca in zone amministrative, ciascuna delle quali sia posta sotto la responsabilità di uno o più Stati membri, senza che, in caso di disaccordo, tale suddivisione ipotechi in alcun modo la futura delimitazione delle ZEE degli Stati membri;
16. afferma che gli Stati membri della Comunità debbono esercitare solidalmente l'ispezione e la sorveglianza delle acque comunitarie, a titolo tanto della politica comune della pesca quanto di qualsiasi altra politica o iniziativa comune riguardante tali acque;

Giovedì 13 aprile 1989

17. sottolinea tuttavia che i pescatori non sono gli unici responsabili delle frodi e che, in taluni casi, sono indotti a frodare a causa delle attuali incoerenze tra le politiche nazionali e la politica comune della pesca e, a livello comunitario, tra la politica delle strutture e la politica di conservazione;

18. sottolinea che la capacità di catture è eccedentaria rispetto alle possibilità di pesca di circa il 20-25%;

19. sottolinea altresì che, anche se gli Stati membri hanno deciso per il 1991 una riduzione del tonnello del 3% nel contesto dei programmi di orientamento pluriennali presentati ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86⁽¹⁾, si è avuto un aumento generale della capacità e che pertanto sarà necessaria una riduzione più consistente;

20. ritiene che, considerata questa incoerenza, i pescatori possano essere indotti a disattendere le quote di pesca per assicurare la redditività delle loro navi o, nel caso delle società di pesca integrate, gli investimenti a terra dell'industria alieutico-alimentare;

21. sottolinea che tale situazione

a) minaccia l'esistenza delle scorte e, pertanto, la sopravvivenza di lungo periodo delle flotte pescherecce e delle industrie che ne dipendono, come si è potuto constatare in relazione alle aringhe,

b) può eventualmente perturbare il mercato comunitario e condurre al ritiro da taluni mercati, a danno delle finanze comunitarie;

22. chiede pertanto che la Commissione proponga al Consiglio e al Parlamento una revisione della politica strutturale nel settore della pesca, imperniata su una maggiore corrispondenza delle capacità di cattura alle risorse ittiche;

23. a tale scopo chiede che gli stanziamenti strutturali nel settore della pesca siano potenziati e che si tenda al loro raddoppio entro il 19 gennaio 1993, conformemente alla decisione del Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988 a favore dei Fondi strutturali comunitari;

24. invita la Commissione ad esaminare, nella prospettiva del 1992, se la nozione di «contingente nazionale» in materia di pesca sia compatibile con il grande mercato interno europeo;

25. ritiene che la riflessione su tale aspetto debba indurre a studiare l'attuabilità di un sistema generalizzato di licenze amministrative, a completamento del sistema di TAC e quote che è opportuno perfezionare, perchè un sistema di licenze preserva la libertà degli armatori con particolare riferimento alla libertà di stabilimento; per quanto riguarda la libertà di stabilimento, fa riferimento alla sua risoluzione del 20 gennaio 1989 sul bilancio e sulle prospettive dell'Europa Blu⁽²⁾;

26. ritiene tuttavia che, prima di introdurre un sistema di licenze amministrative, la Commissione debba procedere a un'ampia consultazione di professionisti del settore della pesca, in quanto tale sistema dovrà rispettare gli equilibri regionali e basarsi sui principi indicati nella risoluzione del Parlamento europeo del 20 febbraio 1987⁽³⁾;

27. ritiene che tutti i principi sopra espressi debbano valere per il Mediterraneo non appena sarà estesa ad esso la politica comune della pesca in tutti i suoi aspetti;

28. chiede tuttavia che sia tenuto conto del problema particolare posto dalla pesca artigianale tanto nell'Atlantico quanto nel Mediterraneo, se verrà attuato un sistema di licenze amministrative;

29. invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione della politica di controllo nel settore della pesca della Comunità e a fornire comunque al Parlamento le stesse informazioni che vengono comunicate al Consiglio in materia di controllo;

30. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31.12.1986, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi processo verbale della relativa seduta, parte seconda, punto 4 a).

⁽³⁾ GU n. C 76 del 23.3.1987, pag. 174.

Giovedì 13 aprile 1989

9. Sviluppo regionale in Spagna

— doc. A 2-437/88

RISOLUZIONE

sulla situazione dello sviluppo regionale in Spagna

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. De Pasquale e altri su uno studio della situazione socioeconomica delle regioni spagnole e l'applicazione di futuri programmi integrati di sviluppo regionale (doc. B 2-1816/87),
 - vista la risoluzione del 15 novembre 1985 sulla politica regionale in Spagna e in Portogallo e la conseguenze dell'ampliamento della Comunità europea (1),
 - vista la risoluzione sulla politica regionale e comunitaria e il ruolo delle regioni del 18 novembre 1988 (doc. A 2-218/88) (2),
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (doc. A 2-437/88) elaborata in seguito alla sua missione in Spagna,
- A. considerando che in Spagna esistono gravi equilibri interterritoriali la cui origine più diretta è da ricercarsi nella politica economica seguita nel periodo precedente all'avvento della democrazia,
- B. considerando che la struttura interna dello Stato spagnolo, costituito da regioni e nazionalità, conferisce caratteristiche particolari all'attuazione di una politica regionale,
- C. considerando che la politica di liberalizzazione attuata dopo il 1960 e il modo in cui sono stati attuati i programmi di sviluppo e la politica economica hanno causato gravi distorsioni nella struttura regionale spagnola, in quanto hanno provocato una concentrazione della popolazione e della produzione soltanto in alcune province e una forte emigrazione all'estero dei lavoratori spagnoli,
- D. considerando che la crisi economica mondiale iniziata nel 1973 ha avuto conseguenze molto gravi nelle zone spagnole di tradizione industriale arrestando il progressivo distanziamento delle differenze interregionali del periodo precedente, provocando una grave recessione economica nelle regioni della Cornice Cantabrica e la nascita di due nuovi poli di crescita economica, il litorale mediterraneo e la valle dell'Ebro,
- E. considerando che in questo periodo di crisi è continuato lo spopolamento di ampie zone dell'interno della penisola, nonostante si sia bruscamente arrestata l'emigrazione verso le zone più sviluppate e si sia generalizzato in tutte le regioni un alto tasso di disoccupazione,
- F. considerando che, sin dal 1986, l'economia spagnola attraversa un periodo di crescita che ha avuto inizio con l'adesione alla Comunità europea,
- G. considerando che l'adesione della Spagna alla Comunità europea ha arrecato conseguenze complessivamente positive per l'economia spagnola, ma con prospettive negative per il settore industriale di alcune regioni meno sviluppate (Andalusia, Estremadura, Cantabria, Canarie e Galizia) oltre che per le Asturie,
- H. considerando che nel settore agricolo l'adesione alla Comunità europea potrebbe risultare negativa nel lungo termine per le regioni settentrionali della Spagna, nonostante l'elemento positivo rappresentato dalla politica delle strutture in tutto il territorio nazionale,

(1) GU n. C 345 del 31. 12. 1985, pag. 407.

(2) GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 289.

Giovedì 13 aprile 1989

- I. considerando che importanti regioni spagnole sono gravemente colpite dalla desertificazione e dal disboscamento e che questi fenomeni rappresentano una minaccia non solo per l'ambiente, ma anche per lo sviluppo delle regioni,
- J. considerando che la Spagna ha una conformazione molto montagnosa con parecchie zone di alta montagna e un gran numero di comuni con problemi quali lo spopolamento e dure condizioni di vita (per la mancanza, talvolta, dei servizi minimi fondamentali), e tenendo conto altresì delle gravi ripercussioni ecologiche che cagiona tale spopolamento,
- K. considerando che l'insieme delle regioni spagnole si trova a un livello di sviluppo molto inferiore a quello della Comunità europea, sia se utilizziamo l'indice sintetico della Terza relazione periodica, sia se confrontiamo gli indicatori sociali,
- L. considerando che la Spagna deve continuare a procedere in direzione di una profonda riforma della sua politica regionale,
- M. considerando la recente riforma dei fondi strutturali,
- N. considerando che la creazione di un mercato unico nel 1992 avrà conseguenze negative per le regioni più deboli della Comunità, tra cui figurano gran parte di quelle spagnole,

Gli squilibri territoriali spagnoli, punti di crisi e obiettivi

1. constata che, nonostante il miglioramento della situazione economica generale della Spagna, continua a registrarsi un profondo squilibrio territoriale tra le regioni spagnole;
2. ritiene che il livello inferiore di sviluppo economico della maggior parte delle regioni spagnole rispetto alla media comunitaria giustifichi una particolare attenzione da parte della politica regionale comunitaria, specie nel caso in cui l'adesione alla Comunità europea e il rilancio dell'economia nazionale potrebbero provocare un ampliamento delle differenze interregionali;
3. constata che la comparsa di gravi problemi di ristrutturazione in numerose zone di tradizione industriale ha creato nuovi squilibri territoriali;
4. ritiene che tra le azioni di politica agricola comune aventi conseguenze negative per alcune regioni rientrino il ritiro dei terreni dalla produzione applicato a zone dell'interno e il passaggio a colture estensive, nonché l'applicazione delle quote e dei prelievi di corresponsabilità per il latte e per i cereali in zone di montagna o poco sviluppate;
5. ritiene che i principali punti di crisi su cui deve agire qualsiasi politica di sviluppo regionale in Spagna sono lo squilibrio della struttura demografica, un mercato del lavoro dissestato e con altissime percentuali di disoccupati, infrastrutture in materia di comunicazioni insufficienti e scarsamente armonizzate con quelle del resto dell'Europa (con scartamento ferroviario diverso), scarsa diversificazione della produzione industriale, sensibile deterioramento dell'ambiente e scarsa ricerca tecnologica;
6. è del parere che, tenuto conto delle potenzialità del paese, le azioni nel campo dello sviluppo regionale debbano avere quali obiettivi prioritari: una più forte partecipazione del PIL delle regioni più sfavorite al prodotto nazionale, un miglior adeguamento dell'istruzione e della formazione professionale alla domanda di posti di lavoro e un maggior aumento dell'occupazione nelle regioni con un tasso di disoccupazione più elevato;
7. ritiene pertanto che i programmi di sviluppo delle varie amministrazioni dovranno sottolineare maggiormente le azioni volte a sviluppare il settore dei servizi, principalmente i servizi per le imprese, come pure le già tradizionali azioni per la creazione di infrastrutture e l'ubicazione degli insediamenti industriali, le nuove tecnologie e la lotta contro il degrado ambientale;

Giovedì 13 aprile 1989

Nuova politica regionale spagnola

8. ritiene molto positiva la riforma in profondità della politica regionale effettuata negli ultimi anni e constata con soddisfazione che l'adesione alla Comunità europea ha avuto come conseguenza un rafforzamento di tale riforma;

9. ritiene che la nuova politica di incentivi regionali costituisca un passo avanti poiché oltre a sostituire il sistema obsoleto, inefficace e poco trasparente esistente anteriormente, è conforme con le politiche comunitarie regionali e in materia di concorrenza; considera però criticabili il ritardo verificatosi nell'esecuzione di tale riforma e i fondi ancora insufficienti ad essa assegnati;

10. ritiene che nell'ambito della politica regionale si debba tener conto dei problemi ambientali sempre più gravi (tra l'altro desertificazione e disboscamento): sarà, per esempio, necessario valutare gli effetti sull'ambiente delle nuove iniziative di sviluppo industriale, delle nuove opere infrastrutturali e dei progetti di sfruttamento del suolo e potranno essere sviluppate iniziative finalizzate alla protezione e al risanamento della natura e dell'ambiente;

11. ritiene che il Fondo di compensazione interterritoriale abbia svolto un ruolo molto importante nella politica di creazione di infrastrutture, che la sua imminente riforma consentirà di migliorarne i criteri di assegnazione per favorire maggiormente le regioni meno sviluppate e che, per il resto degli investimenti pubblici statali non compresi in tale Fondo, si dovrebbe anche tenere presente il principio della solidarietà interregionale;

12. constata che finora non è stato creato il Fondo di livellamento dei servizi previsto dalla legge organica di finanziamento delle comunità autonome, fondo che, a causa delle sue finalità, potrebbe favorire il riequilibrio interregionale, qualora fosse carente nelle regioni più arretrate la prestazione di taluni servizi, o almeno assicurare in tutti i centri abitati, soprattutto quelli agricoli, i servizi minimi indispensabili;

13. giudica favorevolmente la creazione da parte di numerose comunità autonome di società di sviluppo regionale che si sono aggiunte alle società di sviluppo industriale d'iniziativa statale già esistenti; invita le regioni che ancora non abbiano creato tali società a farlo urgentemente visto l'importante ruolo che svolgeranno a partire dalla riforma dei fondi strutturali; ritiene consigliabile che esse si orientino soprattutto verso la fornitura e l'assistenza tecnica alle imprese, ma auspica in pari tempo un maggior coordinamento tra entrambi i tipi di società;

14. ritiene che, per quanto attiene alle relazioni con la Comunità europea, occorra definire metodi di coordinamento tra le comunità autonome e il governo centrale;

Programmi di sviluppo regionale

15. esprime un parere assai positivo sullo sforzo realizzato dalle comunità autonome e dal governo spagnolo per generalizzare a tutte le regioni l'elaborazione di programmi di sviluppo regionale che sono di alto livello ed hanno usufruito dell'opera coordinata delle amministrazioni ad entrambi i livelli;

16. ritiene che in futuro tali programmi potrebbero probabilmente essere migliorati grazie ad un ampliamento delle statistiche ufficiali su scala regionale;

La politica regionale comunitaria e la Spagna

17. constata che la Spagna si è sforzata di sfruttare in modo efficace gli aiuti dei Fondi strutturali, benché nel 1986 siano state registrate lacune in talune regioni autonome e siano insorti problemi di coordinamento tra queste ultime e l'amministrazione centrale;

18. considera un errore il mancato rispetto della raccomandazione comunitaria di dedicare fino a un 30% a progetti produttivi, anche se è altrettanto certa l'assoluta necessità di creare urgentemente in Spagna infrastrutture che consentano un'installazione fattibile e con un futuro delle unità produttive;

Giovedì 13 aprile 1989

19. ritiene che la maggior parte delle risorse dei fondi strutturali, pur avendo avuto incidenza regionale, sia stata investita in progetti di competenza dell'amministrazione centrale e non in programmi di competenza delle comunità autonome;

20. ritiene che la Spagna abbia tratto scarso profitto dalle operazioni integrate e dai programmi nazionali di interesse comunitario (PNIC), in quanto tra il 1986 e il 1988 sono stati approvati soltanto due PNIC (Asturie e superstrade); è favorevole ai cinque nuovi PNIC proposti dal governo spagnolo alla Commissione nel dicembre 1988 (Paese Basco, Pirenei, Cantabria, Ciudad Real e Almería);

21. ritiene che la Commissione e, in alcuni casi, le autorità regionali abbiano suscitato eccessive speranze presentando e approvando 10 studi di fattibilità preparatori di operazioni integrate di sviluppo che non hanno poi dato luogo ad azioni concrete e hanno creato una certa frustrazione nelle regioni spagnole interessate; al fine di promuovere nel futuro il ricorso all'approccio integrato, la Commissione dovrebbe appoggiare tali operazioni con una dotazione aggiuntiva di bilancio;

La riforma dei fondi strutturali

22. ritiene che per la Spagna la riforma dei fondi strutturali sia stato un elemento globalmente positivo, soprattutto per quanto riguarda l'obiettivo 1, nel cui campo d'azione sono state incluse 9 delle 17 regioni spagnole; considera tuttavia che sia deplorabile — e debba essere compensato con i restanti obiettivi nonché corretto per il futuro — il fatto che a causa della delimitazione del livello NUTS II le zone scarsamente sviluppate e di superficie più ridotta, come la provincia di Teruel, siano rimaste escluse da tale obiettivo;

23. stima che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione debba vigilare a che venga garantita una concentrazione effettiva delle risorse destinate all'obiettivo 2 nelle rispettive zone dello Stato spagnolo, cioè in quelle che — come risulta dall'ultimo indice sintetico — sono le più gravemente colpite a livello comunitario;

24. afferma che parallelamente la Commissione dovrà badare a che sia garantita un'effettiva concentrazione delle risorse destinate all'obiettivo 5 b, in particolare in quelle zone dello Stato spagnolo che abbiano particolari problemi strutturali e non abbiano tuttavia potuto rientrare in nessuno degli altri obiettivi della riforma;

25. manifesta la sua preoccupazione per il fatto che le zone catalana e aragonese del Pirenei potrebbero rimanere escluse dal novero delle aree che beneficiano dell'applicazione degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali;

26. invita le autorità statali e regionali spagnole a compiere un grande sforzo per elaborare, entro i termini stabiliti, i vari piani e programmi operativi richiesti per ognuno dei cinque obiettivi dei fondi strutturali, nonché a continuar ad assicurare un lavoro coordinato in questo campo tra comunità autonome e amministrazione centrale; ricorda alla Commissione il suo impegno di fronte al Parlamento di applicare con flessibilità tali termini;

27. considera particolarmente importante l'elaborazione di programmi coordinati di formazione occupazionale, di riqualificazione professionale e di riforma del sistema scolastico, e fa a tal fine affidamento soprattutto sugli aiuti del Fondo sociale europeo;

Proposta di azione comunitaria a favore dello sviluppo regionale in Spagna

28. chiede alla Commissione di inserire la massima superficie possibile di territori spagnoli all'atto della definitiva delimitazione delle zone relative a tutti gli obiettivi, visto il basso livello di sviluppo della Spagna in rapporto alla media comunitaria, e di tener conto della particolare situazione in cui versano le Isole Canarie;

29. ritiene che vi dovrebbe essere un più stretto coordinamento tra i criteri utilizzati per determinare le aree beneficiarie dei vari obiettivi dei fondi strutturali e quelli adottati per determinare le zone in cui possono essere concessi incentivi regionali in virtù degli articoli 92 e 93 del trattato CEE; ritiene inoltre che il termine di tre anni stabilito per le aree spagnole determinate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 c), dovrebbe essere ampliato in considerazione delle serie problematiche esistenti in tali zone rispetto all'insieme della Comunità europea;

Giovedì 13 aprile 1989

30. propone alla Commissione di studiare un finanziamento speciale per il progetto di adeguamento della rete ferroviaria spagnola allo scartamento europeo, tenendo conto dell'interesse che esso riveste per l'intera Comunità europea e delle conseguenze benefiche che avrà per lo sviluppo regionale spagnolo;
31. invita la Commissione e studiare, in vista della meta del Mercato unico del 1992, la possibilità di un supplemento di finanziamento comunitario da incorporare nei fondi strutturali a partire da tale data, sempre a favore della coesione, tenendo conto del costo della perifericità, nelle regioni più lontane dal centro economico di tale mercato; è del parere che tutto ciò vada contemplato nel quadro del compimento alle date previste dei Programmi integrati mediterranei e in vista della necessità di far partecipare i nuovi Stati membri a tutte le azioni della politica regionale comunitaria;
32. invita la Commissione a promuovere iniziative comunitarie volte ed incentivare la cooperazione transfrontaliera lungo i confini con la Francia e il Portogallo;
33. invita il suo presidente a trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al governo spagnolo e ai governi delle Comunità autonome spagnole.

10. Programma LINGUA *

— Proposta della Commissione (COM(88) 84 def.)

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

I.

Proposta per una decisione del Consiglio che istituisce il programma «LINGUA» per promuovere la formazione in lingue straniere nella Comunità europea

EMENDAMENTO N. 1

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che l'obiettivo da raggiungere è quello di fare acquisire una conoscenza pratica di due lingue straniere oltre alla lingua materna, nel quadro della formazione professionale e della formazione continua, e considerando che tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante l'adozione in tutti gli Stati membri, per l'inizio del 1993, di un insieme di misure coordinate che, pur rispettando la diversità dei sistemi e dei dispositivi esistenti, si ispiri a principi comuni quali l'obbligo di tale insegnamento linguistico;

EMENDAMENTO N. 2

Nono considerando

considerando che l'ammontare stimato per il finanziamento del contributo comunitario al programma LINGUA nel quinquennio 1990/1994 è di 300 000 000 di ecu;

Nono considerando

considerando che l'ammontare stimato per il finanziamento del contributo comunitario al programma LINGUA nel quinquennio 1990/1994 è di 250 milioni di ecu;

(*) Testo completo vedi GU. n. C 51 del 28.2. 1989, pag. 7.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 2, secondo comma

La formazione in lingue straniere, ai sensi della presente decisione, riguarda *soltanto* la formazione nelle lingue ufficiali della Comunità europea.

Articolo 3, lettera b)

- b) garantire misure efficaci *al fine di conferire, a favore delle imprese della Comunità europea, i necessari livelli di conoscenze di lingue straniere per quanto riguarda la manodopera attuale e futura, consentendo in tal modo a dette imprese di beneficiare in pieno del mercato interno.*

Articolo 3, punto i)

- i) aumentare le opportunità di insegnamento e di studio delle lingue straniere nella Comunità nei programmi di formazione professionale e in modo particolare incoraggiare l'insegnamento e lo studio delle lingue comunitarie meno diffuse;

Articolo 5, punto i)

- i) *incoraggiare i giovani ad acquisire la conoscenza pratica di due lingue comunitarie oltre alla madrelingua, quale componente della loro istruzione e formazione professionale iniziale, e in preparazione alla vita lavorativa;*

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 3

Articolo 2, secondo comma

La formazione in lingue straniere, ai sensi della presente decisione, riguarda **principalmente** la formazione nelle lingue ufficiali della Comunità europea.

EMENDAMENTO N. 4

Articolo 3, lettera b)

- b) garantire misure efficaci **atte a fornire alla manodopera attuale e futura della Comunità europea i necessari livelli di conoscenza di lingue straniere onde consentire ai lavoratori di beneficiare in pieno del mercato interno. Tali misure, che andranno a vantaggio delle imprese, saranno specialmente concepite in funzione delle esigenze delle PMI e dei bisogni delle regioni periferiche e meno sviluppate della Comunità.**

EMENDAMENTO N. 5

Articolo 3, punto i)

- i) aumentare le opportunità di insegnamento e di studio delle lingue straniere nella Comunità nei programmi di formazione professionale **e di formazione continua** e in modo particolare incoraggiare l'insegnamento e lo studio delle lingue straniere meno diffuse;

EMENDAMENTO N. 6

Articolo 5, punto i)

- i) **promuovere l'acquisizione da parte dei giovani della conoscenza pratica di due lingue straniere oltre alla madrelingua, quale componente della loro istruzione e formazione professionale iniziale e in preparazione alla vita lavorativa;**

EMENDAMENTO N. 7

Articolo 7, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. La Commissione, previa consultazione del Comitato, valuta le implicazioni per il programma LINGUA del desiderio di molti giovani figli di lavoratori migranti o appartenenti a minoranze etniche di poter studiare la propria madrelingua nel contesto del sistema scolastico nazionale, essendo tale possibilità conforme agli obiettivi della direttiva 77/486/CEE. In particolare, occorre valutare gli eventuali effetti sull'insieme del curriculum scolastico dello studio di due lingue straniere oltre alla lingua del paese di residenza e della madrelingua extraeuropea.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 9

La Commissione vigilerà *sulla coerenza e complementarità* tra le azioni comunitarie da sviluppare in base al programma LINGUA e altri programmi comunitari riguardanti la formazione professionale, la mobilità e gli scambi di persone, in particolare i programmi ERASMUS, COMETT e «Gioventù per l'Europa», nonché il Terzo programma comune di scambi di giovani lavoratori. La Commissione manterà i necessari contatti con le organizzazioni internazionali operanti in tal campo.

ALLEGATO, azione III, punto C.1.

1. In collaborazione con i rappresentanti degli ambienti professionali o economici interessati, saranno concessi aiuti agli organismi competenti in materia di programmi e titoli di studio negli Stati membri, affinché siano istituiti diplomi di lingue straniere specifici per professione o settore, e siano elaborati i programmi e materiali didattici per il conseguimento di tali diplomi.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 8*Articolo 9*

La Commissione vigilerà a che venga assicurata la **coerenza e la complementarità** tra le azioni comunitarie da sviluppare in base al programma LINGUA e altri programmi comunitari riguardanti la formazione professionale, la mobilità e gli scambi di persone, in particolare i programmi ERASMUS, COMETT e «Gioventù per l'Europa», nonché il Terzo programma comune di scambi di giovani lavoratori. La Commissione manterà i necessari contatti con le organizzazioni internazionali operanti in tal campo.

EMENDAMENTO N. 9*ALLEGATO, azione III, punto C.1.*

1. In collaborazione con i rappresentanti degli ambienti professionali o economici interessati, saranno concessi aiuti agli organismi competenti in materia di programmi e titoli di studio negli Stati membri, affinché siano istituiti diplomi di lingue straniere specifici per professione o settore, e siano elaborati i programmi e materiali didattici per il conseguimento di tali diplomi e sia potenziata la formazione in lingue straniere degli istruttori professionali.

— doc. A 2-38/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che istituisce il programma LINGUA per promuovere la formazione in lingue straniere nella Comunità europea,

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 128 del trattato CEE (doc. C 2-294/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- richiamandosi alla sua risoluzione del 28 ottobre 1988 sull'insegnamento delle lingue comunitarie nella Comunità europea ⁽²⁾,
- vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e visto il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-38/89),

⁽¹⁾ GU. n. C 51 del 28.2. 1989, pag. 7.⁽²⁾ GU. n. C 309 del 5.12. 1988, pag. 427.

Giovedì 13 aprile 1989

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il proprio presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione e, per conoscenza, ai governi degli Stati membri.

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

II.

Proposta per una decisione del Consiglio per la promozione dell'insegnamento e dello studio di lingue straniere nella Comunità europea, come parte del «programma LINGUA»

Approvata con le seguenti modifiche:

EMENDAMENTO N. 10

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che l'obiettivo da raggiungere è quello di far acquisire una conoscenza pratica di due lingue straniere, oltre alla propria lingua materna (alle proprie lingue materne), agli allievi prima della fine del periodo di scolarità obbligatoria a tempo pieno, in conformità delle conclusioni del Consiglio dei ministri dell'Istruzione riuniti in seno al Consiglio del 4 giugno 1984, e considerando che tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante l'adozione in tutti gli Stati membri, per l'inizio del 1993, di un insieme di misure coordinate che, pur rispettando la diversità dei sistemi e dei dispositivi esistenti, si ispirino a principi comuni quali il carattere obbligatorio di tale insegnamento linguistico.

EMENDAMENTO N. 11

Undicesimo considerando

considerando che l'importo stimato per finanziare il contributo della Comunità al programma LINGUA, nel quinquennio 1990/1994, è di 300 000 000 ECU;

EMENDAMENTO N. 12

Articolo 2

L'insegnamento delle lingue straniere, ai sensi della presente decisione, riguarda principalmente l'insegnamento delle lingue ufficiali della Comunità europea

Undicesimo considerando

considerando che l'importo stimato per finanziare il contributo della Comunità al programma LINGUA, nel quinquennio 1990/1994, è di 250 milioni di ECU;

Articolo 2

L'insegnamento delle lingue straniere, ai sensi della presente decisione, riguarda soltanto l'insegnamento delle lingue ufficiali delle Comunità europee

(*) Testo completo vedi GU n. C 51 del 28.2. 1989, pag. 13.

Giovedì 13 aprile 1989

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 3, lettera b)

- b) *garantire che le imprese della Comunità europea impieghino — attualmente e in futuro — manodopera in possesso delle necessarie conoscenze di lingue straniere, affinché possano beneficiare in pieno del mercato interno;*

Articolo 5, frase introduttiva

Al fine di realizzare gli obiettivi della presente decisione, con un'impostazione concertata in tale campo, le competenti autorità degli Stati membri *promuovono i seguenti principi comuni:*

Articolo 5, punto i)

- i) *tutti i giovani dovranno essere incoraggiati a studiare almeno una lingua straniera durante la scolarità obbligatoria a tempo pieno, al fine di acquisire le necessarie capacità di comunicazione; saranno incoraggiate misure per consentire ai giovani che lo desiderino di acquisire una conoscenza «di lavoro» di due lingue comunitarie oltre alla(e) lingua(e) materna(e), durante tale periodo;*

ALLEGATO; azione II, punto 3, lettera d)

- d) La diffusione dell'insegnamento delle lingue extracomunitarie, particolarmente alla luce dello sviluppo delle relazioni commerciali e culturali tra la Comunità e il resto del mondo.

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

EMENDAMENTO N. 13

Articolo 3, lettera b)

- b) **garantire misure efficaci atte a fornire alla manodopera attuale e futura della Comunità europea, i necessari livelli di conoscenza di lingue straniere onde consentire ai lavoratori di beneficiare in pieno del mercato interno. Tali misure, che andranno a vantaggio delle imprese, saranno specialmente concepite in funzione delle esigenze delle PMI e dei bisogni delle regioni periferiche e meno sviluppate della Comunità.**

EMENDAMENTO N. 14

Articolo 5, frase introduttiva

Al fine di realizzare gli obiettivi della presente decisione, con un'impostazione comune e concertata in tale campo, le competenti autorità degli Stati membri adottano le misure del caso sulla base dei seguenti principi:

EMENDAMENTI N. 15 e 16

Articolo 5, punto i)

- i) **promuovere l'apprendimento da parte di tutti i giovani di una lingua straniera nella fase iniziale del loro iter scolastico, onde assicurare loro capacità di comunicazione sufficienti e permettere loro di acquisire, prima della fine degli studi secondari, la conoscenza pratica di due lingue straniere diverse dalla lingua materna;**

poiché molti giovani figli di lavoratori migranti o appartenenti a minoranze etniche possono nutrire il desiderio di studiare la loro lingua materna nel contesto del sistema scolastico nazionale e riconoscendo che tale possibilità è conforme agli obiettivi della direttiva 77/486/CEE, gli Stati membri sono incoraggiati ad assicurare i mezzi necessari per lo svolgimento di tale insegnamento e a vegliare affinché l'attuazione del programma LINGUA non lo renda più difficoltoso;

EMENDAMENTO N. 17

ALLEGATO; azione II, punto 3, lettera d)

- d) La diffusione dell'insegnamento delle lingue extracomunitarie, particolarmente alla luce dello sviluppo delle relazioni commerciali e culturali tra la Comunità e il resto del mondo, **nonché la difesa del pluralismo culturale e linguistico nella Comunità.**

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-38/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione per la promozione dell'insegnamento e dello studio di lingue straniere nella Comunità europea, come parte del programma LINGUA

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CEE (dok. C 2-294/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- richiamandosi alla sua risoluzione del 28 ottobre 1988 sull'insegnamento delle lingue comunitarie nella Comunità europea ⁽²⁾,
- vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e visto il parere della commissione per i bilanci (doc. A 2-38/89),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione intervenuta sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il proprio presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione e, per conoscenza, ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 51 del 28. 2. 1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 309 du 5. 12. 1988, pag. 427.

11. Dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo

a) doc. B 2-69/89

RISOLUZIONE

sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio in vista della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che la nomina di una nuova Commissione, l'inizio dell'attuale presidenza e la fine della presente legislatura si sono situate entro un lasso di tempo estremamente breve, lasciando così ben poco tempo per l'attuazione del programma presentato il 17 gennaio 1989 dalla presidenza spagnola,

1. prende atto con soddisfazione degli sforzi compiuti, ciò malgrado, per assicurare un funzionamento senza interruzione delle normali procedure decisionali comunitarie, compreso il processo della cooperazione politica europea;

Giovedì 13 aprile 1989

2. nel settore monetario, sollecita la presidenza spagnola ad anticipare e specificare la data dell'integrazione della Spagna nel Sistema monetario europeo per potenziare la sua credibilità al prossimo Consiglio europeo;
3. nel settore tecnologico, sollecita la presidenza spagnola ad accelerare l'attuazione di programmi come VALUE che, pur rivestendo un significato più simbolico che pratico, hanno perlomeno il merito di dimostrare la nostra determinazione a facilitare l'accesso delle regioni più povere alle informazioni, alle conoscenze e alle tecnologie delle regioni più sviluppate;
4. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

b) doc. B 2-70/89

RISOLUZIONE

sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo

Il Parlamento europeo,

- A. considerando l'esistenza di profondi squilibri sociali e regionali nella Comunità europea, che possono aggravarsi con l'entrata in funzione del mercato unico interno, nonché la persistente carenza di democrazia,
- B. considerando gli orientamenti contenuti nel programma della presidenza in carica del Consiglio, che miravano a una messa in opera armoniosa dell'Atto unico adeguando ai tempi la dimensione sociale del mercato unico e dando impulso all'unità monetaria e all'armonizzazione fiscale,
- C. considerando che i dodici governi rappresentati in seno al Consiglio condividono la responsabilità del persistente ristagno della dimensione sociale nell'ambito del mercato interno,
 1. chiede alla presidenza spagnola di adoperarsi affinché nel primo Consiglio europeo di Madrid si compiano notevoli progressi in settori per i quali la presidenza spagnola aveva indicato obiettivi concreti, soprattutto in quelli dell'armonizzazione fiscale, dell'unione monetaria, dell'ambiente, degli audiovisivi, dell'istruzione e cultura;
 2. chiede alla presidenza spagnola di adoprarsi per l'applicazione integrale dell'Atto unico, affinché, parallelamente ai passi in direzione del mercato interno, vengano approvate anche le necessarie misure di carattere sociale, onde garantire la giusta coesione socioeconomica in seno alla Comunità;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente in carica del Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

Giovedì 13 aprile 1989

c) doc. B 2-85/89

RISOLUZIONE**sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio in data 12 aprile 1989***Il Parlamento europeo,*

— viste le dichiarazioni del presidente in carica del Consiglio durante la discussione del mese di gennaio 1989,

1. ricorda alla presidenza spagnola gli impegni da essa assunti dinanzi al Parlamento nel corso di detta discussione;

2. conformemente alle priorità già enunciate dal Parlamento, auspica che il prossimo Consiglio europeo di Madrid adotti decisioni nei settori seguenti:

- riavvicinamento dei regimi fiscali degli Stati membri onde evitare distorsioni della concorrenza al momento dell'apertura dei mercati,
- attuazione di sensibili progressi nel settore dell'integrazione monetaria,
- potenziamento della dimensione sociale del mercato interno,
- potenziamento della dimensione ecologica nella Comunità per far fronte alle gravi sfide nel settore dell'ambiente;

3. chiede che il Consiglio europeo di Madrid si accordi in via di principio su una Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali e crei i presupposti per il riconoscimento a livello comunitario di tali diritti al più tardi entro la fine dell'anno in corso;

4. chiede agli Stati membri di adottare un programma coordinato che garantisca la sicurezza interna della Comunità europea dopo la soppressione delle frontiere interne e che preveda, fra l'altro, misure di lotta al terrorismo, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata;

5. ritiene necessario che gli Stati membri elaborino una regolamentazione comune sull'immigrazione concernente soprattutto i visti, nonché il diritto d'asilo e di statuto dei rifugiati;

6. invita il Consiglio europeo a esaminare attentamente gli aspetti istituzionali della costruzione europea affinché

- a) vengano sfruttate al massimo le possibilità offerte dall'Atto unico europeo,
- b) il Parlamento possa avanzare proposte globali per dotare l'Unione europea delle necessarie basi istituzionali, conformemente alla sua risoluzione del 16 febbraio 1989 ⁽¹⁾;

7. si congratula per i canali informativi istituiti tra la CPE e il PE, nonché per i progressi compiuti nelle relazioni con i paesi dell'Est, dell'America latina e del Medio Oriente e chiede al Consiglio europeo di continuare ad associare in modo sempre più stretto il PE a questa attività, al fine di rafforzare l'identità europea nell'ambito della politica estera e della sicurezza;

8. sollecita la presidenza spagnola a incentivare e promuovere maggiormente la politica culturale europea, creando uno spazio audiovisivo europeo ispirato al rispetto della diversità delle lingue e delle culture che formano, definiscono e arricchiscono la Comunità europea;

9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

(1) Processo verbale in tale data, parte seconda, punto 10.

Giovedì 13 aprile 1989

d) doc. B 2-86/89

RISOLUZIONE**di Felipe Gonzales, presidente in carica del Consiglio europeo, in vista della fine della legislatura e della prossima riunione del Consiglio europeo a Madrid***Il Parlamento europeo*

1. si congratula per l'importanza conferita al processo di integrazione europea dalla presidenza spagnola del Consiglio europeo;
2. chiede una maggiore promozione della politica culturale europea mediante la creazione di uno spazio audiovisivo europeo fondato sul rispetto delle diverse lingue e culture che formano e caratterizzano la Comunità europea, contribuendo nel contempo al suo arricchimento;
3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

e) doc. B 2-213/89

RISOLUZIONE**sulla dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo in data 12 aprile 1989***Il Parlamento europeo,*

1. chiede alla presidenza del Consiglio, in vista del prossimo Consiglio europeo di Madrid, che venga attuato quanto più possibile il programma da essa presentato nella discussione del gennaio 1989;
2. sottolinea le seguenti priorità:
 - a) che venga potenziata la dimensione sociale del mercato interno,
 - b) che la coesione economica e sociale costituisca il cardine di ogni politica comunitaria,
 - c) che si dedichi particolare attenzione ai problemi economici, sottolineando i più recenti successi comunitari registrati in questo campo,
 - d) che si moltiplichino gli sforzi verso l'integrazione monetaria europea;
3. accoglie con soddisfazione il documento del Comitato economico e sociale sui diritti sociali comunitari fondamentali e chiede al Consiglio e alla Commissione di portarne avanti la formulazione e la definizione;
4. chiede al Consiglio di proseguire, tramite la solidarietà istituzionale, le buone relazioni che esso intrattiene con questo Parlamento;
5. si congratula per i canali informativi istituiti fra la CPE e il PE, nonché per i successi registrati nelle relazioni con i paesi dell'Est, dell'America latina e del Medio Oriente;
6. chiede con forza al Consiglio di continuare a progredire in materia audiovisiva;
7. chiede con forza agli Stati membri che vengano completate quanto prima le misure sulla libera circolazione dei cittadini, con la cautela necessaria richiesta dalla difesa dei nostri sistemi democratici;

Giovedì 13 aprile 1989

8. chiede in particolare, nello spirito della risoluzione del 16 febbraio 1989 ⁽¹⁾, che tutte le istituzioni comunitarie favoriscano un processo che porti:

- a) al massimo sfruttamento delle possibilità offerte dall'Atto unico,
- b) all'avvio dei lavori in vista della preparazione di proposte riguardanti il passaggio all'Unione europea;

9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 10.

12. Progetto di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1 per il 1989

— doc. A 2-60/89

RISOLUZIONE

sul progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1 per l'esercizio 1989

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto preliminare di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1 per l'esercizio 1989 (COM(89) 41,
- visto il progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1 per l'esercizio 1989 stabilito dal Consiglio il 13 marzo 1989 (doc. C 2-5/89),
- vista la relazione della commissione per i bilanci (doc. A 2-60/89),

considerando che scopo del progetto di bilancio suppletivo e rettificativo è consentire al tribunale di primo grado di entrare in funzione nel 1989,

1. approva il progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1 per l'esercizio finanziario 1989;
2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

13. Controllo di bilancio nel settore del tabacco — Discarico di bilancio — Lotta contro le frodi

a) doc. A 2-291/88

RISOLUZIONE

sul controllo di bilancio nel settore dell'organizzazione comune dei mercati per il tabacco greggio

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione speciale della Corte dei conti ⁽¹⁾
- vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A 2-291/88),

⁽¹⁾ GU n. C 297 del 6. 11. 1987, pag. 1.

Giovedì 13 aprile 1989

- A. considerando il fatto che in svariate regioni della Comunità, caratterizzate da una non comune povertà, la tabacchicoltura costituisce di gran lunga l'unica tradizionale fonte di reddito della popolazione,
 - B. considerando che dal miglioramento di qualità prescritto dal regolamento di base (CEE) n. 727/70 non sono ancora scaturiti, dopo 18 anni di vita dell'organizzazione comune dei mercati, risultati soddisfacenti, per cui si continua a produrre una percentuale quanto mai elevata di tipi di tabacco pressoché invendibili e si registra negli ultimi anni un preoccupante deterioramento della qualità,
 - C. preoccupato che in mancanza di un'apposita riforma delle organizzazioni comuni dei mercati non potrà essere ottenuto l'auspicato quanto indispensabile miglioramento di qualità, per cui sul bilancio comunitario continueranno a gravare spese elevate e anti-economiche,
 - D. rilevando che il tabacco greggio è uno dei prodotti più sovvenzionati, in termini relativi, della politica agricola comune, dato che in diversi casi i premi raggiungono i 2/3 del prezzo d'obiettivo, il che denota un utilizzo poco razionale dei fondi di bilancio,
 - E. stante la necessità di rispettare maggiormente i principi di una sana gestione finanziaria in questo settore dell'organizzazione comune dei mercati,
 - F. richiamandosi al fatto che, con l'introduzione di aree coltivabili riconosciute e quantitativi massimi garantiti, sono già stati compiuti taluni progressi, ancorché insufficienti,
1. rileva che finora l'entità dei premi per varietà richieste e quelle pressoché invendibili non è stata sufficientemente differenziata, nell'intento di promuovere chiaramente la produzione di varietà agevolmente commerciabili;
 2. fa presente che l'attuale equilibrio di mercato tra produzione e smercio è ottenuto artificialmente elargendo generose sovvenzioni, dal che si può dedurre che anche la produzione a prezzi concorrenziali di varietà richieste risulta impossibile;
 3. esige che la Commissione avanzi proposte in ordine alla riforma dei meccanismi dell'organizzazione di mercato nell'intento di
 - a) favorire una riconversione dei tipi di tabacco,
 - b) far sì che si tenga conto delle differenze di qualità in sede di normale smercio anche al di fuori dell'intervento,
 - c) garantire che l'incentivazione comunitaria risulti, nella massima entità possibile, vantaggiosa per il produttore,
 - d) porre in atto, a livello comunitario, il regime del contratto di produzione onde rispettare maggiormente gli interessi economici e finanziari del produttore, del trasformatore oltre che del bilancio comunitario,
 - e) conferire trasparenza al meccanismo delle sovvenzioni;
 4. invita la Commissione a tener conto, in sede di proposta dell'entità del premio, del prezzo e della qualità dei prodotti concorrenti provenienti da paesi terzi e dell'effettiva situazione di mercato e a procedere altresì ad un aggiornamento dei costi di produzione;
 5. esige che agli Stati membri vengano prescritte uniformi procedure di controllo e che la Commissione vigili scrupolosamente sull'osservanza delle medesime;
 6. esorta la Commissione a predisporre uno studio sulle effettive entrate dei piccoli tabacchicoltori onde valutare con esattezza le incidenze dell'attuale sistema di aiuti e dei suoi eventuali mutamenti;
 7. esorta la Commissione a mettere a disposizione del Parlamento uno studio, teso ad appurare in qual misura le aree sulle quali sinora sono state coltivate varietà difficilmente vendibili risultino idonee alla coltivazione di varietà facilmente commercializzabili e/o quali siano le altre alternative e/o quali spese risulterebbero in caso di messa a riposo degli appezzamenti e di conguaglio dei redditi;

Giovedì 13 aprile 1989

8. invita la Commissione, al fine di impedire un'utilizzazione irregolare o fraudolenta degli stanziamenti della Comunità, a creare un organismo di controllo per il tabacco analogo a quello già creato per l'olio d'oliva;

9. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio, alla Commissione oltre che ai governi degli Stati membri.

b) doc. A 2-23/89

I. DECISIONE

sulla concessione del discharge alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1987 relativamente alle sezioni I — Parlamento, II — Consiglio, III — Commissione, IV — Corte di giustizia, V — Corte dei conti

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CECA, e in particolare l'articolo 78 ottavo,
- visto il trattato CEE, e in particolare l'articolo 206 ter,
- visto il trattato CEEA, e in particolare l'articolo 180 ter,
- visto il bilancio per l'esercizio 1987,
- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario per l'esercizio 1987,
- vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1987 accompagnata dalle risposte delle istituzioni (¹),
- visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e i pareri della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, della commissione per i trasporti, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport e della commissione per i diritti della donna (doc. A 2-23/89),

1. constata che le entrate e le spese autorizzate per l'esercizio 1987 ammontano a:

	<i>Ecu</i>	<i>Ecu</i>
— Entrate		36 170 572 115
— Stanziamenti per impegni:		
— stanziamenti autorizzati nel bilancio generale	37 452 818 172	
— stanziamenti residui dell'esercizio 1986 e stanziamenti trasformati in stanziamenti residui a seguito dell'annullamento di impegni nell'esercizio 1987	2 345 500 160	
— stanziamenti corrispondenti alle entrate relative alle prestazioni per conto di terzi	3 160 255	39 801 478 587
— Stanziamenti per pagamenti		36 170 572 115

(¹) GU n. C 316 del 12. 12. 1988.

Giovedì 13 aprile 1989

2. Concede il discharge alla Commissione per l'esecuzione dei seguenti importi:

	<i>Ecu</i>	<i>Ecu</i>
a) Entrate		
— Risorse proprie	35 497 773 598	
— Contributi finanziari	210 629 680	
— Entrate varie	74 941 522	
		<u>35 783 344 800</u>
b) Spese		
— Pagamenti eseguiti a fronte di stanziamenti d'esercizio	34 110 985 28	
— Stanziamenti per pagamenti dell'esercizio 1987 riportati al 1988	1 358 175 837	
		<u>35 469 161 126</u>
c) Saldo dell'esercizio 1987		<u>+ 521 561 395</u>
Il calcolo avviene nella maniera seguente:		
— Entrate dell'esercizio		35 783 344 800
— Pagamenti eseguiti a fronte di stanziamenti dell'esercizio	34 110 985 289	
— Stanziamenti per pagamenti dell'esercizio 1987 riportati al 1988	1 358 175 837	<u>- 35 469 161 126</u>
— Differenza		314 183 674
— Stanziamenti riportati dall'esercizio 1986 annullati definitivamente		+ 189 440 147
— Differenze di cambio dell'esercizio 1987		<u>+ 17 937 574</u>
Saldo dell'esercizio 1987		521 561 395
Tale saldo riflette unicamente la situazione contabile e prescinde dalle spese realmente effettuate nel 1987		
d) Utilizzazione degli stanziamenti per impegni		<u>38 489 462 581</u>
e) Bilancio finanziario al 31 dicembre 1987:		

3. Le sue osservazioni figurano nella risoluzione che fa parte della presente decisione;

4. Incarica il suo presidente di trasmettere alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti la presente decisione unitamente alla risoluzione e alle osservazioni ad essa relative e di farle pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (Serie L).

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-23/89

II. RISOLUZIONE

recante le osservazioni sulla decisione di concessione del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1987

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 206 ter del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
 - visto l'articolo 85 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in base al quale le istituzioni della Comunità sono obbligate ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico,
 - constatando che, in base al medesimo articolo, esse sono tenute a riferire a richiesta del Parlamento europeo sulle misure prese in conseguenza di tali osservazioni e, in particolare, sulle istruzioni da esse impartite a quelli fra i loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio,
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 13 marzo 1989 (doc. C 2-6/89),
 - visto il parere della commissione per il controllo di bilancio e gli altri documenti menzionati nella decisione di concessione del discarico (doc. A 2-23/89),
- A. considerando che l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1987 riflette l'insufficienza del regime delle risorse proprie stabilito nel vertice di Fontainebleau e la persistenza di gravi carenze nella gestione della spesa comunitaria; considerando, tuttavia, che nel 1987 la Commissione ha esercitato pienamente il suo diritto di iniziativa in campo politico al fine di portare avanti la riforma del sistema di finanziamento nonché di dotarsi di nuovi strumenti in grado di garantire una corretta attuazione delle politiche comunitarie,
- B. guardando con soddisfazione al produttivo dialogo istituzionale instauratosi durante la presente legislatura fra la Commissione, la Corte dei conti e il Parlamento per il tramite della sua commissione per il controllo di bilancio; considerando che detto dialogo ha permesso di identificare obiettivi comuni concretatisi in primo luogo nel programma della Commissione per «portare l'Atto unico al successo» e, successivamente, nelle decisioni del Consiglio europeo di Bruxelles dell'11-13 febbraio 1988,
- C. considerando che le maggiori dimensioni del bilancio debbono necessariamente tradursi in una ripartizione delle risorse comunitarie più efficace che in passato e, di conseguenza, in un apprezzabile salto di qualità per quanto riguarda la gestione degli stanziamenti del bilancio comunitario e le procedure di controllo, e di ciò si terrà soprattutto conto nell'ambito del controllo costante dell'esecuzione del bilancio,
- D. rifacendosi all'audizione pubblica nell'ambito della commissione per il controllo di bilancio e alle sue conclusioni recepite nella risoluzione del Parlamento del 13 aprile sulla prevenzione e la lotta contro le frodi comunitarie nell'Europa del 1992 ⁽¹⁾,

I. OSSERVAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ESECUZIONE E AL CONTROLLO DI BILANCIO

Problemi di esecuzione del bilancio

1. disapprova che, malgrado sia stata stabilita in conformità della normativa vigente, l'eccedenza contabile dei 521 milioni di ecu non comprenda le spese realmente effettuate nell'esercizio 1987, e che pertanto tale cifra non corrisponda alla realtà economica dell'attività comunitaria e mascheri la vera situazione finanziaria. Constata che, per rientrare nel massimale delle risorse proprie, la Comunità ha dovuto:

- ridurre a dieci mesi l'esercizio agricolo per adeguarlo agli stanziamenti disponibili e rinviare al 1988 l'imputazione al bilancio comunitario di due mesi di spese del FEAOG-sezione garanzia (4 546,6 milioni di ecu) lasciati a carico degli Stati membri;

⁽¹⁾ Vedi processo verbale in tale data, parte seconda, punto 13, f).

Giovedì 13 aprile 1989

- riportare al 1988 il rimborso agli Stati membri dei 442,7 milioni di ecu corrispondenti alle spese da essi sostenute per la riscossione delle risorse proprie e dei 250,9 milioni di ecu relativi agli anticipi concessi dagli Stati membri nel 1984;
2. ricorda l'impegno politico assunto dalla Commissione nel 1987 di non fare nuovamente ricorso a espedienti e pratiche che mascherino la reale situazione finanziaria della Comunità e insiste perché in futuro vengano rigorosamente osservati i principi fondamentali dell'ordinamento finanziario delle Comunità;
 3. sottolinea che un rendimento dei conti preciso e trasparente è il presupposto fondamentale perché il Parlamento possa esercitare pienamente i propri poteri in materia di scarico di bilancio. Riconosce a questo proposito i progressi realizzati negli ultimi anni della Commissione su istanza del Parlamento e chiede che il conto di gestione e il bilancio vengano completati dalle seguenti informazioni:
 - a) operazioni in conto capitale, gestione del debito e dei crediti (inclusi i prestiti concessi su stanziamenti di bilancio) per l'anno di riferimento;
 - b) stima dettagliata, con indicazione delle scadenze, del valore delle garanzie accordate dalla Comunità per i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti;
 - c) relazione sulle modifiche al regolamento introdotte nell'esercizio al fine di permettere un'adeguata interpretazione del rendiconto;
 - c) stima degli aggiustamenti conseguenti agli scostamenti fra le dichiarazioni provvisorie di spesa del FEAOG da parte degli Stati membri e i conti rivisti;
 - e) importi relativi ai versamenti d'acconto recuperati e loro utilizzazione per il finanziamento di nuove spese;
 4. ritiene che la validità previsionale e la qualità gestionale del bilancio comunitario nel 1987 non corrispondano sufficientemente agli obiettivi stabiliti;
 5. rimprovera alla Commissione l'incapacità dimostrata anche nel 1987 di utilizzare gli stanziamenti suppletivi iscritti a seguito degli emendamenti del Parlamento; constata con preoccupazione che per gran parte degli stanziamenti concessi a seguito degli emendamenti del Parlamento l'importo degli stanziamenti rimasti inutilizzati al termine dell'esercizio è superiore all'importo stabilito nell'emendamento; ritiene che tale situazione metta in dubbio l'efficacia pratica del margine di manovra del Parlamento;
 6. richiama l'attenzione della Commissione e dell'autorità di bilancio sui rischi di iscrivere in bilancio importi eccessivi per settori di attività in cui le probabilità di utilizzare gli stanziamenti sono limitate; ricorda che tale pratica provoca quanto meno un'inutile mobilitazione delle risorse proprie se non addirittura un'errata ripartizione delle scarse risorse di bilancio fra i settori d'attività; chiede alla Commissione di pronunciarsi chiaramente nel corso della procedura di bilancio sulle effettive possibilità di utilizzare gli stanziamenti di cui l'autorità di bilancio prevede l'iscrizione;
 7. sottolinea che le azioni comunitarie trovano essenzialmente giustificazione in quanto garantiscono una maggiore efficacia rispetto ad azioni analoghe a livello nazionale; in tal senso ritiene che l'annullamento di stanziamenti comunitari comporti uno sperpero di mezzi e di potenzialità per affrontare i problemi comunitari; chiede alla Commissione, visto il numero degli stanziamenti annullati e la scarsità delle informazioni contenute nel I volume del conto di gestione, di fornire annualmente informazioni dettagliate su detti stanziamenti indicando:
 - a) gli stanziamenti annullati relativi a esercizi precedenti, raggruppati per anno d'origine,
 - b) gli stanziamenti annullati relativi all'esercizio in questione,
 - c) i motivi dell'annullamento nonché i progetti e i programmi interessati;
 8. sollecita la Commissione a continuare l'analisi delle cause della sottoutilizzazione delle linee di bilancio e ad adottare le misure del caso per migliorare la sorveglianza sull'esecuzione del bilancio;
 9. disapprova il ricorso eccessivo, e a volte non sufficientemente giustificato, agli storni di stanziamenti che non solo mina il principio di specialità, ma evidenzia anche chiaramente la mancanza di precisione delle previsioni della Commissione;

Giovedì 13 aprile 1989

10. ritiene che la molteplicità dei conti bancari dei servizi della Commissione possa ostacolare, se non addirittura impedire, un'amministrazione sufficientemente trasparente dei fondi pubblici comunitari; chiede alla Commissione, ai fini di una gestione bancaria più trasparente ed efficace e di un maggior rispetto del principio dell'unità di cassa, di ridurre il numero di conti e di tenerli costantemente sotto controllo.

Lotta contro le irregolarità e le frodi

11. constata la necessità di modificare e semplificare la regolamentazione per evitare che l'applicazione di diversi criteri di interpretazione delle norme nei singoli Stati possa generare spese ingiustificate o diminuire le entrate della Comunità;

12. chiede al Consiglio di sollecitare gli Stati membri a rispettare rigorosamente le norme che regolano l'apporto di risorse proprie al bilancio comunitario, così come le norme alla base dell'esecuzione della spesa comunitaria, conferendo una maggiore trasparenza alla gestione dei fondi comunitari.

13. conferma tutte le raccomandazioni relative a misure pratiche contro le frodi presentate nella succitata risoluzione del 13 aprile 1989 sulla prevenzione e la lotta alle frodi CE nell'Europa del '92.

Problemi di controllo

Il controllo dei fondi di bilancio gestiti dalla BEI su mandato della Commissione

14. ricorda che, come autorità responsabile della concessione del discharge alla Commissione, il Parlamento non può rimanere ai margini del controllo di settori importanti del bilancio comunitario senza rinunciare ad esercitare pienamente i propri poteri;

15. condanna energicamente il fatto che la Corte dei conti abbia incontrato ostacoli all'atto di esercitare i suoi poteri di controllo esterno su progetti gestiti dalla BEI su mandato della Commissione; osserva che la concessione di fondi comunitari implica il controllo esterno degli stessi;

16. sollecita la Commissione affinché giunga quanto prima a un accordo con la Corte dei conti in merito alle modalità concrete di controllo dei progetti gestiti dalla BEI con fondi del bilancio comunitario; sottolinea a tale proposito che tale accordo deve garantire pienamente l'esercizio dei poteri di controllo esterno della Corte e invita la Commissione a informarlo sul contenuto di detto accordo;

Garanzia di bilancio da parte della Comunità

17. constata che, nel 1987, a fronte di un prestito erogato a un paese terzo, la BEI ha fatto ricorso per un valore di 4 milioni di ecu alla garanzia comunitaria iscritta «per memoria» nel bilancio della Comunità; ritiene che, come autorità di bilancio preposta al controllo, il Parlamento non debba sottovalutare i rischi insiti nella crescita del volume delle operazioni di prestito a paesi terzi garantite dalla Comunità, data la crisi economica e finanziaria in cui versano alcuni dei paesi destinatari di detti prestiti; invita la Commissione a inserire nel conto di gestione le garanzie concesse ai prestiti iscritti in bilancio;

Liquidazione dei conti all'aiuto alimentare

18. chiede alla Commissione di compiere tutti gli sforzi necessari per eliminare i ritardi nella liquidazione dei conti dell'aiuto alimentare;

Gestione decentrata

19. respinge una più ampia decentralizzazione della gestione delle entrate e delle spese comunitarie qualora il Consiglio non conceda alla Commissione più ampie competenze di controllo, in quanto una politica del genere converge in «farsa» la procedura di discharge e accresce il «deficit democratico»

20. appoggia gli sforzi della Corte dei conti per introdurre nuovi metodi di valutazione dell'impatto delle azioni comunitarie sulle economie degli Stati membri; chiede a tale proposito alla Commissione che, ove del caso, gli studi della Corte dei conti vengano integrati da altri metodi di valutazione, come le analisi costi-benefici e costi-efficacia.

Giovedì 13 aprile 1989

II. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE

Risorse proprie

21. segnala con preoccupazione le carenze riscontrate della Corte dei conti relativamente ai sistemi nazionali di riscossione e di controllo delle risorse proprie della Comunità; constata che detti sistemi non raggiungono affatto il livello minimo richiesto della legislazione; chiede alla Commissione di impegnarsi maggiormente nei suoi compiti di sorveglianza e coordinamento;
22. ribadisce la propria posizione circa l'assoluta necessità dei controlli autonomi della Commissione all'interno degli Stati membri al fine di una corretta gestione delle risorse proprie; sollecita il Consiglio ad adottare la proposta della Commissione che prevede detti controlli;
23. chiede alla Commissione di applicare criteri di controllo più rigidi per le operazioni di transito delle merci della Comunità e deplora il continuo fallimento dei tentativi di operare distinzioni adeguate tra i controlli delle operazioni di traffico interno e esterno;
24. ricorda che una corretta gestione delle risorse proprie esige parimenti di migliorare le procedure di indagine e di recupero dei fondi indebitamente sottratti al bilancio comunitario;
25. chiede alla Commissione di proporre agli Stati membri la contabilizzazione separata per i dazi antidumping;

FEAOG-sezione garanzia

26. chiede alla Commissione di prendere le iniziative necessarie affinché il sistema di pagamento sia più trasparente, operativo ed efficace;
27. disapprova, vista l'approssimazione delle dichiarazioni mensili sui quantitativi e il valore delle scorte all'ammasso, la pratica che permette agli Stati membri di accedere facilmente ai fondi comunitari attraverso il sistema degli anticipi mensili; invita la Commissione a chiedere agli Stati membri di fornire in dette dichiarazioni dati più precisi e dettagliati al fine di garantire un'imputazione più corretta della spesa reale e una previsione di bilancio più efficace;
28. disapprova le insoddisfacenti procedure utilizzate della Commissione per la liquidazione dei conti; chiede alla Commissione di migliorare il coordinamento interno dei propri servizi preposti alla liquidazione e ai mercati nonché il coordinamento con i servizi nazionali di controllo e di trasmettere al Parlamento relazioni di sintesi sulla liquidazione dei conti;
29. chiede alla Commissione di vigilare sul rigoroso adempimento di tutte le misure stabilizzatrici volte a conseguire l'equilibrio dei mercati agricoli;
30. chiede alla Commissione di presentare una relazione contenente conclusioni e proposte per una migliore gestione del settore nonché una proposta di calendario; le chiede inoltre di fare tutti gli sforzi necessari perché le perdite verificatesi ricadano sugli operatori responsabili;
31. constata che da molti anni gli Stati membri e la Commissione non stanno facendo nulla per far fronte alle gravi carenze segnalate anno dopo anno dalla Corte dei conti, in particolare per quanto riguarda la gestione e il controllo dei mercati agricoli; chiede agli Stati membri di applicare norme minime volte a garantire una sana gestione delle scorte;
32. prende atto delle gravi carenze constatate dalla Corte dei conti in materia di controlli nazionali sui pagamenti delle restituzioni all'esportazione, soprattutto nel settore delle carni bovine, e chiede al Consiglio di adottare la proposta di regolamento relativa al controllo delle operazioni che danno diritto al pagamento di restituzioni conformemente alle osservazioni fatte dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale; chiede inoltre alla Commissione di proporre un emendamento all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 (regolamento finanziario PAC) inteso a consentire alla Commissione di recuperare direttamente da terzi gli importi loro indebitamente corrisposti, soprattutto nel settore delle restituzioni all'esportazione;

Giovedì 13 aprile 1989

33. chiede alla Commissione di presentare, per quanti riguarda i prodotti frutticoli, una relazione sui settori sensibili che comprenda:

- a) una valutazione dei risultati conseguiti attraverso la ristrutturazione del settore nonché delle sue future possibilità di adattamento alla domanda,
- b) uno studio sulle alternative di miglioramento delle varietà e sulle possibili riconversioni ad altre colture,
- c) una previsione sull'impatto della piena integrazione di Portogallo e Spagna nell'organizzazione comune di mercato;

Pesca

34. ricorda le ferme raccomandazioni rivolte alla Commissione dalla sua sottocommissione «pesca» in relazione alla politica comune della pesca;

35. chiede alla Commissione di sottoporre al Consiglio una proposta per la creazione di un sistema di controllo autonomo comunitario; invita la Commissione a studiare la possibilità di effettuare controlli via satellite;

Fondi strutturali

36. chiede alla Commissione di migliorare le strutture di pianificazione dei programmi del FEAOG-sezione orientamento, la scelta dei progetti nell'ambito dei programmi, la sorveglianza durante la loro esecuzione, il controllo in loco e la valutazione a progetto concluso, nonché di semplificare le normative che disciplinano le attività del Fondo;

37. chiede alla Commissione di fissare le misure pratiche necessarie ad assicurare, nel quadro della nuova regolamentazione, l'effettiva addizionalità delle spese strutturali in tutti gli Stati membri;

38. chiede alla Commissione di fissare, al momento di concedere i fondi, i diritti e gli obblighi dei beneficiari e di mettere a punto un controllo appropriato;

39. chiede alla Commissione di presentare, entro un termine di sei mesi dalla decisione di concessione del discarico di bilancio, una comunicazione relativa all'esecuzione delle azioni specifiche che contenga dati dettagliati sui programmi, i piani finanziari, le irregolarità rilevate, i recuperi effettuati, i risultati conseguiti e la loro valutazione;

40. chiede alla Commissione di completare la relazione annuale del Fondo sociale per il 1987 mediante dati supplementari sui controlli effettuati in loco, sulle irregolarità rilevate, sugli ordini di recupero emessi ed eseguiti, indicando anche i reinvestimenti delle risorse in tal modo incamerate;

41. sottolinea che la recente esecuzione degli stanziamenti del Fondo sociale ha messo in evidenza un gran volume di annullamenti d'impegni e che tale fenomeno giustifica il timore che le carenze nella gestione di questo fondo non siano state ancora superate; chiede pertanto alla Commissione di apportare alla gestione di questo fondo, nel quadro della riforma dei Fondi strutturali, tutti i miglioramenti che possano assicurare l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio;

Ristrutturazione del Centro comune di ricerca

42. continuerà a seguire costantemente le attività del Centro comune di ricerca nei seguenti settori; ristrutturazione scientifica e finanziaria, politica del personale, esecuzione del programma pluriennale; chiede pertanto alla Commissione di informarlo, entro un termine di sei mesi, sull'evoluzione dell'attività di ristrutturazione in corso; chiede inoltre alla Commissione di essere informato, all'inizio di ciascun esercizio e nel mese di settembre, sull'utilizzazione degli stanziamenti dell'istituto del CCR, sullo stato d'esecuzione del programma quadro e, per quel che riguarda l'attività indiretta di ricerca, sul coordinamento delle unità di gestione;

Assunzione ed erogazione di prestiti

43. chiede alla Commissione di trasmettere alla Corte dei conti informazioni precise sulle entrate e sulle spese corrispondenti ai prestiti NSC e CEEA onde permettere di verificare se i beneficiari dei prestiti ottengano le condizioni di miglior favore;

Giovedì 13 aprile 1989

Aiuto allo sviluppo e alla cooperazione

44. disapprova che la Commissione sia stata incapace di eseguire gli stanziamenti di pagamento iscritti nel bilancio comunitario per l'aiuto allo sviluppo determinando di conseguenza ritardi nel ritmo di realizzazione di progetti e programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

45. sottolinea che le difficoltà di pagamento incidono profondamente sugli stanziamenti destinati alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina (capitolo 93) e con i paesi del bacino mediterraneo (capitolo 96) e chiede alla Commissione di dotarsi dei mezzi necessari per la gestione dei progetti;

Aiuto finanziario e tecnico ai paesi dell'America latina e dall'Asia

46. chiede alla Commissione di intraprendere un'azione urgente per semplificare i complessi circuiti amministrativi e bancari interni ed esterni dell'aiuto ai paesi andini, allo scopo di ridurre i termini di pagamento della Comunità ai beneficiari diretti in loco;

47. chiede alla Commissione di elaborare ed eseguire programmi pluriennali in collaborazione con i paesi beneficiari;

48. prende atto che nel 1988 la Commissione ha finalmente deciso di includere nella cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi dell'Asia e dell'America latina la valutazione ex-post dei progetti; concorda che, in una prima fase, tale valutazione si incentri sulla capacità di sopravvivenza dei progetti una volta esauritosi l'aiuto; chiede alla Commissione che l'attività di valutazione venga gradualmente e sistematicamente integrata con le altre fasi di programmazione dell'aiuto (definizione, studio ed esecuzione);

Cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi del bacino mediterraneo

49. chiede alla Corte dei conti, data la scarsa utilizzazione degli stanziamenti di bilancio in tale settore, di procedere nella sua relazione annuale ad un'analisi valutativa della cooperazione finanziaria e tecnica con i paesi del bacino mediterraneo;

Aiuto alimentare

50. osserva che il 1987 è stato un anno decisivo per l'aiuto alimentare poiché la regolamentazione, le procedure e le strutture amministrative istituite permettono un controllo più efficace e assicurano una maggiore garanzia quanto alla qualità dell'aiuto e dovrebbero ridurre i ritardi nell'esecuzione dell'aiuto stesso;

51. sottolinea il progresso fondamentale rappresentato dall'istituzione, attraverso il nuovo regolamento, di un efficace controllo di qualità accompagnato da sanzioni;

52. sottolinea il suo interesse per le possibilità di un migliore controllo contenute nella proposta di regolamento della Commissione al Consiglio, che fissa facilitazioni di credito per l'importazione di prodotti alimentari nei paesi in via di sviluppo;

53. appoggia gli sforzi della Commissione per inserire l'aiuto alimentare nel processo di sviluppo dei paesi beneficiari attraverso la revisione dei principi relativi alla creazione e all'utilizzazione dei fondi di contropartita, e ritiene che la funzione delle delegazioni della Commissione in loco sia essenziale per garantire la trasparenza e il buon funzionamento di detti fondi, in particolare per una contabilità rigorosa e aggiornata e per il controllo di tutti i progetti finanziati;

54. sottolinea che l'obiettivo di adottare migliori procedure decisionali non è stato ancora raggiunto e riafferma il suo appoggio alla formula del comitato consultivo;

55. constata che nel 1987 l'esecuzione dell'aiuto alimentare è stata caratterizzata da una massiccia sottoutilizzazione degli stanziamenti di pagamento dovuta all'entrata in vigore del nuovo regolamento in materia di mobilitazione; chiede alla Commissione di informare il Parlamento, e in particolare la commissione per il controllo di bilancio, in merito ai risultati della riforma del sistema di gestione e mobilitazione dell'aiuto alimentare;

Giovedì 13 aprile 1989

Spese amministrative delle istituzioni

56. constata che l'inesistenza di una politica immobiliare delle istituzioni trae origine dalla mancanza di una decisione definitiva sulla sede delle stesse e che ciò comporta praticamente un raddoppio dei costi; chiede a tutte le istituzioni di coordinare le loro politiche immobiliari nel quadro della disciplina di bilancio;

57. chiede alla Corte di giustizia di dotarsi di un controllore finanziario aggiunto;

58. chiede alla Commissione, nel settore delle pensioni di invalidità, di interpretare le norme in senso restrittivo onde garantire che il programma non venga utilizzato a fini diversi da quelli per i quali è stato istituito;

59. chiede a tutte le Istituzioni di adottare le seguenti misure proposte dalla Corte dei conti in relazione alle spese concernenti le riunioni ufficiali e di altro tipo:

- a) redigere direttive per i segretari delle riunioni, in cui si specifichino i loro compiti in relazione al contenuto delle dichiarazioni delle spese;
- b) garantire che le liste vengano controllate e confrontate su base interistituzionale;

Scuole europee

60. constata con soddisfazione che, dall'ultima concessione di discarico del bilancio, sono state introdotte migliorie attraverso l'adozione di un nuovo regolamento finanziario che può razionalizzare la programmazione del bilancio; sottolinea che è necessario tuttavia completare tali progressi aggiornando tutti gli accordi finanziari e lo statuto dei docenti; insiste perché vengano accolti i suggerimenti formulati dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale del 1987 relativamente alla centralizzazione e razionalizzazione della gestione per garantire il buon uso delle sovvenzioni comunitarie.

Giovedì 13 aprile 1989

c) doc. A 2-22/89

**I.
DECISIONE**

che dà discarico alla Commissione delle Comunità europee in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1987

Il Parlamento europeo,

sulla base delle seguenti cifre, desunte dalla situazione finanziaria al 31 dicembre 1987, oltre che dalla dichiarazione della Corte dei conti del 30 giugno 1988 secondo cui detta relazione finanziaria presenta fedelmente la situazione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1987, nonché il risultato delle sue operazioni per l'esercizio chiuso alla stessa data, dà alla Commissione il discarico per l'esercizio 1987 della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (a titolo indicativo, vengono allegate anche le cifre concernenti l'esecuzione del bilancio operativo per l'esercizio 1987).

BILANCIO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1987
(*Importi in ecu*)

ATTIVO		PASSIVO	
Disponibilità presso banche centrali	1 222 206	Impegni verso terzi	
Crediti verso banche		Debiti verso banche: a termine e con preavviso	—
– a vista	16 244 011	Debiti a lungo e medio termine	6 688 768 678
– a termine e con preavviso	1 191 772 426	Altre passività	22 321 424
Titoli e obbligazioni in portafoglio	665 663 392	Conti di regolarizzazione	355 158 907
Mutui in esame	6 768 061 076	Accantonamenti per profitti e oneri	3 214 944
Spese di emissione e premi di rimborso da ammortizzare	44 196 488	Impegni per il bilancio operativo CECA	
Immobilizzazioni materiali e immateriali	4 715 386	– impegni giuridici	797 878 777
Altre attività	97 124 950	Totali degli impegni verso terzi	7 867 342 730
Conti di regolarizzazione	195 345 674	Situazione netta	
		Accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA	391 967 067
		Riserve	
		– fondo di garanzia	469 982 000
		– riserva speciale	183 878 000
		– ex fondo pensioni	50 186 605
		– contributi non ancora utilizzati dei nuovi stati membri alle riserve	19 370 834
		Totali riserve	723 417 439
		Utili portati a nuovo	344 467
		Utili dell'esercizio	1 273 906
		Totali della situazione netta	1 117 002 879
	8 984 345 609		8 984 345 609

Giovedì 13 aprile 1989

CONTO PROFITTI E PERDITE PER L'ESERCIZIO 1987
(*Importi in ecu*)

COSTI		RICAVI	
Oneri per interessi	649 199 025	Interessi percepiti	813 496 625
Spese di emissione e premi di rimborso	25 248 995	Premi di versamento e di rimborso	10 502 703
Oneri per commissioni	2 968 20	Plusvalenze per obbligazioni proprie	3 289 068
Minusvalenze realizzate su valori immobiliari	12 012 266	Plusvalenze su altri valori mobiliari	12 436 964
Altri oneri finanziari	2 323 740	Riduzione di rettifiche di valore su valori mobiliari	—
Dotazione degli accantonamenti per perdite e oneri	540 683	Altri proventi finanziari	425 824
Rettifiche di valore su valori mobiliari	2 274 915	Riduzione degli accantonamenti per la variazione del tasso dell'ecu	—
Rettifiche di valore su immobiliari	319 582	Riduzione di rettifiche di valore su crediti	35 742 477
Rettifiche di valore su crediti	12 631 672	Prelievo	174 715 470
Differenze di conversione	28 167 361	Ammende	8 698 888
Oneri relativi a ammende, fidejussioni e prelievi	447 391	Fidejussioni (in conformità alla decisione 3717/83)	688 556
Forfait per spese amministrative	5 000 000	Annullamenti di impegni giuridici	4 302 331
Impegni giuridici dell'esercizio		Annullamenti di impegni da realizzare	—
– riqualificazione professionale	82 391 750	Riduzione degli accantonamenti per impegni da realizzare	—
– ricerca	73 679 500	Riduzione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA	72 400 000
– bonifici di interesse articolo 54	8 000 000	Altri proventi	8 437
– bonifici di interesse articolo 56	40 343 000		
– carbone da coke e coke siderurgico	—		
– modifiche delle parità su impegni giuridici	18 283		
Eccedenza esercizio di bilancio	189 867 067		
Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo CECA	—		
Totale oneri	1 135 433 437		
Utile di esercizio	1 273 906		
	1 136 707 343	Totale	1 136 707 343

Giovedì 13 aprile 1989

ESECUZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO CECA PER L'ESERCIZIO 1987
(in milioni di ecu)

FABBISOGNO		RISORSE	
Operazioni finanziate con le entrate dell'esercizio (a fondo perduto)		Entrate dell'esercizio	
1. Spese amministrative	5,0	1. Entrate correnti	
2. Aiuti alla riqualificazione professionale (articolo 56)	82,4	1.1 Gettito del prelievo allo 0,31 %	174,7
3. Aiuti alla ricerca (articolo 55)	73,7	1.2 Interessi per collocamenti e prestiti concessi con fondi non mutuati	201,0
3.1 Acciaio	37,0	1.3 Ammende e maggiorazioni di mora	18,6
3.2 Carbone	25,3	1.4 Diverse	0,7
3.3 Sociale	11,4	2. Annullamenti di impegni probabilmente senza seguito	4,3
4. Aiuti sotto forma di bonifici d'interessi	48,3	3. Rivalutazione attivo/passivo	p.m.
4.1 Investimenti (articolo 54)	8,0	4. Entrate non utilizzate dell'esercizio 1986	—
4.2 Riconversione (articolo 56)	40,3	5. Entrate straordinarie	
5. Misure connesse alla ristrutturazione siderurgica	—	5.1 Misure connesse alla ristrutturazione siderurgica	p.m.
6. Misure connesse alle ristrutturazione carboniera	p.m.	5.2 Misure connesse alla ristrutturazione carboniera	—
Eccedenza	189,9	6. Ricorso alla riserva imprevisti	p.m.
TOTALE	399,3	TOTALE	399,3
Operazioni finanziate su fondi propri		Origine dei fondi non mutuati	
Alloggi sociali	13,0	Riserva speciale e ex fondo pensioni CECA	13,0

Giovedì 13 aprile 1989

II. RISOLUZIONE

- sulla relazione della Corte dei conti sulla situazione finanziaria al 31 dicembre 1987 della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
- sulla relazione (allegata alla relazione annuale CECA per il 1987) della Corte dei conti sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della CECA

Il Parlamento europeo.

- visti il bilancio e il conto profitti e perdite della CECA al 31 dicembre 1987,
 - vista la relazione della Corte dei conti sulla situazione finanziaria della CECA al 31 dicembre 1987,
 - visto l'allegato alla relazione annuale CECA, contenente la relazione sulla gestione contabile e sulla gestione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
 - vista la relazione finanziaria della CECA 1987 presentata della Commissione (COM(88) 300 def.),
 - vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. A 2-22/89),
- A. considerando le sue decisioni del 29 ottobre 1987 e del 13 aprile 1988, che danno discarico alla Commissione delle Comunità europee in ordine alla gestione contabile della CECA per gli esercizi 1985 e 1986 e le risoluzioni relative ⁽¹⁾,
- B. considerando la sua risoluzione del 15 dicembre 1988 sulla fissazione dell'aliquota dei prelievi CECA e sull'elaborazione del bilancio operativo della CECA per il 1989 ⁽²⁾,
- C. considerando la sua risoluzione del 7 luglio 1988 sul bilancio rettificativo e supplementare della CECA per l'esercizio 1988 ⁽³⁾,

Valutazione delle riserve

1. constata che i rapporti finanziari relativi alle riserve forniti dalla Commissione non hanno subito sostanziali modifiche, mentre quelli raccomandati dalla Corte dei conti subiscono degli incrementi; l'aumento dei rapporti concernenti il Fondo di garanzia è lieve (0,2%) ed è determinato da una riduzione del totale dell'attivo di bilancio e da un aumento del Fondo di garanzia per l'ingresso dei nuovi Stati membri: esso rientra dunque nei limiti della norma; l'ascesa dei rapporti che concernono i fondi propri nel loro complesso è invece notevole (1,4 %-0,4 %) ed è dovuta all'enorme incremento dell'accantonamento per il finanziamento del bilancio operativo CECA;
2. sottolinea che l'incremento dell' «accantonamento per il finanziamento del bilancio operativo CECA» è dipeso dalla acquisizione a tale voce dell'eccedenza del bilancio operativo per il 1987, pari a 189,9 milioni di ecu;
3. deplora con forza la mancata realizzazione del «pacchetto sociale» acciaio e carbone che ha impedito l'adozione di impegni giuridici per 176 milioni di ecu ed ha causato la sterilizzazione della citata eccedenza di 189,9 milioni di ecu alla voce «accantonamento»;
4. chiede che d'ora innanzi venga realizzata per ogni esercizio una esatta corrispondenza tra disponibilità e impegni del bilancio operativo CECA, in modo che tutte le risorse disponibili vengano utilizzate per gli scopi della politica sociale della CECA;
5. chiede pertanto che i programmi di intervento sociale della CECA ed in particolare quelli che si riferiscono al «pacchetto sociale» acciaio e carbone vengano possibilmente predisposti in maniera da essere direttamente operativi la parte basata su risorse proprie della CECAM senza che un intervento finanziario del bilancio generale sia condizione indispensabile per la loro eseguibilità;

⁽¹⁾ GU n. C 318 del 30. 11. 1987, pag. 124 e GU n. C 122 del 9. 5. 1988, pag. 66.

⁽²⁾ Doc. A 2-311/88.

⁽³⁾ GU n. C 235 del 12. 9. 1988.

Giovedì 13 aprile 1989

Finanziamento della CECA a carattere sociale

6. ritiene che l'ampio ventaglio delle azioni sociali svolte dalla CECA debba essere meglio inquadrato dal punto di vista degli obiettivi perseguiti, nonché del coordinamento e della integrazione con gli obiettivi regionali dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari comunitari;
7. deplora il fatto che la Commissione non presenti un rendiconto vero e proprio sull'attività finanziaria concernente l'intero «pacchetto sociale» e chiede che essa predisponga una regolare valutazione dell'efficacia delle misure; ricorda in tale contesto l'analisi presentata dalla Corte dei conti nella sua relazione annuale per il 1987 in merito alla politica nel settore dell'edilizia popolare;
8. chiede pertanto alla Corte dei conti di compiere un'analisi della gestione di tutti gli interventi finanziari operati dalla CECA nell'esercizio 1988, allo scopo di valutare, in relazione a parametri dati (definizione degli obiettivi, modalità di esecuzione, realizzazione dei risultati), in che misura l'azione della CECA possa essere coordinata e integrata a quella degli altri strumenti finanziari comunitari;

Scadenza della CECA

9. ricorda che si rende sempre più urgente un'attività di riflessione delle Istituzioni interessate (Commissione, Consiglio e Parlamento) in ordine al futuro della CECA, alla scadenza prevista dai trattati (23 luglio 2002);
10. ritiene a questo proposito che, pur non potendo essere messa in dubbio la permanenza di un patrimonio di obbligazioni attive e passive della CECA, su cui si basa tra l'altro la stessa esistenza del bilancio operativo, debba essere chiarita la sorte di tale patrimonio alla scadenza prevista;
11. dichiara dunque che intraprenderà per proprio conto un'attività di riflessione, per la quale si avvarrà dei servizi giuridici necessari allo scopo di definire il trattamento delle obbligazioni attive e passive della CECA alla scadenza prevista dai trattati, e di accertare la possibilità che la CECA intraprenda rapporti giuridici (esempio: mutui) la cui durata superi la scadenza citata;
12. sottolinea che tale riflessione è indispensabile per definire i principi-guida della gestione CECA in attesa di una decisione politica;

Gestione amministrativa e contabile; controlli

13. invita la Commissione a tener conto delle osservazioni della Corte dei conti nel settore dei prelievi, particolarmente per quanto concerne i controlli sulle imprese carboniere e la verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate, specie nel caso in cui tali dichiarazioni presentino divergenze rispetto ai dati statistici esistenti;
14. chiede alla Corte dei conti di continuare a seguire i tentativi di miglioramento intrapresi dalla Commissione nel 1987 in ordine alla base di dati relativa agli interventi a favore dell'industria carboniera e di effettuare valutazioni aggiornate nel contesto della relazione annuale per il 1989;
15. rileva con soddisfazione che la Commissione tiene conto delle riserve manifestate dalla Corte dei conti sul sistema informatico CRIMSON, e che porrà rimedio alle carenze esistenti con varie misure (acquisto di un software contabile più idoneo; riprogrammazione dell'analisi informatica dei prelievi; unificazione dell'hardware); dichiara peraltro che tali sviluppi andranno seguiti in futuro;
16. chiede alla Commissione di proseguire nella sua opera di minimizzazione del rischio di cambio, riducendo le posizioni in valute non europee e aumentando al massimo le proprie posizioni in ECU;
17. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e al Comitato consultivo della CECA.

Giovedì 13 aprile 1989

— doc. A 2-19/89)

**I.
DECISIONE**

**che dà discharge alla Commissione per la gestione finanziaria
del terzo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987**

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la CEE,
- vista la convenzione firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969,
- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del terzo, quarto, quinto e sesto Fondo europeo di sviluppo dell'esercizio 1987 (COM(88) 219 def.),
- vista la relazione della Corte dei conti per l'esercizio 1987 accompagnata dalle risposte delle Istituzioni ⁽¹⁾,
- visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-19/89),

A. ricordando che il regolamento finanziario applicabile al terzo FES aveva dato competenza al Consiglio, conformemente alle disposizioni del trattato CEE allora in vigore, in materia di discharge; sottolineando tuttavia che queste disposizioni del trattato sono state successivamente modificate con i trattati del 1970 e del 1975 e che al Parlamento è stata riconosciuta una competenza generale in materia di discharge; che l'attuale non iscrizione in bilancio del FES, che rappresenta un riconoscimento di varie disposizioni del trattato, non può giustificare una limitazione del potere di discharge del Parlamento,

B. sottolineando che la decisione di discharge verte in primo luogo sui risultati dell'esercizio e non su risultati cumulativi,

1. dà discharge alla Commissione per la gestione finanziaria del terzo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987 sulla base del seguente importo:

— pagamenti: 2 209 280,65 ecu;

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione nonché la risoluzione contenente le proprie osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti, nonché alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 12.12.1988, pag. 51.

**II.
DECISIONE**

**che dà discharge alla Commissione per la gestione finanziaria
del quarto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987**

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la CEE,
- vista la prima convenzione ACP-CEE di Lomé ⁽¹⁾,
- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del terzo, quarto, quinto e sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987 (COM(88) 219 def.),

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1976.

Giovedì 13 aprile 1989

- vista la relazione della Corte dei conti per l'esercizio 1987 accompagnata dalle risposte delle Istituzioni ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio relativa alla concessione del presente scarico (doc. C 2-13/89),
- visto il trattato del 22 luglio 1975 che autorizza il Parlamento europeo a dare scarico per le attività finanziarie della Comunità,
- visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-19/89),

1. dà scarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quarto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987 sulla base del seguente importo:

- pagamenti: 70 199 737,01 ecu;

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione nonché la risoluzione contenente le proprie osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti, nonché alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

⁽¹⁾ GU n. C 316 del 12.12.1988.

III. DECISIONE

che dà scarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la CEE,
- vista la seconda convenzione APC-CEE di Lomé ⁽¹⁾,
- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del terzo, quarto, quinto e sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987 (COM(88) 219 def.),
- vista la relazione della Corte dei conti relativa all'esercizio 1987 accompagnata dalle risposte delle Istituzioni ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio relativa alla concessione del presente scarico (doc. C 2-10/89),
- visto il trattato del 22 luglio 1975 che autorizza il Parlamento europeo a dare scarico per le attività finanziarie della Comunità,
- visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-19/89),

1. dà scarico alla Commissione per la gestione finanziaria del quinto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987 sulla base dei seguenti importi:

- entrate: 753 394 367,36 ecu;
- pagamenti: 412 942 749,33 ecu;

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione nonché la risoluzione che contiene le proprie osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti, nonché alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

⁽¹⁾ GU n. L 347 del 22.12.1980.

⁽²⁾ GU n. C 316 del 12.12.1988.

Giovedì 13 aprile 1989

IV. DECISIONE

che dà discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987

Il Parlamento europeo,

- visto di trattato che istituisce la CEE,
- vista la terza convenzione ACP-CEE di Lomé (1),
- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del terzo, quarto, quinto e sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987 (COM(88) 219 def.),
- vista la relazione della Corte e i conti relativa all'esercizio 1987 accompagnata dalle risposte delle Istituzioni (2),
- vista la raccomandazione del Consiglio relativa alla concessione del presente discarico (dok. C 2-10/89),
- visto il trattato del 22 luglio 1975 che autorizza il Parlamento europeo a dare discarico per le attività finanziarie della Comunità,
- visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-19/89),

1. dà discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987 sulla base dei seguenti importi:

- entrate: 11 668 742,49 ecu;
- pagamenti: 352 536 660,22 ecu;

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che accompagna la presente decisione;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione nonché la risoluzione che contiene le proprie osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti, nonché alla Banca europea per gli investimenti, e di provvedere alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

(1) GU n. L 86 del 31.3.1986.

(2) GU n. C 316 del 12.12.1988.

— doc. A 2-19/89

V. RISOLUZIONE

contenente le osservazioni che accompagnano la decisioni di concessione del discarico relativo alla gestione finanziaria del terzo, quarto, quinto e sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1987

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 137 e 206 ter del trattato che istituisce la Comunità economica europea,
- visti la relazione della commissione per il controllo di bilancio e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-19/89),

A. considerando rispettivamente gli articoli 67, 70 e 73 dei regolamenti finanziari applicabili al quarto, quinto e sesto Fondo europeo di sviluppo, ai termini dei quali la Commissione deve adottare tutte le misure opportune per dar seguito alle osservazioni che figurano nelle decisioni di discarico,

Giovedì 13 aprile 1989

- B. considerando che questi stessi articoli obbligano la Commissione anche alla stesura di una relazione, su richiesta del Parlamento europeo, sulle misure prese a seguito delle osservazioni del Parlamento ed in particolare sulle istruzioni che essa ha rivolto ai servizi incaricati di assicurare la gestione dei Fondi europei di sviluppo,
- C. decidendo di esprimere le osservazioni menzionate nei succitati articoli 67, 70 e 73 sotto forma della presente risoluzione che accompagna ogni decisione di discarico relativa alla gestione finanziaria dei Fondi europei di sviluppo per l'esercizio 1987,
- D. adottando la presente risoluzione anche nel quadro dell'esercizio delle competenze indispensabili al compimento del suo ruolo di controllo in modo da rimediare alle carenze constatate al momento dell'esame sul discarico e al fine di garantire una migliore gestione dei Fondi europei di sviluppo,

Ritmo di esecuzione finanziaria dei FES

- 1. constata che il terzo FES è stato chiuso nel 1987 e che gli ultimi fondi residui per un importo di circa 9,6 milioni di ecu sono stati trasferiti al quinto FES;
- 2. prende atto che al 31 dicembre 1987 era stato impegnato il 90,8 % degli aiuti programmati del quinto FES (contro l'84,7 % per il 1986) mentre per i pagamenti si è giunti al 56,2 % (contro il 46,1 % del 1986);
- 3. constata nuovamente la lentezza dell'esecuzione del quinto FES che si riflette fra l'altro anche nel fatto che, a sette anni dalla sua entrata in vigore, esiste un paese beneficiario (il Belize) per il quale il livello degli impegni del programma indicativo raggiunge soltanto il 7 %, e ripete che non rispettare il principio di regolarità temporanea nella ripartizione delle somme da impegnare mette in causa la capacità della Comunità di fissare una programmazione degli aiuti e di adeguarvisi;

Carenze della gestione finanziaria e contabile

- 4. ripete alla Commissione la sua richiesta di precisare le condizioni speciali dei contratti di appalto dei lavori, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni relative alle monete di pagamento e alle revisioni dei prezzi, in modo da evitare le anomalie rilevate dalla Corte dei conti;
- 5. esprime la propria preoccupazione per la mancanza di rigore denunciata dalla Corte nella verifica di talune operazioni finanziarie quali, ad esempio, il pagamento di un anticipo superiore all'impegno preso a seguito del preventivo e il pagamento di un acconto superiore a quello previsto nei contratti;
- 6. richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza di rispettare pienamente i principi della legittimità, della regolarità e della sana gestione finanziaria in tutte le operazioni FES; a tale proposito insiste sulla necessità di presentare una documentazione giustificativa completa ed esatta per qualsiasi pagamento e chiede alla Commissione di conformarsi ai suggerimenti della Corte;
- 7. chiede alla Commissione di rivedere taluni aspetti del proprio sistema contabile in modo da migliorare la trasparenza, l'esattezza e la rapidità delle proprie operazioni;
- 8. chiede alla Commissione di modificare la ripartizione delle responsabilità all'interno del servizio del contabile per rafforzare l'operatività dell'esecuzione finanziaria del FES;
- 9. chiede alla Commissione di razionalizzare la gestione della tesoreria del FES:
 - a) riducendo il numero dei conti bancari al minimo indispensabile,
 - b) aprendo un conto bancario separato per il deposito dei proventi annui del sistema STABEX, conformemente all'articolo 55 del regolamento finanziario del sesto FES;
- 10. ritiene che nel regolamento finanziario del prossimo FES si dovrà tener conto delle specifiche esigenze implacate dalla procedura di discarico, in particolare:
 - a) migliorare il contenuto e la forma dei documenti presentati all'autorità di discarico,
 - b) mettere a disposizione del Parlamento i documenti sui quali la Commissione ha basato tutte le proprie decisioni che abbiano implicazioni finanziarie,
 - c) informare regolarmente il Parlamento dei risultati delle varie misure di gestione del bilancio;

Giovedì 13 aprile 1989

Stabilizzazione dei proventi delle esportazioni

11. sottolinea la necessità di garantire una documentazione giustificativa dettagliata dei pagamenti nell'impiego dei trasferimenti STABEX; osserva che la relazioni inviate alla Commissione dai paesi beneficiari mancano della necessaria precisione che consente di verificare l'impiego delle risorse trasferite; constata che la terza convenzione ha introdotto norme più efficaci per il controllo dell'utilizzazione; chiede alla Commissione che essa esiga dai paesi beneficiari un rigoroso rispetto delle procedure stabilite dalle convenzioni;

12. ritiene che l'instabilità monetaria sperimentata da taluni paesi beneficiari non dovrebbe incidere sul loro diritto a un trasferimento di risorse STABEX corrispondente al livello delle perdite dei proventi da esportazione; invita la Commissione a fissare metodi di calcolo atti a garantire, nella misura del possibile, che il diritto al trasferimento non sia influenzato da fattori di ordine puramente monetario;

Cooperazione regionale

13. rinnova il suo appoggio alla formula della cooperazione regionale fra i paesi ACP e sottolinea che, applicata in buone condizioni, essa può consentire di sostenere gli sforzi di integrazione economica fra i paesi ACP; a tal fine per una migliore efficacia di questo strumento raccomanda di:

- a) evitare la dispersione e il numero eccessivo dei progetti in modo da poter concentrare gli interventi nei settori prioritari che interessano l'insieme dei paesi appartenenti alla medesima regione;
- b) operare una selezione più rigorosa delle organizzazioni regionali;
- c) garantire che i progetti siano in armonia con la capacità finanziaria, le possibilità tecnologiche e di gestione dei paesi interessati;
- d) assicurare che la valutazione venga integrata nella programmazione delle azioni di cooperazione regionale in tutte le fasi;
- e) accordare una maggiore importanza nella fase di selezione dei progetti all'aspetto del rendimento e in particolare agli sbocchi commerciali;

Microrealizzazioni

14. ritiene che decentralizzare il potere decisionale alle delegazioni in loco è una condizione essenziale se si vuole assicurare il buon funzionamento delle microrealizzazioni, soprattutto per verificare la conformità dei progetti ai criteri di selezione, per alleggerire le procedure di istruzione e ridurre le scadenze di risposta a favore delle collettività locali e infine per esercitare il controllo, sorvegliare la gestione e effettuare la valutazione; si rammarica che, secondo la Corte, per più della metà dei programmi finanziati dal quinto FES non si disponga dei rapporti semestrali dei delegati sul controllo di esecuzione; chiede alla Commissione di controllare in particolare che si segua regolarmente questa modalità di aiuto;

15. ritiene che l'assistenza tecnica sia indispensabile per garantire il successo di programmi più complessi di microrealizzazione; chiede alla Commissione di prevedere il coordinamento delle microrealizzazioni con altre modalità di aiuto per ridurre il costo medio dell'assistenza tecnica e rafforzare la sinergia delle azioni di aiuto complementari;

16. osserva che attualmente per impegnare i fondi destinati al finanziamento dell'aiuto tecnico non vi è bisogno di una specifica proposta di destinazione degli stanziamenti, cosa che impedisce il controllo degli importi assegnati a tal fine dai programmi di microrealizzazione; chiede alla Commissione di prendere le misure necessarie onde disporre di un'imputazione contabile separata per l'assistenza tecnica e poterne quindi controllare il costo e la quota ad essa relativa nel preventivo delle microrealizzazioni;

17. richiama l'attenzione sulla facilità di accesso delle autorità nazionali dei paesi beneficiari agli anticipi che precedono la selezione dei progetti (specialmente in Kenya); constata che secondo la Corte una notevole percentuale di azioni prefinanziate sul secondo programma annuo del quinto FES non è mai stata avviata dopo lo studio preparatorio di fattibilità; chiede alla Commissione di colmare tale lacuna e, prima di accordare gli anticipi, previsti, di far effettuare dettagliate valutazioni nella fase di istruzione e di attuazione;

Giovedì 13 aprile 1989

18. sottolinea che la valutazione a priori di tutti i vincoli di ordine economico, finanziario, sociale e istituzionale costituisce una condizione essenziale per poter valutare le possibilità di successo delle microrealizzazioni; a tal fine chiede alla Commissione che venga accordata da parte dei delegati una speciale attenzione alla fattibilità dei progetti, soprattutto per quanto riguarda

- a) la capacità degli Stati beneficiari di rispettare gli impegni finanziari presi;
- b) l'importo degli oneri ricorrenti che pesano sugli utenti;
- c) l'utilizzazione di tecniche semplici e di tecnologie appropriate;
- d) la prevenzione degli effetti di segno contrario (l'accentuazione delle disparità) nelle comunità locali beneficiarie;

19. prende atto che un gruppo di consulenti sta procedendo ad una valutazione dei vari aspetti dei programmi di microrealizzazione; chiede alla Commissione che il Parlamento venga informato delle sue conclusioni;

Aiuti d'urgenza

20. sottolinea che al di fuori di altre modalità di aiuto a medio e a lungo termine destinati a colmare le lacune strutturali è essenziale che la Commissione continui a gestire e ad attuare questo tipo di aiuto con rapidità e flessibilità e che esso giunga a destinazione in quantità adeguate; ritiene che la rapidità e la flessibilità nella scelta delle modalità di esecuzione debbano andare di pari passo con una previsione quanto più esatta possibile dei fabbisogni, senza cadere in un eccesso di perfezionismo, dato che ciò che conta è la rapidità;

21. raccomanda alla Commissione di continuare a rafforzare la funzione di valutazione dei danni mediante una più attiva partecipazione delle delegazioni nella fase di istruzione e di attuazione delle azioni;

22. raccomanda alla Commissione di continuare a esigere da chi gestisce gli aiuti d'urgenza la presentazione di rapporti periodici di esecuzione nonché di rapporti definitivi di sintesi, che consentano di valutare il grado di realizzazione degli obiettivi;

23. attira l'attenzione sui pericoli che possono ripercuotersi sulle popolazioni vittime di catastrofi a seguito dei ritardi nell'esecuzione degli aiuti d'urgenza; constata con inquietudine che in passato la scadenza massima di sei mesi fissata nella Convenzione di Lomé II varie volte non è stata rispettata; chiede alla Commissione di intensificare gli sforzi per ridurre al minimo indispensabile la durata del periodo compreso tra la decisione di accordare un aiuto urgente e la sua consegna;

24. esprime la propria preoccupazione per il notevole ritardo nella chiusura dei conti riguardanti circa il 96 % delle spese totali assegnate all'aiuto d'urgenza nel quinto FES; ricorda che si tratta di un compito fondamentale innanzitutto per giustificare la buona gestione delle azioni avviate ed anche per determinare l'importo degli stanziamenti non utilizzati da riassegnare alla dotazione speciale; a tale proposito chiede alla Commissione di riassorbire quanto prima questi ritardi;

La valutazione dei programmi e dei progetti di sviluppo

25. sottolinea, per quanto riguarda le proprie responsabilità in materia di controllo di bilancio, la necessità di disporre di valutazioni indipendenti da quelle effettuate dalla Commissione per i propri bisogni di gestione, quando esso lo ritenga necessario;

26. ritiene in particolare che le sue commissioni per lo sviluppo e per il controllo di bilancio, nel quadro delle loro rispettive responsabilità e nella misura del possibile, debbano poter procedere in maniera coordinata a queste valutazioni;

27. ritiene che le valutazioni realizzate dopo la conclusione dei progetti o alla fine di una delle loro fasi principali forniscano elementi chiave per migliorare l'elaborazione dei progetti e dei programmi di aiuto futuri; chiede a tale proposito che il Parlamento venga informato dalla Commissione dei risultati di queste valutazioni;

28. invita la Commissione ad assicurare la formazione del personale dei paesi beneficiari nel settore della valutazione e del controllo dell'efficacia dei progetti e programmi d'aiuto;

Giovedì 13 aprile 1989

29. chiede alla Commissione di presentare una relazione sulle misure prese per dar seguito alle osservazioni che figurano nelle decisioni di scarico.

e) doc. A2-21/89

I. DECISIONE

che dà scarico al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'utilizzo dei relativi fondi di bilancio per l'esercizio 1987

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CEE e in particolare il relativo articolo 206 ter,
- visti il rendimento dei conti sulle entrate e le spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esercizio 1987 come pure la relazione della Corte dei conti al riguardo (doc. C 2-342/88),
- vista la decisione del Consiglio del 13 marzo 1989,
- vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. A 2-21/88),

1. prende atto dei seguenti dati relativi ai conti di gestione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale:

<i>Esercizio 1987</i>	<i>ECU</i>
<i>Entrate</i>	
	6 318 858,76
1. sovvenzioni della Commissione delle CE	6 241 700,90
2. Interessi bancari	53 974,40
3. Altre entrate	23 183,46
<i>Spese</i>	
1. Fondi di bilancio definitivi	6 586 000,00
2. Stanziamenti impegnati	6 318 858,76
3. Stanziamenti non utilizzati (1-2)	267 141,24
4. Pagamenti	5 097 331,47
4. Stanziamenti riportati dall'anno precedente	1 974 105,30
6. Pagamenti con stanziamenti riportati	1 774 605,48
7. Stanziamenti riportati dell'anno precedente e annullati	199 499,82
8. Stanziamenti riportati al 1988	1 221 527,02
9. Stanziamenti annullati (1-4-8)	267 141,24

2. considera, sulla base delle sue competenze generali e illimitate sancite dai trattati per quanto riguarda il controllo di tutte le spese effettuate nel quadro del bilancio comunitario, la decisione del Consiglio del 13 marzo 1989 come raccomandazione per il scarico del consiglio d'amministrazione del centro; incarica la Commissione di presentare proposte per l'adeguamento delle disposizioni vigenti per il scarico del consiglio di amministrazione del Centro, di modo che sia salvaguardata la posizione giuridica del Parlamento europeo conformemente ai trattati;

3. sottolinea che, dopo l'adozione del regolamento finanziario per il bilancio generale, non tollererà più ulteriori dilazioni nella presentazione, richiesta da tempo, della versione rivista delle disposizioni finanziarie vigenti per il Centro;

Giovedì 13 aprile 1989

4. invita l'amministrazione del centro a migliorare, nei limiti di quanto economicamente sostenibile, la trasparenza delle spese generali di gestione e del personale nonché delle spese direttamente legate ai progetti, per tutti i progetti amministrati del Centro;
5. concede al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale il discarico per la rendicontazione relativa all'esercizio 1987, sulla base della relazione della Corte dei conti;
6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

II. DECISIONE

che dà discarico al consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'utilizzo dei relativi fondi di bilancio per l'esercizio 1987

Il Parlamento europeo,

- a norma del trattato CEE e in particolare del relativo articolo 206 ter,
- visti il rendimento dei conti sulle entrate e le spese della Fondazione l'esercizio 1987 come pure la relazione della Corte dei conti al riguardo (doc. C 2-343/88),
- vista la decisione del Consiglio del 13 marzo 1989,
- vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. A 2-21/89),

1. prede atto dei seguenti dati relativi ai conti di gestione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro:

<i>Esercizio 1987</i>	<i>ECU</i>
<i>Entrate</i>	5 407 014,23
1. Sovvenzioni della Commissione delle CE	5 264 068,46
2. Interessi bancari	95 660,74
3. Altre entrate	47 285,03
<i>Spese</i>	
1. Fondi di bilancio definitivi	5 575 000,00
2. Stanziamenti impegnati	5 431 109,98
3. Stanziamenti non utilizzati (1-2)	143 890,02
4. Pagamenti	3 837 565,07
5. Stanziamenti riportati dall'anno precedente	1 746 509,88
6. Pagamenti con stanziamenti riportati	1 606 541,68
7. Stanziamenti riportati dall'anno precedente e annullati	139 968,20
8. Stanziamenti riportati al 1988	1 593 544,91
9. Stanziamenti annullati (1-4-8)	143 890,02

2. considera, sulla base delle sue competenze generali e illimitate sancite dai trattati per quanto riguarda il controllo politico di tutte le spese effettuate nel quadro del bilancio comunitario, la decisione del Consiglio del 13 marzo 1989 come raccomandazione per il discarico del Consiglio di amministrazione della Fondazione, incarica la Commissione di presentare proposte per l'adeguamento delle disposizioni vigenti per il dicarico del Consiglio di amministrazione della Fondazione, di modo che sia salvaguardata la posizione giuridica del Parlamento europeo;

Giovedì 13 aprile 1989

3. sottolinea che, dopo l'adozione del regolamento finanziario per il bilancio generale, non tollererà più ulteriori dilazioni nella presentazione, sollecitata ormai da tempo, della versione rivista delle disposizioni finanziarie vigenti per la Fondazione;
4. raccomanda all'amministrazione della Fondazione, conformemente alle osservazioni contenute nella relazione della Corte dei conti sul bilancio 1987, di adottare nella contabilità cambi monetari più attuali e di fare i passi necessari per l'apertura di un conto in Ecu presso le sue banche;
5. deplora che non sia stata ancora presentata l'analisi, richiesta con decisione del 13 aprile 1988, in merito al grado di notorietà della Fondazione e alla sua attività presso le istituzioni comunitarie e presso i potenziali utenti e chiede una trasmissione sollecita di tale analisi;
6. concede al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro il discarico per la rendicontazione relativa all'esercizio 1987, sulla base della relazione della Corte dei conti,
7. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie L).

f) (doc. A 2-20/89)

RISOLUZIONE

sulla prevenzione e la lotta alle frodi a danno della CE nell' «Europa del 1992»

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 10 aprile 1984 sulle frodi a carico del bilancio comunitario (1),
 - vista la sua risoluzione del 7 aprile 1987 sull'intensificazione della lotta contro le frodi dirette specificamente contro il bilancio comunitario (2),
 - vista la relazione della commissione per il controllo di bilancio (doc. A 2-20/89),
- A. considerando che taluni esperti indicano che circa il 10 % del bilancio CE sparisce annualmente nelle tasche di frodatori,
 - B. considerando che esperti dei servizi nazionali di investigazione hanno ultimamente evidenziato il coinvolgimento in frodi di organizzazioni criminali quali la mafia e l'IRA,
 - C. tenuto conto della struttura istituzionale della Comunità e della gestione decentralizzata delle entrate e spese CE da parte degli Stati membri.

Responsabilità politica in ordine alle frodi a danno della CE

1. constata che il continuo emergere di nuove vicende relative a frodi a danno della CE compromette gravemente la credibilità della Comunità per i suoi cittadini e nei vari consessi internazionali e mette in pericolo la realizzazione dell'«Europa del 1992»;

(1) GU n. C 127 del 14. 5. 1984, pag. 52.

(2) GU n. C 125 dell' 11. 5. 1987, pag. 5.

Giovedì 13 aprile 1989

2. constata che, dalle relazioni annuali della Corte dei conti relative agli esercizi di bilancio 1986 e 1987, si evince che il legislatore CE e gli esecutori delle regolamentazioni CE, nel 1986 e nel 1987, non hanno attribuito un'alta priorità alla prevenzione e alla lotta contro le frodi;
3. sottolinea che le frodi sono dovute fra l'altro ad una legislazione CE troppo complicata, troppo differenziata, insufficiente e che si presta a molteplici interpretazioni, nonché alla frequente mancanza di tecniche di controllo univoche ed applicate in modo uniforme nella Comunità;
4. rileva che le frodi sono agevolate dal fatto che il legislatore CE e la Commissione — la quale ha l'esclusiva della presentazione delle proposte legislative — non considerano se il controllo sulla disciplina CE da essi stabilita sia attuabile;
5. constata che il prezzo pagato dalla Comunità, dagli Stati membri e dai cittadini europei per la correlazione tra il cosiddetto «vuoto democratico» e il fenomeno delle frodi ammonta ad una quota del 10 % del bilancio CE che, stando ad alcune stime, finisce annualmente nelle tasche di criminali;
6. richiama l'attenzione sul fatto che, data l'impostazione istituzionale dei trattati europei, il legislatore CE può varare (o continuare a varare) atti legislativi che contribuiscono a suscitare frodi, senza doverne rispondere dinanzi ad una rappresentanza popolare eletta;
7. torna a constatare che il Consiglio non ha ancora assegnato alla Commissione poteri di controllo adeguati che le consentano di tenersi al corrente della gestione delle entrate e spese CE attuata negli Stati membri, così frustrando il dovere di rendiconto della Commissione in ordine all'esecuzione del bilancio CE e svuotando di significato il diritto del Parlamento di dare atto alla Commissione dell'avvenuta esecuzione;
8. si oppone ad una più accentuata decentralizzazione della gestione delle entrate e spese CE che prescindano dall'assegnazione di più ampi poteri di controllo alla Commissione da parte del Consiglio, in quanto una politica del genere trasforma la procedura di scarico in una «farsa» ed aggrava il «vuoto democratico»;
9. critica il fatto che il Consiglio non abbia ancora approvato proposte presentate dalla Commissione con l'appoggio del Parlamento o, addirittura, su iniziativa di quest'ultimo, in taluni casi da oltre dodici anni; fa presente che, in tal modo, il Consiglio mette a repentaglio la credibilità della Comunità e invita la Commissione a porre all'ordine del giorno le sue proposte con insistenza in occasione del prossimo Consiglio europeo;
10. richiama l'attenzione sull'assoluta necessità che il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nella lotta contro i criminali della CE, si comportino da partner e non da antagonisti e rileva che non occorre aspettare, a tal fine, che si verifichino casi concreti di frodi né aggiungere nuovi controlli a quelli già previsti, ma bisogna anzitutto preoccuparsi della prevenzione;

Prevenzione delle frodi a danno della CE

11. chiede alla Commissione di approntare un'analisi dei rischi insiti in tutte le regolamentazioni CE di cui è noto che possono dare adito a frodi, procedendo anche, in proposito, ad un esplicito esame delle conseguenze del «1992», e l'invita a presentare all'attenzione del legislatore CE proposte atte, eventualmente, ad eliminare o a semplificare sostanzialmente gli atti legislativi CE;
12. torna a richiamare l'attenzione sul fatto che un'introduzione sistematica di talune disposizioni può comportare una considerevole riduzione dell'attitudine della legislazione CE a suscitare frodi e chiede che la Commissione, nelle sue proposte:
 - menzioni chiaramente l'obiettivo economico cui tende il finanziamento di ciascuna misura;
 - conferisca una chiara funzione ai requisiti che fa figurare negli atti legislativi;
 - inserisca nella legislazione comunitaria la nozione di frode relativa a sovvenzioni;

Giovedì 13 aprile 1989

13. invita il legislatore CE e la Commissione a far esaminare gli atti legislativi CE — prima della loro adozione — sotto il profilo delle possibilità di controllo e dei rischi di frodi e
- chiede alla Commissione di allegare alle sue proposte una «scheda di controllo»;
 - insiste presso gli Stati membri e il Consiglio affinché facciano maggiormente partecipare esperti in materia di controllo al processo di elaborazione degli atti legislativi;
 - esige che la Commissione ritiri quelle proposte emendate dal legislatore CE che risultano non più controllabili e incoraggiano le frodi;
14. invita la Commissione a introdurre cosiddetti «codici europei di controllo» ai fini di un'esecuzione più uniforme delle regolamentazioni CE nel «1992»;
15. sottolinea che, nell'«Europa del 1992», la Comunità dovrà disporre di un servizio di controllo «europeo» guidato dalla Commissione cui spetterà verificare l'osservanza delle disposizioni CE, che consentirà di rafforzare i controlli alle frontiere esterne e che tenderà a garantire quanto più possibile la conservazione del posto di lavoro per gli addetti alle dogane nel «1992»;
16. sottolinea l'importanza che la Commissione faccia ricorso ai suoi poteri esistenti in materia di supervisione e di controllo; rileva che la liquidazione dei conti del FEOAG rappresenta la sua principale possibilità di verificare i sistemi di controllo della spesa attuati dagli Stati membri; deplora i lunghi ritardi (sebbene adesso si siano ridotti) nell'ambito delle procedure di liquidazione; insiste affinché la Commissione adotti la pratica di verifiche, da effettuare nel corso dell'anno, sull'adeguatezza dei sistemi di controllo degli Stati membri da parte di personale adeguatamente addestrato e chiede che la legislazione comunitaria sia correttamente applicata, lasciando soltanto controlli essenzialmente matematici da effettuare dopo la chiusura dei conti annuali;

Lotta alle frodi CE

17. ricorda agli Stati membri il loro dovere di utilizzare in modo ottimale il 10 % delle risorse proprie tradizionali che gli Stati membri ricevono a copertura delle spese di riscossione e invita la Commissione a vigilare affinché i servizi prestati siano di alto livello;
18. richiama l'attenzione sul fatto che la pietra angolare della cooperazione in materia di lotta alle frodi è costituita da un adeguato scambio (centralizzato) di informazioni tra gli Stati membri e tra Stati membri e il gruppo di coordinamento della lotta alle frodi della Commissione basato sulla reciproca fiducia e chiede alla Commissione di presentare proposte che consentano l'imputazione al bilancio CE di una parte delle spese sostenute da quegli Stati membri che si impegnano energicamente contro le frodi e le trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie;
19. sottolinea che l'abolizione delle frontiere nel «1992» deve condurre a una maggiore cooperazione tra gli Stati membri in sede di diritto penale, in particolare per quanto attiene all'extradizione, all'assistenza legale, alla trasmissione e alla ripresa dei procedimenti penali, al trasferimento e all'accoglimento delle sentenze penali, e che alla Commissione deve essere attribuito — per analogia con l'articolo 87 del trattato CE — il potere di irrogare multe e penali ai frodatori; chiede alla Commissione di presentare in merito proposte che si ricolleghino alle discussioni in atto nel quadro dell'accordo di Schengen;
20. si compiace della costituzione del gruppo di coordinamento della lotta alle frodi, dà per scontato che il presidente della Commissione è l'interlocutore per antonomasia in ordine tanto alla prevenzione quanto alla lotta alle frodi, chiede risolutamente che la Commissione illustri con dinamismo i suoi programmi al Consiglio e negli Stati membri e decida di dedicare all'argomento una particolarissima attenzione in occasione del discarico 1988;
21. sottolinea che una comunicazione e cooperazione operativa diretta tra i servizi esecutivi e di investigazione degli Stati membri e tra questi ultimi e il gruppo di coordinamento della lotta alle frodi è assolutamente necessaria per affrontare la lotta alla criminalità internazionale nella CE; chiede alla Commissione di presentare sollecitamente proposte pragmatiche in proposito e di cercare collegamenti con le strutture esistenti;
22. incarica l'ufficio di presidenza di deferire automaticamente per parere alla commissione per il controllo di bilancio — e se del caso per l'esame di merito — tutte le proposte di regolamentazione che implicano elementi di controllo di bilancio e di prevenzione e lotta alle frodi;

Giovedì 13 aprile 1989

23. deplora che la Commissione non disponga ancora di una raccolta dati con informazioni affidabili sulle frodi a danno della CE, nonostante la richiesta del Parlamento di rafforzare l'automazione delle sue procedure per la documentazione, la repressione e l'individuazione delle frodi e dei movimenti commerciali sospetti prestando particolare attenzione ai problemi relativi alla compatibilità con le apparecchiature nazionali e tra le apparecchiature in dotazione ai propri servizi, ribadisce l'importanza di un dispositivo di informazione centrale e chiede alla Commissione di sviluppare sollecitamente iniziative che conducano alla costituzione di un repertorio europeo ed operativo di risultanze con dati relativi alle frodi nelle CE;

24. ritiene che la creazione di un istituto europeo di formazione rappresenti un importante mezzo per potenziare la consapevolezza comunitaria dei funzionari nazionali, per promuovere un'applicazione più uniforme delle regolamentazioni CE, per incrementare il rapporto di «partnership» tra la Comunità e gli Stati membri — che è assolutamente necessario per una lotta efficace alle frodi — e invita la Commissione a presentare proposte in merito;

25. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

14. Libano

(Risoluzione comune sui doc. B 2-43, 58, 74, 102 e 103 riv./89)

RISOLUZIONE

sulla situazione in Libano

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che in Libano le forze armate straniere, in particolare siriane, agiscono in spregio del diritto,
 - B. considerando che 35 000 soldati siriani occupano il territorio libanese e che le batterie siriane bombardano ciecamente Beirut, soprattutto il settore cristiano, provocando numerose vittime innocenti,
 - C. considerando che la Comunità europea non può rimanere indifferente di fronte al massacro del popolo libanese e alle violazioni di una Costituzione pluralistica,
1. lamenta le vittime che tali combattimenti provocano quotidianamente ed esprime il suo più vivo cordoglio alle famiglie colpite;
 2. chiede al Consiglio di intervenire presso la Siria perché venga proclamato il cessate il fuoco e venga garantito il rispetto della Costituzione pluralistica;
 3. esige il ritiro di tutte le truppe straniere;
 4. invita il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a potenziare il ruolo e i mezzi della FINUL nell'attuale fase del conflitto libanese;
 5. ribadisce il proprio sostegno all'unità, all'integrità e all'indipendenza del Libano;
 6. chiede alla Commissione di avvalersi immediatamente di tutti i mezzi disponibili per fornire un aiuto urgente alle vittime;

Giovedì 13 aprile 1989

7. si pronuncia a favore di una soluzione politica negoziata che garantisca un Libano unito, sovrano e libero da qualsiasi presenza straniera, un Libano democratico che offra libertà e parità di diritti a tutti i libanesi, aprescindere dalle loro opinioni e confessioni;
8. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al presidente della Repubblica siriana, alle autorità del Libano e al governo israeliano.

15. Situazione debitoria della Polonia

(doc. B 2-27/89)

RISOLUZIONE

sulla situazione debitoria della Polonia

Il Parlamento europeo,

- A. partendo dal presupposto che i paesi del COMECON hanno ormai stretto relazioni dirette con la CE,
- B. considerando la particolare situazione della Repubblica popolare di Polonia, uno dei paesi membri del COMECON più importanti per gli interessi europei sotto il profilo politico e soprattutto della sicurezza,
- C. considerando i palesi sforzi della Repubblica popolare di Polonia volti all'instaurazione di un ordine economico commisurato alle esigenze e alle necessità di tale paese che versa in condizioni politiche ed economiche particolarmente complesse,
 1. è consapevole del precipuo interesse della CE, in vista del prossimo decennio, ad instaurare tempestivamente buone relazioni con la Repubblica popolare di Polonia;
 2. riconosce che il governo polacco, nonostante la chiara disponibilità a un radicale mutamento, non può conseguire da solo, confidando nei propri mezzi, accettabili risultati economici, in considerazione del debito estero estremamente elevato;
 3. constata che il successo degli sforzi del governo polacco volti a instaurare un maggior grado di democrazia e una maggiore libertà di mercato della popolazione nell'efficacia delle misure adottate e che ciò dipende, inoltre e non da ultimo, dall'entità del capitale convertibile disponibile per finanziare i necessari provvedimenti economici;
 4. giudica pertanto necessario appoggiare la Polonia nella messa a punto di una soluzione dei suoi problemi debitori accettabile per tutti gli interessati e inoltre concedere il necessario aiuto finanziario che consenta a tale paese di rilanciare con successo la propria economia;
 5. invita quindi la Commissione e il Consiglio a farsi promotori delle suddette misure e a prendere gli opportuni accordi con i creditori della Polonia onde agevolare la ripresa economica in Polonia secondo i principi del libero mercato;
 6. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e al governo polacco.

Giovedì 13 aprile 1989

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 13 aprile 1989

ABELIN, ABENS, ABOIM INGLES, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMADEI, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDENNA, ANDRÉ, ANGLADE, ANTONIOZZI, ANTONY, ARBELOA MURU, ARGÜLLES SALAVERRIA, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARÓN CRESPO, BARRETT, BARROS MOURA, BARZANTI, BATAILLY, BATTERSBY, BEAZLEY Ch., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, DE BREMOND D'ARS, BESSE, BETHELL, BEUMER, BEYER DE RYKE, BIRD, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BONDE, BOOT, BORGO, BOSERUP, BRAUN-MOSER, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CANTALAMESSA, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHUPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CINCIARI RODANO, CLINTON CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, CONSTANZO, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, DE COURCY-LING, CROUX, CRUSOL, CRYER, CURRY, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DEL DUCA, DELOROZOY, DE MARCH, DE PASQUALE, DEPREZ, DERMAUX, DESAMA, DESSYLAS, DE VRIES, DIAZ DEL RIO JAUDENÈS, DI BARTOLOMEI, DIDÒ, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, LADY ELLES, ELLES J., ELLIOTT, ERCINI, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPÉZ, EWING, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FANTI, FANTON, FATOUS, FELLERMAIER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FONTAINE, FORD, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH, FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GAUCHER, GAUTHIER, GAZIS, GIAVAZZI, GIUMMARRA, GLINNE, GOMES, GRAND, GRAZIANI, GREDAL, GRIFFITHS, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUARRACI, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HACKEL, HÄNSCH, HÄRLIN, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN, HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, IODICE, IPPOLITO, IVERSEN, JACKSON, Ca., JACKSON Ch., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAJ, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLETT, MARCK, MARINARO, MARINHO, MARLEIX, MÁRQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MAVROS, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORAN LOPEZ, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MUNCH, MUNS ABLUIXECH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NIELSEN T., NITSCH, NORD, NORDMANN, O'DONNEL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, OPPENHEIM, D'ORMESSON, PALMIERI, PANNELLA, PAPAKYRIAZIS, PAPAPIETRO, PASTY, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA M., PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERINAT ELIO, PERY, PETERS, PEUS, PFLIMLIN, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRAG, PRANCHÈRE, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETGHE, RAFTERY, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RIGO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCAZAR, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, DOS SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SELVA, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THEATO, THOME-PATENÔTRE, TOLMAN, TOMLINSON, TONGUE, TOURRAIN, TOUSSAINT, TRIDENTE, TRIVELLI, TUCKMAN, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGH, VALENZI, VALVERDE LOPÉZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN

Giovedì 13 aprile 1989

HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE
I ALDEA, VERGEER, VERGES, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE,
VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK,
WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART,
WOLTJER, WURTZ, ZARGES, ZOURNATZIS.

Giovedì 13 aprile 1989

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Regolamenti oggetto delle relazioni sui prezzi agricoli 1989/1990

(Emendamento n. 213)

(+)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, BADENÈS, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARRET, BECKMANN, BELO, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASTELLINA, CASTLE, CHRISTIANSEN, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CROUX, DALSASS, DANKERT, DE MARCH, DE PASQUALE, DEBATISSE, DELOROZOY, DESAMA, DESSYLAS, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, ELLIOTT, EYRAUD, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., GALLUZZI, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HASBURG, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HUGOT, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LOMAS, LOUWES, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARLEIX, MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOUCHEL, MÜLLER, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN J.B., NIELSEN T., NITSCH, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PASTY, PENDERS, PEREIRA V., PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRANCHÈRE, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS, MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAVROU, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, VON UEXKÜLL, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I' ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WEBER, WEST, WIJSENBECK, WOLTJER, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE EULATE, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., CALVO ORTEGA, CASSIDY, CATHERWOOD, COTTRELL, CURRY, DALY, DIAZ DEL RIO JAUDENES, EWING, FAITH, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KILBY, LAFUENTE LOPÉZ, LLORCA VILAPLANA, MARSHALL, MCMILLAN-SCOTT, NAVARRO VELASCO, PEARCE, PRAG, PROUT, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TUCKMAN, VALVERDE LOPÉZ, WELSH.

(O)

WAGNER.

Giovedì 13 aprile 1989

*Idem**(Emendamento n. 211)*

(+)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BADENÈS, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARZANTI, BECKMANN, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASTELLINA, CASTLE, CHAMBEIRON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CROUX, DALSSASS, DANKERT, DE MARCH, DE PASQUALE, DEBATISSE, DEL DUCA, DERMAUX, DESAMA, DESSYLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, ELLIOTT, EYRAUD, FALCONER FATOUS, FILINIS, FOCKE, FOURÇANS, FRIEDRICH I., GALLUZZI, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBERG, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAMBRIAS, LANGES, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LOMAS, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARINARO, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MÜLLER, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN J.B., NIELSEN T., NITSCH, NORD, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, PENDERS, PEREIRA V., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRANCHÈRE, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS, MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, STEWART, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, VON UEXKÜLL, VANDEMEULEBROUCKE, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WEST, WIJSENBECK, WOLTJER, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE EULATE, ANGLADE, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BUCHOU, CALVO ORTEGA, CASSIDY, CATHERWOOD, COLLINOT, COTTRELL, CURRY, DALY, DELOROZOY, DEVEZE, DÍAZ DEL RIO JAUDENES, ESCUDERO LOPÉZ, EWING, FAITH, FANTON A., FITZGERALD, FITZSIMONS, GUERMEUR, HUGOT, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KILLILEA, LATAILLADE, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MARLEIX, MARSHALL, MCMILLAN-SCOTT, MOUCHEL, MUSSO, NAVARRO VELASCO, O'HAGAN, D'ORMESSON, PASTY, PEARCE, PRAG, PROUT, ROBERTS, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, TUCKMAN, VALVERDE LOPÉZ, VERNIER, WELSH.

*Idem**(Emendamento n. 212)*

(+)

ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BAILLOT, BARBARELLA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BIRD, BOMBARD, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CATHERWOOD, CHAMBEIRON, CHRISTIANSEN, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CURRY, DANKERT, DE MARCH, DE PASQUALE, DELOROZOY, DERMAUX, DESAMA, DESSYLAS, DIEZ DE RIVERA ICAZA, ELLIOTT, EYRAUD, FAITH, FALCONER, FATOUS, FILINIS, FOCKE, FOURÇANS, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUTIÉRREZ DIAZ, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUTTON, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, KILBY, KOLOKOTRONIS, VAN DER LEK, LINKOHR, LOMAS, MAHER, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCGOWAN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN J.B., NITSCH, OLIVA GARCÍA, PEARCE, PEREIRA V., PLANAS PUCHADES, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PRANCHÈRE, PROUT, RAGGIO, ROBERTS, ROGALLA, ROMEOS,

Giovedì 13 aprile 1989

ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, THAREAU, TOMLINSON, TUCKMAN, VON UEXKÜLL, VALVERDE LOPÉZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I' ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEBER, WELSH, WEST, WIJSENBECK, WOLTJER.

(-)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ANGLADE, BADENÈS, BANOTTI, BARRETT, BEUMER, BOCKLET, BOOT, BORGO, BUCHOU, CALVO ORTEGA, CARVALHO CARDOSO, CLINTON, COLLINOT, COTTRELL, CROUX, DALSSASS, DEBATISSE, DEL DUCA DEVEZE, DIAZ DEL RIO JAUDENES, EBEL, ESCUDERO LOPÉZ, EWING, FANTON A., FITZGERALD, FITZSIMONS, FRANZ, FRIEDRICH I., GAMA, GUERMEUR, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.H., HUGOT, KILLILEA, KLEPSCH, LAFUENTE LOPÉZ, LAMBRIAS, LANGES, LATIALLADE, LENTZ-CORNETTE, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, LUCAS PIRES, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MCCARTIN, MERTENS, MOUCHEL, MÜLLER, NAVARRO VELASCO, O'DONNELL, D'ORMESSON, PASTY, PENDERS, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, RABBETHGE, RAFTERY, SANTOS, MACHADO, SCHÖN, SELVA, SPÄTH, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOLMAN, VAN DER WAAL, WAWRZIK, ZARGES.

(O)

MUSSO.

*Idem**(Emendamento n. 20)*

(+)

ABELIN, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ARBEOA MURU, ARNDT, BADENÈS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BANOTTI, BARDONG, BARRETT, BECKMANN, BELO, BEUMER, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHAMBEIRON, CHRISTIANSEN, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLOM I NAVAL, COT, CROUX, DALSSASS, DANKERT, DEBATISSE, DEL DUCA, DELOROZOY, DERMAUX, DESAMA, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, EBEL, EYRAUD, FANTON A., FATOUS, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FOURÇANS, FRANZ, FRIEDRICH I., GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA GAUCHER, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUEMEUR, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HUGOT, IVERSEN, JEPSEN, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE-GROENENDAAL, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MIRANDA DE LAGE, MOUCHEL, MÜLLER, MUSSO, NEUGEBAUER, NIELSEN J.B., NIELSEN T., NORD, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PASTY, PENDERS, PEREIRA V., PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POMILIO, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRANCHÈRE, RABBETHGE, RAFTERY, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEEFELD, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SPÄTH, STAVROU, TAYLOR, THEATO, TOLMAN, ULBURGH, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WOLTJER, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE EULATE, BARBARELLA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BIRD, CALVO ORTEGA, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE,

Giovedì 13 aprile 1989

CATHERWOOD, COTTRELL, CURRY, DESSYLAS, DIAZ DEL RIO JAUDENES, ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, EWING, FAITH, FALCONER, GALLUZZI, GATTI, GRAZIANI, HOON, HOWELL, HUTTON, IPPOLITO, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, KILBY, LAFUENTE LOPÉZ, LOMAS, LOUWES, MARINARO, MARSHALL, MCGOWAN, MCMILLAN-SCOTT, MORRIS, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, O'HAGAN, PEARCE, PRAG, PROUT, RAGGIO, ROBERTS, ROSSETTI, ROSSI, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEGRE, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TOMLINSON, TUCKMAN, VALVERDE LOPÉZ, WELSH.

(O)

VAN DIJK, FOCKE, VAN DER LEK, NITSCH, SEELER, STAES, TRIDENTE, VON UEXKÜLL.

*Idem**(Emendamento n. 215)*

(+)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, BAGET BOZZO, BARBARELLA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMAN, BELO, BOMBARD, DE BREMÓND D'ARS, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CHRISTIANSEN, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, CURRY, DANKERT, DE VRIES, DERMAUX, DESAMA, DESSYLAS, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, FAITH, FALCONER, FATOUS, FILINIS, FOCKE, FOURÇANS, GADIOUX, GALLUZZI, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GASÓLIBA I BÖHM, GATTI, GRAZIANI, GREDAL, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUTTON, IVERSEN, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, KILBY, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LARIVE-GROENENDAAL, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NIELSEN T., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, PEARCE, PEREIRA V., PLANAS PUCHADES, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRAG, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, RAGGIO, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS, MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, THAREAU, TUCKMAN, ULBURGHES, VALVERDE LOPÉZ, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER WEBER WELSH, WOLTJER.

(-)

ABELIN, ALBER, ANGLADE, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BARRETT, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOOT, BORGO, BRAUN-MOSER, CARVALHO CARDOSO, CLINTON, COLLINOT, COTTRELL, CROUX, DALSASS, DEL DUCA, DEVEZE, EBEL, EWING, EYRAUD, FANTON A., FERRER CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FRIEDRICH I., GAMA, GAUCHER, GUERMEUR, HABSURG, HERMAN, HOWELL, HUGOT, KILLILEA, KLEPSCH, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LOMAS, LUCAS PIRES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARLEIX, MCCARTIN, MCGOWAN, MERTENS, MOUCHEL, MÜLLER, MUSSO, O'DONNELL, PASTY, PENDERS, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, RABBETHGE, RAFTERY, ROBERTS, SMITH, SPÄTH, STEVENSON, THEATO, TOLMAN, TOMLINSON, VANLERENBERGHE, VERNIER, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WEST ZARGES.

(O)

DE MARCH, DEBATISSE, VAN DIJK, LE ROUX, VAN DER LEK, LOUWES, MAFFRE-BAUGÉ, NITSCH, TRIDENTE, VON UEXKÜLL.

Giovedì 13 aprile 1989

*Idem**(Emendamento n. 216)*

(+)

ANASTASSOPOULOS, BARBARELLA, BARZANTI, DE BREMOND D'ARS, CASTELLINA, DE VRIES, DELOROZOY, DERMAUX, DESSYLAS, VAN DIJK, FILINIS, FOURÇANS, GALLUZZI, GATTI, GRAZIANI, LARIVE-GROENENDAAL, VAN DER LEK, MARINARO, MARTIN S., MIRANDA DA SILVA, NIELSEN T., NITSCH, PEREIRA V., PONIATOWSKI, PUERTA GUTIÉRREZ, RAGGIO, ROSSETTI, ROSSI, SALISCH, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SEGRE, SIMPSON, SQUARCIALUPI, STAES, STAVROU, TRIDENTE, VON UEXKÜLL, VALVERDE LOPÉZ, VANNECK.

(+)

ABELIN, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, D'ANCONA, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARDONG, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BORG, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZON ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CLINTON, COHEN, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLOM I NAVAL, COT, COTTRELL, CROUX, CURRY, DALSASS, DALY, DANKERT, DEL DUCA, DESAMA, DEVEZE, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, EWING, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FERRER CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FRIEDRICH I., GADIOUX, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUCHER, GREDAL, GUERMEUR, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUGOT, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARLEIX, MARSHALL, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, MOUCHEL, MÜLLER, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PANTAZZI, PASTY, PEARCE, PENDERS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, REMACLE, ROBERTS, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNANDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SMITH, SPÄTH, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, ULBURGHES, VALERENBERGHE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WOLTJER, ZARGES.

(0)

BAILLOT, DE MARCH, DEBATISSE, EYRAUD, NIELSEN J.B.

*Idem**(Emendamento n. 44)*

(+)

ABELIN, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BECKMANN, BELO, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BORG, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASTLE, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, CLINTON, COHEN, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, DALSASS, DE VRIES, DEBATISSE, DEL DUCA, DELOROZOY, DESAMA, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, EYRAUD, FALCONER,

Giovedì 13 aprile 1989

FANTON A., FERRER CAÑALS, FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FORD, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GIUMMARRA, GRAZIANI, GREDAL, GUERMEUR, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HUGOT, HUME, IVERSEN, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, VAN DER LEK, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MORAN LOPÉZ, MORRIS, MOUCHEL, MÜLLER, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NIELSEN J.B., NIELSEN T., NITSCH, O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PAKYRIAZIS, PASTY, PENDERS, PEREIRA V., PEUS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRANCHÈRE, RABBETHGE, RAFTERY, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROMOES, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS, MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THAREAU, TOLMAN, TRIDENTE, VON UEXKÜLL, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WAWRŽIK, WEBER, WEST, WIJSENBECK, WOLTJER, ZARGES.

(—)

BAGET BOZZO, BARBARELLA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., CASSIDY, CATHERWOOD, COTTRELL, CURRY, DALY, DESSYLAS, ELLES J., FAITH, GATTI, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, MARINARO, MARSHALL, O'HAGAN, PEARCE, PRAG, PROUT, RAGGIO, ROBERTS, ROSSETTI, ROSSI, SCOTT-HOPKINS, SEGRE, SIMMONDS, SIMPSON, SQUARCIALUPI, STEWART-CLARK, TUCKMAN, VALVERDE LOPEZ, VANNECK, WELS

(O)

BAILLOT, CHAMBEIRON, DE MARCH, MAFFRE-BAUGÉ, PIQUET, PUERTA GUTIÉRREZ.

*Idem**(Emendamento n. 54)*

(+)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRE, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BARDONG, BECKMANN, BELO, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHIABRANDO, CHRISTIANSEN, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, DALSSASS, DE MARCH, DEBATISSE, DEL DUCA, DELOROZOY, DESAMA, DESSYLAS, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ESCUDERO LOPÉZ, EYRAUD, FANTON A., FILINIS, FITZSIMONS, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAUTHIER, GIUMMARRA, GRAND, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFFMANN K.H., HOWELL, HUGOT, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LALOR, LANGES, LATAILLADE, LE ROUX, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LUCAS PIRES, LUSTER, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARLEIX, MARTIN S., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, MIRANDA DA SILVA, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MORAN LOPÉZ, MOUCHEL, MÜLLER, MUSSO, NEUGEBAUER, NIELSEN J.B., O'DONNELL, OLIVA GARCIA, D'ORMESSON, PALMIERI, PASTY, PENDERS, PEREIRA V., PEUS, PFLIMLIN, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, PRANCHÈRE, PUERTA GUTIÉRREZ, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, ROMEOES, ROSSETTI, ROSSI, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS,

Giovedì 13 aprile 1989

SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHÖN, SEEFELD, SEGRE, SIERRA BARDAJÍ, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, SUTRA DE GERMA TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WOLTJER, ZARGES.

(—)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE, BARBARELLA, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BIRD, BUCHAN, CASTLE, CATHERWOOD, CLINTON, COHEN, COLLINS, COTTRELL, CURRY, DALY, DE VRIES, DERMAUX, ELLIOTT, FALCONER, FOCKE, FORD, HÄNSCH, HOFF, HOON, HUME, HUTTON, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, LARIVE-GROENENDAAL, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOUWES, MARSHALL, MARTIN D., MCMAHON, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, O'HAGAN, PEARCE, PRAG, PRICE, PROUT, ROBERTS, ROGALLA, ROTHE, SAKELLARIOU, SALISCH, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TUCKMAN, VALVERDE LOPÉZ, VANNECK, VISSER, VON DER VRING, WAGNER, WEBER, WELS.

(O)

VAN DIJK, METTEN, NITSCH, STAES, TRIDENTE, VON UEXKÜLL.

*Idem**(Emendamento n. 58)*

(—)

ABELIN, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANGLADE, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BADENÈS, BAILLOT, BARDONG, BOCKLET, BONACCINI, BOOT, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BUCHOU, CARVALHO CARDOSO, CERVETTI, CHAMBEIRON, CLINTON, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DE MARCH, DEBATISSE, DEL DUCA, DERMAUX, DEVEZE, EBEL, FANTON A., FILINIS, FITZSIMONS, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, GAIBISSO, GAMA, GATTI, GAUTHIER, GIUMMARRA, GRAND, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.H., HUGOT, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LALOR, LANGES, LATAILLADE, LE ROUX, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LUCAS PIRES, LUSTER, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARLEIX, MARTIN S., MCCARTIN, MERTENS, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MOUCHEL, MÜLLER, MUSSO, NIELSEN J.B., O'DONNELL, D'ORMESSON, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PENDERS, PEREIRA V., PEUS, PFLIMLIN, PIQUET, PISONI F., POETSCHKI, POETTERING, PRANCHÈRE, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHÖN, SEGRE, SPÁTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, TAYLOR, THEATO, TOLMAN, TZOUNIS, VERNIER, VAN DER WAAL, WAWRZIK.

(—)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARNDT, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BETHELL, BIRD, BOMBARD, BRU PURÓN, BUCHAN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CASTLE, CHRISTIANSEN, COHEN, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, COTTRELL, CURRY, DALY, DE VRIES, DELOROZOY, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES J., ELLIOTT, EWING, FAITH, FALCONER, FOCKE, FORD, GADIOUX, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, HÄNSCH, VAN DEN HEUVEL, HOFF, HOON, HOWELL, HUME, HUTTON, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, LACERDA DE QUEIROS, LARIVE-GROENENDAAL, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LOUWES, MARSHALL, MARTIN D., MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MORRIS, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NITSCH, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, PEARCE, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, REMACLE, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, STAES, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, TUCKMAN, VON UEXKÜLL, VALVERDE LOPÉZ, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VIEHOFF, VISSER, VON

Giovedì 13 aprile 1989

DER VRING, WAGNER, WEBER, WELSH, WEST, WOLTJER.

(O)

DESSYLAS, GARCIA, HAPPART, PUERTA GUTIÉRREZ, SUTRA DE GERMA, TRIDENTE.

Idem

(Regolamento n. 12)

(+)

ÁBELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARNDT, BADENÈS, BAGET BOZZO, BARDONG, BELO, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVERA CARDONA, CLINTON, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COT, DALSSASS, DEBATISSE, DEL DUCA, DESAMA, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, EYRAUD, FANTON A., FILINIS, FITZSIMONS, FOURÇANS, FRIEDRICH I., FRÜH, GADIOUX, GAIBISSO, GAMA, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAUTHIER, GIUMMARRA, GRAND, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.H., HUGOT, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROS, LALOR, LANGES, LATAILLADE, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DA LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIRANDA DE LAGE, MIZZAU, MOUCHEL, MÜLLER, MUSSO, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN T., O'DONNELL, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PASTY, PENDERS, PEREIRA V., PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, PONS GRAU, RABBETHGE, RAFTERY, RAGGIO, REMACLE, ROELANTS DU VIVIER, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEEFELD, SIERRA BARDAJÍ, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WOLTJER, ZARGES.

(-)

ADAM, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BIRD, BONACCINI, BONDE, BUCHAN, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHRISTENSEN, COLLINS, COTTRELL, CURRY, DALY, DESSYLAS, ELLES J., ELLIOTT, FAITH, FALCONER, FORD, GALLUZZI, GATTI, GUTIÉRREZ DIAZ, HOFF, HOON, HOWELL, HUME, HUTTON, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, LAFUENTE LOPÉZ, LLORCA VILAPLANA, MARINARO, MARSHALL, MARTIN D., MCMAHON, MIRANDA DA SILVA, MORRIS, NAVARROS VELASCO, NEWMAN, O'HAGAN, PEARCE, PRAG, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, ROBERTS, ROGALLA, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEIBEL-EMMERLING, SEGRE, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAES, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TUCKMAN, VALVERDE LOPÉZ, VANNECK, VISSER, VON DER VRING, WAGNER, WEBER, WELSH, WEST

(O)

AVGERINOS, DELOROZOY, VAN DIJK, EWING, NITSCH, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, VON UEXKÜLL.

Idem

(Emendamento n. 159)

(+)

ABELIN, ALBER, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BEUMER, BOCKLET, BOOT, BORGO, BROK, CAAMAÑO BERNAL, CARVALHO CARDOSO, CHIABRANDO, CLINTON,

Giovedì 13 aprile 1989

CROUX, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DEPREZ, DESSYLAS, VAN DIJK, EBEL, FERRER CASALS, FILINIS, FRIEDRICH I., GAMA, GIUMMARRA, HABSBURG, HERMAN, HOFFMANN K.H., HOWELL, KLEPSCH, LAMBRIAS, LANGES, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MCCARTIN, MCGOWAN, MERTENS, MÜLLER, NIELSEN J.B., NITSCH, PELIKAN, PENDERS, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., POETTERING, RABBETHGE, RAFTERY, SCHÖN, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, THEATO, TOLMAN, TRIDENTE, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, VANLERENBERGHE, WAWRZIK, ZARGES.

(—)

ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BARBARELLA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BIRD, BOMBARD, BONACCINI, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CASSIDY, CASTELLINA, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CODERCH PLANAS, COHEN, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CURRY, DALY, DANKERT, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, EWING, EYRAUD, FAITH, FANTON A., FATOUS, FITZGERALD, FOCKE, FORD, FUILLET, GADILOUX, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GATTI, GAUTHIER, GRAND, GREDAL, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGOT, HUME, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KILLILEA, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, LALOR, LARIVE-GROENENDAAL, LATAILLADE, LEMASS, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOUWES, MALAUD, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARSHALL, MARTIN S., MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, METTEN, MORRIS, MOUCHEL, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWTON DUNN, NORDMANN, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PEARCE, PEREIRA V., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, REMACLE, ROBERTS, ROGALLA, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, THAREAU, TONGUE, VALVERDE LOPÉZ, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WEBER, WELSH, WEST, WOLTJER.

(O)

BAILLOT, DE MARCH, DESAMA.

*Idem**(Emendamento n. 217)*

(—)

ÁLVAREZ DE EULATE, ANDRÉ, AVGERINOS, BARZANTI, BONACCINI, DE BREMOND D'ARS, CARBANILLAS GALLAS, CASTELLINA, CERVETTI, DESSYLAS, VAN DIJK, FILINIS, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GATTI, GUTIÉRREZ DIAZ, KOLOKOTRONIS, LAFUENTE LOPÉZ, LAGAKOS, VAN DER LEK, LLORCA VILAPLANA, MARINARO, MARTIN S., MIRANDA DA SILVA, NAVARRO VELASCO, NIELSEN J.B., NITSCH, NORDMANN, PEREIRA V., PUERTA GUTIÉRREZ, ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI, SQUARCIALUPI, STAVROU, TRIDENTE, VON UEXKÜLL.

(—)

ABELIN, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, BADENÈS, BANOTTI, BARRETT, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BORGO, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO, CARDOSO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHIABRANDO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN,

Giovedì 13 aprile 1989

COLINO, SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CURRY, DALSSASS, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DEPREZ, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, EWING, EYRAUD, FAITH, FANTON A., FATOUS, FERRER CASALS, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FORD, FRIEDRICH I., FUILLET, GAMÁ, GARCÍA, ARIAS, GAUTHIER, GRAND, GREDAL, GUERMEUR, HERMAN, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUGOT, HUME, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE-GROENENDAAL, LATAILLADE, LEHIDEUX, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, LOUWES, LUCAS PIRES, LUSTER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARLEIX, MARSHALL, MCCARTIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MORRIS, MOUCHEL, MÜLLER, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, REMACLE, ROBERTS, ROGALLA, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SPÄTH, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TONGUE, TZOUNIS, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAN DEN HEUVEL, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WEST, WOLTJER, ZARGES

(O)

CHAMBEIRON, DE MARCH, DESAMA, HAPPART, PIQUET.

*Idem**(Emendamento n. 163)*

(+)

ABELIN, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BADENÈS, BAILLOT, BANOTTI, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHIABRANDO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CROUX, CURRY, DALSSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DEBATISSE, DEPREZ, DESAMA, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, EWING, FALCONER, FATOUS, FELLERMAIER, FORD, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GIUMMARRA, GOMES, GUERMEUR, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUTTON, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, LAFUENTE LOPÉZ, LAMBRIAS, LANGES, LE ROUX, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIZZAU, MÜLLER, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NITSCH, NORDMANN, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, PALMIERI, PASTY, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PERY, PFLIMLIN, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRAG, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, ROBERTS, ROGALLA, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOURRAIN, TRIDENTE, VON UEXKÜLL, VALVERDE LOPÉZ, VANLERENBERGHE, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WOLTJER, ZARGES.

Giovedì 13 aprile 1989

(—)

ANASTASSOPOULOS, AVGERINOS, BARBARELLA, BARRETT, BARZANTI, CASTELLINA, COSTE-FLORET, DESSYLAS, FANTON A., FILINIS, FITZGERALD, FITZSIMONS, GARCIA, GATTI, GAUTHIER, GRAND, KILLILEA, KOLOKOTRONIS, LALOR, LATAILLADE, LEMASS, LOUWES, MALAUD, DE LA MALÈNE, MARINARO, MARLEIX, MOUCHEL, D'ORMESSON, PAPAKYRIAZIS, PEREIRA V., ROMEOS, ROSSETTI, ROSSI, SEGRE, SQUARCIALUPI, TZOUNIS.

(O)

COTTRELL, EYRAUD, GARCÍA AMIGÓ, HUME, SCHIAVINATO.

*Idem**(Regolamento n. 31)*

(—)

ABELIN, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ANDRÉ, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAILLOT, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BECKMANN, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVETTI, CHAMBEIRON, CHIABRANDO, CLINTON, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DEPRez, DESAMAS, DESSYLAS, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, EWING, EYRAUD, FALCONER, FANTON A., FATOUS, FELLERMAIER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FOCKE, FORD, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GIUMMARRA, GOMES, GRAND, GUERMEUR, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGHES, HUGOT, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KLEPSCH, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LE ROUX, LEMASS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LUSTER, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALAUD, DE LA MALÈNE, MALLET, MARCK, MARINARO, MARLEIX, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MOUCHEL, MÜLLER, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., NORDMANN, O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PEARCE, PELIKAN, PEREIRA V., PERY, PFLIMLIN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRAG, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, REMACLE, ROBERTS, ROGALLA, ROSSETTI, ROSSI, ROTHE, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TOURRAIN, TZOUNIS, VALVERDE LOPÉZ, VANNECK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERNIER, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WELSH, WEST, WOLTJER, ZARGES.

(—)

BEAZLEY P., CAAMAÑO BERNAL, COTTRELL, CURRY, VON DER VRING

(O)

VAN DIJK, VAN DER LEK, LOUWES, NITSCH, VON UEXKÜLL.

Giovedì 13 aprile 1989

*Idem**(Regolamento n. 41)*

(+)

ABELIN, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANDRÉ, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, DE BREMOND D'ARS, BROK, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CERVETTI, CHIABRANDO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COT, CROUX, CURRY, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DEPREZ, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, FAITH, FALCONER, FANTON A., FERRER CASALS, FILINIS, FOCKE, FORD, FRANZ, FUILLET, GAMA, GARCIA, GARCÍA, ARIAS, GARCÍA RAYA, GIUMMARRA, GOMES, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HOFF, HOFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LUCAS PIRES, LUSTER, MAHER, MAIJ-WEGGEN, DE LA MALÈNE, MALLETT, MARCK, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIZZAU, MORRIS, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PASTY, PELIKAN, PEREIRA V., PERY, PEUS, PFLIMLIN, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONS GRAU, PRICE, PROUT, RABBETHGE, RAFTERY, RIGO, ROBERTS, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHIAVINATO, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SPÄTH, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TONGUE, TOURRAIN, TZOUNIS, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WELSH, WEST, WOLTJER, ZARGES.

(-)

ÁLVAREZ DE EULATE, ARIAS CAÑETE, BARBARELLA, BARZANTI, BETHELL, CABANILLAS GALLAS, CASTELLINA, COLINO SALAMANCA, COTTRELL, DE COURCY LING, DESSYLAS, DEVEZE, DIAZ DEL RIO JAUDENES, VAN DIJK, FATOUS, FELLERMAIER, GATTI, VAN DER LEK, LLORCA VILAPLANA, NAVARRO VELASCO, NITSCH, PALMIERI, PATTERSON, PEARCE, PRAG, REMACLE, ROSSETTI, ROSSI, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SEGRE, SQUARCIALUPI, VON UEXKÜLL, VALVERDE LOPÉZ, VANNECK.

(0)

CHAMBEIRON, MAFFRE-BAUGÉ.

*Idem**(Emendamento n. 151)*

(+)

ABELIN, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BANOTTI, BARDONG, BARRETT, BECKMANN, BELO, BEUMER, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGIO, BROK, BRU PURÓN, BOUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASTLE, CHIABRANDO, CHINAUI, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, CROUX, DALSSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DEPREZ, DESAMA, DEVEZE, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPÉZ, EWING, FALCONER, FANTON A., FELLERMAIER, FERRER CASALS, FITZGERALD, FOCKE, FORD, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GADIOUX, GARCÍA AMIGÓ GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GAUTHIER, GAZIS,

Giovedì 13 aprile 1989

GOMES, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.H., HOON, HUGHES, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LATAILLADE, VAN DER LEK, LINKOHR, LOMAS, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARTIN D., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIZZAU, MORRIS, MÜHLEN, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J.B., NITSCH, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PERY, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETSCHKI, POMILIO, PONS GRAU, PORDEA, RABBETHGE, RAFTERY, REMACLE, ROGALLA, ROMEOS, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH, SPÄTH, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, THEATO, TOLMAN, TRIDENTE, TZOUNIS, VALVERDE LOPÉZ, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAGNER, WALTER, WAWRZIK, WEBER, WOLTJER, ZARGES.

(—)

BAILLOT, BARBARELLA, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BIRD, DE BREMOND D'ARS, BROOKES, BUCHAN, CALVO ORTEGA, CASSIDY, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CODERCH PLANAS, COLLINS, COTTRELL, CURRY, DALY, DE MARCH, DELOROZOY, DESSYLAS, FAITH, FILINIS, GARCIA, GATTI, GUTIÉRREZ DIAZ, HOWELL, HUME, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, LACERDA DE QUEIROS, LAFUENTE LOPÉZ, LARIVE-GROENENDAAL, LE ROUX, LOUWES, MAFFRE-BAUGÉ, MARSHALL, MARTIN S., MONTERO ZABALA, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PEREIRA V., PIQUET, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, ROBERTS, ROSSI, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, STEVENSON, STEWART-CLARK, TONGUE, TUCKMAN, VALENZI, WELSH.

*Idem**(Emendamento n. 155)*

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BARDONG, BOCKLET, BOOT, BROK, CAAMAÑO BERNAL, CORNELISSEN, COSTANZO, EBEL, FRANZ, FRIEDRICH I., HOFFMANN K.H., KLEPSCH, LAFUENTE LOPÉZ, LAMBRIAS, LANGES, VAN DER LEK, MAIJ-WEGGEN, MERTENS, MÜHLEN, MÜLLER, NITSCH, POETSCHKI, RABBETHGE, SCHLEICHER, SCHÖN, SPÄTH, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, THEATO, TRIDENTE, TZOUNIS, VAN DER WAAL, WAWRZIK, ZARGES.

(—)

ABELIN, ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BADENÈS, BAILLOT, BARBARELLA, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BROOKES, BRU PURÓN, BUCHOU, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHIABRANDO, CODERCH PLANAS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, COTTRELL, CROUX, CURRY, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DESSYLAS, DEVEZE, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPÉZ, FAITH, FALCONER, FANTON A., FELLERMAIER, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FOCKE, FORD, FUILLET, GADIOUX, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GAZIS, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBERG, HÄNSCH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOON, HOWELL, HOFF, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KILLILEA, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROS, LALOR, LARIVE-GROENENDAAL, LATAILLADE, LE ROUX, LEHIDEUX, LINKOHR, LOMAS, LOUWES, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MALLET, MARCK, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIZZAU, MONTERO ZABALA,

Giovedì 13 aprile 1989

MORRIS, MOUCHEL, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PERY, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POMILIO, PONS GRAU, PORDEA, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, REMACLE, ROBERTS, ROGALLA, ROSSI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SEEFELD, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SELIGMAN, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, SMITH, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, TUCKMAN, VALENZI, VALVERDE LOPÉZ, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WAGNER, WALTER, WEBER, WELSH, WOLTJER.

(O)

CLINTON.

*Idem**(Emendamento n. 172)*

(+)

ALBER, AMBERG, BARDONG, BOCKLET, BROK, EBEL, FELLERMAIER, FOCKE, FRIEDRICH I., HÄNSCH, HITZIGRATH, HOFF, HOFFMANN K.H., KLEPSCH, LAMBRIAS, LANGES, MERTENS, MONTERO ZABALA, MÜHLEN, MÜLLER, NEUGEBAUER, NITSCH, POETSCHKI, RABBETHGE, ROGALLA, ROTHE, SAKELLARIOU, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIMONS, SPÄTH, STAES, STAUFFENBERG, TELKÄMPER, THEATO, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WAGNER, WAWRZIK, WEBER.

(-)

ABELIN, ADAM, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, ARNDT, BADENÈS, BAILLOT, BARBARELLA, BARRETT, BARZANTI, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BELO, BETHELL, BEUMER, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BOOT, BORGIO, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHAN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASSIDY, CASTLE, CATHERWOOD, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COSTE-FLORET, COTTRELL, CROUX, CURRY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE MARCH, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DESSYLAS, DEVEZE, DIAZ DEL RIO JAUDENES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDER CROFT, EWING, FAITH, FALCONER, FANTON A., FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FORD, FUILLET, GADIOUX, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA RAYA, GARRIGA POLLEDO, GATTI, GAUTHIER, GAZIS, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HAPPART, HERMAN, HOON, HOWELL, HUGHES, HUGOT, HUME, HUTTON, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, KILBY, KILLILEA, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROS, LALOR, LATAILLADE, LE ROUX, LINKOHR, LOUWES, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MALLET, MARCK, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIZZAU, MORRIS, MOUCHEL, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PALMIERI, PASTY, PEREIRA V., PERY, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POMILIO, PONS GRAU, PORDEA, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RAGGIO, REMACLE, ROBERTS, ROMEOS, ROSSI, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SANTOS MACHADO, SARIDAKIS, SCOTT-HOPKINS, SEEFELD, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON, SMITH, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, TOLMAN, TUCKMAN, TZOUNIS, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VAN DER WAAL, WALTER, WELSH, WOLTJER, ZARGES.

(O)

BECKMANN, CLINTON, MAIJ-WEGGEN.

Giovedì 13 aprile 1989

*Idem**(Regolamento n. 59)*

(+)

ABELIN, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BANOTTI, BARBARELLA, BARRETT, BARZANTI, BELO, BIRD, BOESMANS, BOMBARD, BORGO, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, BUCHOU, CAAMAÑO BERNAL, CANO PINTO, CASTLE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINOT, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTANZO, COSTE-FLORET, COT, CROUX, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DELOROZOY, DEPREZ, DESAMA, DESSYLAS, DEVEZE, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, EWING, FALCONER, FANTON A., FELLERMAIER, FERRER CASALS, FILINIS, FITZGERALD, FORD, FUILLET, GADIOUX, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAUTHIER, GOMES, GRAZIANI, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOON, HUGHES, HUGOT, HUME, KILLILEA, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROS, LALOR, LARIVE-GROENENDAAL, LATAILLADE, LINKOHR, LOUWES, LUCAS PIRES, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORRIS, MOUCHEL, NEUGEBAUER, NEWENS, NIELSEN J.B., OLIVA GARCÍA, D'ORMESSON, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PASTY, PEREIRA V., PERY, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POMILIO, PONS GRAU, RABBETHGE, RAGGIO, REMACLE, ROMEOS, ROSSI, SABY, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SELA, SEEFELD, SIERRA BARDAJÍ, SQUARCIALUPI, STAVROU, STEVENSON, THAREAU, TONGUE, TZOUNIS, VALENZI, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERNIER, VIEHOFF, VISSER, WALTER, WOLTJER, ZARGES.

(-)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ARIAS CAÑETE, BARDONG, BATTERSBY, BEAZLEY C., BEAZLEY P., BETHELL, BEUMER, BOCKLET, BONDE, BOOT, BROK, BROOKES, BUCHAN, CABANILLAS GALLAS, CALVO ORTEGA, CASSIDY, CATHERWOOD, CODERCH PLANAS, CORNELISSEN, COTTRELL, CURRY, DALSSASS, DALY, EBEL, ESCUDER CROFT, FAITH, FRANZ, FRIEDRICH I., GARCÍA AMIGÓ, GARRIGA POLLEDO, HABSBURG, HOFFMANN K.H., HOWELL, HUTTON, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, LANGES, MARSHALL, MERTENS, MÜHLEN, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NITSCH, O'HAGAN, POETSCHKI, PRAG, PRICE, PROUT, PROVAN, RAFTERY, ROBERTS, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHÖN, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SHERLOCK, SIMMONDS, SIMPSON, SPÁTH, STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOLMAN, TUCKMAN, VALVERDE LOPÉZ, VANNECK, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WELSH.

(0)

BAILLOT, BECKMANN, CLINTON, FOCKE, HÄNSCH, HOFF, VAN DER LEK, PORDEA, ROGALLA, ROTHE, SAKELLARIOU, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIMONS, STAES, TRIDENTE, WAGNER, WEBER.

Risoluzione legislativa di cui al doc. A 2-48/89

(+)

ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BEAZLEY C., BECKMANN, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CERVERA CARDONA, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COLUMBU, COT, DALY, DANKERT, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ESCUDERO LOPÉZ, EWING, FILINIS, FORD, GADIOUX, GARCÍA ARIAS, GATTI, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HOWELL, HUTTON, LLORCA VILAPLANA, MARQUES MENDES, MARSHALL, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, METTEN, MORRIS, NEUGEBAUER, NEWENS, PATTERSON, PAERCE, PERY, PLANAS

Giovedì 13 aprile 1989

PUCHADES, PONS GRAU, PRAG, PROVAN, REMACLE, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, RUBERT DE VENTÓS, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON, THAREAU, VERDE I ALDEA, VISSER, WELSH, WOLTJER.

(-)

ABELIN, ÁLVAREZ DE EULATE, ARIAS CAÑETE, BAILLOT, BATTERSBY, BEAZLEY P., BELO, BOCKLET, BOSERUP, DE BREMOND D'ARS, BROOKES, BUCHOU, CABANILLAS GALLAS, CASSIDY, CATHERWOOD, CHAMBEIRON, CLINTON, COTTRELL, DALSASS, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DEPREZ, DIAZ DEL RIO JAUDENES, EBEL, ESCUDER CROFT, FANTON A., FERRER CASALS, FITZSIMONS, GUERMEUR, HUGOT, JACKSON M., JAKOBSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KILLILEA, LALOR, LATAILLADE, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALLET, MARTIN S., MERTENS, MIZZAU, MOUCHEL, MUSSO, NAVARRO VELASCO, D'ORMESSON, PASTY, PFLIMLIN, PRICE, PROUT, RABBETHGE, SCHÖN, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, VALVERDE LOPÉZ.

(0)

EYRAUD, NITSCH, PORDEA.

Risoluzione di cui al doc. A 2-389/89

(paragrafo 24)

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARDONG, BARZANTI, BECKMANN, BELO, BEUMER, BEYER DE RYKE, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, BOSERUP, BROK, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASTELLINA, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHAPIER, CHRISTIANSEN, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CROUX, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPÉZ, EYRAUD, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FOCKE, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GATTI, GAZIS, GREDAL, HABSBURG, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUME, HUTTON, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROS, LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARCK, MARSHALL, MARTIN D., MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIZZAU, MÜHLEN, MÜLLER, MUNTINGH, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN T., PATTERSON, PELIKAN, PEREIRA V., PETERS, PFLIMLIN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRICE, PROUT, PROVAN, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOLMAN, TZOUNIS, VALVERDE LOPÉZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WAWRZIK, WEBER, VON WOGAU, WOLTJER, ZARGES.

(-)

DE BREMOND D'ARS, EWING, GRAND, GUERMEUR, LALOR, LATAILLADE, MARTIN S., PASTY, WEDEKIND.

Giovedì 13 aprile 1989

*Idem**(paragrafo 25)*

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BARDONG, BATTERSBY, BECKMANN, BELO, BEYER DE RYKE, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BOOT, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHUPIER, CHRISTIANSEN, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CROUX, CRUSOL, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DEBATISSE, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPÉZ, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FOCKE, FRANZ, FRIEDRICH I., FUILLET, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GATTI, GREDAL, HABSBERG, HÄNSCH, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.H., HOON, HOWELL, HUME, HUTTON, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KRISTOFFERSEN, LAMBRIAS, LENTZ-CORNETTE, LINKOHR, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARSHALL, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIZZAU, MÜHLEN, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, OLIVA GARCÍA, PATTERSON, PELIKAN, PEREIRA V., PETERS, PFLIMLIN, PIRKL, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PROUT, PROVAN, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOLMAN, TZOUNIS, VALVERDE LOPÉZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WEDEKIND, VON WOGAU, WOLTJER, ZARGES.

(-)

EWING, GUERMEUR, LALOR, LATAILLADÉ, MARTIN S., PASTY.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARDONG, BARZANTI, BATTERSBY, BECKMANN, BELO, BEUMER, BEYER DE RYKE, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CERVERA CARDONA, CHANTERIE, CHRISTIANSEN, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CROUX, CRUSOL, DALSASS, DALY, DE BACKER-VAN OCKEN, DE PASQUALE, DEBATISSE, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPÉZ, FERRER CASALS, FILINIS, FRANZ, FRIEDRICH I., FRÜH, FUILLET, GALLUZZI, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GATTI, GAZIS, GREDAL, HABSBERG, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN K.H., HOON, HUME, HUTTON, KELLETT-BOWMAN, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MARSHALL, MARTIN D., MCGOWAN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIZZAU, MÜHLEN, MÜLLER, MUNTINGH, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NIELSEN J.B., OLIVA GARCIA, D'ORMESSON, PATTERSON, PELIKAN, PETERS, PFLIMLIN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRICE, PROVAN, QUIN, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI, ROTHE, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAUFFENBERG, STAVROU, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THEATO, TOLMAN, TZOUNIS, ULBURGHES, VALVERDE LOPÉZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VISSER, VON DER VRING, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, VON WOGAU, WOLTJER, ZARGES.

Giovedì 13 aprile 1989

(-)

BOSERUP, DE BREMOND D'ARS, CLINTON, EWING, GRAND, GUERMEUR, LALOR,
LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, MARTIN S., MUSSO, PASTY.

(O)

CHOPIER, EYRAUD, FOCKE, MAHER, PEREIRA V., VAN DER WAAL.

Giovedì 13 aprile 1989

ALLEGATO II

Doc. 25/88

DICHIARAZIONE SCRITTA

sulla nomina di magistrati di sesso femminile al tribunale di prima istanza

Il Parlamento europeo.

- visto l'Atto unico,
 - vista la decisione 88/581/CEE del Consiglio (GU n. L 319 del 25. 11. 1988) sulla creazione di un tribunale di prima istanza ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione sulle donne nei centri decisionali (relazione della on. Giannakou-Koutskou doc. A 2-169/88) ⁽²⁾,
 - visti i due programmi d'azione della Commissione,
- A. considerando che le donne debbano essere inserite in maggior misura negli organi della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- B. considerando che la nomina di magistrati di sesso femminile sarà dimostrazione della reale volontà della Comunità di promuovere la parità di possibilità tra uomini e donne,

1. chiede insistentemente agli Stati membri che, in occasione della nomina dei giudici al tribunale di prima istanza presso la Corte di giustizia, venga tenuto conto della necessità che anche in tale settore le donne devono progredire;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente dichiarazione scritta ai governi degli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione.

Elenco dei firmatari

ADAM, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE PEÑARANDA, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANDREWS, ANGLADE, ARBELOA MURU, ARGÜELLES SALAVERRIA, AVGERINOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARBARELLA, BARDONG, BARROS MOURA, BATTERSBY, BAUDOUIN, BELO, BERSANI, BIRD, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BORGO, BOUTOS, BRAUN-MOSER, BROK, BRU PURÓN, BUCHAN, BUTTAFUOCO, CAAMAÑO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASSIDY, CASTLE, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTODOULOU, CICCIOMESSERE, CINCIARI RODANO, CLINTON, CODERCH PLANAS, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COSTE-FLORET, COT, CROUX, DALSASS, DALY, DE BACKER-VON OCKEN, DEL DUCA, DE PASQUALE, DEPREZ, DESSYLAS, DE VRIES, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNEZ, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, EBEL, LADY ELLES, ELLES JAMES, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTON, FERRER I CASALS, FILINIS, FOCKE, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH, FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GAIBISSO, GALLUZZI, GAMA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAUTHIER, GAWRONSKI, GAZIS, GERONTOPOULOS, GIANNAKOU-KOUTSIKOU, GIUMMARRA, GOMES, GRAZIANI, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, HABSBERG, HÄNSCH, HÄRLIN, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFF, HOON, HUGOT, IODICE, JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, KELLETT-BOWMAN, KOLOKOTRONIS, LACERDA DE QUEIROS, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LARIVE, LATAILLADE, VAN DER LEK, LEMASS, LEMMER, LENTZ-CORNETTE, LENZ, LE ROUX, LIGIOS, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, MCCARTIN, MCGOWAN, MCMAHON, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, MALLET, MARINARO, MARTIN DAVID, MAVROS, MEGAHY, MERTENS, MIRANDA DA LAGE, MIZZAU, MONTERO ZABALA, MORRIS, MÜNCH, NEUGEBAUER, NEWENS, NEWMAN, NITSCH, VON NOSTITZ,

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 25. 11. 1988.

⁽²⁾ GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 187.

Giovedì 13 aprile 1989

O'DONNELL, O'HAGAN, OLIVA GARCÍA, O'MALLEY, PALMIERI, PANNELLA, PANTAZI, PAPAKYRIAZIS, PAPOUTSIS, PARODI, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PEUS, PFLIMLIN, PIMENTA, PINTASILGO, PINTO, PISONI FERRUCIO, PLASKOVITIS, POETSCHKI, POETTERING, POMILIO, PONIATWOSKI, PONS GRAU, PORDEA, PRAG, PRICE, PUNSET I CASALS, QUIN, RABBETGHE, RAFTERY, RAGGIO, RINSCHÉ, ROBERTS, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROSSI, ROTHE, ROTHLEY, SABA, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, DOS SANTOS MACHADO, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMID, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SCOTT-HOPKINS, SEELER, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIMMONDS, SMITH, SPÄTH, SQUARCIALUPI, STAES, STARITA, STAVROU, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUTRA DE GERMA, TELKÄMPER, THEATO, THOME-PATENÖTRE, TOMLINSON, TONGUE, TRIDENTE, TUCKMAN, TZOUNIS, VON UEXKÜLL, ULBURGHS, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VANLERENBERGHE, SIR PETER VANNECK, VAYSSADE, VEIL, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, VON WOGAU, WOLTJER, ZAHORKA, ZARGES, ZOURNATZIS.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 14 APRILE 1989

(89/C 120/05)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. PIETER DANKERT***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente non è stato ancora distribuito in tutte le lingue, a causa della sua mole eccezionale: l'approvazione è rinviata a più tardi.

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio, una richiesta di parere sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 69 def. — doc. C 2-24/89) concernente una decisione recante deroga, per la Francia e l'Italia, ai periodi di riferimento delle indagini di base del 1989 relative alle superfici viticole previsti dal regolamento (CEE) n. 357/79 (doc. C 2-24/89)

deferita alla commissione per l'agricoltura (merito)

b) le seguenti dichiarazioni scritte per iscrizione nel registro, presentate a norma dell'articolo 65 del regolamento:

— degli on. Newton Dunn, Castle, Baillot, Staes, Lalor, Buttafuoco e Álvarez de Eulate, sull'invito rivolto al massimo dirigente dell'Unione Sovietica (n. 3/89);

— dell'on. Newens, sui diritti dell'uomo e la situazione attuale in Iran (n. 4/89);

c) dalla Commissione, una proposta di storno di stanziamenti n. 2/89 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1989 (doc. C 2-25/89)

deferita alla commissione per i bilanci (merito).

3. Petizioni

Il presidente comunica di avere ricevuto le seguenti petizioni:

— dal dott. I. Dane e dal sig. D. Koch, una petizione sulla legge per la promozione dei piccoli impianti eolici (n. 37/89);

— dal sig. W. Clann, una petizione sul regime dei trasporti merci a distanza (n. 38/89);

— dalla sig.ra H. Lopez-Helias, una petizione sul versamento di una pensione svizzera di invalidità (n. 39/89);

— dalla Vrije Landbouwschool, una petizione sulla discriminazione delle scuole professionali olandesi nei confronti di cittadini degli altri paesi CEE (n. 40/89);

— dalla Biotechnicum Bocholt, una petizione sulla discriminazione delle scuole professionali olandesi nei confronti di cittadini degli altri paesi CEE (n. 41/89);

— da Amnesty International Vlaanderen, una petizione sulla violazione dei diritti dell'uomo in Siria (n. 42/89);

— dalla sig.ra Brigitte Wyffels, una petizione sul riconoscimento del diploma estero di ergoterapista da parte delle autorità francesi (n. 43/89);

— dal Vrij Land-En Tuinbouwinstuut, una petizione sulla discriminazione delle scuole professionali olandesi nei confronti di cittadini degli altri paesi CEE (n. 44/89);

Significato dei simboli utilizzati

* : consultazione semplice (una lettura)

** I : procedura di cooperazione (prima lettura)

(** II) : procedura di cooperazione (seconda lettura)

(***) : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

— Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

— I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato I.

Venerdì 14 aprile 1989

— dal «Colegio official de biologos», una petizione sulla riforma delle carriere dei biologi e altri scienziati in Spagna (n. 45/89);

— dall'Accademia «Georg von Vollmar», una petizione sulla regolamentazione del traffico di transito nella zona delle Alpi (n. 46/89)

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3 del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferite alla commissione per le petizioni.

4. Ordine del giorno

Su proposta del presidente, a seguito di una richiesta della relatrice, la relazione dell'on. van den Heuvel sugli Indiani d'America (doc. A 2-44/89) è anticipata nell'ordine del giorno, per essere esaminata come ultima relazione senza discussione.

Interviene la on. Belo sull'iscrizione della relazione Crawley (doc. A 2-51/89) con discussione come ultimo dell'ordine del giorno.

Interviene l'on. Arndt per annunciare che il gruppo socialista chiederà che tutte le relazioni trasformate in relazioni «con discussione» siano iscritte all'ordine del giorno della prima seduta della tornata prossima.

5. Procedura senza relazione

L'ordine del giorno reca la votazione sulle seguenti proposte di risoluzione, cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— Regolamento relativo a norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (COM(88) 785 def. — doc. C 2-341/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1, a*).

— Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (COM(89) 67 def. — doc. C 2-349/88)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1, b*).

— Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (COM(89) 68 def. — doc. C 2-8/89)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1, c*).

— Decisione recante deroga, per la Francia e l'Italia, ai periodi di riferimento delle indagini di base del 1989 relative alle superfici viticole previsti dal regolamento (CEE) n. 357/79 (COM(89) 69 def. — doc. C 2-24/89)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1, d*).

6. Aiuti agli investimenti nella produzione suina (votazione)*

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Colino Salamanca, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 817 def. — doc. C 2-301/88) relativa a un regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto concerne taluni aiuti agli investimenti nel settore della produzione suina (doc. A 2-10/89) (senza discussione).

— *proposta di regolamento COM(88) 817 def. — doc. C 2-301/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 2*).

Progetto di risoluzione legislativa:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

7. Accordo di cooperazione CEE-Norvegia (votazione)*

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Poniatowski, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 578 def. — doc. C 2-221/88) concernente una decisione per la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente (doc. A 2-6/89) (senza discussione).

— *Proposta di decisione COM(88) 578 def. — doc. C 2-221/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 3*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

Venerdì 14 aprile 1989

8. Accordo di cooperazione CEE-Finlandia (votazione)*

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Pontiatowski, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 574 def. — doc. C 2-224/88) concernente una decisione per la conclusione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente (doc. A 2-89) (senza discussione).

— *Proposta di decisione (COM(88) 574 def. — doc. C 2-224/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 4).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 4).

9. Attività del CCR (votazione)*

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Poniatowski, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(88) 725 def. — doc. C 2-296/88) concernente una decisione riguardante le attività svolte dal Centro comune di ricerca per conto terzi e attinenti alla Comunità economica europea (doc. A 2-33/89) (senza discussione).

— *Proposta di decisione COM(88) 725 def. — doc. C 2-296/88:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (vedi parte seconda, punto 5).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 5).

10. Creazione di parchi (votazione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Maher, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sulla creazione di parchi, la protezione territoriale e lo sviluppo dell'agriturismo (doc. A 2-396/88) (senza discussione).

— *Proposta di risoluzione:*

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 6).

11. Attività del FESR nel corso degli esercizi 1986 e 1987 (votazione)

L'ordine del giorno reca la relazione della on. Gadioux, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale sulla dodicesima e la tredicesima relazione annuale della Commissione sulle attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel corso degli anni 1986 e 1987 (doc. A 2-419/88) (senza discussione).

— *Proposta di risoluzione:*

Emendamenti approvati: 1, 2

Emendamenti respinti: 3 (con votazione elettronica), 4

Le parti del testo non modificate sono state di volta in volta votate e approvate.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 7).

12. Regioni autonome insulari portoghesi (votazione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Gutiérrez Diaz, a nome della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale, sui programmi comunitari e favore delle regioni autonome insulari portoghesi (doc. A 2-2/89) (1) (senza discussione).

— *Proposta di risoluzione:*

Emendamento approvato: 3

Emendamenti respinti: 2 (con votazione elettronica), 1 (con votazione elettronica)

Le parti del testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state di volta in volta votate e approvate.

Il Parlamento approva la risoluzione dopo un intervento del relatore (vedi parte seconda, punto 8).

13. Cooperazione con il Suriname (votazione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Veerger, a nome della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sul rafforzamento della cooperazione con il Suriname (doc. A 2-9/89) (senza discussione).

(1) Il relatore è intervenuto sugli emendamenti.

Venerdì 14 aprile 1989

— *Proposta di risoluzione:*

Emendamento approvato: 1

Emendamento respinto: 2 (con votazione elettronica)

Le parti del testo non modificate sono di volta in volta votate e approvate.

Il Parlamento approva la risoluzione dopo un intervento dell'on. De Vries (*vedi parte seconda, punto 9*).

14. Situazione degli Indiani d'America (votazione)

L'ordine del giorno reca la relazione della on. van den Heuvel, a nome della commissione politica, sulla situazione degli Indiani d'America (doc. A 2-44/89) (!) (senza discussione).

— *Proposta di risoluzione:*

Emendamenti approvati: 18, 2, 19, 6, 7/riv., 8/riv, 9/riv, 10 (aggiuntivo), 11, 12/riv, 14/riv

Il n. 10 è stato votato come aggiuntivo su proposta del relatore, con l'accordo dell'autore.

Emendamenti respinti: 21 (con votazione elettronica), 13/riv

Emendamenti ritirati: 1 (a seguito di un compromesso con il relatore), 3, 4, 5, 15, 16, 17

Emendamento decaduto: 20

Le parti del testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state di volta in volta votate e approvate. Tuttavia, su richiesta del gruppo socialista, il considerando A è stato votato per parti separate:

- lettere a) senza «articolo 1»: approvata
- «articolo 1»: respinto con votazione elettronica
- lettera b) senza «articolo 1»: approvata
- «articolo 1»: respinto
- lettere da c) ad e): approvate

Il considerando R è stato respinto.

Il Parlamento approva la risoluzione dopo un intervento del relatore che osserva che al considerando D la

cifra di 500 milioni va letta 50 milioni (*vedi parte seconda, punto 10*).

15. Integrazione monetaria (votazione)

(relazione Franz — doc. A 2-14/89)

Il Parlamento ha manifestato il suo assenso sulla votazione degli emendamenti di compromesso che sono stati presentati.

Emendamenti approvati: 21 (senza la nota a piè di pagina ritirata dall'autore), 29 (compromesso), 9, 10, 11, 12, 13, 30 (compromesso), 5, 28, 22, 6, 31 (compromesso), 17

il 9 con votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 119
Favorevoli: 113
Contrari: 3
Astenuiti: 3

il 22 con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 128
Favorevoli: 70
Contrari: 55
Astenuiti: 3

Emendamenti respinti: 1, 3, 18, 26 (con votazione elettronica), 19, 24, 8, 20, 16 (con votazione elettronica)

Emendamenti ritirati: 2, 4, 15, 14, 27, 7, 23

Emendamento decaduto: 25

Le parti del testo non modificate sono state di volta in volta votate e approvate.

Parti del testo modificate: approvate

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Franz, relatore, e Patterson, a nome del gruppo democratico europeo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 11*).

16. Delega del potere deliberante alle commissioni (articolo 37 del regolamento)

Il presidente comunica che, in mancanza di opposizione scritta, gli emendamenti e le risoluzioni contenute nelle relazioni degli on.

(!) La relatrice è intervenuta sugli emendamenti.

Venerdì 14 aprile 1989

— Robles Piquer, a nome della commissione politica, sulla consultazione del Parlamento europeo in merito alla nomina di alti funzionari da parte della Commissione e sulle funzioni di legazione attiva della Comunità (doc. A 2-37/89);

— van den Heuvel, a nome della commissione politica, sul diritto internazionale umanitario e sul sostegno alle attività del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) (doc. A 2-43/89);

— Raftery, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sull'industria alimentare (doc. A 2-17/89);

— Toussaint, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle restrizioni alle esportazioni di prodotti strategici e il trasferimento di tecnologia tra gli Stati Uniti e la CEE (doc. A 2-31/89);

— Costanzo, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'Argentina (doc. A 2-34/89);

— Llorca Vilaplana, a nome della commissione per i diritti della donna, sullo sfruttamento della prostituzione e la tratta di esseri umani (doc. A 2-52/89);

— si considerano approvate, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 6 del regolamento (*vedi parte seconda, punto 12*).

Interviene l'on. Klepsch per sapere se il Parlamento abbia ricevuto la posizione comune del Consiglio sulla televisione senza frontiere.

17. **Pesi, dimensioni e altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (discussione e votazione)***

L'on. Ebel illustra la relazione che egli ha presentato a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 759 def. — doc. C 2-315/88) concernente una direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (fissazione dei termini per le deroghe) (doc. A 2-57/89).

Intervengono gli on. Moorhouse, gruppo democratico europeo, Marshall, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale, il sig. Van Miert, *membro della Commissione*, l'on. Wijsenbeek, che rivolge una domanda alla Commissione, cui il sig. Van Miert risponde.

PRESIDENZA DELL'ON. FRANÇOIS MUSSO

Vicepresidente

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

— *Proposta di direttiva COM(88) 759 def. — doc. C 2-315/88:*

n. 1: approvato

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 13*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 13*).

In risposta all'intervento fatto precedentemente dall'on. Klepsch per sapere se il Parlamento abbia ricevuto la posizione comune del Consiglio sulla televisione senza frontiere, il presidente dichiara che, in applicazione dell'articolo 45 del regolamento, l'annuncio di tale posizione comune verrà dato ufficialmente nel corso della tornata successiva al momento in cui i documenti saranno ricevuti.

Cio non significa affatto, precisa il presidente, che il Parlamento voglia mettere in causa il consenso pragmatico esistente tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento sulle modalità e procedure da seguire nell'applicazione delle disposizioni dell'Atto unico.

Il Parlamento, egli prosegue, al momento dell'approvazione del progetto di ordine del giorno della tornata di maggio, dovrà pronunciarsi sulla possibilità di esaminare tale punto nel corso della stessa tornata o di una tornata successiva.

Il presidente precisa infine di aver trasmesso tutti i documenti alla commissione competente, pregandola di vedere se ritenga possibile presentare una raccomandazione in proposito, ed entro quali termini, all'Assemblea plenaria.

18. **Problemi di qualità nel settore della carne — utilizzazione degli ormoni (seguito della discussione e votazione)**

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta sulle relazioni degli on. Pimenta (doc. A 2-11/89) e Collins (doc. A 2-16/89) (per l'inizio della discussione vedi processo verbale del 12 aprile, parte prima, punto 6).

Intervengono gli on. Jepsen, gruppo democratico europeo, Maher, gruppo liberale, van der Lek, gruppo Arcobaleno, Eyraud, Clinton, Bocklet, *presidente della commissione d'inchiesta sui problemi di qualità nel settore delle carni*, il sig. Van Miert, *membro della Commissione* e l'on. Marck, sull'intervento dell'on. Bocklet.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta.

Venerdì 14 aprile 1989

VOTAZIONE— *Doc. A 2-16/89:*— *Proposta di risoluzione:*

Emendamenti approvati: 12, 13, 14, 15, 9, 16, 17, 18, 19

Emendamenti respinti: 1 (dopo un intervento del relatore), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Le parti del testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state di volta in volta votate e approvate; il paragrafo 14 è stato modificato dall'approvazione dell'emendamento 9 con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 68
Favorevoli: 52
Contrari: 2
Astenuiti: 14

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 73
Favorevoli: 57
Contrari: 2
Astenuiti: 14

(vedi parte seconda, punto 14).

19. Approvazione del processo verbale

Interviene la on. Squarcialupi per esprimere il proprio ringraziamento al servizio del processo verbale, per essere riuscito a pubblicare un documento di tali dimensioni in termini così brevi.

Interviene l'on. Kellett-Bowman, che si dichiara d'accordo con quanto detto dalla on. Squarcialupi.

Intervengono gli on.

— Adam, sulla risoluzione sulla detenzione in Sudafrica che era stata approvata il giorno precedente (vedi processo verbale della seduta del 13 aprile, parte seconda, punto 2, a);

— Ford, il quale, ritornando sul suo intervento a proposito della visita di Michail Gorbaciov a Strasburgo (vedi parte prima, punto 1) chiede quali decisioni abbia preso l'ufficio di presidenza a proposito del problema sollevato in tale intervento (il presidente risponde che la questione sarà discussa alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza ampliato).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

20. Controllo dell'applicazione del diritto comunitario nel 1987 (discussione e votazione).

In sostituzione del relatore, l'on. Alber illustra la relazione elaborata dall'on. Janssen van Raay, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla quinta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987 (COM(88) 425 def. — doc. C 2-228/88) (doc. A 2-438/88).

Intervengono gli on. Vayssade, a nome del gruppo socialista, Croux, a nome del gruppo PPE, Garcia Amigo, gruppo democratico europeo, Bonaccini, gruppo comunista, Wijssenbeek, gruppo liberale, Bonaccini, su quest'ultimo intervento, Herman e il sig. Van Miert, *membro della Commissione*.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE— *Proposta di risoluzione:*

Considerando e paragrafi da 1 a 7: approvati

Dopo il paragrafo 7: n. 1 respinto con votazione elettronica

Paragrafi da 8 a 17: approvati

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 15).

21. Le donne e la salute (seguito della discussione)

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla relazione della on. van Dijk (doc. A 2-165/88) (per l'inizio della discussione, vedi processo verbale del 17 febbraio, parte prima, punto 21).

Ai sensi dell'articolo 103 del regolamento, l'on. Prout chiede il rinvio in commissione della relazione.

Intervengono le on. Squarcialupi e d'Ancona, *presidente della commissione per i diritti della donna*.

Con votazione elettronica, il Parlamento respinge la richiesta di rinvio in commissione.

Interviene nella discussione la on. d'Ancona, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. HORST SEEFELD

Vicepresidente

Interviene la on. De Backer, a nome del gruppo PPE.

Venerdì 14 aprile 1989

Ai sensi dell'articolo 105 del regolamento, l'on. Croux chiede l'aggiornamento del dibattito alla prossima tornata.

Intervengono su tale richiesta le on. van Dijk e van den Heuvel

Con votazione elettronica, il Parlamento respinge la richiesta d'aggiornamento della discussione.

Interviene, nel seguito della discussione, la on. Llorca Vilaplana, a nome del gruppo democratico europeo.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione:*

Preambolo:

L'on. Croux, insieme ad altri 12 deputati, sulla base dell'articolo 89 del regolamento, chiede la verifica del numero legale.

Si procede alla votazione sul preambolo.

Il presidente constata che il numero legale non è presente.

Ai sensi dell'ultima frase del paragrafo 3 dell'articolo 89 del regolamento, la votazione è quindi iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Intervengono gli on. Falconer e Squarcialupi.

Ai sensi dell'articolo 106 del regolamento, l'on. Telkämper, *presidente del gruppo Arcobaleno*, chiede la chiusura della seduta.

Il Parlamento accoglie la richiesta.

22. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3 del regolamento, il presidente comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo (*vedi allegato II*).

23. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

Il presidente ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2 del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

24. Calendario delle prossime sedute

Il presidente ricorda che le prossime sedute si terranno dal 22 al 26 maggio 1989.

25. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 11.50)

Enrico VINCI
Segretario generale

Henry PLUMB
Presidente

Venerdì 14 aprile 1989

PARTE SECONDA

Testi approvati dal Parlamento

1. Procedura senza relazione *

- a) Proposta della Commissione al Consiglio (COM/88/785 — doc. C 2-341/88) concernente un regolamento relativo a norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovine: approvata
- b) Proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 67 def. — doc. C 2-349/88) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero: approvata
- c) Proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 68 def. — doc. C 2-8/89) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli: approvata
- d) Proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 69 def. — doc. C 2-24/89) concernente una decisione recante deroga, per la Francia e l'Italia, ai periodi di riferimento delle indagini di base del 1989 relative alle superfici viticole previsti dal regolamento (CEE) n. 357/79: approvata

2. Aiuti agli investimenti nella produzione suina *

— Proposta di regolamento (COM(88) 301): approvato

— doc. A 2-10/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento recante deroga al regolamento (CEE) n. 797/85 per quanto concerne taluni aiuti agli investimenti nel settore della produzione suina

Il Parlamento europeo

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato CEE (doc. C 2-301/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione (doc. A 2-10/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

(1) (COM(88) 817 def.)

Venerdì 14 aprile 1989

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

3. Accordo di cooperazione CEE-Norvegia *

— Proposta di decisione (COM(88) 578): approvata

— doc. A 2-6/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione per la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 235 del trattato CEE (doc. C 2-221/88),
- ritendendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (Doc. A 2-6/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU n. C 298 del 23. 11. 1988.

4. Accordo CEE-Finlandia *

— Proposta di decisione (COM(88) 574): approvata

Venerdì 14 aprile 1989

— doc. A 2-5/89

RESOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione per la conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo alla ricerca e allo sviluppo nel settore della protezione dell'ambiente

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 235 del trattato CEE (doc. C 2-224/88),
- ritenendo pertinente la base giuridica proposta,
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A 2-5/89),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 299 del 24. 11. 1988.

5. Attività del CCR *

- **Proposta di decisione (COM(88) 725): approvata**

— doc. A 2-33/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una decisione riguardante le attività svolte dal Centro Comune di Ricerca per conto terzi e attinenti alla Comunità economica europea

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità economica europea (C 2-296/88),
- vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e visto il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A 2-33/89),

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 17. 1. 1989, pag. 6.

Venerdì 14 aprile 1989

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. chiede al Consiglio di informarlo qualora intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere consultato nuovamente dal Consiglio qualora quest'ultimo apportasse modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il proprio presidente di trasmettere questo parere al Consiglio e alla Commissione.

6. Sviluppo dell'agriturismo

— doc. A 2-396/88

RISOLUZIONE

sulla creazione di parchi, la difesa del territorio e lo sviluppo dell'agriturismo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Chiabrando e altri sulla creazione di parchi, la difesa del territorio e lo sviluppo dell'agriturismo (doc. B 2-1248/87),
 - visto il suo parere del 20 novembre 1987 sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che istituisce un programma quinquennale per progetti che illustrano come azioni nel settore ambientale possano anche contribuire alla creazione di posti di lavoro ⁽¹⁾,
 - vista la proposta della Commissione relativa alla creazione di una quinta azione del Nuovo strumento comunitario (NIC V), che contemplerà un capitolo rurale,
 - vista la comunicazione della Commissione in merito ai futuri orientamenti per le zone rurali «Futuro del mondo rurale», (COM(88) 501 def.),
 - vista la comunicazione della Commissione sulla protezione del patrimonio naturale della Comunità (COM(88) 381 def.),
 - vista la sua risoluzione del 10 luglio 1975 sulla creazione e la conservazione di riserve naturali di interesse comunitario ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 20 novembre 1987 sui problemi regionali e i movimenti migratori (doc. A 2-174/87) ⁽³⁾,
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale nonché i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione e della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport (doc. A 2-396/88),
- A. considerando la riforma della politica agricola comune e le sue probabili conseguenze in termini di abbandono e messa a riposo di terreni precedentemente produttivi nonché di un'ulteriore riduzione dei posti di lavoro nel settore agricolo,

⁽¹⁾ GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 204.

⁽²⁾ GU n. C 246 del 14. 9. 1987, pag. 121.

⁽³⁾ GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 217.

Venerdì 14 aprile 1989

- B. consapevole dell'intento comunitario di impedire che tali riforme si ripercuotano negativamente sulla struttura sociale e sull'economia delle zone rurali,
- C. consapevole del desiderio della Comunità di assicurare che tali riforme non abbiano conseguenze esiziali sulle zone rurali e sull'ambiente naturale nonché più in generale di promuovere una politica per la protezione dell'ambiente,
- D. considerando che occorrerà conciliare la necessità di migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale con le esigenze di conservazione dell'ambiente rurale e naturale,
- E. conscio del fatto che il carattere di molte zone paesaggistiche di rilievo è il risultato di uno sfruttamento agricolo in base a schemi tradizionali e che la qualità di tali ambienti sarà preservata solo grazie a una gestione attiva,
- F. consapevole della mancanza nella Comunità di un sistema comune per le zone importanti sotto il profilo ambientale e che la nomenclatura delle zone protette aventi una denominazione precisa varia considerevolmente in seno alla Comunità,
- G. considerando che la Commissione, di concerto con il Consiglio d'Europa, ha stabilito criteri comuni per l'individuazione e la descrizione di importanti habitat caratterizzati da flora e fauna selvatiche, ma che sinora non sono stati compiuti progressi simili per quanto concerne le zone di interesse paesaggistico,
- H. conscio del fatto che molte zone rurali della Comunità devono far fronte a un grave svantaggio economico e a problemi di spopolamento e emigrazione e che il regolamento rivisto sui fondi strutturali annette priorità allo sviluppo delle zone rurali che rientrano nell'ambito dei suoi obiettivi 1 e 5 b (regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio),
- I. convinto che lo sviluppo del turismo e di imprese di piccole dimensioni a livello delle singole comunità ha un importante ruolo da svolgere ai fini del mantenimento e dello sviluppo di un'economia dinamica e diversificata nelle zone rurali garantendo così una «campagna vivente»,
- J. considerando i primi risultati del programma CORINE («Lo stato dell'ambiente nella Comunità europea 1986») da cui è emerso che nonostante l'esistenza di aree di grande importanza dal punto di vista del paesaggio e della vita selvatica in molte zone del Mediterraneo e regioni periferiche della Comunità, queste ultime hanno designato e gestiscono un numero relativamente esiguo di zone ai fini della protezione ambientale,
- K. convinto che la protezione dei valori naturali, storici e culturali di tali aree non risulta solo opportuno bensì essenziale per lo sviluppo di una forte industria turistica,
- L. consapevole che il raggiungimento degli obiettivi di protezione dell'ambiente, senza pregiudizio per lo sviluppo economico, richiede una gestione oculata e integrata a livello locale e che spesso manca, soprattutto nelle regioni meno favorite, il personale specializzato necessario per l'attuazione di una tale politica,
- M. consapevole che in vari Stati membri sono stati compiuti progressi in tal senso mediante la creazione di parchi nazionali e regionali e ricordando che per parco nazionale si intende generalmente un'area abbastanza limitata in cui si annette priorità alla politica di protezione, mentre con parco regionale si designa un'area rurale più estesa per lo più di proprietà privata in cui si applicano politiche integrate di gestione della conservazione e di sviluppo del turismo e dell'economia,
- N. convinto dell'importanza dello scambio fra gli Stati membri delle conoscenze di ordine professionale e tecnico,
 - I. chiede alla Commissione di
 - 1. presentare una proposta di decisione del Consiglio
 - a) che riconosca l'importanza di proteggere i paesaggi rurali in seno alla Comunità, nonché la necessità di elaborare inventari del patrimonio naturale, architettonico e storico delle zone rurali,

Venerdì 14 aprile 1989

- b) che promuova un programma volto a
- i) individuare le aree paesaggistiche tipiche in seno alla Comunità con l'ausilio di un metodo simile a quello adottato dal programma CORINE per l'identificazione di habitat importanti sotto il profilo della fauna e flora selvatiche;
 - ii) favorire la designazione e la gestione da parte degli Stati membri, in collaborazione con le autorità locali e regionali competenti, di un numero adeguato di aree paesaggistiche in ciascuna zona al fine di garantire la protezione di un campione rappresentativo in seno alla Comunità delle aree più caratteristiche di ciascun tipo presentando se necessario proposte definitive agli Stati membri in ordine alle aree che vanno protette ai fini del raggiungimento di tale obiettivo;
 - iii) mettere a punto, di concerto con altre organizzazioni internazionali e con le relative autorità locali e regionali, un sistema di classificazione delle varie forme di aree protette nella Comunità;
 - iv) favorire l'istituzione di parchi nazionali e regionali quale strumento per una gestione e uno sviluppo rurale integrato sensibile ai problemi dell'ambiente e incoraggiare gli Stati membri a includere la creazione di tali parchi nei loro piani regionali relativi alle zone rurali;
 - v) formulare orientamenti per la gestione di tali parchi, in particolare per i parchi regionali, nel qual caso essi interesserebbero zone rurali estese; tali orientamenti dovrebbero tener conto del ruolo svolto dagli stessi nella pianificazione e gestione ambientale, nella protezione del patrimonio storico e culturale, nell'allestimento di infrastrutture turistiche, nell'assistenza allo sviluppo e alla commercializzazione di progetti di agriturismo e altre forme di turismo e nell'aiuto allo sviluppo di imprese locali di piccole dimensioni;
 - vi) rendere noti i modi attuali e futuri in cui i vari Fondi e aiuti finanziari della Comunità possono contribuire alla gestione dei parchi esistenti e futuri;
 - vii) organizzare campagne d'informazione (comprese la pubblicazione di materiale informativo e l'organizzazione di seminari) d'intesa con altre organizzazioni nazionali e internazionali operanti in tale settore (ad esempio, Consiglio d'Europa, Federazione europea dei parchi naturali e nazionali, Commissione internazionale per i parchi nazionali e le aree protette) per spiegare agli Stati membri e alle autorità regionali e locali i vantaggi derivanti da tale impostazione;
- c) che riconosca la possibilità di sovvenzionare tutti i costi iniziali relativi all'istituzione di nuovi parchi regionali, amministrazioni e infrastrutture, mediante i Fondi strutturali della Comunità nel contesto delle regioni rurali prioritarie (obiettivi 1 e 5b);
- d) che appoggi i progetti volti a realizzare uno scambio, fra gli Stati membri, delle conoscenze di ordine professionale e tecnico in tale settore;
2. garantire che un numero adeguato di aree designate, quali «Parchi nazionali» o «Parchi naturali» sia prescelto per l'esecuzione di progetti pilota nell'ambito del proposto programma dimostrativo quinquennale volti a illustrare come azioni nel settore ambientale possano anche contribuire alla creazione di posti di lavoro;
3. provvedere affinché vengano raccolte le conoscenze acquisite nel settore della gestione del paesaggio dai vari istituti nella Comunità, che troppo spesso lavorano indipendentemente gli uni dagli altri, e che si proceda a un adeguato trasferimento di know-how mediante l'istituzione di una rete europea coordinata di organi specializzati;
4. esortare gli Stati membri a tenere maggiormente conto delle possibilità ricreative e ambientali nell'elaborazione dei programmi relativi alla messa a riposo dei terreni, sempreché tali misure non contribuiscano ad aggravare il problema dello spopolamento;
5. appoggiare la creazione di agenzie regionali o nazionali o di cooperative incaricate di contribuire allo sviluppo e alla commercializzazione dell'agriturismo nonché di fornire la necessaria formazione per la gestione delle attività connesse con l'agriturismo;
- II. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Venerdì 14 aprile 1989

7. Attività del FESR nel corso degli esercizi 1986 e 1987

— doc. A 2-419/88

RISOLUZIONE

sulla dodicesima (1986) e tredicesima (1987) relazione annuale della Commissione delle Comunità europee sull'attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

I Parlamento europeo

- A. viste le due relazioni annuali (1986 e 1987) della Commissione delle Comunità europee sull'attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (1),
- B. viste le osservazioni della Corte dei conti di cui al capitolo relativo alle spese per aiuti alle regioni del FESR (2),
- C. vista la terza relazione periodica sulla situazione economica e sociale delle regioni della Comunità (COM(87) 230 def. — doc. C 2-230/88),
- D. vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Ligios e altri cofirmatari sulla dodicesima relazione annuale sull'attività del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel corso dell'anno 1986 (Doc. B 2-88/88),
- E. vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale (doc. A 2-419/88)

1. constata che le relazioni in questione che si riferiscono al dodicesimo e al tredicesimo anno di applicazione del nuovo regolamento FESR (1984) danno al Parlamento la possibilità di valutarne l'applicazione;

2. esprime compiacimento per la realizzazione nel corso di questo periodo di nuove iniziative rese possibili dal regolamento 1984, come per esempio i programmi nazionali di interesse comunitario (PNIC), le operazioni integrate di sviluppo (OIS) e i programmi comunitari; anche se i progressi compiuti in questi settori non sono stati così rapidi come auspicato dal Parlamento, è tuttavia importante constatare la portata e la valenza di questi nuovi approcci volti ad assicurare un'utilizzazione e una gestione più efficace e più razionale dei fondi disponibili;

3. constata in particolare il poderoso aumento fatto registrare dalle risorse destinate ai programmi (1986: 3,6 %, 1987: 15 %);

4. esprime compiacimento per l'attuazione dei programmi mediterranei integrati; sottolinea in particolare il ruolo svolto dagli enti regionali e locali nell'elaborazione e nell'attuazione di questi programmi e auspica che la formula della partnership venga utilizzata più in generale nella fase di applicazione dei regolamenti derivanti dalla riforma dei fondi strutturali;

5. plaude ai progressi realizzati nell'utilizzazione dei fondi mediante le azioni di sviluppo endogeno avviate nel 1986 e ulteriormente sviluppatasi nel 1987, e auspica che in futuro possano essere compiuti ulteriori passi avanti;

6. ritiene molto positivo il fatto che nel 1986 siano stati approvati nuovi programmi comunitari, come il programma STAR (servizi avanzati di telecomunicazione) e il programma VALOREN (valorizzazione del potenziale energetico endogeno) e che nel 1987 siano stati avviati i primi programmi di intervento, mentre nota che la Commissione ha altresì trasmesso al Consiglio due nuove proposte relative ai programmi RENAVAL (riconversione delle zone dei cantieri navali) e RESIDER (riconversione delle zone siderurgiche);

(1) COM(87) 521 def. e COM(88) 728 def.

(2) GU n. C 336 del 15. 12. 1987.

Venerdì 14 aprile 1989

7. deplora tuttavia il fatto che la Commissione non abbia fatto alcun cenno alla biotecnologia come una delle soluzioni per i problemi delle regioni in situazione critica né nel documento intitolato «Futuro del mondo rurale» (COM(88) 501 def.) né al punto 2.1.3. della tredicesima relazione (COM(88) 728 def.) mentre è stato dato ampio risalto alle tecniche informatiche e della comunicazione;
8. deplora il fatto che i programmi speciali relativi ad azioni fuori quota siano stati realizzati parzialmente e che fino al 1987 sia stato impegnato appena il 43,5% degli stanziamenti approvati e che solo il 61,7 % degli impegni sia stato effettivamente liquidato;
9. constata che nel 1986 e nel 1987 sono stati utilizzati quasi tutti gli stanziamenti d'impegno della sezione entro quota del fondo;
10. sottolinea che nel 1986 e nel 1987 nel bilancio comunitario vi è stato un leggero aumento del FESR in termini percentuali (1985: 7,5 %, 1986: 8,6 %, 1987: 9,1 %; nel 1986, inoltre, vi è stato un sensibile aumento delle risorse in seguito all'ampliamento della Comunità alla Spagna e al Portogallo, mentre sempre nello stesso anno gli impegni relativi a tutti gli Stati membri, a eccezione del Lussemburgo, sono stati inferiori a quelli del 1985;
11. nota che non è stato raggiunto l'obiettivo del 30 % degli impegni per attività produttive previsto dal regolamento e che al contrario, si è avuta una diminuzione del 3 % dei contributi riservati a queste attività nel 1986 e 1987; quattro Stati membri e cioè il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Spagna e il Portogallo, non hanno finanziato nessun progetto in questo settore nel 1987;
12. constata che nel 1986 (87 %) e nel 1987 (91 %) è risultata alquanto elevata la percentuale del FESR destinata alle infrastrutture: due sono stati in particolare i settori di intervento: trasporti (48 % nel 1986) e opere di idraulica (25 % nel 1987);
13. nota che gli interventi del FESR sono stati concentrati soprattutto in dieci regioni, alle quali è stato destinato più del 50 % del totale nel 1987. Le regioni in ritardo di sviluppo, così definite nell'ambito della riforma dei fondi strutturali (regioni di cui all'obiettivo 1), hanno beneficiato di un poco più del 75 % degli aiuti del FESR nel 1987;
14. constata che nel 1986 e nel 1987 sono sensibilmente aumentati gli arretrati dei pagamenti da liquidare rispetto agli impegni;
15. raccomanda, sulla scorta della relazione della Corte dei conti, l'applicazione di una speciale procedura di controllo entro i quattro anni dalla presentazione di progetti per i quali non è stata presentata nessuna domanda di pagamento;
16. nota, al pari della Corte dei conti, le difficoltà incontrate dalla Commissione nel controllare efficacemente le azioni intraprese, difficoltà che possono tuttavia essere dovute, da un lato, al numero considerevole di piccoli progetti e, dall'altro, alla mancanza di personale in servizio presso la direzione generale della politica regionale; a questa situazione si dovrebbe poter ovviare, se non altro parzialmente, attraverso la nuova gestione per programmi;
17. prende atto per l'ennesima volta della difficoltà di analizzare il reale impatto economico del FESR, soprattutto in materia di mantenimento o di creazione di nuovi posti di lavoro;
18. si augura che venga dedicata particolare attenzione ai criteri obiettivi sulla base dei quali valutare a scadenze regolari i progetti da finanziare; tale valutazione deve servire anche ad accertare in quale misura l'azione che beneficia del contributo ha risultati positivi per le categorie più svantaggiate; ai fini di questa valutazione devono essere creati gli strumenti necessari;
19. auspica che il FESR possa continuare a promuovere la realizzazione delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo regionale su cui devono incentrarsi gli aiuti agli investimenti produttivi; anche in questo settore si dovrebbe avere una razionalizzazione significativa attraverso la gestione per programmi;
20. si augura che la concessione del contributo del FESR a progetti che possono incidere negativamente sull'ambiente venga subordinata a uno studio di impatto ambientale;
21. nota con soddisfazione che il principio dell'addizionalità più volte auspicato dal Parlamento è stato messo in evidenza per la prima volta nella relazione FESR del 1986;

Venerdì 14 aprile 1989

22. rammenta l'importanza di instaurare e rispettare il principio dell'addizionalità in sede di attuazione della riforma dei fondi strutturali e ne auspica un esame approfondito nelle prossime relazioni;
23. constata con disappunto, sulla scorta della terza relazione periodica sulla situazione delle regioni della Comunità, che le disparità tra le varie regioni sono nuovamente aumentate nonostante gli interventi del FESR;
24. raccomanda con insistenza che si tenga conto dell'impatto regionale della politica comunitaria in tutti i settori, con particolare riferimento alla riforma della politica agricola comune, nella duplice prospettiva del mercato interno e della coesione sociale voluti dall'Atto unico;
25. insiste sulla necessità tassativa di realizzare, come previsto, il raddoppio effettivo dei fondi strutturali entro il 1993;
26. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

8. Regioni autonome insulari portoghesi

— doc. A 2-2/89

RISOLUZIONE

sui programmi comunitari a favore delle regioni autonome insulari portoghesi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Veil e altri sui programmi comunitari destinati a compensare le carenze regionali delle regioni insulari portoghesi dell'Atlantico (doc. B 2-589/87),
 - visto l'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, che si riferiscono all'elenco di Atti adottati dalle Istituzioni, previsti dall'articolo 26 dell'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, con cui sono disciplinate le relazioni speciali delle Azzorre e di Madeira con la CEE,
 - vista la dichiarazione comune sullo sviluppo economico e sociale delle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira allegata all'atto finale di adesione del Portogallo alle Comunità europee,
 - visti i lavori della conferenza delle regioni periferiche marittime della CEE e in particolare lo studio sui trasporti nelle isole periferiche della CEE,
 - visti i lavori e dichiarazioni del Consiglio d'Europa e, in particolare, della conferenza delle regioni insulari europee e della conferenza degli enti locali e regionali d'Europa,
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale nonché il parere della commissione per i trasporti (doc. A 2-2/89),
- A. considerando che l'estrema perifericità delle regioni delle Azzorre e di Madeira rispetto al Portogallo e alla Comunità europea nel suo insieme comporta un costo addizionale per i trasporti di passeggeri e merci, una notevole distanza dai centri di ricerca e innovazione tecnologica e un costo elevato delle infrastrutture e dei servizi pubblici, soprattutto nelle Azzorre, in quanto si tratta di un arcipelago formato da un gran numero di isole,
 - B. considerando che entrambe le regioni si trovano ancora in grave ritardo per quanto riguarda lo sviluppo regionale rispetto al Portogallo continentale ed alle regioni comunitarie,

Venerdì 14 aprile 1989

- C. considerando la debolezza della situazione di tali isole rispetto alle regioni portoghesi (con il 55 % del PIL pro capite rispetto alla media del paese e circa il 15 % rispetto alla media comunitaria), nonché rispetto all'insieme della Comunità europea (l'indice sintetico del Portogallo è di 58,4, e si stima che gli indici delle Azzorre e di Madeira siano inferiori a 20, rispetto ad una media comunitaria di 100);
- D. considerando che l'espansione economica e la rivoluzione urbana verificatesi nella seconda metà di questo secolo in Portogallo e in Europa, al pari della migliore circolazione delle informazioni e della maggior diffusione di nuove aspirazioni socioeconomiche, hanno distrutto i fragili equilibri interni delle regioni periferiche in generale e di quelle insulari in particolare, svuotandole delle loro migliori risorse a favore delle metropoli urbane e dei nuovi territori dell'avventura e dell'utopia, di cui è chiara esemplificazione l'emigrazione che ha decimato la popolazione delle Azzorre e di Madeira, compromettendone le possibilità di sviluppo;
- E. considerando che nei due primi anni dopo l'adesione i Fondi strutturali hanno contribuito in modo molto limitato allo sviluppo delle due isole, in quanto le Azzorre hanno ricevuto soltanto 67,75 milioni di ecu in aiuti e nulla in prestiti e Madeira 50,21 milioni di ecu in aiuti e 29,10 milioni di ecu in prestiti;
- F. considerando che entrambe le regioni sono le uniche in Portogallo in cui viene applicato un regime di autonomia politica, dall'entrata in vigore della costituzione democratica del 1976, cosa che consente loro di avere governi regionali e assemblee legislative elette a suffragio universale e con importanti competenze, tra l'altro in materia di bilancio e di programmazione dello sviluppo regionale;
- G. considerando che, quantunque le due regioni siano dotate di un'ampia autonomia finanziaria con risorse proprie costituite dalla totalità delle imposte e delle tasse riscosse nelle isole, esiste una netta insufficienza finanziaria, la cui causa spesso si trova sul continente, che è stata soltanto parzialmente compensata negli ultimi anni con trasferimenti statali speciali volti ad attenuare le disuguaglianze derivanti dall'insularità, che sono passati soltanto nelle Azzorre da 6,5 milioni di ecu nel 1977 a 81,7 nel 1984;
- H. considerando che le Azzorre e Madeira sono integrate politicamente ed economicamente a tutti gli effetti nella Comunità europea, e che il trattato di adesione del Portogallo riconosce che devono essere oggetto di misure speciali;
- I. considerando che l'adesione alla Comunità europea ha avuto conseguenze negative per quanto riguarda la produzione agricola, zootecnica e industriale in entrambe le regioni, data la loro specializzazione in settori estremamente sensibili della agricoltura, della zootecnica, dell'industria agroalimentare e dell'artigianato;
- J. considerando le particolari difficoltà a cui si trova di fronte la regione delle Azzorre per il suo sviluppo economico e, in particolare, la dispersione geografica dell'arcipelago, la scarsità di risorse naturali, il clima, l'orografia, la sismicità e l'elevata dipendenza energetica dall'esterno;
- K. considerando la difficile situazione socioeconomica della regione di Madeira, la sua grande densità di popolazione, concentrata nella costa meridionale, le esigue dimensioni e la sfavorevole orografia dell'arcipelago, la fragilità e il carattere obsoleto delle strutture agricole, l'elevata dipendenza energetica dall'esterno, le gravi carenze delle infrastrutture di trasporto e di turismo e lo scarso sviluppo dei settori produttivi;

Aspetti comuni

1. è consapevole che le isole atlantiche portoghesi si trovano tra le regioni meno favorite della Comunità europea a causa della loro insularità e della loro estrema perifericità, ed hanno quindi bisogno di un trattamento specifico da parte della Comunità,
2. constata che il regime democratico ha dato vita ad una politica di autonomia regionale e di sostegno economico e finanziario a queste due isole,

Venerdì 14 aprile 1989

3. apprezza e ritiene necessario perseguire e potenziare lo sforzo di programmazione economica regionale effettuato in entrambe le regioni, nonché il sistema portoghese di incentivi su base regionali che favorisce in particolare entrambe le regioni e che ha ricevuto un notevole sostegno finanziario da parte della Comunità europea tramite un «programma nazionale d'interesse comunitario di cofinanziamento dei regimi di incentivazione in Portogallo»,
4. ritiene che l'inserimento di entrambe le regioni nell'elenco di quelle che beneficiano dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali debba essere accompagnato da uno sforzo straordinario da parte delle autorità nazionali e regionali per elaborare i piani e programmi necessari per un completo sfruttamento delle nuove possibilità che si vengano a creare;

Azzorre

5. ritiene che nelle Azzorre sia prioritario:
 - valorizzare le risorse umane regionali, in particolare tramite la formazione professionale,
 - migliorare le comunicazioni marittime e aeree tra le isole dell'arcipelago,
 - sviluppare il settore della pesca, con particolare riferimento al settore artigianale, allo scopo di sfruttare le possibilità offerte dalla loro ampia zona economica esclusiva,
 - trasformazione industriale dei prodotti ittici,
 - diversificare e specializzare la produzione agricola e zootecnica e i suoi derivati, per migliorare la competitività,
 - aiuti alle coltivazioni di barbabietola da zucchero e di tabacco e potenziamento dei prodotti agricoli alternativi (frutta e fiori subtropicali),
 - promuovere il turismo e costruire le infrastrutture necessarie,
 - ridurre la dipendenza esterna, soprattutto mediante lo sfruttamento delle risorse energetiche interne e razionalizzare il consumo energetico,
 - migliorare le comunicazioni con l'estero, e in particolare con il continente, Madeira e le Canarie;
6. ritiene che occorra realizzare uno sforzo speciale per migliorare i legami commerciali delle Azzorre con l'America, approfittando dell'esistenza di legami culturali ed economici grazie all'ingente numero di emigranti, nonché il notevole flusso di trasferimenti finanziari effettuati verso le isole da tali emigranti;
7. approva la proposta di un programma nazionale di interesse comunitario concernente in particolare il turismo, approvato dal governo regionale e di cui occorrerà tenere conto una volta adattato ai nuovi meccanismi di applicazione dei Fondi strutturali;
8. appoggia il regime eccezionale in materia fiscale (IVA) e propone alla Commissione che nel mercato unico venga mantenuta la zona franca dell'isola di Santa Maria;
9. chiede alla Commissione che si tenga conto delle ripercussioni che nel 1991 avrà l'imposizione di quote lattiere, vista l'importanza di questa produzione per l'economia dell'arcipelago;

Madeira

10. ritiene essenziale per lo sviluppo dell'isola:
 - il miglioramento delle sue comunicazioni esterne ed in particolare delle strutture portuali ed aeroportuali,
 - il miglioramento, lo sviluppo e la gestione del turismo tenendo presenti la preservazione dell'ambiente, la qualità della vita della popolazione residente e l'incoraggiamento di un'elevata qualità dei servizi turistici,
 - il rilancio e la diversificazione del settore primario (banane, floricoltura, ecc.) e del debole settore industriale nonché la protezione dell'artigianato,
 - un migliore sfruttamento della zona economica esclusiva (rinnovando le strutture del settore della pesca e sviluppando l'acquicoltura),
 - sfruttamento delle energie rinnovabili;

Venerdì 14 aprile 1989

11. è favorevole alla zona franca di carattere commerciale e industriale di Caniçal e a quella di carattere finanziario, già esistente, e ritiene che esistano motivi sufficienti affinché rimangano all'interno del mercato unico ed approva anche le deroghe esistenti in materia fiscale (IVA);

12. comprende la speciale preoccupazione di Madeira per quanto riguarda le condizioni della CEE in merito alle importazioni di banane dai paesi ACP;

Proposte comuni

13. chiede al governo portoghese di regionalizzare le sue statistiche onde consentire una migliore conoscenza della realtà, l'effettuazione di uno studio comparato con quelle della Comunità europea, nonché maggiori trasferimenti finanziari a favore dei governi regionali per consentire loro di far fronte alle importanti carenze delle isole;

14. chiede al governo portoghese di chiarire il regime giuridico delle finanze regionali in modo da agevolare l'azione dei governi delle Azzorre e di Madeira;

15. invita la Commissione e il governo portoghese ad applicare prioritariamente il programma di sviluppo dell'industria portoghese in tali regioni;

16. chiede alla Commissione, nel corso dei negoziati per la firma della convenzione di Lomé IV con i paesi ACP, di proteggere l'artigianato e la produzione agricola tropicale delle isole Azzorre e di Madeira;

17. invita la Commissione ad elaborare una iniziativa comunitaria sotto forma di un programma di sostegno alle regioni insulari portoghesi basato sui trasporti e secondo le raccomandazioni del Consiglio europeo di Rodi del dicembre 1988;

18. chiede alla Commissione di elaborare per ciascuna di dette regioni programmi operativi a carattere integrato che riguardino l'insieme dei problemi affrontati in questa risoluzione;

19. propone che la Commissione proceda a studiare l'utilizzazione nella politica regionale comunitaria di un indice di perifericità che compensi specificamente la difficile situazione delle regioni insulari e in particolare di Madeira e delle Azzorre;

20. avverte la Commissione, lo Stato portoghese e le regioni di Madeira e delle Azzorre che con la realizzazione del mercato unico nel 1992, i costi economici derivanti dalla situazione periferica di queste isole aumenteranno inevitabilmente, e accoglie con favore l'estensione nelle due regioni delle tariffe privilegiate per i trasporti di merci, oltre a quelle di cui già usufruiscono i passeggeri residenti, sia per i trasporti aerei come per quelli marittimi, in modo da promuovere il trasporto regolare tra le isole, il Portogallo e gli altri paesi della CEE;

21. invita la Commissione e le autorità portoghesi e spagnole a creare un polo turistico Azzorre-Madeira-Canarie, tenendo presente la difesa dell'ambiente e del patrimonio di queste regioni;

22. propone di studiare la creazione a Madeira e nelle Azzorre di centri universitari internazionali che incentivino lo studio e le conoscenze tecnico-scientifiche nonché i rapporti tra i ricercatori di tutto il mondo;

23. chiede alla Commissione di valutare il valore strategico che le Azzorre e Madeira hanno per la Comunità, quali regioni di frontiera con altri spazi economici e culturali, nella prospettiva di un rafforzamento della presenza dell'Europa nel mondo;

24. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo del Portogallo e ai governi regionali delle Azzorre e di Madeira.

Venerdì 14 aprile 1989

9. Cooperazione con il Suriname

— doc. A 2-9/89

RISOLUZIONE

sul rafforzamento della cooperazione con il Suriname

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta di risoluzione dell'on. Vergeer (doc. B 2-1548/87),

— visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (doc. A 2-9/89),

- A. ricordando gli stretti legami esistenti fra la Repubblica del Suriname e la Comunità europea, in particolare attraverso la loro comune partecipazione alla convenzione ACP-CEE,
- B. ricordando che il Suriname, dopo aver ottenuto l'indipendenza, ha attraversato un periodo di regime militare degenerato nel dicembre 1982 in una repressione violenta dell'opposizione civile e sindacale, il che ha indotto i Paesi Bassi a sospendere unilateralmente il trattato di cooperazione bilaterale esistente tra di due paesi,
- C. rammentando che l'effetto congiunto della cessazione degli aiuti al Suriname da parte del principale paese donatore e del forte calo dei prezzi mondiali del principale prodotto di esportazione (bauxite) ha determinato nel paese una situazione economico-finanziaria disastrosa, nonostante che la Comunità europea non abbia interrotto il proprio impegno a favore dello sviluppo nell'ambito della Convenzione di Lomé,
- D. ricordando che in quello stesso periodo all'interno del Suriname molte eminenti personalità degli ambienti politico, sindacale, ecclesiastico e del mondo degli affari hanno avviato quel processo che avrebbe ricondotto il paese sulla strada della ripresa economica e della democrazia e che ha poi portato all'approvazione della Costituzione,
- E. ricordando la risoluzione dell'assemblea paritetica ACP-CEE del 30 gennaio 1986 sulla cooperazione tecnica e finanziaria, nella quale si chiede all'ufficio di presidenza dell'assemblea paritetica di impegnarsi il più possibile al fine di promuovere la stabilità economica e politica nel Suriname e conseguentemente anche la democratizzazione del paese,
- F. rammentando la visita nel Suriname compiuta nell'aprile 1987 da una delegazione dell'assemblea paritetica, le cui conclusioni, adottate all'unanimità dall'assemblea con la risoluzione del 1° ottobre 1987 ⁽¹⁾ riconoscevano che il Suriname ha avviato un processo nella direzione di elezioni libere e democratiche il che a sua volta dovrebbe consentire una ripresa della cooperazione con i Paesi Bassi;
- G. considerando la presenza di numerosi osservatori, in particolare degli Stati Uniti, dei Paesi Bassi, del Venezuela e dell'Organizzazione per l'unità africana nonché dell'assemblea paritetica ACP-CEE, la quale ha espresso il parere che le elezioni parlamentari costituiscano una conferma del processo di democratizzazione in atto,
- H. consapevole della preminenza che la Comunità europea e i suoi Stati membri debbono attribuire alla sovranità della Repubblica e del popolo del Suriname,
- I. riconoscendo gli sforzi compiuti dal popolo del Suriname fin dal momento dell'indipendenza per costruire una società aperta e multirazziale basata, in politica estera, sul non allineamento,
- J. preoccupato per gli effetti drammatici e negativi dell'insurrezione armata nelle regioni orientale e meridionale del paese in particolare per quanto riguarda la produzione industriale nel settore della bauxite, e ancor più per le grandi sofferenze che il conflitto ha causato,

(1) GU n. C 50 del 22. 2. 1988, pag. 38.

Venerdì 14 aprile 1989

- K. conscio delle notevoli possibilità di sviluppo di cui disporrà l'economia del Suriname in caso di risoluzione del conflitto, considerati i giacimenti minerari del paese, i suoi fertili terreni agricoli e le sue risorse forestali e marittime,
- L. ricordando che il governo dei Paesi Bassi ha interrotto l'erogazione degli aiuti previsti dal suo trattato con il Suriname quale gesto contro la sospensione della democrazia in tale paese, ponendo così in gravi difficoltà l'economia del Suriname, che era fortemente dipendente da tali aiuti,
- M. incoraggiato dagli sforzi che il Suriname e i paesi confinanti dei Caraibi stanno compiendo per sviluppare vincoli commerciali su base regionale al fine di diversificare ulteriormente le relazioni economiche, finora eccessivamente concentrate su scambi bilaterali con i Paesi Bassi,
- N. riconoscendo il contributo positivo apportato sia dalle associazioni di imprenditori che dal movimento sindacale nell'incoraggiare in molti settori la cooperazione e la solidarietà sociale,
- O. ricordando le disposizioni della costituzione che disciplinano da un lato il ruolo dei vari partiti politici e dall'altro quello delle forze armate della nazione,
- P. preoccupato per l'apparente mancanza di coordinamento tra i due maggiori fornitori d'aiuto al paese, ossia i Paesi Bassi e la Comunità europea, se si considerano gli impegni di assistenza finora concordati,
- Q. riconoscendo che la scarsità di amministratori esperti in seno a diversi ministeri ed enti governativi e la relativa mancanza di know-how tecnico nel settore dello sviluppo agricolo possono impedire o ritardare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e il loro coordinamento,

per quanto riguarda gli sviluppi politici:

1. accoglie con favore il consolidamento delle istituzioni democratiche della Repubblica del Suriname, siglato con la Costituzione del 1987;
2. ritiene che i consigli di distretto abbiano un ruolo particolarmente costruttivo da svolgere nell'incoraggiare ulteriormente lo sviluppo economico ed esorta il governo ad agire rapidamente al fine di rendere operativi questi organi direttamente eletti;
3. esprime preoccupazione per la palese mancanza di progressi verso una soluzione pacifica del problema dell'insurrezione nelle regioni orientale e centro-meridionale del paese, appoggia le organizzazioni ecclesiali e altri organi religiosi che operano in buona fede perché si ponga fine alle ostilità e chiede una rapida presa di posizione del governo su tale problema;
4. si compiace per il contributo positivo fornito dall'assemblea paritetica ACP-CEE nel favorire gli sforzi del Suriname per il raggiungimento della stabilità politica e di un più ampio riconoscimento internazionale;
5. dà il suo pieno appoggio al ruolo costruttivo svolto sia dalle organizzazioni sindacali che dalle associazioni di imprenditori del Suriname ed esorta il governo a tener conto delle raccomandazioni formulate dalle parti sociali e a raggiungere un accordo con queste ultime prima dell'adozione del Piano economico a medio termine ora sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nazionale;

per quanto riguarda lo sviluppo sul piano sociale ed umano:

6. esorta la Comunità europea, in applicazione della convenzione ACP-CEE, a dare priorità all'assistenza nel settore dell'istruzione e della formazione, al fine di sostenere proposte per il finanziamento di consiglieri nonché dei materiali e delle infrastrutture necessari all'Università del Suriname, a numerose scuole, ai centri di addestramento e agli istituti di istruzione tecnica;
7. chiede alla Comunità europea di finanziare scambi nel settore dell'insegnamento per i cittadini del Suriname, in particolare con paesi dei Caraibi, dell'America centrale e dell'America meridionale;

Venerdì 14 aprile 1989

8. ritiene che, in conformità con le risoluzioni approvate dall'assemblea paritetica ACP-CEE, particolare importanza vada attribuita all'addestramento di personale medico, paramedico e ausiliario e alla messa a disposizione di centri medici, di impianti di refrigerazione, di servizi di vaccinazione e di altre forniture mediche urgentemente necessarie come le apparecchiature per raggi X;
9. ritiene che necessita di questo tipo si riscontrino non solo a Paramaribo ma anche in molti distretti periferici del paese;
10. chiede al governo di permettere il ripristino delle comunicazioni radiotelefoniche tra centri sanitari, esclusivamente per la trasmissione di dispacci medici o sanitari;
11. chiede la messa a punto di piani d'emergenza per consentire il rimpatrio e il reinsediamento dei rifugiati e degli sfollati, in modo da garantire una rapida assistenza a coloro che desiderano ritornare nel loro paese d'origine quando la situazione lo consentirà;
12. rileva che molte persone lasciano Paramaribo per ritornare alle loro precedenti abitazioni e ritiene che la Comunità europea dovrebbe sforzarsi di fornire loro assistenza appoggiando le richieste di aiuto finanziario avanzate dalle ONG, dalle agenzie delle Nazioni Unite e dalla Croce Rossa;

per quanto riguarda lo sviluppo economico

13. esprime preoccupazione per i lunghi ritardi nell'individuazione e nell'approvazione dei progetti dovuti alla mancanza di personale tecnico e amministrativo esperto in vari ministeri ed enti governativi e all'assenza di un quadro definito di priorità per lo sviluppo economico, che tenga conto dei vincoli economici esistenti o prevedibili imposti dall'economia della regione nella sua globalità;
14. ritiene che i tentativi della CE di contribuire alla soluzione di alcuni di questi problemi, in particolare mediante il finanziamento di consiglieri esperti, abbiano dato risultati apprezzabili e costruttivi, pur se limitati, se si considera il numero di consiglieri reclutati a fronte della situazione di estremo bisogno;
15. rileva i considerevoli ritardi nella distribuzione delle risorse destinate a progetti comunitari e invita pertanto la CE e il Suriname ad adottare misure volte ad accelerare l'elaborazione, approvazione, finanziamento ed esecuzione dei progetti, eventualmente accordando a tal fine al delegato una speciale autorizzazione;
16. riconosce l'urgente necessità di ricostituire le scorte di valuta estera del Suriname al fine di consentire al paese di finanziare l'importazione di macchinari e di attrezzature indispensabili nonché delle parti di ricambio per macchine agricole e industriali, senza cui il paese non è in grado di ristrutturare la propria industria;
17. ritiene che la Comunità europea, congiuntamente alla Banca Mondiale, ai Paesi Bassi e agli Stati Uniti, possa fornire tale valuta estera senza che ne risulti accresciuto l'onere del debito esterno;
18. ritiene che le autorità del Suriname dovrebbero compiere ulteriori sforzi per contenere il mercato nero delle valute nell'ambito di un ampio impegno politico concordato congiuntamente dal governo e dal settore privato;
19. ritiene che se tale politica fosse attuata con successo, le ripercussioni sociali di tali misure dovrebbero essere adeguatamente compensate da una maggiore solidarietà internazionale, comprendente impegni a fornire aiuti;
20. suggerisce di accelerare il processo di ripristino delle strutture portuali e di riassetto dell'hinterland di Paramaribo mediante un sostegno finanziario internazionale pubblico e privato al fine di incoraggiare la creazione di adeguate infrastrutture di lavorazione e produzione;
21. ritiene che tali progetti potrebbero essere abbinati allo sviluppo del settore della pesca e degli impianti per la lavorazione dei legnami tropicali;
22. incoraggia lo sfruttamento oculato, da parte di compagnie idonee, del potenziale minerario del paese, tenendo conto dell'assoluta priorità da attribuire alla conservazione e alla tutela dell'ambiente;

Venerdì 14 aprile 1989

23. esorta il governo del Suriname ad incoraggiare un'ulteriore diversificazione del settore agricolo data la predominanza della produzione di banane e di riso come fonte di valuta pregiata, e tenendo presente che altri Stati più deboli nella regione dipendono totalmente dalla produzione di banane per la loro sopravvivenza economica;
24. esorta il Suriname ad attuare un più stretto coordinamento con gli altri Stati della regione e con organizzazioni regionali come la CARICOM e l'OECS, al fine di migliorare le relazioni commerciali e le comunicazioni;
25. sottolinea con vigore la necessità di un maggiore coordinamento tra le autorità del Suriname e altri donatori, tra cui la CE, la Banca Mondiale e gli Stati Uniti;
26. sottolinea la necessità di un migliore coordinamento tra i Paesi Bassi e la Comunità europea al fine di conseguire la massima efficacia nei colloqui concernenti i futuri impegni di assistenza;
27. confida che la popolazione del Suriname abbia la forza di superare le difficoltà attuali, in particolare per quanto riguarda l'insurrezione in atto nell'interno del paese, e di costruire una nazione unita e multirazziale, fondata sulla pace, la prosperità e la solidarietà;
28. incarica il proprio presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al presidente della Repubblica del Suriname, al presidente dell'Assemblea nazionale del Suriname e ai membri del Consiglio di Stato (Staatsraad) del Suriname.

10. Situazione degli indiani d'America

— doc. A 2-44/89

RISOLUZIONE

sulla situazione degli indiani d'America

Il Parlamento europeo,

— viste le seguenti proposte di risoluzione:

- degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla situazione degli indios nel Guatemala (doc. B 2-765/85),
- dell'on. Lizin sulla situazione degli indiani dell'Amazzonia equatoriale (doc. B 2-1357/86),
- dell'on. Arbeloa Muru sulla situazione degli indios in Brasile (doc. B 2-1655/86),
- dell'on. van den Heuvel sulla violazione dei diritti degli indiani d'America (doc. B 2-1657/86),
- dell'on. Ulburghs sul diritto alla terra e la minaccia di genocidio nell'Amazzonia ecuadoriana (doc. B 2-289/87),
- degli on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sulle violazioni del territorio degli indiani Innu determinate da voli a bassa quota (doc. B 2-605/87),
- degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla sorte degli indiani Yuqui dell'Amazzonia boliviana (doc. B 2-964/87),

Venerdì 14 aprile 1989

- degli on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sul progetto «Calha Norte» (Brasile settentrionale) e le sue devastanti conseguenze per le comunità indiane dell'area interessata,
- dell'on. Arbeloa Muru sulle persecuzioni contro gli indios in Ecuador (doc. B 2-1081/87),
- degli on. Tridente, Novelli e Castellina sul progetto agrominerario «Grande Carajas» e popolo Guajas del Brasile,
- dall'on. Telkaemper, von Nostiz, van der Lek e von Uexkuel sulla situazione dell'indiano David Sohappay negli Stati Uniti,
- vista la relazione della commissione politica (doc. A 2-44/89),

A. rinviando

- a) al patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici,
- b) al patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali,
- c) alla convenzione delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la repressione del reato di genocidio,
- d) alle relazioni della sottocommissione dell'ONU «prevenzione delle discriminazioni e tutela delle minoranze»,
- e) alle raccomandazioni contenute nel rapporto Brundtland «Il nostro futuro comune»,
- f) ai diritti degli indiani fissati nella nuova costituzione brasiliana,

B.

- a) visti i rapporti di Amnesty International e di Americas Watch sulle violazioni dei diritti degli indiani,
- b) vista la preoccupazione suscitata dalle continue gravi violazioni dei diritti degli indiani e viste le misure adottate dai governi e dai parlamenti degli Stati americani per combattere tali violazioni,

C. considerando che per alcuni paesi è necessario trovare un equilibrio tra una popolazione in continua crescita e le grandi risorse minerarie di cui si ha urgente bisogno, da un lato, e i diritti tradizionali e lo stato patrimoniale della popolazione indigena, dall'altro,

D. considerando che la principale violazione è quella del diritto degli indiani a svolgere le proprie attività sociali ed economiche sul loro territorio, del quale sono autoctoni e che in molti casi è loro garantito da impegni assunti dai governi nei loro confronti,

E. considerando l'attuale esistenza di circa 50 milioni di membri di popolazioni autoctone e tribali ripartite in circa 20 000 gruppi nel mondo,

F. considerando che gli indiani in taluni casi sono stati costretti ad abbandonare il loro territorio originario, ciò che ha reso difficile il mantenimento della loro vita religiosa e culturale tradizionale, con i pericoli che ne scaturiscono per la loro identità,

G. considerando che talune popolazioni indiane hanno subito l'espropriazione del loro territorio tradizionale e che lo sfruttamento delle terre vergini da essi occupate può arrecare gravi danni all'ambiente e privare queste popolazioni dei loro tradizionali mezzi di sussistenza,

H. considerando che il ruolo delle popolazioni autoctone in ordine alla gestione e protezione dell'ambiente andrebbe pienamente riconosciuto,

I. considerando che tale sfruttamento, legato in particolare alle attività minerarie, ai progetti idroelettrici e alla militarizzazione, è accompagnato da un disboscamento su vasta scala,

J. considerando, d'altro canto, che i costituenti brasiliani hanno previsto una protezione particolare per le popolazioni indiane delle foreste amazzoniche e che recentemente sono state adottate disposizioni legislative per proteggerle,

Venerdì 14 aprile 1989

- K. considerando che, di conseguenza, l'ecosistema di queste regioni è stato ed è sempre più danneggiato, i terreni sono gravemente inquinati e le risorse naturali scompaiono,
- L. seriamente preoccupato perché lo sviluppo socioeconomico della popolazione indiana è rimasto in molti casi in una situazione di arretratezza rispetto a quello della popolazione non indiana, sia sotto il profilo dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, dell'occupazione che sotto quello delle misure sociali, e perché nel contempo in particolare l'istruzione e l'assistenza sanitaria non corrispondono ai bisogni specifici delle etnie indiane,
- M. sottolineando che la mortalità infantile, il numero di suicidi, l'alcolismo e la malnutrizione sono molto superiori tra la popolazione indiana che tra quella non indiana,
- N. considerando che in particolare il programma «Grande Carajas», un progetto di sfruttamento di giacimenti di ferro nella regione amazzonica, causa gravi danni permanenti all'ambiente e costituisce una diretta minaccia per il modo tradizionale di vita di circa 13 000 indiani,
- O. constatando che il progetto «Grande Carajas» intacca gravemente l'equilibrio ecologico dell'Amazzonia e, di conseguenza, le possibilità di assetto e di valorizzazione razionale delle immense ma fragili risorse (minerali, forestali, agricole, ittiche, ecc.) di tale regione,
- P. considerando che in Brasile dall'inizio del secolo ogni anno scompare in media una società tribale,
- Q. sottolineando che il progetto «Grande Carajas» è sostenuto dalla Banca Mondiale e che la Comunità europea, con 230 milioni di dollari, è il maggiore investitore nel progetto, ma che per la concessione di prestiti alle autorità nazionale non vengono poste sufficienti condizioni in ordine all'ambiente e alla tutela della popolazione indiana,
- R. considerande che, sebbene gli investitori, come la «Inter American Development Bank», impongano per la concessione dei loro prestiti condizioni volte a far rispettare le zone abitate dagli indiani, in realtà per oltre la metà delle demarcazioni di terreni non si tiene conto di queste limitazioni,
- S. estremamente preoccupato per la situazione creatasi in taluni paesi dell'America in cui si verificano forme estreme di oppressione, come la discriminazione nei confronti degli indiani, che si manifesta a volte con massacri e maltrattamenti, attacchi armati ed espulsioni in massa, legali o illegali,
- T. sottolineando che, secondo dati forniti da organizzazioni internazionali, sono state distrutte intere popolazioni di indiani stanziate in territori vergini,
1. invita gli Stati membri, la Commissione e il Consiglio a seguire gli orientamenti fissati nei due patti dell'ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali;
 2. condanna i fatti di cui sopra e lancia un appello urgente ai paesi in cui esistono popolazioni indiane affinché rendano estremamente rigide le loro misure di protezione a favore delle comunità aborigene;
 3. rivolge un urgente appello ai governi dei paesi interessati affinché adottino misure per tutelare gli indiani contro la perdita dei loro mezzi di sussistenza e contro le dannose conseguenze degli sviluppi industriali e agroindustriali;
 4. invita la Commissione europea a porre rigorose condizioni alla sua partecipazione finanziaria nelle zone in cui vivono comunità indiane per quanto concerne il rispetto dei diritti della popolazione autoctona e a controllare costantemente il rispetto di tali condizioni;
 5. invita la Commissione europea a mettere a punto programmi di sostegno miranti a fornire alle comunità indiane tutta l'assistenza giuridica di cui necessitano nella lotta per i loro diritti;

Venerdì 14 aprile 1989

6. rivolge un appello agli investitori come la Banca mondiale, la Banca interamericana di sviluppo, la Comunità europea e le imprese multinazionali che operano in queste regioni a vincolare i loro prestiti a condizioni più rigorose in materia di tutela e di limitazione delle zone in cui vengono realizzati i progetti, onde evitare nella misura del possibile un ulteriore danneggiamento dell'ambiente naturale;
7. ribadisce il principio della parità di diritti degli indiani rispetto ad altri gruppi della popolazione, che deve concretizzarsi in misure particolari atte a garantire loro occupazione, istruzione e protezione sociale, senza peraltro intaccarne l'identità;
8. chiede agli Stati interessati di assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti agli indiani e l'effettiva delimitazione ufficiale dei loro territori;
9. chiede ai governi, alle autorità locali e ai partiti politici dei paesi in cui esistono comunità indiane di dialogare con i rappresentanti delle stesse per studiare misure volte a proteggere questi gruppi della popolazione;
10. invita i governi interessati a rispettare le popolazioni aborigene che debbono poter vivere liberamente la propria cultura, a conservarne gli elementi di loro scelta e modificarla nella misura da essi voluta;
11. lancia un appello alle Nazioni Unite affinché studino in particolare la situazione delle popolazioni indiane;
12. sollecita la Commissione a collaborare con le organizzazioni che si occupano della protezione degli indiani, soprattutto per quanto riguarda i progetti che possono interessare il territorio in cui sono stanziati;
13. invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a sostenere la strategia per la conservazione del mondo del UICN, che riconosce il diritto delle popolazioni indigene a sfruttare in modo responsabile le risorse naturali e rinnovabili con metodi tradizionali;
14. invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a concludere accordi commerciali con trattati bilaterali in materia sociale e culturale, comprendenti disposizioni volte alla protezione degli interessi e delle identità delle comunità indiane, con i paesi che contano importanti comunità di tale tipo;
15. incarica la sua commissione politica di seguire da vicino la questione dei popoli autoctoni e ricercare a tale scopo mezzi appropriati attraverso la sua sottocommissione «diritti dell'uomo»;
16. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio alla Commissione, ai governi degli Stati membri nonché ai governi degli Stati che contano importanti comunità indiane, Nazioni Unite, all'OIL (in particolare al relatore speciale sui problemi delle discriminazioni nei confronti delle popolazioni indigene), alla Banca Mondiale e alla Banca interamericana di sviluppo.

11. Integrazione monetaria

— doc. A 2-14/89

RISOLUZIONE

sui progressi dell'integrazione monetaria europea

Il Parlamento europeo,

- visto che l'Atto unico europeo prevede la convergenza delle politiche economiche e monetarie e la creazione di un'unione in questi settori (titolo II, capitolo I, articolo 102 a, paragrafo 1 del trattato CEE),

Venerdì 14 aprile 1989

- visto che sono trascorsi quasi 10 anni dall'adozione dello SME e che le esperienze raccolte in questo periodo costituiscono una buona base per un costruttivo sviluppo futuro,
- viste le proposte di risoluzione dell'on. Wedekind sul pregiudizio recato alla libera circolazione dei capitali e sugli ostacoli alla realizzazione del mercato interno in relazione alla privatizzazione in Francia di istituti bancari e assicurativi nonché di gruppi industriali già nazionalizzati (doc. B 2-683/86), dell'on. Bueno Vicente sull'adozione di un formato unico per tutte le banconote degli Stati membri (doc. B 2-969/86), dell'on. Fourçans e altri sulle norme concernenti la borsa valori (doc. B 2-1621/86), dell'on. Bueno Vicente sull'adozione di un formato unico per tutti i pezzi metallici delle monete degli Stati membri (doc. B 2-1363/86), dell'on. Papoutsis e altri sullo SME e sull'ordine monetario internazionale (doc. B 2-1330/86), degli on. Eyraud e Besse sulla necessità, per la Comunità, di dotarsi di un sistema di promozione e di un sistema di finanziamento delle esportazioni (B 2-586/87), dell'on. Andrews sulla disponibilità in materia di investimento di capitali di rischio (B 2-764/87) e sulla necessità di avviare un'inchiesta sul mercato delle varie carte di credito (doc. B 2-765/87), dell'on. Bueno Vicente sull'adozione di un formato unico per tutti di biglietti di banca e le monete metalliche in uso negli Stati membri (B 2-1109/87), dell'on. Metten e altri sugli eventi borsistici (Doc. B 2-1217/87), dell'on. Megahy sulla creazione di una Banca centrale europea (doc. B 2-1808/87),
- viste le sue precedenti risoluzioni su questioni inerenti al Sistema monetario europeo e allo sviluppo ed uso dell'ECU,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (Doc. A 2-14/89),

I. constata:

1. che gli Stati membri della Comunità europea hanno compiuto forti progressi negli sforzi per far convergere le politiche economiche e lo sviluppo economico ottenendo così una buona stabilità monetaria e dei cambi;
2. che nei dieci anni trascorsi dalla sua introduzione lo SME ha contribuito in modo considerevole a questa stabilità monetaria interna ed esterna e che le oscillazioni delle monete aderenti al sistema di cambi si sono nettamente ridotte e rimangono in genere al disotto di quelle esistenti tra le monete di altri importanti paesi industriali; che ora più del 50 % degli scambi con l'estero dei paesi della Comunità europea avvengono a tassi di cambio prevedibili con un conseguente rafforzamento del commercio intracomunitario; che lo SME come gruppo monetario gode di più ampio riconoscimento; che esso ha contribuito ad una stabilizzazione del sistema monetario mondiale;
3. che il coordinamento insufficiente delle politiche economiche, monetarie e di bilancio dei diversi Stati membri ha reso necessari alcuni riallineamenti delle parità centrali nell'ambito del sistema dei cambi dello SME; che saranno necessari riallineamenti occasionali delle parità centrali fintantoché le politiche economiche, monetarie e di bilancio degli Stati membri non saranno efficacemente coordinate; che parità centrali fisse in via permanente costituiscono la caratteristica essenziale di uno spazio monetario unitario, fine dell'Unione economica e monetaria europea; che per giungere a ciò non è da escludere che talune regioni meno favorite abbiano necessità di fruire di trasferimenti di bilancio;
4. che controlli frontaliери nel traffico intracomunitario delle merci, limitazioni al libero esercizio delle professioni e nel campo dei servizi, ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei capitali e alle operazioni di pagamento nonché movimenti di capitali a carattere speculativo continuano a frenare l'integrazione economica; che inoltre permangono forti disparità fra le politiche fiscali, di concorrenza, strutturali e regionali e fra le politiche economiche nei confronti di paesi terzi;
5. che entro il 1° gennaio 1993, con la realizzazione del mercato interno europeo, si dovrà recuperare questo ritardo registrato nel processo d'integrazione; che anche se il completamento del mercato interno non implica necessariamente l'esistenza di una moneta unica, è innegabile che ulteriori progressi nella stabilizzazione delle monete, espressione di una crescente convergenza delle politiche economiche e dello sviluppo globale delle economie dei

Venerdì 14 aprile 1989

paesi membri facilitino anche un'equa integrazione economica non monetaria; che il completamento del mercato interno comporta la necessità di un ulteriore ravvicinamento delle parità di tutte le divise degli Stati membri e che ciò impedisce inoltre possibili tensioni nello SME che si potrebbero verificare con la totale liberalizzazione della circolazione dei capitali nella Comunità alla fine del 1992;

6. che un efficiente mercato interno europeo per le merci e i servizi, compresi i servizi finanziari, nonché il necessario ravvicinamento dei sistemi fiscali, costituiscono i presupposti fondamentali per la realizzazione di un'Unione economica e monetaria europea; che l'Unione economica e monetaria darà un rinnovato impulso alla Comunità europea, incentiverà la crescita, ridurrà la disoccupazione, comporterà un maggiore e più durevole benessere per i cittadini e accrescerà l'influenza della Comunità nel mondo; che appare evidente che un'unica moneta europea sarà indispensabile per la creazione dell'Unione economica e monetaria europea; che l'Unione monetaria europea contribuirà alla stabilità del sistema monetario internazionale ed eliminerà, all'interno della CE, i costi di cambio delle monete e quelli delle operazioni di garanzia di cambio, oltre a comportare una maggior trasparenza dei costi e dei prezzi, incentivando così la concorrenza;

II. propone quanto segue:

7. chiede ai governi degli Stati membri della Comunità europea di porre al più presto le basi per la creazione di un'Unione monetaria europea conformemente agli obiettivi fissati nell'Atto unico europeo; pertanto tutti gli Stati membri della CE devono aderire al sistema di cambi e interventi dello SME e ad adempiere all'impegno in ordine ad una politica economica comune ai sensi dei trattati di Roma;

8. l'obiettivo di un'Unione economica e monetaria è raggiungibile soltanto se accompagnato da equi e graduali progressi nel processo d'integrazione delle diverse politiche economiche e monetarie; la politica economica dei Dodici Stati membri della Comunità deve sempre più mirare a scongiurare possibili tensioni che compromettano la coesione monetaria, impostando adeguamenti perequativi tra gli Stati membri economicamente più robusti e quelli più fragili; in vista di questo obiettivo si deve gradualmente sviluppare e rafforzare lo SME mediante una più stretta collaborazione tra le banche centrali e dei progressi nel coordinamento e nella coesione delle politiche economiche e sociali degli Stati membri della CE;

9. chiede alla Commissione e al Consiglio di operare coerentemente per rendere possibile un'Unione economica e monetaria dei Dodici consolidando la politica regionale e strutturale nella Comunità per superare le attuali differenze strutturali nel livello di sviluppo degli Stati membri e di elaborare e adottare rapidamente i regolamenti e le direttive necessari per il completamento del mercato interno; ritiene che vadano attuati il ravvicinamento fiscale e la messa a punto di un organismo europeo di controllo sulle banche; occorre una più ampia collaborazione alla strategia di cooperazione per quanto riguarda lo sviluppo economico e occorre che i poteri della Commissione vengano potenziati; invita pertanto la Commissione ad avvalersi dei suoi poteri nel processo di elaborazione di una politica economica comunitaria e la invita a valutare più in dettaglio i progressi compiuti nell'armonizzazione dello sviluppo economico all'interno della Comunità nelle sue relazioni economiche annuali e interlocutorie del Parlamento europeo;

10. i margini di fluttuazione delle divise incluse nel meccanismo dei tassi di cambio dello SME vanno ridotti mano mano che scompaiono le disuguaglianze nelle politiche di sviluppo ed economiche, sulla base di ulteriori progressi nella convergenza delle politiche economiche e degli sviluppi economici e dell'accordo raggiunto a Basilea e Nyborg per una più stretta collaborazione monetaria; entro due anni dal completamento del mercato interno, vale a dire il 1° gennaio 1995, a condizione che si sia giunti a un sufficiente grado di convergenza, si dovrà pervenire alla soppressione dei margini di fluttuazione tra le divise comunitarie e dovranno entrare in funzione tassi di cambio senza margine di fluttuazione; ciò è essenziale per stabilire la base monetaria per un'Unione monetaria europea;

Venerdì 14 aprile 1989

11. gli attuali regimi speciali costituiscono un freno all'integrazione monetaria. È necessario che il Regno Unito manifesti concretamente la sua adesione ai meccanismi di cambio e che l'Italia rinunci gradualmente alle libertà di cui dispone adottando il margine normale di fluttuazione. Se i governi spagnolo, greco e portoghese prendono la solenne decisione di integrarsi all'Unione monetaria, parteciperanno di diritto alle istituzioni dell'unione economica e monetaria; per questi paesi sarà necessario un periodo transitorio affinché arrivino a un livello di convergenza economica e sociale che, nel corso di questo periodo, sarà funzione della situazione economica di quelli tra questi paesi che prenderanno le misure utili a questa integrazione. Se taluni paesi continuano a rifiutare di integrarsi nei meccanismi dello SME, occorrerà escluderne le rispettive monete dal paniere nell'ipotesi in cui l'instabilità del cambio minacci la stabilità dell'ecu;

12. va sistematicamente sviluppato e maggiormente diffuso il ruolo dell'ecu in tutte le transazioni private al fine di consolidare il concetto di una moneta comune europea; devono quindi essere eliminati tutti gli intralci a un più ampio uso dell'ecu da parte dei privati; in particolare deve essere realizzato il riconoscimento di questa moneta e dei conti che essa può alimentare e il suo libero trasferimento attraverso le frontiere comunitarie senza obblighi di conversione; chiede alla Commissione che essa e gli altri organi comunitari effettuino in quella logica tutte le operazioni, versino gli stipendi del personale, l'indennità dei membri ed effettuino i pagamenti esterni; va apprezzato il fatto che la Banca d'Inghilterra emette ora buoni del tesoro a breve termine in ecu;

13. i progressi dell'integrazione monetaria potrebbero richiedere un rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, i Dodici Stati membri della Comunità devono concordare tutti sull'obiettivo finale e sulla via da seguire per raggiungerlo; la velocità con cui i vari Stati membri coprono il cammino verso l'obiettivo concordato può variare nell'ambito di un'intesa tra le parti; ma ogni singolo Stato membro è responsabile del raggiungimento dello scopo da parte di tutti e Dodici gli Stati membri; è fondamentale un rafforzamento del ruolo del comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità europea; a tale comitato deve essere affidato il compito di proporre gli orientamenti in base ai quali definire gli obiettivi riguardanti la massa monetaria, prendere le principali decisioni in materia di tassi e stabilire una politica comune delle parità nei confronti delle divise di paesi terzi; va migliorata la comprensione reciproca delle rispettive strutture politiche e organizzative mediante un programma di scambi tra i dipendenti delle Banche centrali;

14. agli Stati membri che decidano di aderire a pieno titolo allo SME deve essere chiesto di istituzionalizzare entro il 1° gennaio 1992 la collaborazione economica e monetaria; tali paesi creano a questo fine il consiglio europeo dei governatori e il Consiglio europeo dell'economia e delle finanze che, in accordo con la Commissione europea e il Parlamento europeo, preparano l'Unione monetaria;

15. qualora non tutti gli Stati membri decidano di aderire al meccanismo dei tassi di cambio dello SME, il consiglio europeo dei governatori e il Consiglio europeo dell'economia e delle finanze sono istituiti mediante un reciproco accordo tra i governi di quegli Stati membri della Comunità europea che hanno deciso di aderire al meccanismo dei tassi di cambio dello SME;

16. il ruolo di tale Consiglio, oltre quello di tenere consultazioni preliminari vincolanti, sarà quello di coordinare le scelte sull'andamento della crescita monetaria di ciascuno Stato membro e sulle politiche dei tassi di interesse, sviluppare una politica monetaria europea, operare un ravvicinamento degli strumenti di politica monetaria ed elaborare proposte di accordi volti a uniformare il controllo del sistema bancario; il consiglio europeo dei governatori riferisce regolarmente al Parlamento europeo; il presidente della Commissione prende parte alle riunioni del consiglio con funzioni consultive;

17. il Consiglio europeo dell'economia e delle finanze è costituito dai ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri della Comunità che abbiano deciso di aderire a pieno titolo allo SME; questo consiglio, in accordo con la Commissione CE e il Parlamento europeo, definisce i dati fondamentali della politica economica e fiscale; il presidente della Commissione prende parte alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive;

18. l'Unione monetaria europea sarà istituita a decorrere dal 1° gennaio 1995, qualora siano riunite le condizioni specificate nella presente risoluzione; a tal fine la Banca centrale

Venerdì 14 aprile 1989

europea verrebbe istituita mediante accordo tra i governi degli Stati della Comunità che hanno accettato di partecipare al meccanismo di cambi del sistema monetario europeo; tale Banca centrale europea, come istituto comunitario del sistema bancario centrale europeo a cui partecipano tutte le banche centrali degli Stati membri dell'Unione monetaria europea assume i compiti di una banca centrale nel contesto dell'Unione; le banche centrali di ciascuno Stato membro dell'Unione monetaria europea devono in questa fase essere autonome dai corrispondenti poteri politici;

19. l'ecu (la denominazione ecu deriva dall'omonima moneta antica) diviene così il legittimo strumento di pagamento dell'Unione monetaria, la Banca centrale europea emette banconote in ecu mentre le monete intestate ecu vengano coniate dai governi degli Stati appartenenti all'Unione monetaria; questi ultimi mantengono il privilegio di battere moneta e un regolamento comunitario disciplina la coniazione e l'emissione di monete ecu; l'ecu dell'Unione monetaria, svincolato da qualsiasi paniere, sostituisce l'ecu del paniere monetario dello SME e le singole monete nazionali; queste ultime rimangono strumenti di pagamento legalmente validi, accanto all'ecu, fino al 31 dicembre 1997 al fine di facilitare la transizione alla nuova valuta;

20. la struttura dell'ecu corrisponde a quella del paniere monetario esistente al momento dell'entrata in vigore dell'Unione monetaria europea; le monete nazionali, che per un periodo di transizione rimangono strumento di pagamento legale parallelo all'ecu, mantengono rispetto all'ecu un controvalore fisso pari alla quotazione di cambio dell'ecu nelle rispettive monete nazionali alla data della creazione dell'Unione; i diritti detenuti da talune banche scozzesi, nord-irlandesi e lussemburghesi di emettere carta moneta propria non deve essere pregiudicato dalla creazione di una divisa europea comune;

21. la Banca centrale europea si ispira ad un principio federativo e si fonda sulle strutture consolidate e convalidate delle banche d'emissione nazionali; l'esecuzione delle decisioni prese dalla Banca centrale europea in materia di politica monetaria e creditizia rimane sotto la responsabilità delle banche centrali dei paesi aderenti all'Unione monetaria europea;

22. la Banca centrale europea deve essere una pietra angolare di un'Unione europea fondata sulla stabilità dei prezzi, la crescita e la piena occupazione; nelle proprie decisioni in materia di politica monetaria non deve sottostare alle direttive dei governi dell'Unione monetaria, della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo; l'attribuzione di crediti a tutti i bilanci degli Stati membri dell'Unione monetaria, compresi anche i bilanci comunitari, deve mirare unicamente a obiettivi di politica economica ed essere sottoposta a limiti rigorosi; l'inflazione intacca costantemente la fiducia a livello internazionale in una moneta, ostacola un sano sviluppo economico e ha gravi ripercussioni sociali; la Banca centrale europea deve essere l'asse portante nel raggiungimento di un'Unione monetaria europea orientata sulla stabilità;

23. la Banca centrale europea dispone di tutti gli strumenti di politica monetaria necessari per l'esecuzione dei propri compiti; essa è tenuta a rispettare, nelle sue decisioni in materia di politica monetaria, gli obiettivi prioritari fissati dal Consiglio dell'economia e delle finanze dell'Unione monetaria in collaborazione con il Parlamento europeo; essa riferisce regolarmente al Parlamento europeo in merito alla sua politica finanziaria e ai relativi effetti economici;

24. insiste presso tutti gli Stati membri della Comunità europea affinché si conformino al più presto ai presupposti necessari per la loro adesione all'Unione monetaria europea; una volta completata l'unione monetaria, le competenze del Consiglio europeo dell'economia e delle finanze passeranno alla Comunità europea ed esso diverrà istituzione comunitaria, con l'obbligo fondamentale di cooperare con il Parlamento europeo su tutte le questioni fondamentali dell'Unione monetaria europea;

III. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e un allegato contenente un modello esemplificativo dello statuto di una Banca centrale europea al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, ai presidenti delle Banche centrali degli Stati membri e al presidente del comitato monetario.

Venerdì 14 aprile 1989

*Allegato***PROGETTO DI STATUTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA***Articolo 1***Istituzione della Banca centrale europea**

Conformemente al presente trattato e al relativo statuto si istituisce la Banca centrale europea, la cui creazione presuppone un accordo fra gli Stati membri dell'Unione economica e monetaria europea, ai sensi degli articoli 120A e 236 del trattato CEE; il presente statuto ne disciplina i compiti e l'attività.

*Articolo 2***Il sistema della Banca centrale europea**

1. La Banca centrale europea è l'organo comunitario di un sistema cui partecipano tutte le banche centrali dei paesi aderenti all'Unione economica e monetaria europea. La Banca centrale europea si ispira a un principio federativo e si fonda sulle strutture consolidate e convalidate delle banche d'emissione nazionali.
2. Le banche centrali degli Stati membri dell'Unione economica e monetaria europea aderiscono al sistema della Banca centrale europea; ad esse compete l'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio della Banca europea in materia di politica finanziaria e creditizia a meno che la relativa competenza non sia riservata al direttorio. Gli statuti e le leggi monetarie vanno opportunamente modificate.

*Articolo 3***Forma giuridica**

La Banca centrale europea ha personalità giuridica, di diritto internazionale.

*Articolo 4***Capitale**

Una volta che tutti gli Stati membri hanno aderito all'Unione monetaria, il capitale della Banca ammonta a 250 milioni di ecu ed è sottoscritto dagli Stati membri dell'Unione monetaria europea sulla base della seguente ripartizione:

Germania	40 000 000
Francia	40 000 000
Italia	40 000 000
Regno Unito	40 000 000
Spagna	20 000 000
Belgio	15 000 000
Paesi Bassi	15 000 000
Danimarca	10 000 000
Grecia	10 000 000
Portogallo	8 000 000
Irlanda	8 000 000
Lussemburgo	4 000 000

Gli importi vengono versati al momento dell'adesione degli Stati membri della Comunità all'Unione monetaria.

*Articolo 5***Sede della Banca centrale europea**

La designazione della sede della Banca centrale europea avviene di comune accordo tra i governi degli Stati membri dell'Unione economica e monetaria europea.

Venerdì 14 aprile 1989

Articolo 6

Compiti

La Banca centrale europea, sulla base delle competenze in materia di politica monetaria conferitele dal presente statuto, disciplina la circolazione monetaria e l'attribuzione di crediti alle economie dei paesi dell'Unione economica e monetaria al fine di garantire la stabilità della moneta, e provvede alle transazioni bancarie all'interno dell'Unione economica e monetaria europea e con i paesi terzi.

La Banca centrale europea vigila sull'attività degli istituti bancari e coopera strettamente con le autorità monetarie dei paesi terzi e con gli organismi internazionali quali il FMI e la Banca Mondiale, onde contribuire alla stabilità monetaria internazionale.

Articolo 7

Rapporti della Banca con il Consiglio dei ministri, la Commissione e il Parlamento europeo

1. La Banca centrale europea ha come obiettivo la creazione e la distruzione di monete per assicurare la stabilità monetaria. Essa non è soggetta alle decisioni del Consiglio dei ministri, del Consiglio europeo dell'economia e delle finanze, della Commissione delle Comunità europee e del Parlamento europeo per quanto riguarda l'esercizio del suo potere decisionale in materia di politica monetaria.

2. La Banca centrale europea, in ottemperanza al suo impegno a favore della stabilità, è tenuta ad una stretta collaborazione con il Consiglio dell'economia e delle finanze dell'Unione economica e monetaria e con le istituzioni comunitarie e a dare supporto alle direttive in materia di politica economica emerse dagli organi decisionali comunitari all'interno dell'Unione economica e monetaria.

3. La Banca centrale europea ha il compito di offrire la propria consulenza alla Commissione, al Consiglio dei ministri e agli organi decisionali dell'Unione economica e monetaria su questioni di importanza essenziale ai fini della politica monetaria fornendo, su loro richiesta, informazioni.

4. I presidenti rispettivamente della Commissione della Comunità europee, del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo hanno il diritto di prendere parte alle riunioni del consiglio dei governatori della Banca europea. Essi non hanno diritto di voto ma possono presentare istanze. Su loro richiesta si può sospendere una deliberazione per un periodo massimo di due settimane.

5. La Commissione, il Consiglio dei ministri e gli organi decisionali dell'Unione economica e monetaria devono consultare il presidente della Banca centrale europea in occasione di riunioni in cui affrontino questioni rilevanti per la politica monetaria. Il presidente della Banca centrale europea rende conto almeno tre volte all'anno della politica della Banca centrale europea dinanzi al Parlamento europeo o alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale.

Articolo 8

Organi

Gli organi della Banca centrale europea sono il consiglio dei governatori della Banca europea e il Direttorio.

Articolo 9

Consiglio dei governatori della Banca europea

1. Il consiglio dei governatori della Banca europea definisce la politica monetaria e creditizia della Banca. Esso elabora gli orientamenti generali per la direzione e l'amministrazione e definisce la competenza del direttorio e dei consigli d'amministrazione delle banche centrali nazionali conformemente alle norme del presente statuto. In alcuni casi particolari esso può impartire direttive al direttorio e ai consigli d'amministrazione delle banche centrali nazionali.

Venerdì 14 aprile 1989

2. Il consiglio dei governatori della Banca centrale europea è costituito dai presidenti delle banche nazionali, dal presidente e dal vicepresidente della Banca centrale europea e dagli altri membri del direttorio:

3. Il consiglio della Banca europea si riunisce sotto la presidenza del presidente o del vicepresidente della Banca centrale europea. Esso approva le decisioni a maggioranza dei voti espressi.

Articolo 10

Direttorio

1. Il Direttorio è responsabile tra l'altro dell'esecuzione delle decisioni del consiglio dei governatori della Banca europea. Esso gestisce ed amministra la banca, fatti salvi i settori di competenza dei consigli d'amministrazione delle banche nazionali.

Sono in particolare riservate esclusivamente al direttorio:

- a) le operazioni con la Commissione delle Comunità europee
- b) le operazioni con gli istituti di credito che svolgono compiti centrali in seno all'Unione europea
- c) le operazioni in valuta estera e quelle con l'estero.

2. Il Direttorio è costituito dal presidente e vicepresidente della Banca centrale europea e da sei altri membri. La nomina a membro del direttorio è riservato a personalità che offrano tutte le garanzie di autonomia e idoneità.

3. I membri del Direttorio sono nominati dal consiglio dei ministri della Comunità europea, sulla scorta di un elenco di nomi proposto dalla Commissione e dal Parlamento europeo. Essi rimangono in carica 8 anni.

4. Accordi con il consiglio dei governatori della Banca europea, che il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo devono ratificare, disciplineranno la situazione giuridica dei vari membri.

5. Il Direttorio delibera sotto la presidenza del presidente o del vicepresidente della Banca centrale europea, ed approva le proprie decisioni a maggioranza dei voti espressi.

Articolo 11

Rappresentanza

La rappresentanza giudiziale ed extragiudiziale della Banca centrale europea è affidata al Direttorio o, a livello di banca nazionale, al suo consiglio d'amministrazione.

Articolo 12

Situazione giuridica dei dipendenti della Banca centrale europea

1. Il presidente è a capo dei dipendenti della banca; a lui spetta la loro nomina e il loro licenziamento.

2. Il consiglio dei governatori della Banca europea, d'intesa con il comitato del personale e/o con i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, disciplina la situazione giuridica dei funzionari e degli altri agenti mediante uno statuto del personale.

Articolo 13

Competenza in materia di politica monetaria

1. Al fine di regolamentare la circolazione monetaria e la concessione di crediti il consiglio dei governatori fissa i tassi d'interesse e di sconto da applicare nelle proprie operazioni monetarie, nonché le norme per le proprie operazioni sul mercato creditizio, sul mercato dei capitali e su quello libero. Essa può inoltre fissare tassi minimi di riserva.

2. La Banca centrale europea può effettuare acquisti e vendite di valuta per conto proprio.

Venerdì 14 aprile 1989

*Articolo 14****Emissioni di ecu***

La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di emettere banconote nell'ambito di applicazione del presente statuto. Tali banconote sono intestate in ecu e costituiscono l'unico mezzo legale illimitato di pagamento. La Banca centrale europea deve rendere noti i tagli e la caratteristiche delle banconote che emette.

*Articolo 15****Rilevazioni statistiche***

Nell'adempimento dei propri compiti la Banca centrale europea può esigere dagli Stati membri dell'Unione europea e da tutti gli istituti di credito stabiliti all'interno di quest'ultima dati statistici.

*Articolo 16****Bilancio di esercizio e destinazione degli utili***

1. L'esercizio corrisponde all'anno solare.
2. La contabilità della Banca centrale europea deve rispettare i principi contabili ordinari.
3. Il Direttorio è tenuto a redigere al più presto il bilancio d'esercizio, il quale deve essere sottoposto al controllo di uno o più revisori nominanti dal consiglio dei governatori della Banca europea di comune accordo con la Corte dei conti europea. Il consiglio dei governatori della Banca europea approva il bilancio d'esercizio, che deve essere pubblicato dal Direttorio.
4. La relazione del revisore dei conti funge da base per il controllo che la Corte dei conti europea deve effettuare. Tale relazione, insieme alle osservazioni della Corte dei conti europea, viene trasmesse al Consiglio dei ministri, alla Commissione e al Parlamento europeo.
5. Gli utili della Banca centrale europea devono essere versati alla Banca europea per gli investimenti. Questi fondi servono a finanziare le operazioni di prestito aventi lo scopo di ottenere una maggiore convergenza delle condizioni di vita nella Comunità europea.

*Articolo 17****Regolamento***

Il regolamento della Banca centrale europea viene approvato dal consiglio dei governatori della Banca europea.

*Articolo 18****Scioglimento***

La Banca centrale europea può essere sciolta solo mediante accordo tra gli Stati membri dell'Unione monetaria europea. Tale accordo deve disciplinare l'utilizzazione del capitale.

Venerdì 14 aprile 1989

12. Nomina di alti funzionari da parte della Commissione (articolo 37 del regolamento)**a) Nomina di alti funzionari da parte della Commissione**

— doc. A 2-37/89)

RISOLUZIONE**sulla consultazione del Parlamento europeo in merito alla nomina di alti funzionari da parte della Commissione e sulle funzioni di legazione attiva della Comunità***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Haensch sulla consultazione del Parlamento europeo per la nomina di alti funzionari da parte della Commissione (doc. B 2-738/87),
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Medina Ortega sulle funzioni di «rappresentazione attiva» della CEE (doc. B 2-99/88),
 - visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,
 - visto l'Atto unico europeo ed in particolare il suo titolo III,
 - vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee,
 - vista la convezione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra le organizzazioni internazionali tra di loro,
 - vista la sua risoluzione del 27 ottobre 1988 sui progressi realizzati nel 1987 per quanto riguarda lo sviluppo dell'Unione europea (1),
 - visto il progetto di trattato che istituisce l'Unione europea, approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984,
 - vista la sua risoluzione del 17 giugno 1988 sul ruolo del Parlamento europeo in materia di politica estera nel quadro dell'Atto unico europeo (2),
 - avendo delegato, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento, il potere deliberante alla sua commissione politica,
 - vista la relazione della commissione politica e visto il parere della commissione per gli affari istituzionali (doc. A 2-37/89),
- A. convinto che il processo istituzionale di democratizzazione della Comunità deve essere continuato e approfondito,
- B. considerando che esso deve sfociare nella partecipazione del Parlamento europeo alla designazione delle più importanti autorità esecutive della Comunità, in quanto parte del suo controllo democratico su coloro che detengono i poteri decisionali,
- C. ricordando che il proprio ufficio di presidenza ampliato ha manifestato la sua «piena approvazione» in merito alla designazione dell'attuale presidente della Commissione per un nuovo mandato di due anni, quando gli fu ufficialmente comunicata l'intenzione espressa al proposito dai capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo,
- D. sottolineando l'importanza delle dichiarazioni dell'attuale presidente della Commissione, pubblicate dal quotidiano «Die Welt» il 13 maggio 1987, nelle quali egli riconosceva indispensabile che si giunga un giorno alla designazione del presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo,

(1) GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 5.

(2) GU n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 233.

Venerdì 14 aprile 1989

- E. considerando che la Commissione si consulta a volte con i governi degli Stati membri, quando deve procedere alla nomina di alcuni dei suoi più importanti funzionari,
- F. riconoscendo il valore particolare delle relazioni esterne della Comunità, che devono essere viste come uno degli strumenti per «trasformare l'insieme delle relazioni tra i suoi Stati in un'Unione europea», così come affermato nel primo considerando dell'Atto unico europeo,
- G. considerando che la Comunità europea ha già il diritto di legazione attiva e passiva e che tuttavia le funzioni relative alle sue relazioni esterne sono in pratica esercitate da un lato dalla Commissione, per quanto riguarda il diritto di legazione passiva nonché l'invio di delegazioni presso numerosi paesi ai cui piani di sviluppo la Comunità collabora, e dall'altro dalla presidenza in carica del Consiglio, per quanto riguarda l'esercizio della cooperazione europea in materia di politica estera,
- H. considerando che, fin dal 1974, alcuni deputati europei hanno suggerito al Consiglio la nomina di missioni diplomatiche della Comunità, guidate da ambasciatori e che, difatti, in taluni casi si è preso atto di tale situazione,
- I. considerando il carattere prioritario che l'Atto unico attribuisce alla cooperazione politica europea, anche se non l'ha istituzionalizzata nei confronti degli altri paesi o di altre organizzazioni internazionali né l'ha dotata di strutture proprie, stabilite fuori della Comunità, come quelle che, invece, possiede la Commissione attraverso la sua rete di delegazioni,
- J. ribadendo il suo permanente desiderio di partecipare, sempre più strettamente e continuamente, allo sviluppo della cooperazione politica Europea, nell'esercizio del ruolo che gli riconosce l'Atto unico in tale settore, per cui sarebbero senza alcun dubbio molto utili contatti regolari tra la propria commissione politica e i rappresentanti della cooperazione politica europea,
- K. persuaso di dover contribuire a una riflessione, che potrebbe essere utilissima se gli Stati membri decidessero di modificare il titolo III dell'Atto unico nel 1992, ricorrendo all'esplicito diritto che in tal senso riconosce loro l'articolo 30, paragrafo 12, dello stesso Atto unico,
1. chiede alla Commissione di studiare la miglior procedura possibile affinché il Parlamento venga consultato, in futuro, per quel che riguarda la nomina del presidente della Commissione e dei membri del collegio dei commissari;
 2. ritiene che tale procedura di consultazione con il Parlamento debba riguardare, in diversi momenti, il suo ufficio di presidenza ampliata, le commissioni parlamentari e la seduta plenaria; quanto alle commissioni parlamentari, soltanto in relazione alle rispettive competenze settoriali attribuite dal presidente della commissione a ciascuno dei membri della Commissione stessa;
 3. ritiene di avere il diritto di discutere, in seduta plenaria, il programma di lavoro presentato dalla Commissione onde poterlo o meno ratificare col voto della maggioranza dei suoi membri;
 4. ritiene che la Comunità europea debba dare impulso allo sviluppo della sua politica estera comune, conformemente alla dichiarazione di Stoccarda del 1983, rafforzando la cooperazione politica europea nei confronti degli altri Paesi e in seno alle varie organizzazioni internazionali, non solo sul piano politico ma anche su quello diplomatico ed amministrativo;
 5. chiede alla Commissione di elaborare, inoltre, uno studio globale sullo stato delle relazioni esterne della Comunità, sia che esse siano attribuite alla Commissione sia che siano esercitate dalla presidenza della cooperazione politica;
 6. chiede che tale studio si imponga sul mantenimento della coerenza che l'articolo 30, paragrafo 5, dell'Atto unico europeo fissa come obbligatoria tra «le politiche esterne della Comunità europea e le politiche concordate in sede di cooperazione politica europea»; e che, a tale scopo, la Commissione avvii le consultazioni che riterrà pertinenti con il segretario della cooperazione politica europea;

Venerdì 14 aprile 1989

7. ritiene che, in ogni caso, si debba giungere all'armonizzazione degli attuali sistemi di rappresentanza esterna della Comunità, particolarmente per quel che riguarda l'esercizio del diritto della legazione attiva;
8. chiede alla Commissione che, nell'ambito dello studio sopra citato, esamini la situazione delle sue delegazioni permanenti presso altri paesi, quella delle relazioni della Comunità con altre organizzazioni internazionali e quelle dell'azione diplomatica della Comunità e dei suoi Stati membri presso quei paesi nei quali nessuno degli Stati membri — o soltanto alcuni di essi — mantiene rappresentanze diplomatiche a carattere permanente;
9. chiede al segretariato della cooperazione politica di contribuire all'elaborazione dello studio summenzionato, nella prospettiva di un'Europa sempre più unita nell'esercizio delle sue relazioni internazionali, capace di sommare gli sforzi, oggi dispersi, dei suoi dodici servizi diplomatici nazionali e dei funzionari che ne fanno parte, onde la Comunità possa porsi realmente, in futuro, nelle condizioni di proiettare all'esterno la propria unità interna;
10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, alla presidenza e al segretariato della cooperazione politica europea nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.

b) Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)

— doc. A 2-43/89)

RISOLUZIONE

sul diritto internazionale umanitario e sul sostegno alle attività del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. De Gucht e altri sul rispetto del diritto internazionale umanitario e sul sostegno degli Stati membri della comunità europea al Comitato internazionale della Croce Rossa nelle sue attività a favore delle vittime dei conflitti armati (doc. B 2-1548/86),
 - avendo delegato, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento, il potere deliberante alla sua commissione politica,
 - vista la relazione della commissione politica (doc. A 2-43/89),
- A. considerate le enormi sofferenze provocate in particolare dai conflitti armati: perdite di vite umane, torture, scomparse, smembramento di nuclei familiari, deportazione di popolazioni e conseguente distruzione di beni di proprietà,
 - B. considerando che i conflitti armati tendono in generale ad aumentare di durata, acuendo ulteriormente le sofferenze arrecate alle vittime,
 - C. considerando che i problemi cui sono confrontati gli organismi internazionali di soccorso aumentano a seguito della radicalizzazione dei conflitti, che si manifesta, tra l'altro, con atti di terrorismo, esecuzioni senza processi, prese di ostaggi e l'impiego di armi proibite,
 - D. considerando che tutte le vittime di conflitti armati meritano di essere protette, senza discriminazione alcuna,
 - E. considerando che le popolazioni civili divengono sempre più sovente vittime di attacchi indiscriminati e che i prigionieri di guerra vengono talora trattati senza il minimo rispetto della dignità della persona,

Venerdì 14 aprile 1989

- F. considerando che quasi tutti i paesi del mondo hanno sottoscritto le quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra,
- G. considerando che la comunità internazionale ha affidato al Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) il compito — codificato nelle convenzioni di Ginevra del 1949 e nei protocolli aggiuntivi del 1977 — di offrire protezione e fornire assistenza a quanti patiscono gli effetti di conflitti armati,
- H. viste le risoluzioni 1 e 8 sul «rispetto del diritto umanitario internazionale in occasione di conflitti armati e azioni del CICR nei confronti dei protetti dalle convenzioni di Ginevra» adottate nell'ottobre 1986 a Ginevra dalla XXV conferenza internazionale della Croce Rossa,
1. ritiene necessario e urgente che le parti coinvolte in conflitti armati rispettino gli obblighi loro derivanti in forza del diritto internazionale umanitario e osservino inoltre i principi umanitari universalmente riconosciuti su cui tali norme si reggono, principi applicabili in ogni tempo e circostanza;
 2. considera importante che gli Stati mantengano l'impegno di non limitarsi al rispetto del diritto internazionale umanitario, ma di farlo anche rispettare, conformemente all'articolo 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e al protocollo I del 1977 e rivolge pertanto un appello agli Stati membri della Comunità europea affinché intervengano, ove necessario, in tal senso;
 3. raccomanda vivamente a tutte le parti coinvolte in conflitti armati cui sia applicabile il diritto internazionale umanitario, di offrire tutti i necessari soccorsi alle vittime, in particolare per il tramite di organismi internazionali di soccorso neutrali e imparziali quali il CICR, e di consentire a tali organizzazioni contatti regolari con tutte le persone detenute in conseguenza di tali conflitti;
 4. ribadisce esplicitamente il ruolo specifico che il CICR svolge nell'ambito dei suoi diritti di tutela visitando i prigionieri di guerra e i detenuti civili, adoperandosi nella ricerca di persone scomparse e prestando la sua fattiva opera in campo ospedaliero e nelle zone di sicurezza;
 5. pone l'accento sull'importanza, sancita dalle disposizioni delle convenzioni di Ginevra, di dare la massima pubblicità possibile, tra gli Stati in conflitto in particolare tra le loro forze armate, alle disposizioni e ai principi fondamentali del diritto internazionale umanitario;
 6. invita i governi degli Stati membri della Comunità europea che non vi hanno ancora provveduto, a ratificare o aderire al più presto ai due protocolli aggiuntivi, ossia il protocollo I relativo ai conflitti armati internazionali e il protocollo II sui conflitti armati non internazionali;
 7. invita inoltre gli Stati membri ad aderire alla convenzione, adottata il 10 ottobre 1980, relativa al divieto o alla limitazione dell'uso di talune armi convenzionali;
 8. fa appello ai governi degli Stati membri perché diano attivo sostegno alle organizzazioni umanitarie internazionali, in particolare al CICR, nell'esecuzione dei loro compiti, incrementando considerevolmente i loro contributi annuali e ponendo tali organismi in grado di continuare a svolgere azioni umanitarie di soccorso, mediante contributi supplementari per operazioni specifiche;
 9. è del parere che, fintantoché vi saranno violenze e guerre, l'azione di organismi umanitari quali il CICR durante i conflitti armati internazionali sia insostituibile, manifesta la propria riconoscenza per l'opera da essi svolta ed esprime la convinzione che tali organismi meritino il costante sostegno della Comunità europea.
 10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla presidenza della cooperazione politica europea, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e al Comitato internazionale della Croce Rossa.

Venerdì 14 aprile 1989

c) Industria alimentare

— doc. A 2-17/89

RISOLUZIONE**sull'industria alimentare***Il Parlamento europeo*

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Mattina sulla crisi dell'industria conserviera e la composizione dell'aiuto alimentare della CEE in favore delle popolazioni che soffrono la fame (Doc. B 2-1548/85).
 - vista la proposta di risoluzione dell'on. Pasty sulle distorsioni di concorrenza a detrimento delle industrie alimentari europee, derivanti dalle condizioni di smaltimento di talune scorte di intervento (Doc. B 2-631/86),
 - avendo delegato il potere deliberante alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, conformemente all'articolo 37 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per l'agricoltura (Doc. A 2-17/89),
- A. sapendo che le varie branche d'attività che fanno capo al settore alimentare assorbono circa il 20% della forza di lavoro comunitaria e contribuiscono al 10% del reddito della Comunità,
- B. consapevole del fatto che la produzione di cibi e bevande rappresenta il principale settore manifatturiero dell'Europa in termini di prodotto interno lordo e che tale settore conta circa 13 000 ditte con più di 20 lavoratori, molte delle quali sono piccole e medie imprese,
1. è del parere che fra i compiti centrali che incombono alla Comunità europea in questo settore figurino il completamento del mercato interno per i prodotti alimentari e il miglioramento della politica in tale materia, quali contributi necessari al miglioramento della salute e della qualità della vita dei cittadini;

Completamento del mercato interno nel settore alimentare

2. rileva che uno degli studi fondamentali ⁽¹⁾ contenuti nella relazione della Commissione su «il costo della non Europa» ha messo in evidenza che gli impatti diretti della creazione di un mercato unico dell'industria alimentare possono tradursi in una riduzione di spese annua pari a 500-1 000 milioni di ecu, e che i benefici indiretti sono probabilmente molto maggiori;
3. deplora tuttavia che gli ultimi anni sembrino aver registrato un aumento piuttosto che una diminuzione delle barriere, e che gli studi sul costo della non Europa abbiano individuato più di 200 ostacoli non tariffari agli scambi in soli 10 comparti del settore alimentare;
4. nota con preoccupazione il persistere di ostacoli non tariffari al commercio nell'ambito della CE, i quali costituiscono, insieme con la mancata armonizzazione delle imposte di consumo, un grave impedimento per l'industria alimentare sul mercato europeo;
5. ribadisce il proprio sostegno generale a favore del nuovo approccio per la realizzazione del mercato interno, ma deplora il lungo ritardo nella presentazione da parte della Commissione del testo che aveva promesso sulle implicazioni giuridiche degli articoli 30-36 e considera essenziale eliminare le principali incertezze giuridiche. Sottolinea l'importanza di garantire che il nuovo approccio porti all'adozione di norme allineate su un elevato denominatore comune nel settore alimentare, ma mette pure in guardia contro il pericolo che si abusino di legittime preoccupazioni in fatto di salute e di sicurezza pubblica per fini protezionistici nazionali, sia in campo agricolo che in altri campi;

(1) Gruppo MAC: «Il costo della non Europa» in particolare nell'industria alimentare.

Venerdì 14 aprile 1989

6. ritiene che la Commissione debba prendere in considerazione la possibilità di abrogare talune direttive verticali, come quelle sul cioccolato, che costituiscono un palese insuccesso ai fini della realizzazione del mercato interno nello specifico settore;
7. chiede con insistenza che siano emanate quanto prima norme comuni per gli additivi e i coloranti utilizzati nella fabbricazione di prodotti alimentari che, conformemente a quanto previsto dall'Atto unico europeo, assicurino ai consumatori un livello di produzione elevato;
8. rileva che il nuovo approccio attribuirà maggiore importanza ai criteri di etichettatura comunitari, che a suo giudizio dovrebbero essere ulteriormente estesi, e che occorre procedere ad una vasta educazione del consumatore perché possa comprenderne il significato;
9. mette in rilievo che le attuali possibilità di controllo alle frontiere interne verranno meno il 31 dicembre 1992; è del parere che i controlli effettuati presso il produttore siano di particolare importanza per la sicurezza dei prodotti alimentari e invita pertanto la Commissione a presentare una proposta di direttiva per il miglioramento dell'assistenza amministrativa e giuridica nel controllo dei prodotti alimentari;
10. sottolinea il fatto che le disparità esistenti nelle imposte indirette costituiscono l'ostacolo più rilevante agli scambi intracomunitari in sottosettori come le bevande alcoliche e si aspetta delle proposte rivedute dalla Commissione al riguardo;
11. fa notare che spesso le imprese alimentari statunitensi o di altri paesi terzi si rivelano più abili nel trarre vantaggio dal mercato CEE che non le imprese comunitarie, ed è convinto che molte più imprese alimentari comunitarie debbano sviluppare un'ottica europea, invece che unicamente nazionale;
12. ritiene indispensabile che gli Stati membri e la Commissione conducano azioni di informazione in profondità, per richiamare l'attenzione dell'industria alimentare, e in particolare delle PMI del settore, sulle conseguenze del completamento del mercato interno;
13. fa notare le sempre più diffuse preoccupazioni dell'opinione pubblica europea per quanto riguarda le contaminazioni alimentari e l'igiene alimentare, specialmente in certi Stati membri; ritiene che questo sia un campo in cui l'assenza di un'accurata informazione indebolisce la fiducia del pubblico nell'industria alimentare e può al tempo stesso avere gravi conseguenze per la sopravvivenza di agricoltori e di produttori alimentari; chiede che si compia un'inchiesta sulla portata di questo problema a livello comunitario e sulle misure da prendere per la sua soluzione;
14. è d'avviso che un altro problema fondamentale che deve essere affrontato sia quello della natura del regime da applicare ai prodotti alimentari dei paesi terzi, una volta pienamente instaurato un mercato interno basato sul nuovo approccio; giudica necessario conferire particolare priorità, in questo contesto, alle relazioni con i paesi dell'EFTA;
15. chiede inoltre che si adotti un approccio multilaterale per quanto concerne le norme relative ai prodotti alimentari nell'ambito dei negoziati del GATT sulle questioni agricole;

Politica comunitaria nel settore alimentare

16. chiede una politica molto più coordinata dell'industria alimentare a livello comunitario, con una più stretta integrazione tra gli obiettivi agricoli e quelli della politica alimentare, come ad esempio il costo e la qualità dei fattori di produzione impiegati dalle industrie alimentari, i fattori salute e nutrizione e gli impatti sui paesi in via di sviluppo;
17. chiede che il processo decisionale per l'agricoltura comunitaria sia meno isolato, e in particolare che i servizi delle DG VI e DG III della Commissione operino in condizioni di maggiore interdipendenza rispetto al passato; ritiene necessario che i consumatori e i produttori alimentari siano informati e, se del caso, fatti partecipare alle decisioni dei comitati di gestione della PAC;

Venerdì 14 aprile 1989

18. rileva che la Commissione sta ottenendo nuove grosse responsabilità delegate, in seguito all'adozione delle direttive quadro, nell'ambito del nuovo approccio della legislazione alimentare comunitaria;

19. ritiene perciò essenziale garantire che

- i) siano fornite alla Commissione sufficienti risorse per poter provvedere alle necessarie valutazioni tecniche e consultazioni e all'amministrazione generale, così come per la pubblicazione dei risultati e delle decisioni;
- ii) vi sia un maggior collegamento tra i ristretti centri europei di esperti e quelli più ampi esistenti a livello nazionale;
- iii) le procedure adottate siano il più possibile aperte e trasparenti, limitando al minimo il carattere di segretezza;
- iv) i comitati e gli organi consultivi che assistono la Commissione siano sufficientemente dotati di mezzi, i loro ordini del giorno e decisioni siano più rapidamente e integralmente pubblicizzati, e la loro composizione sia pienamente rappresentativa della gamma di interessi coinvolti, in particolare delle organizzazioni di consumatori;
- v) che anche la responsabilità democratica sia garantita tenendo il Parlamento pienamente informato, e mettendolo quindi in grado di fornire, se necessario, un tempestivo parere;

20. ritiene in particolare che il comitato scientifico per l'alimentazione debba essere chiamato a svolgere una funzione molto più importante che in passato, e che sia d'importanza essenziale che esso venga potenziato;

21. sottolinea l'importanza della ricerca alimentare per l'agricoltura, i consumatori e l'industria alimentare;

22. ritiene pertanto necessario che la ricerca europea nel settore alimentare sia maggiormente coordinata, affinché sia l'agricoltura che l'industria alimentare possano trarre da essa maggiori vantaggi e rafforzare la loro posizione ai fini della concorrenza;

23. approva pertanto il programma FLAIR per quanto riguarda i seguenti obiettivi:

- sostegno della competitività dell'industria alimentare europea,
- miglioramento della sicurezza e della qualità degli alimenti,
- potenziamento delle infrastrutture comunitarie scientifiche e tecniche dell'industria alimentare;

e spera che i risultati da conseguire in questo settore siano presto visibili;

24. invita la Commissione a esaminare la possibilità di istituire a livello comunitario una nuova unità per la legislazione alimentare che assista la Commissione nell'esecuzione dei nuovi compiti che le incombono in questo campo; pensa tuttavia che nel lungo periodo la miglior soluzione consista nel creare a livello comunitario un organismo equivalente alla «Food and Drugs Administration» degli Stati Uniti, che sarebbe un organismo centrale indipendente cui i produttori e consumatori della Comunità potrebbero rivolgersi con fiducia;

25. ritiene positivo il fatto che la direttiva modificata 83/189/CEE imponga ora agli Stati membri di comunicare alla Commissione tutti i nuovi progetti e regolamenti tecnici che si riferiscono all'alimentazione, ma ritiene che occorra dare più ampia pubblicità a questa informazione;

26. ritiene necessario creare, a livello comunitario, una base di dati sulla legislazione alimentare, attingendo alle basi di dati pubbliche e private esistenti a livello nazionale; è convinto che ciò sarebbe di valore inestimabile, specialmente per le PMI, trattandosi di determinare le condizioni alle quali un certo prodotto può essere commercializzato in un altro Stato membro;

27. sottolinea l'importanza di un'adeguata ispezione alimentare in tutta la Comunità e di una maggiore equivalenza tra gli ispettorati nazionali;

Venerdì 14 aprile 1989

28. chiede alla Commissione di riferire entro dodici mesi sul modo in cui essa intende assolvere alle sue nuove responsabilità e sulle sue risposte alle proposte sopra enunciate; la relazione dovrà inoltre fare dettagliatamente il punto dei progressi del mercato interno in materia di prodotti alimentari e delle difficoltà incontrate (aspetti fitosanitari, approcci coordinati in materia di difesa dei consumatori, etichettatura, ecc.);

29. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

d) Restrizioni alle esportazioni di prodotti strategici

— doc. A 2-31/89

RISOLUZIONE

sulle restrizioni alle esportazioni di prodotti strategici e il trasferimento di tecnologia tra gli Stati Uniti e la CEE

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione dell'on. Linkohr sulle restrizioni al trasferimento internazionale di tecnologia praticate dagli Stati Uniti e sulle conseguenze dannose che ciò comporta per lo sviluppo industriale della Comunità europea (doc. 2-721/84),
- vista la proposta di risoluzione della on. Lizin sulla ditta Pégard e sulle esportazioni nei paesi del COMECON (doc. 2-466/84),
- vista la legge commerciale votata nel luglio 1988 dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato e approvata dal presidente degli Stati Uniti,
- viste le reazioni suscitate nella Comunità europea e nel mondo intero dall'approvazione di tale legge,
- avendo delegato il potere deliberante alla commissione per le relazioni economiche esterne, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento,
- vista la sua risoluzione del 22 gennaio 1987 sulle relazioni tra la Comunità europea, il CMAE e i paesi dell'Europa orientale membri del CMAE ⁽¹⁾,
- visti i risultati dell'incontro di Versailles sul COCOM, che si è tenuto il 27 e 28 gennaio 1988,
- visti l'accordo di mutuo riconoscimento e di cooperazione tra il CMAE e la Comunità, firmato nel giugno 1988 e le nuove prospettive di miglioramento e di sviluppo che potranno derivarne per le relazioni economiche e politiche tra l'Europa orientale ed occidentale,
- visti la seconda relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sulle restrizioni alle esportazioni di prodotti strategici e il trasferimento di tecnologia tra gli Stati Uniti e la CEE e i pareri della commissione politica, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per i trasporti (doc. A 2-31/89),

⁽¹⁾ GU n. C 46 del 23. 2. 1987, pag. 62.

Venerdì 14 aprile 1989

- A. considerando lo stretto rapporto che intercorre tra sviluppo scientifico e industriale e libertà di scambio a livello delle idee, delle conoscenze e dell'informazione,
 - B. considerando l'interazione a tutti i livelli tra l'Europa occidentale e gli Stati Uniti in campo industriale e scientifico,
 - C. considerando la maggiore importanza che, dalla metà degli anni '70, viene attribuita tanto dall'Unione Sovietica che dagli Stati Uniti alla politica di difesa e allo sviluppo tecnologico a essa connesso,
 - D. considerando che la legislazione americana in materia di controllo delle esportazioni ha una portata molto più vasta della disposizioni legislative vigenti nella maggior parte degli altri paesi (in particolare negli Stati membri della Comunità), disciplinando tra l'altro anche le riesportazioni dai paesi terzi,
 - E. constatando che è sempre più difficile operare una distinzione tra tecnologia puramente civile e tecnologia puramente militare,
 - F. vivamente preoccupato dalle crescenti limitazioni imposte dagli Stati Uniti alla diffusione delle nuove tecnologie anche tra gli alleati occidentali con conseguente danno per le esportazioni reciproche di tutti i partner interessati, oltre che dalla molteplicità dei controlli effettuati dagli Stati membri, che finiscono per avere lo stesso risultato,
 - G. constatando che, a seguito dell'incontro di Versailles, gli Stati membri del COCOM hanno deciso di razionalizzare il sistema vigente concentrandosi sui beni e sulle tecnologie strategicamente importanti ed eseguendo in modo rigoroso i controlli su cui sono pervenuti ad un accordo,
 - H. sottolineando che tutti gli Stati membri del COCOM hanno convenuto che è necessario aumentarne l'efficacia,
 - I. prendendo atto dell'auspicio, espresso durante la succitata riunione di Versailles, che la struttura amministrativa e il funzionamento del COCOM siano notevolmente potenziati, ma rilevando che tale potenziamento non sarà realizzabile finché gli Stati non avranno recepito tale principio nei loro sistemi legislativi nazionali,
 - J. preoccupato di trovare il giusto equilibrio tra le normali esigenze della politica di difesa e il desiderio di estendere quanto più possibile la libertà degli scambi,
1. rileva che i controlli unilaterali imposti dagli Stati Uniti sui trasferimenti di tecnologia vengono ad aggiungersi ai controlli del COCOM e limitano l'accesso dell'Europa occidentale alla tecnologia americana ostacolando in tal modo le mutue relazioni commerciali e rischiando altresì di pregiudicare la cooperazione nel settore della scienza e della ricerca;
 2. ammette che la sicurezza collettiva degli Stati membri del COCOM rende necessario un accordo che limiti o vieti determinate esportazioni in taluni paesi;
 3. riconosce che sono gli industriali americani a subire per primi le conseguenze commerciali delle restrizioni alle esportazioni loro imposte dall'«Export Administration Act» dagli elenchi COCOM e riconosce che tali restrizioni si ripercuotono spesso sull'industria comunitaria in termini di gravi conseguenze commerciali e perdite di posti di lavoro;
 4. si chiede quale sia l'efficacia di alcune misure restrittive quando è possibile procurarsi gli stessi prodotti su altri mercati e l'Irlanda non ha aderito al COCOM; ritiene pertanto che gli elenchi COCOM dovrebbero essere limitati alle tecnologie di punta che interessano la sicurezza;
 5. pone l'accento sulla possibilità che sorgano conflitti tra disposizioni comunitarie e norme COCOM;
 6. è del parere che gli accordi COCOM dovrebbero essere formalizzati onde permetterne la revisione a scadenze regolari e approva le proposte formulate in tal senso nella riunione di Versailles;

Venerdì 14 aprile 1989

7. ritiene che i membri del COCOM debbano riesaminare più spesso e più celermente gli elenchi di controllo per tener conto dei rapidi mutamenti tecnologici;
8. auspica che i criteri di limitazione delle esportazioni di tecnologia siano definiti chiaramente e specificati nel modo più esauriente possibile entro un termine che ne permetta l'effettiva applicazione;
9. a) richiama l'attenzione sulla forma giuridica sinora accettabile del «Gentlemen's Agreement» senza possibilità giuridica d'intervento diretto in cui l'applicazione degli accordi è assicurata da istanze nazionali degli Stati membri,
 - b) deplora che la Comunità in quanto tale non sia stata rappresentata in una qualsiasi forma alla riunione di Versailles quando erano in discussione problemi di politica delle esportazioni che rientrano nella competenza della Comunità,
 - c) esorta la Commissione a esaminare in quale misura la Comunità europea — con riguardo al mercato interno — possa essere associata al COCOM con una propria personalità giuridica,
 - d) invita gli Stati membri della CE a dare la propria approvazione al riguardo,
 - e) condanna la prassi in base alla quale sinora la Commissione non può nemmeno prendere visione delle tre liste di controllo COCOM;
10. rileva che l'integrazione comunitaria nei settori più direttamente interessati dal COCOM, vale a dire informatica, automazione, biotecnologie, aeronautica e astronautica, nuovi materiali e telecomunicazioni, non deve essere ostacolata da misure unilaterali di singoli Stati membri del COCOM;
11. chiede che il Consiglio e la Commissione, ma anche gli Stati membri invitino gli Stati Uniti a garantire il trasferimento senza restrizioni di tecnologia e di informazioni tra gli Stati Uniti e la Comunità;
12. auspica che la CEE instauri, parallelamente all'abolizione delle frontiere interne, un efficace sistema di controllo delle esportazioni comunitarie, che permetta questo trasferimento senza restrizioni di tecnologie e di informazioni tra gli Stati Uniti e la Comunità vietando ogni illecito trasferimento di prodotti iscritti negli elenchi COCOM verso paesi oggetto di veto;
13. chiede alla Commissione di sottoporle proposte per quanto riguarda i principi cui dovranno essere improntati i trasferimenti di tecnologia tra la CEE e i paesi attualmente considerati dal COCOM; tali principi dovrebbero tenere nel massimo conto gli interessi industriali dei paesi e delle industrie comunitari;
14. giudica tuttavia positivi gli sforzi di razionalizzazione e semplificazione dei meccanismi COCOM compiuti a Versailles nell'intento di ridurre al minimo gli ostacoli agli scambi puramente commerciali tra l'Est e l'Ovest;
15. apprezza i tentativi fatti per indurre gli Stati non facenti parte del COCOM ad assoggettarsi a regole analoghe, il che aumenta considerevolmente l'efficacia del sistema;
16. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri nonché ai governi degli altri Stati membri del COCOM: (Canada, Giappone, Norvegia, Turchia e Stati Uniti), oltre che al segretariato permanente del COCOM a Parigi.

Venerdì 14 aprile 1989

e) Relazioni economiche e commerciali CEE-Argentina

— doc. A 2-34/89

RISOLUZIONE**sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'Argentina***Il Parlamento europeo,*

- vista la dichiarazione comune di intenzioni relativa allo sviluppo ed intensificazione delle relazioni con i paesi dell'America latina, annessa all'atto finale di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (1),
 - vista la sua risoluzione del 23 gennaio 1987 sulle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'America latina (2),
 - vista la sua risoluzione del 27 ottobre 1988 sulla cooperazione della Comunità europea con i paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America latina (3),
 - vista le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle relazioni tra la Comunità Europea e l'America latina, approvate il 22 giugno 1987 (4),
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio «La Comunità europea e l'America latina» del 2 dicembre 1986 (5),
 - avendo delegato il potere deliberante alla commissione per le relazioni economiche esterne, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A 2-34/89),
- A. considerando che lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità europea e l'Argentina non ha corrisposto, negli ultimi anni, alle possibilità delle economie delle due regioni,
- B. considerando l'importanza che lo sviluppo economico assume ai fini della difesa della democrazia in Argentina,
- C. considerando le tensioni notevoli cui è sottoposta l'economia dell'Argentina, a causa dell'elevata inflazione, del declino dei salari reali, del peso del servizio del debito nonché delle spinte protezionistiche in atto nel commercio internazionale,
- D. considerando i profondi vincoli storici, culturali ed economici che legano l'Argentina e l'Europa,
1. accoglie con favore le recenti iniziative economiche del governo dell'Argentina nell'ambito del «Piano Primavera», in particolare per quel che riguarda la soppressione delle licenze d'importazione per un notevole numero di beni, nonché la riduzione del 50% di numerosi dazi all'importazione;
 2. rileva che la liberalizzazione, pur rispondendo a criteri di razionalità economica, rende l'Argentina ancor più dipendente da un'evoluzione positiva delle proprie esportazioni ai fini di preservare l'equilibrio della bilancia dei pagamenti e poter affrontare il servizio del debito estero;
 3. rileva inoltre come il sistema argentino di tassi di cambio differenziati e i dazi all'esportazione su numerosi prodotti abbiano notevolmente danneggiato settori tra i più dinamici dell'economia argentina;

(1) GU n. L 302 del 15. 11. 1985.

(2) GU n. C 46 del 23. 2. 1987.

(3) GU n. C 309 del 5. 12. 1988.

(4) Consiglio 7120/87.

(5) Doc. COM(86) 720 def.

Venerdì 14 aprile 1989

4. sottolinea pertanto i benefici che l'Argentina potrà ricavare da una difesa e approfondimento del sistema multilaterale aperto degli scambi, nell'ambito dell'Uruguay Round del GATT, e richiama l'attenzione sul ruolo della Comunità in tale contesto;
5. si compiace della soluzione recata alla controversia concernente le conseguenze per le esportazioni argentine dell'ampliamento a Spagna e Portogallo;
6. considera necessario uno sforzo continuo per differenziare le esportazioni dell'Argentina verso la Comunità, aumentando la quota di prodotti industriali a elevato valore aggiunto; rileva come tale quota si sia invece notevolmente ridotta negli ultimi anni;
7. è convinto che l'Argentina trarrebbe vantaggio dal potenziamento dei programmi di riforma strutturale basati su una strategia di scambi con l'esterno; chiede che sia introdotto un sistema di interessi agevolati, indicizzando il pagamento di questi ultimi all'evoluzione dei prezzi all'esportazione in Argentina; chiede che venga esteso l'attuale sistema di conversione del debito in titoli, il che consentirebbe di ridurre l'onere del rimborso;
8. ritiene pertanto indispensabile un rafforzamento della cooperazione commerciale ed industriale tra Comunità e Argentina, sulle linee delle azioni in corso (aiuto alla commercializzazione, organizzazione di mostre, seminari, invio di esperti, ecc.), nonché un importante aumento della presenza comunitaria, tramite investimenti e «joint ventures»;
9. ritiene che un accordo di cooperazione che sostituisca e sviluppi l'accordo commerciale scaduto nel 1980 costituisca il quadro adeguato per il rafforzamento dei vincoli economici; riafferma tuttavia la propria risoluzione del 17 gennaio 1986 (1), in cui il Parlamento ritiene che «in Argentina devono essere compiuti tutti gli sforzi per incoraggiare la normalizzazione delle relazioni fra il Regno Unito e l'Argentina», e sottolinea che tale principio comprende la normalizzazione delle relazioni economiche e commerciali;
10. si compiace dei recenti accordi di cooperazione conclusi dall'Argentina con Italia e Spagna; auspica tuttavia un maggior coordinamento delle iniziative degli Stati membri, nonché un rafforzamento del ruolo della Commissione delle Comunità in questo contesto;
11. accoglie con favore le convenzioni di finanziamento concluse recentemente tra la Commissione e le banche di sviluppo di sette Stati membri nonché la SFI (Banca Mondiale) allo scopo di cofinanziare la preparazione e la realizzazione di «joint ventures» in paesi in via di sviluppo; auspica che l'Argentina possa beneficiare in maniera adeguata di tali iniziative;
12. sottolinea l'utilità della convenzione MIGA (Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti), nell'ambito della Banca Mondiale, allo scopo di incrementare i flussi internazionali di investimento e invita i governi dell'Argentina, così come quelli del Belgio e del Lussemburgo a sottoscrivere tale convenzione;
13. appoggia gli sforzi di Argentina, Brasile e Uruguay verso un'integrazione economica subregionale, in particolare tramite il trattato concluso il 29 luglio 1986 tra Brasile e Argentina e la successiva adesione dell'Uruguay;
14. appoggia la posizione dei capi di stato dei paesi membri del meccanismo permanente di consultazione e concertazione politica (Gruppo degli Otto), espressa alla riunione di Punta del Este del 27-29 ottobre 1988, per quel che riguarda l'onere del debito estero sui paesi latino-americani debitori, e in particolare sul legame tra incremento dei flussi finanziari verso tali paesi, sviluppo economico e stabilità politica dei paesi dell'America latina;
15. riafferma la richiesta, contenuta nella succitata risoluzione del 23 gennaio 1987 (2), che «il consiglio dei governatori della Banca europea degli investimenti autorizzi, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Banca, il finanziamento di progetti situati in America latina»;
16. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e dell'Argentina, nonché alla Banca europea degli investimenti.

(1) GU n. C 36 del 17.2.1986.

(2) GU n. C 46 del 23.2.1987, pag. 102.

Venerdì 14 aprile 1989

f) Sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani

— doc. A 2-52/89

RISOLUZIONE**sullo sfruttamento della prostituzione e la tratta di esseri umani***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di risoluzione presentata dalla on. D'Ancona (doc. B 2-1542/87),
 - vista la sua risoluzione dell'11 giugno 1986 sulla violenza nei confronti delle donne (A 2-44/86) ⁽¹⁾ e visto l'allegato II del documento di lavoro riguardante questa risoluzione (PE 95.816/All. II),
 - viste le convenzioni delle Nazioni Unite per la repressione e l'abolizione della tratta di esseri umani del 1949 e per eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione contro le donne del 1979,
 - viste le strategie di Nairobi,
 - vista la relazione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (E/1983/7 del 17 marzo 1983) sulla repressione e l'abolizione della tratta di esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui,
 - avendo delegato il potere deliberante, conformemente all'articolo 37 del regolamento, alla commissione per i diritti della donna,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna (doc. A 2-52/89),
- A. considerando che, secondo la convenzione per la repressione della tratta di esseri umani del 1949, la prostituzione e la tratta di esseri umani sono incompatibili con la dignità e con il valore della persona umana e mettono seriamente in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità,
- B. considerando che l'esercizio della prostituzione comporta la violazione di talune libertà fondamentali e diritti individuali, essenzialmente il diritto all'intimità, alla libertà e all'integrità fisica,
- C. considerando che la Carta universale dei diritti dell'uomo riconosce il diritto di ciascuno alla propria sicurezza, a non sottostare a schiavitù o a servitù e a non subire torture né trattamenti degradanti,
- D. considerando che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa riconosce a ciascuno il diritto alla libertà, alla sicurezza, al rispetto della propria vita privata, alla libertà di movimento e alla libera scelta della residenza,
- E. considerando che in pratica talune prostitute non esercitano la prostituzione per volontà propria, bensì per stato di necessità o perché costrette da altri,
- F. convinto che talune di queste donne abbandonerebbero la prostituzione se avessero la possibilità di trovare un'occupazione, di accedere alla cultura e all'istruzione e di reinserirsi socialmente,
- G. considerando che molte delle vittime della tratta di donne, tornando nel loro paese di origine, dovranno affrontare problemi quali la non accettazione da parte della famiglia, l'impossibilità di trovare lavoro, l'emarginazione sociale e il rischio di rappsaglie,
- H. considerando che molte delle persone che esercitano la prostituzione, in particolare le straniere, sono sottoposte a innumerevoli vessazioni psicologiche e fisiche, a minacce e a sfruttamento economico,

(1) GU n. C 176 del 14. 7. 1986, pag. 73.

Venerdì 14 aprile 1989

- I. considerando inoltre le difficoltà che incontrano queste persone nell'abbandonare il mondo della prostituzione, senza con ciò mettere a repentaglio la propria sicurezza personale,
 - J. considerando che per le donne oggetto di tratta e costrette a prostituirsi continua ad essere molto difficile denunciare questi fatti alla polizia a causa di problemi linguistici, dell'isolamento e delle minacce da parte dei loro protettori,
 - K. considerando la prostituzione coatta come una delle forme più antiche di sfruttamento e di violenza nei confronti di ogni essere umano, in particolare della donna,
 - L. soddisfatto che in alcuni Stati membri vi sia una crescente coscienza del problema della tratta di donne e che i trafficanti vengano perseguiti con maggior tenacia,
 - M. considerando che la società consumistica, già avviata allo sfruttamento della pornografia destinata ai giovani (videocassette, riviste, annunci erotici tramite video), distorce gravemente l'immagine della donna e incoraggia così una specie di consenso generale attorno al drammatico fenomeno della prostituzione,
 - N. preoccupato per il fatto che sembra in aumento anche la prostituzione di ragazzi e la loro utilizzazione come modelli per pubblicazioni pornografiche,
 - O. ricordando che un numero crescente di bambini subisce queste pratiche ed è sottoposto a violenze, che per molti la prostituzione è l'unico mezzo di sopravvivenza e che, nei paesi industrializzati, la prostituzione infantile è organizzata a beneficio delle industrie pornografiche e del turismo sessuale,
 - P. concludendo infine che la tratta di esseri umani si prefigge la loro prostituzione e il loro sfruttamento a beneficio di terzi, con tutte le limitazioni che ne derivano ai diritti e alle libertà dell'individuo, per cui questa pratica si presenta come una delle forme più degradanti di schiavitù che può essere imposta a un essere umano,
1. ritiene necessaria un'autentica politica comune a tutti gli Stati membri per lottare contro la prostituzione ed estirpare la tratta di esseri umani;
 2. rileva che una politica comune di questo tipo debba porsi, da un lato, finalità repressive nei confronti di coloro che sfruttano esseri umani, li inducono a prostituirsi e ne riducono le libertà e, dall'altro, finalità sociali, offrendo alle persone prostitute l'assistenza sanitaria e le possibilità di lavoro tali da renderle recuperabili per la società;
 3. ritiene inoltre che una politica di prevenzione della prostituzione debba andare di pari passo con un mutamento della mentalità degli uomini, delle donne, dei mezzi di comunicazione e di tutti i servizi sociali, onde superare lo stereotipo della donna quale mero oggetto di piacere sessuale;
 4. mette in risalto anche la responsabilità e la funzione svolta dai mezzi di comunicazione in qualsiasi politica mirante a prevenire lo sfruttamento delle prostitute, soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione di annunci o di altre forme pubblicitarie attinenti alla prostituzione o a sue manifestazioni;
 5. ritiene che uno degli strumenti più efficaci di lotta e di prevenzione contro la prostituzione femminile, in particolare di straniere, sia rappresentato da una seria politica nel campo dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione professionale e della parità di opportunità;
 6. ritiene che la lotta e la prevenzione debbano svolgersi anche nei paesi che alimentano questo commercio e che la CE possa contribuire a queste operazioni sostenendo, per esempio, progetti informativi destinati alle donne o progetti per creare posti di lavoro in detti paesi;
 7. ritiene altresì necessario garantire a coloro che provengono dall'ambiente rurale, in particolare alle donne, l'inserimento nella vita cittadina grazie a opportune misure di formazione e occupazionali, aiutandoli in tal modo a vincere l'insicurezza derivante dalla mancanza di mezzi economici sufficienti o di adeguate qualifiche professionali;

Venerdì 14 aprile 1989

8. chiede quindi che vengano prese le seguenti disposizioni giuridiche:
 - 8.1. che gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto aderiscano alla Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione e l'abolizione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 1949,
 - 8.2. inoltre, comunque, che
 - a) gli Stati membri prevedano pene (o le rendano più severe, se del caso) per i delitti di induzione alla prostituzione, sfruttamento della stessa, corruzione e prostituzione di minori e tratta di esseri umani a fini di prostituzione, ampliando inoltre il ventaglio dei soggetti attivi di detti comportamenti delittuosi, che si tratti di persone fisiche o giuridiche, o facciano proprie le disposizioni della legislazione comunitaria più favorevoli per le vittime;
 - b) gli Stati membri equiparino alle pene previste per la schiavitù le sanzioni da infliggere per la tratta di donne, quando vada di pari passo con delitti come raggiri, minacce e violenze;
 - c) si faccia il possibile per offrire alle donne vittime di questi delitti la possibilità di sottrarsi alla loro condizione subumana, in particolare
 - garantendo che possano sporgere denuncia senza temere di essere immediatamente espulse dal paese;
 - mettendo loro a disposizione servizi di traduzione presso i servizi di polizia e giudiziari;
 - offrendo loro un'accoglienza temporanea in ambiente sicuro;
 - d) gli Stati membri rafforzino tutte le disposizioni giuridiche e regolamentari in grado di contribuire direttamente o indirettamente a perseguire lo sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani, mirando in particolare
 - a controllare e sorvegliare i luoghi in cui si suppone venga esercitata la prostituzione e le attività o le imprese che si presume servano a coprire la tratta di esseri umani;
 - a perseguire la pornografia e ogni tipo di pubblicazione oscena in cui vengono utilizzati dei minori, soprattutto le videocassette, alcune delle quali sono trasmesse anche in televisione;
 - a controllare le trasmissioni e gli spazi pubblicitari televisivi la cui influenza alienante non solo va a scapito della cultura ma fa della violenza e della pornografia una «norma», i cui effetti disastrosi si moltiplicano nella società (crimini a sfondo sessuale e violenze carnali sui bambini);
 - e) gli Stati membri procedano a rimpatriare le vittime straniere, qualora lo desiderino, e nel caso di minori quando vengono richiesti dai loro genitori o altri familiari aventi tale facoltà, purché garantiscano che non saranno più sfruttati nel loro paese;
 - f) in quest'ultimo caso gli Stati membri, conformemente alle loro legislazioni nazionali, adottino le misure necessarie ad assicurare provvisoriamente la sicurezza e il mantenimento delle vittime, qualora queste siano sprovviste di risorse e in attesa del rimpatrio;
 - g) gli Stati membri, ove possibile, legalizzino per motivi di giustizia sociale la residenza delle vittime della tratta internazionale nel loro territorio, ciò soprattutto quando nessun familiare le richieda o esistano indizi che il loro rimpatrio potrebbe porre a repentaglio la loro sicurezza personale o che potrebbero venire nuovamente sfruttate;
 - h) gli Stati membri istituiscano nel corpo di polizia un servizio speciale, possibilmente con personale femminile, incaricato di raccogliere le denunce delle vittime e di porre in atto le prime misure per garantirne l'integrità;
9. chiede inoltre agli Stati membri di adottare le seguenti misure sociali d'intesa con le associazioni non governative ormai affermate nel settore:
 - 9.1. attuazione di misure specifiche di reinserimento sociale a favore delle donne prostitute, inserendo dette misure nei programmi occupazionali a livello nazionale, regionale e locale, sostenendo i gruppi di autoassistenza e le organizzazioni impegnate nella lotta alla tratta di donne e incrementando gli scambi di esperienze su scala internazionale;

Venerdì 14 aprile 1989

- 9.2. creazione di asili speciali per le vittime della prostituzione o della tratta internazionale, della cui istruzione, formazione e reinserimento si farà carico lo Stato ospitante; speciale attenzione va dedicata ai minori;
- 9.3. negli Stati membri in cui esiste una rete di servizi sociali gratuiti o sovvenzionati dallo Stato, concessione dell'assistenza sanitaria gratuita alle donne che esercitano la prostituzione, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, il controllo, la cura e il trattamento delle malattie trasmesse sessualmente;
- 9.4. organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione dell'opinione pubblica sulle attività e i traffici che coprono lo sfruttamento della prostituzione e la tratta di esseri umani;
10. chiede inoltre al Consiglio di studiare attentamente il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di donne e di esseri umani, seguendo gli stessi criteri adottati dal gruppo di Trevi in materia di terrorismo e di traffico di stupefacenti, onde coordinare tutte le politiche nazionali in materia e fissare conseguentemente le misure comuni;
11. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri e all'ONU.

13. Pesì, dimensioni e altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali *

— Proposta di direttiva (COM(88) 759 def.)

TESTO DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE DEL PARLAMENTO

Proposta del Consiglio per una direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

Approvata con le seguenti modifiche:

EMENDAMENTO N. 1

ARTICOLO 1

Articolo 8

«Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2, 3.3.2 e 3.4 dell'allegato I non si applicano al Regno Unito e all'Irlanda fino al 31 dicembre 1996.

Tuttavia, il Regno Unito e l'Irlanda applicano fino al 31 dicembre 1996 l'articolo 3 agli autoarticolati di cui al punto 2.2.2 dell'allegato I:

- se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 t,
- se il peso di ogni asse tridem alle distanze assiali specificate nel punto 3.3.2 dell'allegato I non supera 22,5 t;

e ai veicoli combinati di cui al punto 2.2. dell'allegato I, se il carico per asse motore non supera 10,5 t.»

ARTICOLO 1

Articolo 8

«Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2, 3.3.2 e 3.4 dell'allegato I non si applicano al Regno Unito e all'Irlanda fino al 31 dicembre 1992.

Tuttavia, il Regno Unito e l'Irlanda applicano fino al 31 dicembre 1992 l'articolo 3 agli autoarticolati di cui al punto 2.2.2 dell'allegato I:

- se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 t,
- se il peso di ogni asse tridem alle distanze assiali specificate nel punto 3.3.2 dell'allegato I non supera 22,5 t;

e ai veicoli combinati di cui al punto 2.2 dell'allegato I, se il carico per asse motore non supera 10,5 t.»

(*) Testo completo vedi GU n. C 45 del 24.2. 1989, pag. 14.

Venerdì 14 aprile 1989

— doc. A 2-57/89

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 75 del trattato CEE (doc. C 2-315/88),
- reputando pertinente la base giuridica proposta,
- vista la relazione della commissione per i trasporti (doc. A 2-57/89)

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche da esso apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU n. C 45 del 24. 2. 1989, pag. 14.

14. Qualità della carne

— doc. A 2-16/89

RISOLUZIONE

sul rifiuto degli Stati Uniti di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di mattatoi e di ormoni e sulle conseguenze di tale rifiuto

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Eyraud e altri sul rifiuto degli Stati Uniti di conformarsi alla normativa comunitaria in materia di mattatoi e di ormoni e sulle conseguenze di tale rifiuto (doc. B 2-434/87),
- vista la direttiva 88/146/CEE concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (1),
- vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 1985 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica (2),
- vista la sua risoluzione del 18 aprile 1986 concernente la ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche (3),
- vista la sua risoluzione del 12 febbraio 1988 sul divieto di utilizzare sostanze ad azione ormonica (4),

(1) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

(2) GU n. C 288 del 11. 11. 1985, pag. 158.

(3) GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 176.

(4) GU n. C 68 del 14. 3. 1988, pag. 103.

Venerdì 14 aprile 1989

- vista la sua risoluzione del 5 luglio 1988 sugli effetti e i rischi dell'utilizzo degli ormoni somatotropi e della BST sulla produzione lattiera e le carni ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 settembre 1988 sull'uso di ormoni nella produzione di carni ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 20 gennaio 1989 sui negoziati con gli Stati Uniti relativi alla controversia sugli ormoni ⁽³⁾,
 - vista la sua decisione del 12 ottobre 1988 ⁽⁴⁾ di istituire una commissione d'inchiesta sui problemi della qualità nel settore delle carni,
 - vista la relazione della commissione d'inchiesta sui problemi della qualità nei settori delle carni, discussa nella sua seduta del 12 aprile 1989 (doc. A 2-11/89),
 - vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (Doc. A 2-16/89),
- A. considerando che gli Stati Uniti hanno intrapreso azioni di ritorsione contro la Comunità europea a causa della direttiva 88/146/CEE,
- B. considerando che i paesi terzi ed altre parti interessate sono stati avvisati della futura introduzione di tale divieto con anticipo sufficiente a consentire loro di adottare per tempo misure adeguate,
- C. considerando che la Comunità ha rinviato di un intero anno il divieto di commercializzazione e importazione da paesi terzi di carne prodotta mediante l'impiego di sostanze ormonali,
- D. considerando che le decisioni del Consiglio del 20 dicembre 1985 e del 7 marzo 1988 che vietano l'uso di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali sono state adottate in accordo con il parere espresso dal Parlamento europeo e dalle organizzazioni europee dei consumatori;
- E. considerando che l'uso di ormoni di incentivazione della crescita solleva questioni relative non solo alla sanità pubblica ma anche alla salute degli animali,
- F. considerando che le condizioni di allevamento del bestiame devono essere accettabili dal punto di vista sociale, etico ed ambientale,
- G. considerando che un controllo efficace della somministrazione di ormoni può essere garantito solo con il monitoraggio delle aziende di allevamento e con la supervisione amministrativa dell'impiego e della destinazione delle quantità prodotte,
- H. considerando che in taluni settori l'agricoltura dipende già dalle biotecnologie, che senza dubbio determinano progressi, ma che non devono tuttavia essere usate indiscriminatamente con il pretesto che rappresentano il progresso,
- I. considerando che la Comunità ha il dovere di proteggere la salute e di difendere gli interessi dei consumatori europei e del bestiame di allevamento,
- J. considerando che l'uso di ormoni che incentivano la crescita va contro la politica di produzione estensiva e, poiché si presta normalmente solo per le aziende più efficienti, potrebbe creare disuguaglianze fra singole regioni e produttori,
- K. considerando che i criteri di qualità dovrebbero prevalere sulle considerazioni di ordine quantitativo nel determinare le tecniche di produzione, le quali dovrebbero evitare tutti i processi chimici o artificiali che possono essere di pregiudizio alla salute dei consumatori o alla qualità dell'ambiente,

(1) GU n. C 235 del 12. 9. 1988, pag. 41.

(2) GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 167.

(3) Vedi processo verbale in tale data, parte seconda, punto 2.

(4) GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 35.

Venerdì 14 aprile 1989

- L. considerando che le pressioni messe in atto dagli Stati Uniti allo scopo di aggirare la legislazione comunitaria che vieta l'uso di anabolizzanti nell'allevamento del bestiame sono fallaci sia in termini giuridici che in termini economici e devono essere eliminate mediante le trattative attualmente in corso tra la CEE e gli Stati Uniti,
- M. considerando che la Comunità europea si oppone ad ogni adeguamento verso il basso dei requisiti sanitari ed igienici connessi alla produzione e alla commercializzazione di alimenti nel proprio ambito e a livello internazionale,
- N. considerando che la Comunità europea può attendersi che al momento dell'importazione vengano rispettate dai paesi esportatori le norme vigenti nel suo ambito, come avviene negli Stati Uniti per le importazioni dall'Europa,
- O. considerando che la futura selezione di animali da allevamento potrebbe essere distorta a causa dell'uso non dichiarato di ormoni che incentivano la crescita, con il rischio che gli esemplari con il migliore potenziale genetico vengano esclusi a favore di esemplari mediocri ma artificialmente sviluppati,
- P. considerando che la disciplina dell'autorizzazione dei farmaci veterinari all'interno della Comunità è attualmente in fase di revisione,
- Q. considerando che si sono verificati recentemente una serie di casi di impiego illegale di farmaci somatotropi sugli animali, in particolare nella Repubblica federale di Germania, in Irlanda e nel Regno Unito, che hanno suscitato timori fra i consumatori riguardo alla sicurezza del loro cibo quotidiano,
- R. considerando che un gran numero di allevatori di bestiame ingrassa gli animali con metodi legali,
- S. considerando che il Parlamento nella succitata risoluzione del 18 aprile 1986 «richiama l'attenzione sul problema delle importazioni di carni da paesi terzi e chiede che siano avviati immediatamente negoziati al riguardo con i partner commerciali interessati» (paragrafo 4), e nella succitata risoluzione dell'11 ottobre 1985 «rileva che il divieto dell'impiego di ormoni sintetici e naturali per l'ingrasso inevitabilmente si ripercuoterà sugli scambi commerciali con i paesi terzi fornitori di prodotti di carne; chiede pertanto che vengano immediatamente avviate discussioni con i partner commerciali interessati allo scopo di ottenere un divieto totale di importazione di carne trattata con tali sostanze» (paragrafo 13),
- T. considerando che è molto difficile, se non impossibile, condurre controlli definitivi sull'impiego di ormoni non autorizzati, in modo da garantire la sicurezza dei consumatori,
- U. ricordando l'osservazione formulata nella succitata risoluzione dell'11 ottobre 1985, secondo cui «non si conoscono esattamente le conseguenze di tali sostanze sull'immunità da varie malattie da parte degli animali trattati con composti ormonici e che ciò a sua volta può portare a un aumento dell'uso degli antibiotici»,
1. condivide i risultati della commissione d'inchiesta sui problemi della qualità nel settore delle carni e invita la Commissione ad attuarne le raccomandazioni, in particolare modificando ed estendendo la portata delle direttive vigenti in questo settore come raccomandato ai paragrafi 3, 7, 15 e 16 della relazione della commissione d'inchiesta;
 2. ricorda di avere chiesto nel 1985 l'introduzione di standard uniformi per l'impiego di steroidi anabolizzanti, da stabilire mediante un regolamento ⁽¹⁾;
 3. ricorda di avere espresso nel 1985 l'opinione che qualsiasi divieto e restrizione per quanto riguarda l'impiego degli anabolizzanti non può essere efficace senza un sistema di controlli effettivamente applicabili ⁽²⁾;
 4. ricorda inoltre di avere riconosciuto, nel 1985, che vi sono notevoli difficoltà in merito ai controlli volti ad accertare se tali sostanze sono state impiegate perché, quando sono state somministrate correttamente, le concentrazioni misurabili residue rientrano nei limiti fisiologici normali in tempo relativamente breve dopo la loro somministrazione ⁽³⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 288 dell' 11. 11. 1985, pag. 159, paragrafo 2.

⁽²⁾ Idem, paragrafo 4.

⁽³⁾ Idem, paragrafo 8.

Venerdì 14 aprile 1989

5. fa notare alla Commissione che essa ha mancato di presentare, come era stata invitata dal Parlamento nel 1985, proposte più specifiche concernenti le procedure d'ispezione allo scopo di assicurare che non continui il presunto abuso di sostanze anabolizzanti in alcuni Stati membri;
6. invita tutti i governi a riconoscere le norme sanitarie vigenti nella CEE, che coincidono con gli auspici dei cittadini comunitari e che possono anche contribuire a ridurre l'eccessiva produzione di carne e a tutelare la salute dell'uomo e degli animali;
7. invita il governo degli Stati Uniti a revocare le misure di ritorsione adottate, a prendere in considerazione l'adozione di misure analoghe al loro interno e ad appianare in sede GATT le divergenze di opinioni;
8. respinge con forza l'asserzione che il divieto dell'impiego di ormoni è un ostacolo commerciale contro gli Stati Uniti, dal momento che la direttiva non opera discriminazioni fra produttori e commercianti della Comunità e quelli di paesi terzi;
9. chiede che il divieto generale relativo agli ormoni sia strettamente applicato a partire dal primo gennaio 1989 nei confronti delle importazioni provenienti da paesi terzi, come previsto dalla legislazione comunitaria;
10. chiede alla Commissione di accrescere l'efficacia del divieto di uso di sostanze ad azione ormonica nell'allevamento del bestiame con un migliore controllo di tale uso, in particolare tramite:
 - più stretti controlli sui grossisti di farmaci per animali e sui chirurghi veterinari che prescrivono tali farmaci, introducendo per esempio l'obbligo di tenere registri dei farmaci prescritti, venduti e somministrati,
 - più stretti controlli sugli allevatori di tutti i paesi della Comunità europea,
 - più stretti controlli nei mattatoi e negli impianti di trasformazione della carne,
 - aggiornamento della direttiva CEE per quanto concerne il rafforzamento dei tipi e delle dimensioni dei controlli alle due estremità della catena, produzione e trasformazione, sulla base di comunicazioni degli Stati membri sui programmi nazionali di controllo della presenza di residui ormonali e di altre sostanze nelle carni, (come il Parlamento aveva chiesto fin dall'inizio nella risoluzione dell'11 ottobre 1985 e ribadito nella risoluzione del 16 settembre 1988);
11. reputa necessario che la Comunità europea accetti che vengano effettuati controlli da parte di ispettori dei paesi importatori di carni dagli Stati membri e rileva che tali ispezioni reciproche potrebbero ridurre le attuali tensioni commerciali in questo settore;
12. invita gli Stati membri a eliminare, tramite controlli concordati reciprocamente, il mercato nero esistente nel settore dei preparati ormonali e dei farmaci veterinari con effetti simili, a prevenire lo sviluppo di un nuovo mercato nero di tali preparati e ad assicurare l'osservanza del divieto di impiego dagli ormoni; sottolinea che per ottenere più efficacemente questo risultato è necessario che i preparati terapeutici possano essere somministrati esclusivamente da personale con formazione medico-veterinaria;
13. ritiene essenziale effettuare un'accurata valutazione delle implicazioni economiche derivanti dall'uso di prodotti di incentivazione della crescita e del rendimento, che influenzano le eccedenze agricole;
14. chiede pertanto che la Commissione avanzi proposte per creare un quadro giuridico che regoli l'autorizzazione e l'impiego di sostanze veterinarie, in vista di stabilire norme rigorose che autorizzino solo i prodotti volti esclusivamente a scopi veterinari terapeutici ed evitare ogni abuso di tali prodotti come stimolatori della crescita per motivi economici, ecc.;

Venerdì 14 aprile 1989

15. raccomanda di introdurre, nell'ambito dell'attuale round di negoziati GATT, un divieto a livello mondiale dell'impiego di ormoni e altre sostanze per migliorare il rendimento della produzione di bestiame, e di sostenere l'introduzione di un divieto a livello mondiale di produzione, commercializzazione e impiego di ormoni prodotti tramite ingegneria genetica, additivi per l'ingrasso e sostanze volte ad aumentare le prestazioni della produzione di bestiame;
16. invita la Commissione a distinguere chiaramente, nella sua revisione dell'autorizzazione di farmaci veterinari, fra i prodotti terapeutici e i prodotti che possono essere usati per potenziare la produzione e a tenere in considerazione, specialmente per questi ultimi, non solo i criteri di sicurezza, efficacia e qualità, ma anche le conseguenze socioeconomiche ed ecologiche del loro impiego e ad effettuare un esame del loro impatto sulle strutture agricole e della compatibilità con gli obiettivi di riduzione delle eccedenze e di promozione della produzione estensiva; invita la Commissione a definire regole fisse in tale campo, al fine di rendere possibili gli investimenti ancora necessari nei settori della ricerca e dello sviluppo; la Commissione dovrebbe anche adoperarsi perché la questione dell'autorizzazione dei farmaci sia affrontata a livello paneuropeo, per esempio seguendo le indicazioni della «Food and Drugs Administration» (Ente federale per gli alimenti e i farmaci), e per assicurare un'ampia disseminazione delle informazioni sulla base delle quali vengono prese le decisioni definitive;
17. decide di diffondere ampiamente i risultati della relazione dell'ufficio di valutazione tecnologica del Parlamento sulle implicazioni dello sviluppo tecnologico nel campo della medicina veterinaria, elaborata sulla base della risoluzione del 5 luglio 1988 (paragrafo 9);
18. ritiene che, ove uno Stato membro consenta, come fa per esempio il Regno Unito, di effettuare esperimenti con prodotti di incentivazione della crescita (come la BST), i prodotti degli animali utilizzati non debbano essere destinati né al consumo umano né a quello animale;
19. riconosce che l'ingegneria genetica può porre problemi di ordine sanitario, etico, socio-economico e a livello di controllo; si oppone quindi alla registrazione di nuovi ormoni di crescita prodotti con metodi di ingegneria genetica e raccomanda la creazione di un programma scientifico permanente inteso ad esaminare i problemi sollevati dal crescente impiego di tecnologia avanzata nella produzione alimentare;
20. sostiene che l'impiego di ormoni e di altri preparati veterinari a fini produttivi non deve essere ammesso; sottolinea in questo contesto che solo il personale con formazione medico-veterinaria dovrebbe somministrare preparati terapeutici;
21. sottolinea l'importanza di istituire organi appropriati per eseguire controlli nelle aziende di allevamento del bestiame; tali organismi dovrebbero disporre di un gruppo di ispettori veterinari il cui compito sarebbe di stabilire requisiti di qualità dei prodotti e punire ogni infrazione delle norme comunitarie;
22. chiede che venga introdotto un sistema di aiuti per poter compensare le perdite di reddito eventualmente dovute alla cessazione dell'impiego degli ormoni della crescita, nei casi in cui fino all'entrata in vigore del divieto essi siano stati utilizzati dagli agricoltori legalmente ed in buona fede, assicurando nel contempo che possano essere approntate misure economiche e sociali adeguate nel caso che il divieto degli ormoni nell'allevamento del bestiame sia veramente applicato;
23. chiede che per tutte le carni e gli animali prodotti all'interno della Comunità o importati da paesi terzi siano chiaramente indicati tutti i trattamenti a cui sono stati sottoposti durante la produzione, in vista di salvaguardare i consumatori e dare loro la possibilità di scelta e riconosce l'esigenza di effettuare controlli rigorosi sull'etichettatura, al fine di prevenire le frodi;
24. approva il principio di ispezioni campione a tutti i livelli di produzione per individuare l'uso illecito di sostanze proibite;
25. invita il Consiglio a designare il 1991 «Anno europeo del consumatore» onde promuovere il dibattito relativo al reciproco riconoscimento degli standard a livello europeo, con particolare riferimento al settore dei generi alimentari;

Venerdì 14 aprile 1989

26. è favorevole all'idea dei «marchi di qualità» e chiede alla Commissione di formulare proposte relative ad un sistema di approvazione dei marchi e di incoraggiare il controllo volontario da parte dei produttori in quanto metodo efficace e poco costoso per ottenere un miglior rispetto del divieto e al tempo stesso conquistare la fiducia dei consumatori;

27. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione d'inchiesta sui problemi della qualità nel settore delle carni al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri ed al governo degli Stati Uniti.

15. Controllo dell'applicazione del diritto comunitario

— doc. A 2-438/88

RISOLUZIONE

sul quinto rapporto annuale sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987
(COM(88) 425 def. — doc. C 2-228/88)

Il Parlamento europeo,

- A. vista la sua risoluzione del 9 febbraio 1983 sulla responsabilità degli Stati membri in ordine all'applicazione e al rispetto del diritto comunitario ⁽¹⁾,
- B. vista la sua risoluzione del 21 ottobre 1985 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri — 1983 e 1984 ⁽²⁾,
- C. vista la sua risoluzione del 14 aprile 1988 sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1986 ⁽³⁾,
- D. vista la quinta relazione annuale della Commissione delle Comunità europee sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario — 1987 ⁽⁴⁾,
- E. vista la proposta di risoluzione dell'on. Langes e altri sull'Accademia europea del diritto (B 2-1225/88),
- F. vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, (A 2-438/88),

1. accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione della relazione in oggetto, che costituisce uno strumento di lavoro essenziale nelle relazioni fra la Commissione e il Parlamento, poiché consente di valutare in quale misura il diritto comunitario viene applicato negli Stati membri e il modo in cui la Commissione assolve il suo compito di custode dei trattati, ai sensi dell'articolo 155 del trattato CEE;

2. deplora che anche quest'anno la relazione annuale gli sia stata trasmessa con un notevole ritardo, che toglie alla relazione stessa molto del suo effetto utile, e spera che in futuro le relazioni siano trasmesse al Parlamento prima della fine di marzo dell'anno successivo;

3. constata con soddisfazione che, in seguito a una richiesta del Parlamento, la Commissione ha fatto figurare in questa relazione nuovi grafici indicanti l'evoluzione del numero delle lettere di intimazione, dei pareri motivati e dei ricorsi alla Corte di giustizia, per settore di attività, nonché il livello di trasposizione delle direttive, per Stato membro, la cui data di trasposizione scadeva il 31 dicembre 1987; ribadisce tuttavia una serie di richieste (si veda oltre) che hanno il solo scopo di rendere ancora più utile ed efficace tale documento di lavoro;

⁽¹⁾ GU n. C 68 del 14. 3. 1983, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. C 343 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. C 122 del 9. 5. 1988, pag. 154.

⁽⁴⁾ GU n. C 310 del 5. 12. 1988.

Venerdì 14 aprile 1989

4. approva la strategia della Commissione di rafforzare la propria azione di controllo, in particolare nel settore del mercato interno, poiché la crescita del corpo normativo comunitario, volto all'instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992, deve essere accompagnata da un maggiore controllo del diritto comunitario già in vigore; in proposito invita la Commissione a redigere una tabella separata indicante la trasposizione da parte degli Stati membri delle direttive relative al mercato interno e mettendo così in evidenza i ritardi;
5. è consapevole delle difficoltà che la Commissione incontra nel valutare la corretta trasposizione delle direttive da parte degli Stati membri e invita i governi di questi ultimi a utilizzare nell'elaborazione concreta delle misure nazionali di applicazione la formula più semplice e sicura, e cioè a fare riferimento esplicito alle disposizioni comunitarie che essi eseguono;
6. senza chiamare in causa il potere discrezionale conferito alla Commissione in materia di impiego della procedura di inadempienza prevista all'articolo 169 del trattato CEE, invita quest'ultima ad esporgli in modo più particolareggiato le ragioni per cui essa decide di non presentare ricorso per inadempienza contro uno Stato membro o di ritirare il ricorso o di chiedere che il suo esame sia sospeso da parte della Corte di giustizia in attesa di una modifica del diritto in vigore;
7. poiché constata che la maggior parte delle infrazioni rimproverate agli Stati membri riguarda la mancata trasposizione delle direttive, ritiene che nelle proposte di direttiva, soprattutto in quelle relative al mercato interno, la Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a comunicarle, al più tardi un anno prima della scadenza del termine di trasposizione, le misure da adottare a tal fine e il relativo calendario (si veda in proposito il parere del Parlamento del 10 marzo 1988 sulla trasposizione in diritto nazionale delle direttive comunitarie relative al miglioramento della qualità dell'aria) ⁽¹⁾,
8. ritiene opportuno organizzare riunioni annuali fra le sue commissioni parlamentari e le commissioni corrispondenti dei parlamenti nazionali nell'intento particolare di identificare i problemi relativi all'applicazione del diritto comunitario, sensibilizzare i parlamenti nazionali alla portata del mercato interno e al suo calendario e rafforzare i legami fra il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati;
9. deplora che il numero di sentenze cui gli Stati membri non hanno dato esecuzione sia aumentato nel 1987 e, qualora tale tendenza dovesse confermarsi nel 1988, invita la Commissione a indicare nell'ambito della sua prossima relazione le cause di tale situazione e a fare delle proposte per porvi rimedio;
10. nota con grande interesse che il numero dei reclami presentati dai cittadini alla Commissione è raddoppiato in cinque anni e chiede a quest'ultima di esaminarli equamente entro un termine ragionevole (dai sei agli otto mesi, a seconda della complessità dei fatti addotti);
11. ritiene auspicabile rafforzare il controllo dell'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, previsto dall'articolo 169 del trattato CEE, con un controllo «decentralizzato» mediante la procedura del ricorso pregiudiziale prevista dall'articolo 177 del trattato CEE;
12. stima che tale controllo possa essere rafforzato solo a condizione che i magistrati, gli avvocati europei e i funzionari delle amministrazioni nazionali abbiano una conoscenza sempre più approfondita del diritto comunitario e suggerisce pertanto in questo quadro l'istituzione di un'Accademia europea del diritto;
13. ribadisce la raccomandazione già formulata agli Stati membri nella sua risoluzione del 14 aprile 1988 ⁽²⁾ affinché prevedano «l'insegnamento del diritto comunitario nei piani di studio universitario di diritto e di economia, nonché nei corsi speciali di preparazione dei magistrati, avvocati, dirigenti e quadri direttivi della funzione pubblica, promuovendo nel contempo la realizzazione di corsi monografici periodici presso le associazioni professionali, in particolare quelle degli avvocati e degli economisti»;
14. chiede alla Commissione di includere nelle prossime relazioni annuali un prospetto completo delle sentenze, debitamente analizzate, emesse dalle giurisdizioni nazionali che deliberano in ultima istanza; a tal fine essa potrebbe lanciare un progetto comunitario per la conclusione di contratti con gruppi di lavoro nazionali, uno per ciascuno Stato membro, presieduti da un alto magistrato e comprendenti un docente universitario e un avvocato, che sarebbero coordinati da un'istituzione indipendente incaricata di pubblicare una relazione annuale con l'insieme degli elementi così raccolti;

⁽¹⁾ GU n. C 94 dell' 11. 4. 1988, pag. 151.

⁽²⁾ GU n. C 122 del 9. 5. 1988, pag. 155.

Venerdì 14 aprile 1989

15. invita la Commissione a compiere, sulla base di tale prospetto, una valutazione delle sentenze emesse dalle giurisdizioni nazionali deliberanti in ultima istanza in violazione dell'articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEE e ad appurare se le differenze in materia di costi connessi alla procedura pregiudiziale siano di natura tale da rendere troppo difficile il ricorso a detta procedura; invita inoltre la Commissione a organizzare una conferenza con esperti in diritto degli Stati membri al fine di studiare i problemi sollevati dall'attuazione dell'articolo 177 del trattato CEE; in particolare bisognerebbe trovare una soluzione ai casi in cui le giurisdizioni nazionali non si siano rivolte alla Corte di giustizia nonostante l'obbligo previsto dall'articolo 177, paragrafo 3, del trattato;

16. auspica che in futuro le relazioni annuali sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario formino oggetto di una pubblicazione autonoma contenente anche la relazione del Parlamento europeo in materia;

17. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, alla Corte di giustizia, al Consiglio, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, in particolare ai loro ministri della giustizia.

Venerdì 14 aprile 1989

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 14 aprile 1989

ABENS, ABOIM INGLEZ, ADAM, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERNIOS, BADENÈS, BAGET BOZZO, BAILLOT, BANOTTI, BARDONG, BARROS MOURA, BATTERSBY, BEAZLEY P., BECKMANN, BELO, BENHAMOU, DE BREMOND D'ARS, BESSE, BEUMER, BEYER DE RYKE, BJØRNVIG, BLOCH VON BLOTTNITZ, BLUMENFELD, BOCKLET, BOESMANS, BOMBARD, BONACCINI, BOOT, BOSERUP, BROK, BRU PURÓN, CAAMANO BERNAL, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASTELLINA, CERVERA CARDONA, CHAMBEIRON, CHOPIER, CHRISTENSEN, CHRISTIANSEN, CLINTON, CODERCH PLANAS, COHEN, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COLUMBU, CONDESSO, CORNELISSEN, COSTANZO, COT, DE COURCY-LING, CROUX, CRUSOL, DALSSASS, DALY, DANKERT, DE BACKER-VAN OCKEN, DEBATISSE, DE PASQUALE, DERMAUX, DESAMA, DESSYLAS, DE VRIES, DI BARTOLOMEI, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ESCUDER CROFT, ESCUDERO LOPÉZ, ESTGEN, EWING, EYRAUD, FALCONER, FERRER CASALS, FERRERO, FILINIS, FITZSIMONS, FLANAGAN, FOCKE, FORD, FRANZ, FRÜH, FUILLET, GADIOUX, GALLUZZI, GAMA, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GATTI, GAUTHIER, GAZIS, GLINNE, GREDAL, GRIMALDOS GRIMALDOS, GUERMEUR, GUTIÉRREZ DIAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAMMERICH, HAPPART, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HITZIGRATH, HOFFMANN, HOON, HOWELL, HUGHES, HUME, HUTTON, IVERSEN, JEPSEN, KILBY, KILLILEA, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, KRISTOFFERSEN, KUIJPERS, LACERDA DE QUEIROZ, LAFUENTE LOPÉZ, LALOR, LARIVE, LATAILLADE, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, MCGOWAN, MCMAHON, MADEIRA, MAFFRE-BAUGÉ, MAHER, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MALAUD, MALLET, MARCK, MARINHO, MARSHALL, MARTIN D., MARTIN S., MAVROS, MEDEIROS FERREIRA, MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MIZZAU, MOORHOUSE, MOTCHANE, MOUCHEL, MÜHLEN, MÜLLER, MUNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEUGEBAUER, NEWTON DUNN, NIELSEN J., NIELSEN T., NITSCH, OLIVA, GARCÍA, OPPENHEIM, PALMIERI, PAPAKYRIAZIS, PATTERSON, PEARCE, PELIKAN, PENDERS, PEREIRA V., PETERS, PINTO, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLASKOVITIS, POETSCHKI, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PORDEA, POULSEN, PRICE, PROUT, PROVAN, PUERTA GUTIÉRREZ, RABBETGHE, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSSI, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, DOS SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖN, SCHREIBER, SEEFELD, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SQUARCIALUPI, STAES, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK SUÁREZ GONZÁLES, SUTRA DE GERMA, TAYLOR, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO TOLMAN, TOMLINSON, TOPMANN, TOUSSAINT, TUCKMAN, TZOUNIS, ULBURGHS, VALVERDE LOPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE VAZQUEZ FOUZ, VERGEER, VERGES, VERNIMMEN, VIEHOFF, VISSER, VITALE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAWRZIK, WEBER, WEDEKIND, WELSH, WEST, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOHLFART, WOLTJER, WURTZ, ZAHORKA, ZARGES.

Venerdì 14 aprile 1989

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione di cui al doc. A 2-14/89

(Emendamento n. 9)

(+) .

ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, AMBERG, ANASTASSOPOULOS, D'ANCONA, ANTONIOZZI, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BANOTTI, BEAZLEY P., BELO, BEUMER, BLUMENFELD, BOCKLET, BOMBARD, BONACCINI, DE BREMODN D'ARS, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COSTANZO, CROUX, DALY, DE VRIES, DEBATISSE, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EBEL, ESTGEN, EYRAUD, FALCONER, FILINIS, FOCKE, FRANZ, FRÜH, FUILLET, GARCIA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAZIS, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HÄNSCH, HERMAN, VAN DEN HEUVEL, HUTTON, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KOLOKOTRONIS, LARIVE-GROENENDAAL, LENTZ-CORNETTE, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAIJ-WEGGEN, MALANGRÉ, MARSHALL, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MERTENS, METTEN, MOORHOUSE, MÜHLEN, MÜLLER, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, PATTERSON, PIRKL, PISONO F., PLANAS PUCHADES, PONIATOWSKI, PONS GRAU, PRICE, PUERTA GUTIÉRREZ, RABBETHGE, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROELANTS DU VIVIER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, SABY, SANTOS MACHADO, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SHERLOCK, SIMONS, STEWART-CLARK, THAREAU, TUCKMAN, VALVERDE LOPÉZ, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VON DER VRING, WEBER, WEST, VON WOGAU, WOLTJER, ZARGES.

(-)

LALOR, LATAILLADE VISSER.

(O)

ROSSI, SQUARCIALUPI, VIEHOFF.

Idem

(Emendamento n. 22)

(+) .

ABENS, ADAM, ÁLVAREZ DE PAZ, D'ANCONA, ARBELOA MURU, ARNDT, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BELO, BOMBARD, BONACCINI, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CHOPIER, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, DÜHRKOP DÜHRKOP, EYRAUD, FALCONER, FILINIS, FOCKE, FUILLET, GARCÍA ARIAS, GARCÍA RAYA, GAZIS, GLINNE, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, VAN DEN HEUVEL, KOLOKOTRONIS, LARIVE-GROENENDAAL, MAHER, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, METTEN, MOTCHANE, MUNTINGH, NIELSEN T., OLIVA GARCÍA, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PUERTA GUTIÉRREZ, RAMÍREZ HEREDIA, REMACLE, ROGALLA, ROSSI, SABY, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHIAVINATO, SCHMIDBAUER, SCHREIBER, SEELER, SEGRE, SEIBEL-EMMERLING, SIMONS,

Venerdì 14 aprile 1989

SQUARCIALUPI, THAREAU, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VON DER VRING, WEBER, WEST WOLTJER.

(-)

ALBER, ÁLVAREZ DE EULATE, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BEAZLEY P., BEUMER, BLUMENFELD, BOCKLET, BRAUN-MOSER, CASSANMAGNAGO, CLINTON, COSTANZO, CROUX, DALY, DEBATISSE, EBEL, ESTGEN, FERRER CASALS, FRANZ, FRÜH, HABSBURG, HERMAN, HUTTON, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KLEPSCH, KRISTOFFERSEN, LALOR, LATAILLADE, LENTZ-CORNETTE, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, MAIJ-WEGGEN, MALLET, MOORHOUSE, MÜHLEN, MÜLLER, PATTERSON, PIRKL, PISONI F., PONIATOWSKI, PRICE, PROUT, ROMERA I ALCÁZAR, SANTOS MACHADO, SCHLEICHER, SHERLOCK, SIMMONDS, STEWART-CLARK, TUCKMAN, VALVERDE LOPÉZ, WELSH, VON WOGAU, ZAHORKA, ZARGES.

(O)

DE VRIES, FERRERO, VISSER.

Risoluzione di cui al doc. A 2-16/89

(Paragrafo 14)

(+)

ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, BAGET BOZZO, BARDONG, BELO, BOCKLET BRAUN-MOSER, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CLINTON, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COT, CROUX, DALY, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, EYRAUD, FORD, GARCÍA ARIAS, GREDAL, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HITZIGRATH, VAN DER LEK, MAHER, MALLET, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MÜLLER, NIÉLSEN T., NITSCH, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SQUARCIALUPI, THAREAU, TZOUNIS, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VON DER VRING, WAWRZIK, WEBER, VON WOGAU.

(-)

KELLETT-BOWMAN, MARCK.

(O)

ÁLVAREZ DE EULATE, DE BREMOND D'ARS, GARCÍA AMIGÓ, HUTTON, KILBY, KRISTOFFERSEN, LALOR, LLORCA VILAPLANA, MARSHALL, MOORHOUSE, PROUT, SHERLOCK, SUÁREZ GONZÁLEZ, WELSH.

Idem

(Risoluzione nel suo complesso)

(+)

ABENS, ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, BADENÈS, BAGET BOZZO, BARDONG, BELO, BESSE, BOCKLET, BRAUN-MOSER, DE BREMOND D'ARS, BRU PURÓN, CAAMAÑO BERNAL, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COT, CROUX, DALY, DESAMA, DIEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, EYRAUD, FORD, GARCIA ARIAS, GAZIS, GREDAL, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HERMAN, HITZIGRATH, LALOR, VAN DER LEK, LENTZ-CORNETTE, MALLET, MARTIN D., MEDINA ORTEGA, MÜLLER, NIÉLSEN T., NITSCH, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER,

Venerdì 14 aprile 1989

SQUARCIALUPI, THAREAU, TZOUNIS, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VIEHOFF, VON DER VRING, WAWRZIK, WEBER, VON WOGAU.

(-)

CLINTON, MAHER.

(O)

ÁLVAREZ DE EULATE, GARCÍA AMIGÓ, HUTTON, KELLETT-BOWMAN, KILBY, KRISTOFFERSEN, LLORCA VILAPLANA, MARCK, MARSHALL, MOORHOUSE, PROUT, SHERLOCK, SUÁREZ GONZÁLEZ, WELSH.

Venerdì 14 aprile 1989

*ALLEGATO II***Dichiarazioni iscritte nel registro di cui**

all'articolo 65 del regolamento

Numero del documento	Presentatori	Firme
24/88	Arbeloa Muru	5
27/88	Tongue	20
28/88	Megahy	10
29/88	Arbeloa Muru	7
30/88	Arbeloa Muru	8
31/88	Tridente	29
32/88	Lataillade e altri	86
1/89	Ewing	2
2/89	Abens, Estgen, Lentz-Cornette, Mühlen, Wohlfart, Wurth-Polfer e altri	100
3/89	Newton Dunn, Castle, Baillet, Staes, Lalor, Buttafuoco, Álvarez de Eulate	88
4/89	Newens	1

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ERASMUS: Bollettino

Publicato per conto della Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Istruzione, dall'ERASMUS Bureau. Prossimi numeri: 2/1988, 1/1989 (maggio), 2/1989 (ottobre).

Il **Bollettino**, pubblicato nelle nove lingue ufficiali della Comunità europea, copre tutti gli aspetti del programma comunitario ERASMUS. Le rubriche fisse riguardano i programmi interuniversitari di cooperazione (PIC), le attività delle agenzie nazionali per l'assegnazione delle borse (NGAA), i programmi di visite ERASMUS, i sussidi alle associazioni e alle pubblicazioni universitarie, il sistema di trasferimento di unità di corsi capitalizzabili (ECTS) e i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC). La pubblicazione tratta poi in modo approfondito le tendenze comunitarie generali delle domande ERASMUS, i risultati della fase di selezione delle richieste di aiuti introdotte dai candidati, la valutazione del programma, gli autorevoli pareri di alcune personalità europee e di alcuni partecipanti ad ERASMUS nonché le informazioni relative ad altri tipi di cooperazione nel campo dell'insegnamento superiore. Il **Bollettino** si interessa inoltre ai sostanziali sviluppi registratisi nel settore nei diversi Stati membri.

Prezzo: 9 ECU (abbonamento annuo)

Distribuzione: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e uffici di vendita e di abbonamento nei diversi Stati membri.



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo